



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1425

Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei
committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

Indice

1. DDL S. 1425 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1425	5
1.2.2. Relazione 2419 e 1425-A	8
1.3. Trattazione in Commissione	17
1.3.1. Sedute	18
1.3.2. Resoconti sommari	20
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	21
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 262 (pom.) del 26/10/2021	22
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 184 (ant.) del 24/11/2021	32
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 185 (ant.) del 30/11/2021	33
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 272 (pom.) del 15/02/2022	34
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 273 (pom.) del 22/02/2022	58
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 275 (pom.) del 01/03/2022	71
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 277 (pom.) del 22/03/2022	80
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 280 (pom.) del 05/04/2022	108
1.3.2.1.9. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 282 (pom.) del 13/04/2022	119
1.3.2.1.10. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 285 (ant.) del 27/04/2022	131
1.3.2.1.11. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 287 (ant.) del 04/05/2022	134
1.3.2.1.12. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 289 (pom.) dell'11/05/2022	149
1.3.2.1.13. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 292 (pom.) del 18/05/2022	154
1.3.2.1.14. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 293 (pom.) del 24/05/2022	159
1.3.2.1.15. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 297 (pom.) del 21/06/2022	163
1.3.2.1.16. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 298 (pom.) del 22/06/2022	173
1.3.2.1.17. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 299 (pom.) del 28/06/2022	181
1.3.2.1.18. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 300 (pom.) del 29/06/2022	188
1.4. Trattazione in consultiva	198
1.4.1. Sedute	199
1.4.2. Resoconti sommari	200
1.4.2.1. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)	201
1.4.2.1.1. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 225 (pom.) del 26/10/2021	202

1.4.2.1.2. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 234 (pom.) del 09/11/2021	209
1.4.2.1.3. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 260 (pom.) del 15/03/2022	212

1. DDL S. 1425 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1425
XVIII Legislatura

Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

Titolo breve: *Equo compenso prestazioni professionali*

Iter

1 luglio 2022: in stato di relazione

Successione delle letture parlamentari

S.1425

in stato di relazione

Iniziativa Parlamentare

[Agostino Santillo](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Fabrizio Trentacoste](#) ([M5S](#)), [Luisa Angrisani](#) ([M5S](#)), [Marco Croatti](#) ([M5S](#)), [Gelsomina Vono](#) ([M5S](#)), [Mauro Coltorti](#) ([M5S](#)), [Virginia La Mura](#) ([M5S](#)), [Margherita Corrado](#) ([M5S](#)), [Elisa Pirro](#) ([M5S](#)), [Gabriele Lanzi](#) ([M5S](#)), [Elio Lannutti](#) ([M5S](#)), [Orietta Vanin](#) ([M5S](#)), [Vincenzo Presutto](#) ([M5S](#)), [Sergio Vaccaro](#) ([M5S](#)), [Daniela Donno](#) ([M5S](#)), [Agnese Gallicchio](#) ([M5S](#)), [Emanuele Dessi'](#) ([M5S](#)), [Susy Matriciano](#) ([M5S](#)), [Raffaele Mautone](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **22 luglio 2019**; annunciato nella seduta n. 136 del 23 luglio 2019.

Classificazione TESEO

LAVORATORI AUTONOMI , PUBBLICA AMMINISTRAZIONE , ONORARI E TARIFFE PROFESSIONALI

Articoli

CLAUSOLE CONTRATTUALI (Art.2), ATTI NOTORI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (Art.3), ANNULLABILITA' E NULLITA' (Art.4)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Emanuele Pellegrini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 26 ottobre 2021) .

Relatore di maggioranza Sen. [Emanuele Pellegrini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) nominato nella seduta pom. n. 300 del 29 giugno 2022 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 1 luglio 2022; annuncio nella seduta n. 448 del 5 luglio 2022.

Assegnazione

Assegnato alla **2^a Commissione permanente (Giustizia)** in sede redigente il 4 marzo 2020.

Annuncio nella seduta n. 198 del 4 marzo 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1425

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1425

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SANTILLO**, **TRENTACOSTE**, **ANGRISANI**, **CROATTI**, **VONO**, **COLTORTI**, **LA MURA**, **CORRADO**, **PIRRO**, **LANZI**, **LANNUTTI**, **VANIN**, **PRESUTTO**, **VACCARO**, **DONNO**, **GALLICCHIO**, **DESSÌ**, **MATRISCIANO** e **MAUTONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 2019

Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto a contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale nonché a dare completa attuazione, allargandone al contempo il perimetro di applicazione, all'istituto dell'equo compenso, espressione del precetto costituzionale di cui all'articolo 36 della nostra Carta fondamentale.

In particolare, l'intervento normativo è preordinato a garantire ai liberi professionisti di incassare il compenso pattuito per le prestazioni professionali rese alla committenza privata.

L'equo compenso è stato introdotto nel nostro ordinamento, con riferimento ai rapporti dei liberi professionisti con i grandi committenti e la pubblica amministrazione, dall'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Inoltre, è intervenuta in materia anche la legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) che ha novellato l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, stabilendo in capo al professionista l'obbligo di rendere previamente nota al cliente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, la misura del compenso, specificando che la stessa deve essere adeguata all'importanza dell'opera e che deve essere pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Il presente disegno di legge, dunque, si pone quale primo elemento di necessario ed essenziale completamento del disegno che il legislatore ha tracciato con le disposizioni richiamate.

Inoltre, l'intervento proposto costituisce un primo passo per allineare il mercato privato a quanto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56, (cosiddetto « correttivo appalti ») ha previsto per il settore dei lavori pubblici, laddove ha cristallizzato in una fonte di rango primario la posizione già espressa da ANAC nelle proprie linee guida attuative del nuovo codice dei contratti pubblici, disponendo l'obbligatorietà per le stazioni appaltanti dell'utilizzo del decreto parametri al fine di calcolare gli importi da porre a base di gare degli affidamenti (articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto correttivo che ha modificato l'articolo 24, comma 8, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Infine, con riguardo all'evasione fiscale, si evidenzia come tale fenomeno, fortemente destabilizzante per l'economia e la giustizia sociale del Paese, sia purtroppo presente nel settore delle libere professioni e dell'edilizia, aggravando - per le conseguenze che determina, prima fra tutte l'aumento della pressione fiscale (in Italia superiore al 40 per cento) - il periodo di grave crisi che ha visto ridurre drasticamente i redditi dei professionisti intellettuali.

L'articolo 1 precisa l'oggetto e la finalità del disegno di legge.

L'articolo 2 prescrive che ogni istanza presentata alla pubblica amministrazione nell'ambito dello

svolgimento di prestazioni professionali rese alla committenza privata nei settori nei quali le norme e i regolamenti statali, regionali e provinciali prevedono l'intervento del professionista, deve essere corredata da una copia della lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal professionista incaricato e dal committente, in riferimento anche alle possibili fasi procedurali propedeutiche al rilascio degli atti a cui sono preordinate le istanze di cui al presente articolo.

L'articolo 3 reca la disposizione cardine per il contrasto all'evasione fiscale stabilendo che il committente, per ogni prestazione eseguita da professionista incaricato, trasmette all'ente pubblico preposto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nelle forme di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il pagamento da parte del committente dei compensi relativi alla prestazione resa, riportando gli estremi del bonifico bancario o, in mancanza dell'avvenuto integrale pagamento, attestante l'avvenuta corresponsione al professionista dell'anticipo del compenso pattuito, in misura non inferiore al 30 per cento, nonché il relativo piano dei pagamenti.

L'articolo 4 disciplina le conseguenze della mancata presentazione del contratto e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge ha come oggetto la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese.

2. La presente legge ha la finalità di tutelare la dignità e il lavoro svolto dai professionisti, nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione, nonché di promuovere il contrasto all'evasione fiscale.

Art. 2.

(Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione)

1. La presentazione delle istanze autorizzative o delle istanze di ogni tipo di intervento nei settori in cui è richiesta o necessaria un'attività professionale dalle norme e dai regolamenti statali, regionali, provinciali e comunali, deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal professionista incaricato e dal committente e redatta ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile, nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Nella lettera di affidamento dell'incarico di cui al comma 1 è espressamente determinato l'oggetto dell'incarico professionale, con precisa individuazione delle prestazioni commissionate al professionista in riferimento alle possibili fasi procedurali propedeutiche al rilascio degli atti di cui al comma 1, nonché la misura del compenso pattuito tra le parti per ognuna delle predette fasi procedurali, nel rispetto dell'articolo 2233, comma 2, del codice civile e delle altre disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

Art. 3.

(Presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il pagamento dei compensi)

1. L'amministrazione, al momento della ricezione di istanze volte al rilascio di atti autorizzativi o di comunicazione di ultimazione della fase realizzativa o di qualsiasi altro atto costituente elemento conclusivo di un *iter* autorizzativo o realizzativo, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o responsabili, a qualsiasi titolo, dell'esecuzione delle prestazioni professionali. La predetta dichiarazione è redatta nelle forme di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e attesta il pagamento da parte del committente dei compensi relativi alla prestazione resa,

oggetto della lettera di affidamento dell'incarico di cui all'articolo 2, comma 1.

2. In mancanza del pagamento di cui al comma 1, la dichiarazione attesta l'avvenuta corresponsione al professionista da parte del committente dell'anticipo del compenso pattuito, in misura non inferiore al 30 per cento, nonché il relativo piano dei pagamenti.

3. Nella dichiarazione redatta ai sensi dei commi 1 e 2 sono riportati gli estremi del bonifico bancario incluso il CRO e le date di effettiva disposizione e valuta del pagamento, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 4.

*(Mancata presentazione del contratto
e della dichiarazione sostitutiva)*

1. La mancata presentazione della lettera di affidamento dell'incarico di cui all'articolo 1 e della dichiarazione di cui all'articolo 3 costituisce motivo ostativo per il completamento del procedimento amministrativo fino all'avvenuta integrazione.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.2.2. Relazione 2419 e 1425-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2419 E 1425-A

Relazione Orale

Relatore Emanuele Pellegrini

**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE
DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)**

Comunicato alla Presidenza il 1° luglio 2022

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (n. 2419)

d'iniziativa dei deputati **MELONI**, **MORRONE** e **MANDELLI**

(V. *Stampato Camera n. 3179*)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2021

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 ottobre 2021*

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale (n. 1425)

d'iniziativa dei senatori **SANTILLO**, **TRENTACOSTE**, **ANGRISANI**, **CROATTI**, **VONO**,
COLTORTI, **LA MURA**, **CORRADO**, **PIRRO**, **LANZI**, **LANNUTTI**, **VANIN**, **PRESUTTO**,
VACCARO, **DONNO**, **GALLICCHIO**, **DESSÌ**, **MATRISCIANO** e **MAUTONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 2019

nella seduta del 29 giugno 2022 assorbito nel disegno di legge n. 2419

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Parrini)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

22 marzo 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

(Estensore: Saccone)

12 aprile 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge, alla luce della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 3, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.12, 2.15, 2.16, 2.17, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.34, 2.35, 2.36 e 2.37.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2, fatta eccezione per le proposte 1.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, nonché su tutte le proposte relative agli articoli da 4 a 12.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Damiani)

24 maggio 2022

La Commissione, esaminati gli emendamenti, accantonati nella seduta del 12 aprile scorso, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 3.3, 3.11, 3.12, 3.14, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.0.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.4, 7.5, 7.6, 9.0.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 e 11.8.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.12, 5.1, 5.7 e 5.26, il cui esame resta sospeso.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Damiani)

25 maggio 2022

La Commissione, esaminati gli emendamenti, 1.12, 5.1, 5.7 e 5.26, accantonati nella seduta di ieri, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Nannicini)

sul disegno di legge

12 gennaio 2022

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese in favore di particolari categorie di imprese (bancarie e assicurative, imprese con più di 50 lavoratori o ricavi annui superiori a 10 milioni di euro), della pubblica amministrazione e delle società partecipate, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

Il provvedimento introduce una disciplina sull'equo compenso che, pur con la positiva intenzione di una maggiore tutela del professionista, potrebbe rappresentare un sistema analogo a quello tariffario.

Esso prevede infatti agli articoli 3, 4 e 5 l'obbligatorietà dell'equo compenso, all'articolo 6 la presunzione del carattere equo del compenso *standard* concordato con i Consigli nazionali degli ordini o i collegi professionali e, all'articolo 12, l'abrogazione dell'articolo 13-*bis* della legge n. 247 del 2013 e della disciplina recata dal decreto-legge n. 223 del 2006 che, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e di libera circolazione delle persone e dei servizi, e al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni

offerte sul mercato, stabilivano il divieto di tariffe minime riferite alle attività professionali o intellettuali, in quanto elementi di restrizione della libera concorrenza e non in linea con la direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

In tal senso, si ricorda l'articolo 12 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (sui requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale), di attuazione della direttiva 2006/123/CE, in cui si dispone che l'introduzione di nuovi requisiti quali le tariffe obbligatorie può essere effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità e nel perseguimento di interessi di carattere generale.

Al riguardo, quindi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare l'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2010, secondo cui l'efficacia di nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui all'articolo 12 è subordinata alla previa notifica alla Commissione europea.

L'articolo 6 del provvedimento introduce la possibilità per imprese e ordini professionali di concordare modelli di convenzione assistiti da presunzione di legittimità. Tale previsione rischia di compromettere la libertà contrattuale sul mercato dei servizi professionali. Tant'è che agli ordini professionali, la cui funzione è garantire la tutela della fede pubblica attraverso la vigilanza dei requisiti e dei doveri richiesti ai propri iscritti, verrebbe di fatto attribuita una forma di regolamentazione economica dell'attività dei propri iscritti, eludendo le indicazioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, che in capo a tali soggetti non ammette alcun potere restrittivo della libertà contrattuale. La norma, inoltre, determinerebbe un « doppio binario » tra professionisti iscritti e non iscritti agli ordini, soprattutto con riferimento ad attività che nel nostro ordinamento possono essere liberamente esercitate sia da iscritti che da non iscritti agli ordini.

Al riguardo, quindi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere o rivedere l'articolo 6 del provvedimento.

I commi 4 e 5 dell'articolo 5 del provvedimento attribuiscono agli ordini professionali la legittimazione ad adire l'autorità giudiziaria nel caso in cui ravvisino violazioni delle disposizioni sull'equo compenso nonché il dovere di attivare l'azione disciplinare nei confronti degli iscritti che abbiano accettato (o preventivato) un compenso sotto la soglia di equità. Tale previsione, di fatto, appare lesiva degli interessi degli stessi soggetti che la legge vorrebbe tutelare (i professionisti sottopagati), un approccio che peraltro determinerebbe la reintroduzione di tariffe vincolanti, in contrasto con i principi del diritto europeo. In tal senso, le incongruenze appaiono almeno tre: 1) l'azione per la tutela giudiziaria degli interessi economici del professionista dovrebbe rappresentare un diritto soggettivo del professionista (e non dell'ordine professionale) nel contesto dei rapporti intrattenuti con i cosiddetti committenti « forti » individuati dal provvedimento; 2) l'obbligatorietà dell'azione disciplinare nei confronti del professionista vittima del trattamento economico iniquo determina una compressione degli stessi diritti soggettivi del professionista, che qualora volesse intentare un'azione giudiziaria a tutela del proprio interesse economico a essere retribuito secondo parametri di equità sarebbe automaticamente sottoposto ad azione disciplinare; 3) l'impianto delineato dai commi 4 e 5 dell'articolo 5 del provvedimento genererebbe una discriminazione tra professionisti iscritti e non iscritti agli ordini professionali, soprattutto con riferimento ad attività che possono essere esercitate congiuntamente da entrambe le categorie professionali (ad esempio organi di controllo delle società).

Al riguardo, quindi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere o rivedere i commi 4 e 5 dell'articolo 5 del provvedimento.

L'articolo 2 del provvedimento limita l'applicazione delle prescrizioni sull'equo compenso ai soli rapporti di natura convenzionale, condizione che limiterebbe sensibilmente l'efficacia della legge, compromettendo il raggiungimento delle stesse finalità istitutive.

Al riguardo, quindi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere il campo di applicazione del provvedimento, delineato dall'articolo 2, anche ai rapporti di natura non convenzionale.

DISEGNO DI LEGGE N. 2419

**DISEGNO
DI LEGGE**

Testo approvato dalla Camera
dei deputati

Testo degli
articoli
formulato
dalla
Commission

e
Art. 1.
(Definizione)
Identico.

Art. 1.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

Art. 2.
(Ambito di
applicazione
)
Identico.

1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

Art. 3.

(Nullità delle clausole che prevedono
un compenso non equo)

Art. 3.
(Nullità
delle
clausole che
prevedono
un compenso
non equo)

1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera *Identico*. prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.

2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;

e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;

h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;

l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di *software*, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

4. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.

5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai

valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.

6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

Art. 4.

(Indennizzo in favore del professionista)

Art. 4.

*(Indennizzo
in favore del
professionist
a)
Identico.*

1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Art. 5.

(Disciplina dell'equo compenso)

Art. 5.

*(Disciplina
dell'equo
compenso)
Identico.*

1. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.

2. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile.

3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

Art. 6.
(*Presunzione di equità*)

1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli *standard* di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
2. I compensi previsti nei modelli *standard* di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.

Art. 7.
(*Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo*)

1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.
2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Art. 8.
(*Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale*)

1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

Art. 9.
(*Azione di classe*)

1. I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe ai sensi del titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l'azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

Art. 10.
(*Osservatorio nazionale sull'equo compenso*)

1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, di seguito denominato « Osservatorio ».

Art. 6.
(*Presunzione di equità*)
Identico.

Art. 7.
(*Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo*)
Identico.

Art. 8.
(*Prescrizione e per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale*)
Identico.

Art. 9.
(*Azione di classe*)
Identico.

Art. 10.
(*Osservatori o nazionale sull'equo compenso*)
Identico.

2. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero dello sviluppo economico, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

3. È compito dell'Osservatorio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui all'articolo 2;

b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a);

c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

4. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.

5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.

6. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.

Art. 11.

(Disposizioni transitorie)

Art. 11.

(Disposizioni transitorie)
Identico.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 12.

(Abrogazioni)

Art. 12.

(Abrogazioni)
Identico.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)
Identico.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE N. 1425

D'iniziativa dei senatori Santillo ed altri

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge ha come oggetto la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese.

2. La presente legge ha la finalità di tutelare la dignità e il lavoro svolto dai professionisti, nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione, nonché di promuovere il contrasto all'evasione fiscale.

Art. 2.

(Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione)

1. La presentazione delle istanze autorizzative o delle istanze di ogni tipo di intervento nei settori in cui è richiesta o necessaria un'attività professionale dalle norme e dai regolamenti statali, regionali, provinciali e comunali, deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal professionista incaricato e dal committente e redatta ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile, nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Nella lettera di affidamento dell'incarico di cui al comma 1 è espressamente determinato l'oggetto dell'incarico professionale, con precisa individuazione delle prestazioni commissionate al professionista in riferimento alle possibili fasi procedurali propedeutiche al rilascio degli atti di cui al comma 1, nonché la misura del compenso pattuito tra le parti per ognuna delle predette fasi procedurali, nel rispetto dell'articolo 2233, comma 2, del codice civile e delle altre disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

Art. 3.

(Presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il pagamento dei compensi)

1. L'amministrazione, al momento della ricezione di istanze volte al rilascio di atti autorizzativi o di comunicazione di ultimazione della fase realizzativa o di qualsiasi altro atto costituente elemento conclusivo di un *iter* autorizzativo o realizzativo, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o responsabili, a qualsiasi titolo, dell'esecuzione delle prestazioni professionali. La predetta dichiarazione è redatta nelle forme di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e attesta il pagamento da parte del committente dei compensi relativi alla prestazione resa, oggetto della lettera di affidamento dell'incarico di cui all'articolo 2, comma 1.

2. In mancanza del pagamento di cui al comma 1, la dichiarazione attesta l'avvenuta corresponsione al professionista da parte del committente dell'anticipo del compenso pattuito, in misura non inferiore al 30 per cento, nonché il relativo piano dei pagamenti.

3. Nella dichiarazione redatta ai sensi dei commi 1 e 2 sono riportati gli estremi del bonifico bancario incluso il CRO e le date di effettiva disposizione e valuta del pagamento, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 4.

(Mancata presentazione del contratto e della dichiarazione sostitutiva)

1. La mancata presentazione della lettera di affidamento dell'incarico di cui all'articolo 1 e della dichiarazione di cui all'articolo 3 costituisce motivo ostativo per il completamento del procedimento amministrativo fino all'avvenuta integrazione.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1425
XVIII Legislatura

Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

Titolo breve: *Equo compenso prestazioni professionali*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 262 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2021

[N. 184 \(ant.\)](#)

24 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 185 \(ant.\)](#)

30 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 272 \(pom.\)](#)

15 febbraio 2022

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 272 \(pom.\)](#)

15 febbraio 2022

[N. 273 \(pom.\)](#)

22 febbraio 2022

[N. 275 \(pom.\)](#)

1 marzo 2022

[N. 277 \(pom.\)](#)

22 marzo 2022

[N. 280 \(pom.\)](#)

5 aprile 2022

[N. 282 \(pom.\)](#)

13 aprile 2022

[N. 285 \(ant.\)](#)

27 aprile 2022

[N. 287 \(ant.\)](#)

4 maggio 2022

[N. 289 \(pom.\)](#)

11 maggio 2022

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 292 \(pom.\)](#)

18 maggio 2022

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 293 \(pom.\)](#)

24 maggio 2022

[N. 297 \(pom.\)](#)

21 giugno 2022

[N. 298 \(pom.\)](#)

22 giugno 2022

[N. 299 \(pom.\)](#)

28 giugno 2022

[N. 300 \(pom.\)](#)

29 giugno 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 262 (pom.) del 26/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021
262ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mule'.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2418) Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tiziana Ciprini ed altri; Chiara Gribaudo ed altri; Laura Boldrini ed altri; Silvia Benedetti ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Gloria Vizzini ed altri; del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei deputati Maria Rosaria Carfagna ed altri; Fusacchia ed altri; Maria Rosaria Carfagna (Parere alla 11a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo che è stato approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2021: esso reca una serie di modifiche ed integrazioni alla disciplina sulle pari opportunità tra uomo e donna, in particolare con riferimento all'ambito lavorativo. L'articolo 1 modifica la disciplina sulla relazione biennale alle Camere sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro. L'articolo 2 modifica le nozioni di discriminazione diretta e indiretta in ambito lavorativo. L'articolo 3 opera una revisione della disciplina che richiede, per le aziende pubbliche e private che superino un determinato numero di dipendenti (numero anch'esso ora oggetto di modifica), la redazione di un rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile. L'articolo 4 introduce, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, in relazione alle aziende pubbliche e private, la certificazione della parità di genere e istituisce il Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 prevedono, per il 2022, uno sgravio contributivo in favore delle aziende private in possesso della suddetta certificazione; al relativo onere finanziario si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione. Il comma 3 dello stesso articolo 5 prevede, in favore delle aziende private che, nell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione summenzionata: il riconoscimento di un punteggio premiale, nell'ambito della valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei, nazionali e regionali, di proposte progettuali; l'indicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, dei relativi criteri premiali. L'articolo 6 estende alle

società controllate da pubbliche amministrazioni e non quotate in mercati regolamentati le norme in materia di parità di genere previste per la composizione degli organi collegiali di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati.

Più in particolare, in competenza si segnala che l'articolo 3 opera una revisione della disciplina (del suddetto codice delle pari opportunità tra uomo e donna) che richiede, per le aziende pubbliche e private che superino un determinato numero di dipendenti (numero anch'esso ora oggetto di modifica), la redazione di un rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, con riferimento ad ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento dei trattamenti di integrazione salariale, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Le novelle di cui alle lettere *f*) e *g*) modificano la disciplina sui profili sanzionatori relativi all'obbligo di redazione e trasmissione del rapporto. In primo luogo, si prevede la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda per i casi in cui l'inottemperanza all'invito, da parte della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla trasmissione del rapporto si protragga per oltre dodici mesi. La norma vigente prevede invece che tale sospensione sia disposta "nei casi più gravi", sempre con riferimento al mancato adempimento successivo all'invito suddetto, il quale è effettuato dopo la scadenza dei termini per la trasmissione del rapporto. Resta fermo che, in tutti i casi in cui non si ottemperi all'obbligo nei sessanta giorni successivi all'invito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in via generale, per le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni; si ricorda che i limiti minimi e massimi di tale sanzione sono pari, rispettivamente, a 516,46 euro ed a 2.582,28 euro. In secondo luogo, le novelle in esame prevedono che l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle proprie attività, verifichi la veridicità dei rapporti aziendali in esame ed introducono una sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di rapporto mendace o incompleto; i limiti minimi e massimi di tale sanzione sono pari, rispettivamente, a 1.000 e a 5.000 euro. Tali limiti sono superiori ai corrispondenti limiti minimi e massimi della suddetta sanzione relativa all'inottemperanza all'invito alla redazione e trasmissione del rapporto; si rileva che il caso di incompletezza del rapporto appare meno grave rispetto all'ipotesi di completa omissione, per cui è ragionevole interpretare la norma nel senso che - per i casi di incompletezza - trova preventiva applicazione la procedura prevista per l'invito ad adempiere.

Si propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conviene, con l'astensione del senatore Balboni.

(693) Simone BOSSI ed altri. - Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati

(1158) RAMPI. - Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani

(1636) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane

(2306) Maria SAPONARA. - Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il testo base NT1 del relatore, nel presupposto che il voto finale ne realizzi la convergenza di tutti i disegni di legge in titolo ed esaurisca, quindi, la sede

consultiva prevista su alcuni di essi: esso - in attuazione dei compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale sanciti dall'articolo 9 della Costituzione - reca interventi per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale in coerenza e ad integrazione delle azioni previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.

In competenza, il testo non presenta tematiche strettamente sanzionatorie, ma limitati profili civilistici sui quali non c'è nulla da osservare, così come per tutti gli emendamenti proposti. Tra di essi, peraltro, l'emendamento 10.0.1 (Ferrara) - volto all'istituzione del Museo nazionale per le vittime dello stragismo, del terrorismo e delle mafie - potrebbe utilmente coordinarsi con le iniziative che prevedono già oggi scansioni di atti processuali realizzate con risorse del Ministero della Giustizia: a tal fine, la presenza di tale Ministero nella proposta Fondazione va accolta con favore e la rete dei "musei del ricordo", che si intenderebbe conseguire, andrebbe coordinata in una piattaforma integrata con l'Archivio digitale Pio La Torre, con gli "Archivi del Novecento" e con la rete degli "Archivi per non dimenticare", tutte iniziative che già oggi provvedono a realizzare archivi virtuali, attraverso la messa a disposizione sul *web*, di "documentazione scritta e filmata, anche acquisita attraverso gli organi giudiziari e in collaborazione con le forze dell'ordine", come proposto nell'emendamento. Per questi motivi propone conclusivamente l'espressione di un parere non ostativo su testo ed emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conviene all'unanimità.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo ed esame degli emendamenti e conclusione. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) propone l'espressione di un parere non ostativo su testo ed emendamenti.

Il senatore [BALBONI](#) (Fdi) in sede di dichiarazione di voto preannuncia il proprio voto contrario, manifestando perplessità sul meccanismo del *green pass* obbligatorio sui luoghi di lavoro: tale misura è contraria alla nostra Costituzione fondata sul lavoro e contrasta con la direttiva europea che prevede che il *green pass* non debba comportare discriminazioni. Fa presente, inoltre, come tale misura abbia provocato disagi alle piccole aziende, che hanno difficoltà rimpiazzare i dipendenti che non possono entrare nei luoghi di lavoro perché non in possesso del *green pass*; non solo è scorretto imporre in maniera indiretta la vaccinazione sui luoghi di lavoro, ma ciò produce il rischio di penalizzazioni per le aziende italiane in difficoltà nella filiera produttiva.

Paventato il rischio che tale misura rappresenti un freno alla ripresa economica del Paese, ritiene altresì che l'obbligo di ricorrere al tampone a spese del lavoratore sia gravemente lesivo ed ingiustificato; si potevano, invece, trovare soluzioni alternative più funzionali quali il distanziamento sociale o l'uso dei dispositivi di protezione individuale.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) ricorda come il tema della vaccinazione obbligatoria sia stato ampiamente discusso durante la precedente legislatura in occasione dell'estensione dell'obbligo

vaccinale per i minori. Auspicando il ricorso ad un obbligo vaccinale vero e proprio, non condivide l'opinione del senatore Balboni sulla funzionalità delle misure alternative alla vaccinazione; ricorda come in questo momento - in Inghilterra come in Francia o in est Europa, Paesi nei quali non è stato reso obbligatorio il *green pass* a differenza di quanto accaduto in Italia - la situazione dei contagi sia fuori controllo, per cui apprezza la scelta del Governo - sia pure incompleta - di farsi carico della libertà dei cittadini di non infettarsi.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che non parteciperà al voto.

La Commissione, verificata la presenza del numero legale, approva a maggioranza la proposta della Relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile ([n. 313](#))

(Parere al Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Esame e rinvio)

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di regolamento, che è volto a dare attuazione agli articoli 1 e 2 della legge n. 31 del 2019 (Disposizioni in materia di azione di classe), definendo il necessario quadro regolamentare affinché le organizzazioni e le associazioni aventi come scopo la tutela di diritti individuali omogenei acquisiscano - mediante l'iscrizione nell'istituendo elenco - la necessaria legittimazione per attivare i meccanismi di tutela previsti dalla stessa legge n. 31 del 2019.

Il testo, che si compone di 12 articoli, è corredato del parere del Consiglio di Stato, reso in data 26 agosto 2021 e di quello del Garante per la protezione dei dati personali, reso il 14 gennaio 2021. Con l'articolo 1 è definito l'oggetto del regolamento, costituito dall'istituzione dell'elenco. L'articolo 2 disciplina l'istituzione e la tenuta dell'elenco. L'articolo 3 disciplina i requisiti per l'iscrizione, attuando le espresse previsioni di cui all'articolo 196-ter disposizioni attuative del codice di procedura civile - introdotto dalla legge n. 31 del 2019 - ai sensi delle quali i requisiti devono comprendere la verifica delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilità e continuità delle associazioni e delle organizzazioni stesse, nonché la verifica delle fonti di finanziamento utilizzate. L'articolo 4 disciplina il contenuto della domanda di iscrizione nell'elenco e le modalità per la sua presentazione. L'articolo 5 stabilisce che all'atto dell'iscrizione nell'elenco, le organizzazioni o associazioni siano tenute al versamento di un contributo iniziale di 200 euro e di 100 euro quale quota annuale di mantenimento dell'iscrizione nell'elenco. L'articolo 6 disciplina il procedimento di iscrizione, con particolare riguardo al modello di domanda che deve essere approvato dal responsabile della tenuta dell'elenco e della vigilanza, ai tempi di conclusione del procedimento, alla fase istruttoria e a quella decisoria. L'articolo 7 disciplina il profilo del mantenimento dell'iscrizione, subordinandolo all'invio da parte delle singole organizzazioni o associazioni - entro il 30 giugno di ogni anno - di una serie di documenti atti a dimostrare la conservazione dei requisiti per l'iscrizione nonché il versamento del contributo annuale. L'articolo 8 disciplina l'aggiornamento dell'elenco, prevedendo che lo stesso sia effettuato con cadenza annuale - entro il 31 ottobre - con decreto del Direttore generale, pubblicato sul sito internet istituzionale. L'aggiornamento deve essere preceduto dalla verifica del mantenimento da parte di singole organizzazioni o associazioni dei requisiti disciplinati. Al riguardo si prevede che il responsabile dell'elenco eserciti i necessari poteri di controllo, eventualmente avvalendosi dell'attività dell'Ispettorato generale del Ministero. L'articolo 9 detta la disciplina dei procedimenti di sospensione e cancellazione dall'elenco. L'articolo

10 disciplina la sospensione dell'iscrizione - da un minimo di 4 fino ad un massimo di 12 mesi - stabilendo che la stessa sia disposta nei casi in cui vengano meno i requisiti necessari per l'iscrizione dell'elenco, purché si tratti di carenze lievi, ed alla condizione che l'organizzazione o associazione, dichiarati per iscritto, entro dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, che provvederà a recuperare il requisito. L'articolo 11 detta la disciplina della cancellazione dall'elenco, ricollegandola alle ipotesi di: accertamento della mancanza di uno dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda di iscrizione, fatte salve le sanzioni penali per i casi di falsa dichiarazione; sopravvenuto venir meno di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione dell'elenco non qualificabile come carenza lieve mancato deposito dei documenti più rilevanti ai fini del mantenimento dell'iscrizione; mancato svolgimento per un biennio di quelle che possono considerarsi le attività più qualificanti ai fini del riconoscimento all'organizzazione o associazione della adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei. L'effetto della cancellazione decorre dalla data della notifica del provvedimento. Si dispone infine che l'organismo o associazione nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall'elenco non possa chiedere una nuova iscrizione prima che sia decorso un anno dall'adozione del provvedimento di cancellazione. L'articolo 12 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Dopo un intervento del senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) si dichiara disponibile a raccogliere le istanze dei senatori ed a valutarle ai fini dell'espressione del parere, che potrebbe aver luogo nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2419\)](#) *Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(1425\)](#) *SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra congiuntamente i provvedimenti in titolo: essi recano ambedue disposizioni che, seppure con modalità diverse, intervengono sulla disciplina dell'equo compenso delle prestazioni professionali.

L'Atto Senato n. 2419, già approvato dalla Camera dei deputati e che si compone di 13 articoli, interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese con la finalità di rafforzare la tutela del professionista. Nel dettaglio l'articolo 1 contiene la definizione di equo compenso. A tal fine si specifica che per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti, rispettivamente: per gli avvocati, dal regolamento di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (emanato ai sensi dell'[art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012](#)); per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi, dai regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante la professione (ai sensi dell'[art. 9 del decreto-legge n. 1 del 2012](#)); per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi, ai sensi dell'[art. 1 comma 2 della legge n. 4 del 2013](#), da decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, e successivamente da aggiornare con cadenza biennale, sentite le associazioni professionali di cui all'[art. 2 della legge n. 4 del 2013](#).

L'articolo 2, definisce, al comma 1, l'ambito di intervento della proposta di legge, la quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che: hanno ad oggetto la prestazione

d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c.; trovano fondamento in convenzioni; sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. La disposizione, inoltre, specifica che le norme sull'equo compenso si applicano ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle predette imprese (comma 2); al riguardo si anticipa che l'articolo 5, comma 1 della proposta specifica che tali accordi si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese, salvo prova contraria.

Infine l'articolo 2 (comma 3) estende l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione, delle società partecipate dalla p.a. e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Sono escluse dall'applicazione della disciplina dell'equo compenso le prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione e quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione devono garantire comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

L'articolo 3 stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera (comma 1); la proposta specifica che sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi di cui all'art. 1. Il comma 2 prevede inoltre la nullità di qualsiasi pattuizione: che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione; che imponga allo stesso l'anticipazione di spese; che, comunque, attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso. La stessa disposizione prevede la nullità di qualsivoglia clausola e pattuizione che consista: nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito; nell'anticipazione delle spese a carico del professionista; nella rinuncia del professionista al rimborso delle spese; nella previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura; con esclusivo riferimento alla professione forense, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche quando le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato quando l'importo previsto in convenzione sia maggiore; nella previsione che, in caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati; nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto; nell'obbligo per il professionista di rimborsare il cliente o soggetti terzi per l'utilizzo di servizi di assistenza tecnica (per l'utilizzo di *software*, banche dati, sistemi gestionali, ecc..) la cui fruizione sia richiesta dal cliente stesso.

Il comma 3 esclude la nullità delle clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'UE o l'UE stessa. Il comma 4 specifica che la nullità: quando riguarda le clausole contrattuali, non travolge l'intero contratto; opera solo a vantaggio del professionista; può essere rilevata anche d'ufficio. Il comma 5 specifica che l'azione per far valere la nullità della pattuizione (accordo di qualsiasi tipo, convenzione, contratto, esito della gara, affidamento, predisposizione di un elenco di fiduciari ecc.) e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata, può essere promossa dal professionista, innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio. In base al comma 6 il tribunale procede alla rideterminazione del compenso: secondo i parametri ministeriali in vigore; tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. Per le sole

professioni ordinistiche è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall'ordine o dal collegio professionale. Al riguardo si specifica: che il parere di congruità costituisce elemento di prova circa le caratteristiche dell'attività prestata; che il tribunale può comunque avvalersi anche della consulenza tecnica, ove indispensabile ai fini del giudizio.

L'articolo 4 ribadisce che spetta al giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, rideterminarlo condannando il committente al pagamento del dovuto (della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista); inoltre, il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno. L'articolo 5 specifica che gli accordi, vincolanti per il professionista, conclusi tra quest'ultimo e le imprese di cui all'art. 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria (comma 1). Si stabilisce che il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l'impresa ovvero, in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un'unica convenzione e non aventi carattere periodico, dal compimento dell'ultima prestazione (comma 2). Si prevede che i parametri per la determinazione dei compensi professionali di cui all'articolo 1 della proposta di legge debbano essere aggiornati con cadenza biennale, su proposta dei consigli nazionali delle professioni (comma 3); si attribuisce ai consigli nazionali delle professioni la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso (comma 4); si demanda agli ordini e collegi professionali il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina (comma 5).

L'articolo 6 consente alle imprese di cui all'articolo 2 di adottare modelli *standard* di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o i collegi professionali; in tali casi i compensi individuati dal modello si presumono equi fino a prova contraria. L'articolo 7 prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile) e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato ([articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011](#)) acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile, entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso. L'articolo 8 interviene sulla disciplina della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, individuando nel giorno del compimento della prestazione il relativo *dies a quo*.

L'articolo 9 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell'ordine (per le professioni ordinistiche) o dalle associazioni professionali (per le professioni non ordinistiche, di cui alla legge n. 4 del 2013). La disposizione richiama la disciplina dell'azione di classe ora contenuta nel Titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice civile, entrata in vigore il 19 maggio 2021. L'articolo 10 istituisce presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinano le convenzioni; segnalare al Ministro della giustizia pratiche elusive delle disposizioni sull'equo compenso; presentare alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza. L'articolo 11 contiene una disposizione transitoria in base alla quale le norme di nuova introduzione, oltre a disporre per l'avvenire, si applicano anche alle convenzioni già stipulate e ancora in corso alla data di entrata in vigore della riforma. L'articolo 12, reca una serie di abrogazioni.

Il disegno di legge n. 1425 di iniziativa dei senatori Santillo e altri, poi, è volto - come si precisa nella relazione di accompagnamento della proposta - "a contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale nonché a dare completa attuazione, allargandone al contempo il perimetro di applicazione, all'istituto dell'equo compenso, espressione del precetto costituzionale di cui all'articolo 36 della nostra Carta

fondamentale".

Nel merito il provvedimento consta di cinque articoli. L'articolo 1 precisa l'oggetto (la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese) e la finalità (la tutela della dignità e del lavoro svolto dai professionisti nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione, nonché la promozione del contrasto all'evasione fiscale) del disegno di legge. L'articolo 2 prevede che ogni istanza presentata alla p.a. nell'ambito dello svolgimento di prestazioni professionali rese alla committenza privata, nei settori nei quali le norme e i regolamenti statali, regionali e provinciali prevedono l'intervento del professionista, deve essere: corredata da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente e dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal professionista incaricato e dal committente e redatta ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile (in materia di contratto d'opera), nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legge n. 1 del 2012 (convertito dalla legge n. 27 del 2012, secondo cui il compenso per le prestazioni professionali debba essere pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale). Nella lettera di affidamento dell'incarico è espressamente determinato l'oggetto dell'incarico professionale, con precisa individuazione delle prestazioni commissionate al professionista in riferimento alle possibili fasi procedurali propedeutiche al rilascio degli atti, nonché la misura del compenso pattuito tra le parti per ognuna delle predette fasi procedurali, nel rispetto dell'[articolo 2233, comma 2, del codice civile](#) (ai sensi del quale in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione) e delle altre disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

L'articolo 3 stabilisce che l'amministrazione, al momento della ricezione di istanze volte al rilascio di atti autorizzativi o di comunicazione di ultimazione della fase realizzativa o di qualsiasi altro atto costituente elemento conclusivo di un *iter* autorizzativo o realizzativo, debba acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o responsabili, a qualsiasi titolo, dell'esecuzione delle prestazioni professionali. La suddetta dichiarazione attesta il pagamento da parte del committente dei compensi relativi alla prestazione resa, oggetto della lettera di affidamento dell'incarico. In mancanza del pagamento, la dichiarazione deve attestare l'avvenuta corresponsione al professionista da parte del committente dell'anticipo del compenso pattuito, in misura non inferiore al 30 per cento, nonché il relativo piano dei pagamenti. Nella dichiarazione devono essere riportati gli estremi del bonifico bancario incluso il CRO e le date di effettiva disposizione e valuta del pagamento, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L'articolo 4 disciplina le conseguenze della mancata presentazione della lettera di affidamento dell'incarico e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali omissioni costituiscono motivo ostativo per il completamento del procedimento amministrativo fino alla avvenuta integrazione. L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il Relatore propone che si svolga un breve ciclo di audizioni con cui l'Ufficio di Presidenza integrato possa coadiuvare la discussione congiunta della Commissione sui due disegni di legge in titolo: ciò mediante un'attività istruttoria che potrebbe contemplare anche l'acquisizione di contributi scritti (compreso quello già pervenuto alla Presidenza dalla InarCassa).

Non facendosi osservazioni la Commissione conviene sulla proposta del relatore ed il Presidente invita i Gruppi a far pervenire l'elenco dei soggetti da audire entro le ore 12 del prossimo venerdì 29 ottobre 2021.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Il **PRESIDENTE** - con riferimento agli emendamenti già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 3 agosto ultimo scorso - dà conto della riformulazione dell'emendamento 3.2 (testo 2) a firma Mirabelli, Cirinnà e Rossomando, pervenuta lo scorso 4 agosto e che sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna. Indi, dati per illustrati gli emendamenti proposti, precisa che l'ultimo dei pareri obbligatori richiesti - quello della commissione Bilancio - è previsto nella giornata di oggi, per cui si potrebbe passare alle votazioni nella seduta di domani.

Il relatore **PEPE** (*L-SP-PSd'Az*) ravvisa la necessità di una concertazione politica tra i capigruppo della maggioranza, prima della seduta di domani.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(882) Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Il **PRESIDENTE**, dati per illustrati gli emendamenti proposti, precisa che l'ultimo dei pareri obbligatori richiesti - quello della commissione Bilancio - è previsto nella giornata di oggi, per cui si potrebbe passare alle votazioni nella seduta di domani.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Stante la richiesta del sottosegretario MULÉ di concertarsi con il Dicastero competente, prima di offrire una risposta alla reiterata richiesta della Commissione di lumi in ordine alla preannunciata proposizione di un testo emendativo del Governo, il **PRESIDENTE** richiede per la seduta di domani la presenza del rappresentante del Governo competente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) chiede che venga posto all'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, mercoledì 27 ottobre, il seguito della discussione del disegno di legge n. 2326: ai fini della proroga del termine della Commissione di inchiesta sulla comunità "Il Forteto", la relativa Presidente ha infatti fatto pervenire al Relatore la richiesta documentazione istruttoria.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2086](#)

Art. 3

3.2 (testo 2)

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.3

(Obblighi a carico dei responsabili di piattaforme di condivisione contenuti online)

1. Dopo l'articolo 57-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 57-ter. - *(Reati ai danni di minorenni commessi col mezzo delle piattaforme di condivisione di contenuti online)* - Salva la responsabilità dell'autore, il responsabile delle piattaforme di condivisione di contenuti online che non abbia previsto strumenti online per l'invio di richieste di rimozione di contenuti resi disponibili tramite i propri sistemi, che configurino i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto è punito, a titolo di colpa, se il reato è commesso, con una multa da 25.000 euro a 50.000 euro ".

2. Alla piattaforma di condivisione di contenuti online che svolge indagini volontarie o altre attività volte a rilevare, identificare e rimuovere, o impedire l'accesso a contenuti resi disponibili online che configurano i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto del codice penale si applicano in ogni caso le esenzioni di responsabilità di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.»

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 184 (ant.) del 24/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 184

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 2021

Presidenza della Vice Presidente

[EVANGELISTA](#)

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 10,35

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1425 E 2419 (EQUO COMPENSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI)

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 185 (ant.) del 30/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 185

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2021

Presidenza della Vice Presidente

[EVANGELISTA](#)

Orario: dalle ore 10,35 alle ore 11,35

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, INTERVENUTI IN
VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1425 E 2419
(EQUO COMPENSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI)*

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 272 (pom.) del 15/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2022
272ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni informali svoltesi nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 2419 e 1425 (Equo compenso prestazioni professionali) e n. 758, n. 1948 e n. 2139 (geografia giudiziaria) è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) riferisce che oggi la Ministra della Giustizia partecipa alla Camera, presso la Commissione Giustizia, ad una seduta sugli interventi relativi al piano nazionale di ripresa e resilienza; chiede se vi sarà analogo interlocuzione presso la Commissione Giustizia del Senato.

Il SOTTOSEGRETARIO assicura che, sul tema, vi sarà occasione di confronto con il Governo anche presso questa Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la sede consultiva sugli interventi relativi al piano nazionale di ripresa e resilienza verrà calendarizzata a breve ed eventualmente, in quella sede, potrà essere richiesto l'intervento della Ministra della giustizia.

La senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) fa presente, ad integrazione di quanto riportato dal senatore Caliendo, che attualmente tutte le Commissioni stanno svolgendo le audizioni relativamente ai programmi del piano nazionale di ripresa e resilienza; auspica, quindi, che la programmazione dei lavori della Commissione Giustizia del Senato non tralasci questa importante materia.

Evidenzia il rischio di una marginalizzazione della Commissione Giustizia del Senato anche nel dibattito relativo alla riforma del Consiglio Superiore della Magistratura iniziato presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati e che, per ragioni di tempo, comprimerà le possibilità d'intervento della Commissione Giustizia del Senato.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che farà tutto il possibile perché, sul tema della riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, venga data dignità ed occasione di confronto alla Commissione Giustizia del Senato: è stato questo l'intendimento con cui lo scorso Ufficio di Presidenza integrato ha privilegiato la trattazione di questo e di altri temi, programmandone la calendarizzazione nella presente settimana.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1870\)](#) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia

[\(2097\)](#) BALBONI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'organizzazione e sull'attività delle correnti all'interno della magistratura, su eventuali influenze illecite nell'attribuzione di incarichi direttivi e nel funzionamento del Consiglio superiore della magistratura nonché sul ruolo esercitato dal magistrato Luca Palamara

[\(2130\)](#) OSTELLARI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventuali condizionamenti incompatibili con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura

[\(Doc. XXII, n. 26\)](#) BERNINI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia

(Discussione del disegno di legge n. 1870, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 2097 e 2130 e del *Doc. XXII*, n. 26 e rimessione all'Assemblea)

Il [PRESIDENTE](#) avverte preliminarmente che prende avvio la discussione dei disegni di legge nn. 1870, 2097 e 2130 e del documento XXII, n. 26, assegnato ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del Regolamento.

Poiché le varie iniziative presentano oggetti identici o strettamente connessi, saranno esaminati congiuntamente.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il relatore [PEPE](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra quindi il disegno di legge n. 1870 (Bernini ed altri) che lamenta l'uso politico della giustizia, con riferimento inevitabile al ruolo del Consiglio superiore della magistratura (CSM), organo di rilevanza costituzionale, che con i poteri di nomina-trasferimento e disciplinare, stabilisce chi e dove comanda tra i magistrati. Per la stessa credibilità della giustizia giudica doveroso fare chiarezza su quanto recentemente affermato dal dottor Palamara, per anni presidente dell'Associazione nazionale magistrati (ANM), che getta una lunga ombra sul principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, descrivendolo come un usbergo dietro il quale si nasconde in realtà il massimo della discrezionalità dei pubblici ministeri.

È necessario quindi, secondo i proponenti, consentire al Parlamento, con l'istituzione di una Commissione d'inchiesta bicamerale, di accertare: *a)* lo stato dei rapporti tra forze politiche e magistratura; *b)* lo stato dei rapporti tra magistratura e *media*; *c)* se esistano correnti interne alla magistratura organizzate in funzione di preponderanti obiettivi politici o ideologici, ovvero collegate a partiti od organizzazioni politiche sia parlamentari sia *extra* parlamentari; *d)* l'influenza, diretta o indiretta, delle correnti politiche esistenti all'interno della magistratura sui comportamenti delle autorità giudiziarie sia inquirenti sia giudicanti; *e)* l'influenza, diretta o indiretta, delle correnti politiche esistenti all'interno della magistratura sul conferimento degli incarichi direttivi e sullo

svolgimento dell'azione disciplinare da parte degli organismi di autogoverno della magistratura; *f*) l'esistenza di casi concreti di esercizio mirato dell'azione penale o di direzione o organizzazione dei dibattimenti o dei procedimenti penali in modo selettivo, discriminatorio ed inusuale; *g*) l'esistenza di casi concreti di mancato o ritardato esercizio dell'azione penale a fini extragiudiziari, in violazione del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale; *h*) l'esistenza di casi concreti di influenza esterna nella determinazione di quello che dovrebbe essere il giudice naturale, nella composizione degli organismi giudicanti, nella definizione dei calendari, con particolare riguardo a quei procedimenti che abbiano visti coinvolti *leader* ed esponenti politici di ogni partito; *i*) se e in quale misura singoli esponenti o gruppi organizzati all'interno della magistratura abbiano svolto attività in contrasto con il principio della separazione dei poteri, con il principio democratico e con il principio di sovranità popolare, in special modo dirette a interferire con l'attività parlamentare e di governo e, più in generale, con l'esercizio delle funzioni da parte di altri organi costituzionali; *l*) se e in quale direzione vada riformato il quadro normativo riguardante l'ordinamento giudiziario e i procedimenti penali, civili, amministrativi, tributari e contabili al fine di garantire il funzionamento equo, celere ed imparziale della giustizia.

Dalle medesime premesse parte il disegno di legge n. 2097 (Balboni ed altri), secondo cui emergerebbe l'esistenza di un vero e proprio « centro di potere » esterno al CSM, in cui personalità di rilievo sia nella magistratura che nel mondo politico e istituzionale dialogano tra loro creando una fitta e strutturata rete di intromissioni e raccomandazioni, finalizzata essenzialmente a influenzare e a decidere, tra l'altro, le più importanti nomine nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria e governativa. L'esigenza di ripristinare un corretto equilibrio fra i poteri dello Stato, procedendo ad una profonda e incisiva riforma del CSM e della giustizia italiana, passa anche per l'indagine sulle responsabilità di coloro che hanno avallato siffatti comportamenti, siano essi magistrati o politici. Lo strumento idoneo per consentire un'approfondita riflessione sulla questione, mediante la raccolta e la valutazione dei dati acquisiti, è costituito da una Commissione parlamentare di inchiesta che avrà il precipuo compito di indagare e di individuare eventuali responsabilità in chi abbia assunto e influenzato le decisioni delle nomine dei vertici giudiziari alimentando il ruolo politico delle correnti della magistratura e inficiando gravemente la nostra democrazia. In tal modo si accerterebbe l'eventuale esistenza di un sistema di potere teso a costituire un vero e proprio mercato delle toghe e sulle eventuali responsabilità di quanti con le proprie azioni avessero inteso pilotare la giustizia secondo convenienze politiche, violando il fondamentale principio della separazione dei poteri giudiziario e politico e inficiando l'imparzialità, l'indipendenza e la credibilità dell'intera magistratura nonché il più alto principio di democrazia che dovrebbe caratterizzare l'operato di uno Stato di diritto e di ogni suo potere.

Il disegno di legge n. 2130 (Ostellari ed altri) ritiene che l'obbligatorietà dell'azione penale sia un feticcio sostanzialmente eluso da tempo, stanti le varie normative sulla determinazione delle priorità nella formazione dei ruoli d'udienza (con particolare riguardo all'applicazione delle seguenti disposizioni: articolo 227 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, articolo 132-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e articolo 2-*ter* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, disposizione che veniva ulteriormente integrata con il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2015, n. 119). Ma che questa disciplina sia gestita dal CSM (vedasi la delibera del 10 luglio 2014, ma anche le «buone prassi di organizzazione degli uffici giudiziari di cui alle delibere 17 giugno 2015 e 7 luglio 2016) non tranquillizza affatto: si tratta del medesimo organo che, con i predetti conferimenti e attribuzioni, ha consacrato "lo strapotere delle correnti, il mercimonio delle cariche, le interferenze reciproche tra giustizia e politica. Che le «correnti» in cui si suddividono i magistrati iscritti all'ANM si siano da sempre «occupate» delle decisioni del CSM, organo di rilievo costituzionale in cui siedono magistrati togati eletti dalla magistratura italiana, oltre che membri laici eletti dal Parlamento, non appare invero una novità e, già in passato, ci sono state denunce politiche in tal senso e tentativi legislativi, oltre che referendari, di mitigare « il potere delle correnti ». Lo spaccato che però è emerso, a seguito della pubblicazione

delle *chat* e che per la prima volta ha portato almeno parte dei *media* italiani a informare l'opinione pubblica, è non solo desolante, ma ancor di più, come già detto, molto preoccupante. Il dottor Palamara, nel tentativo di articolare la propria difesa in seno al procedimento disciplinare che lo riguardava, aveva depositato una lista testi di ben 133 persone, tutte individuate tra magistrati ed esponenti politici, al dichiarato scopo di dimostrare che la contestazione disciplinare a lui singolarmente mossa altro non era che il normale modo di agire del sistema delle correnti allorquando andava trovato un accordo per la designazione di un magistrato ad un incarico direttivo. Come noto la sezione disciplinare del CSM, nell'ambito della propria autonomia decisionale riguardo il procedimento disciplinare, ha ritenuto non rilevanti i testimoni richiesti a sua discolpa dall'incolpato poi radiato.

Tuttavia, per i proponenti, quanto più volte dichiarato dal dottor Palamara, sia nell'ambito del procedimento disciplinare sia ai mezzi di informazione, non può non essere investigato dal Parlamento: questi, approvando l'istituzione di una commissione d'inchiesta, appresterebbe lo strumento idoneo a conseguire il fine di individuare i percorsi di riforma, necessari ad evitare il perpetuarsi dell'inquietante spaccato emerso per effetto del cosiddetto "caso Palamara". Si tratta infatti di conoscere gli esatti contorni del «sistema delle correnti», dei condizionamenti operati nella selezione dei magistrati ai quali conferire incarichi direttivi, degli eventuali condizionamenti successivi attinenti all'esercizio della funzione giudiziaria.

Infine, il *Doc. XXII*, n. 26 (Bernini ed altri) parte dai medesimi presupposti sopra enunciati, ma individua uno strumento diverso: l'istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta. Essa sarebbe composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, in modo da garantire comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

Si apre la discussione generale, in cui il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide quanto espresso dal relatore e sottolinea l'importanza dell'incardinamento di una Commissione d'inchiesta monocamerale, visto l'avvicinarsi della chiusura della presente legislatura.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) sottolinea come il disegno di legge ed il documento XXII del suo Gruppo fossero stati più volte portati vanamente all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza integrato della Commissione Giustizia da esponenti del suo Gruppo, senza mai ottenere l'unanimità necessaria per la loro calendarizzazione: pur condividendola, evidenzia tuttavia il ritardo con la quale la questione viene finalmente attenzionata da tutti.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) - che imputa a disattenzione l'unanimità, effettivamente registratasi, nell'ultimo Ufficio di Presidenza integrato sulla calendarizzazione dei testi in titolo - esprime contrarietà alla proposta di creare una commissione d'inchiesta, anche solo monocamerale, ritenendo che in questo momento vi siano altre priorità per il sistema giustizia; in particolare ricorda l'importanza della legge sull'ordinamento giudiziario, con la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, l'impatto dei *referendum* sulla giustizia, l'esercizio delle deleghe processuali civile e penale già conferite l'anno scorso; pertanto affrontare il rapporto tra politica e magistratura potrebbe solo portare, a suo avviso, ad un riacutizzarsi delle tensioni all'interno della maggioranza ed essere strumentalizzato per finalità di propaganda elettorale. Ritiene invece necessario accogliere l'invito del Presidente della Repubblica per lavorare in maniera unitaria, con l'obiettivo di migliorare le attuali principali criticità del sistema giudiziario.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) condivide l'opinione del senatore Mirabelli e ritiene che, trattandosi di un argomento divisivo e particolarmente sensibile, verrà a breve sottoscritta una richiesta al Presidente della Commissione per il passaggio di tale disegno di legge alla sede referente.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), condividendo l'intervento del senatore Pillon, sulla necessità

della creazione di una commissione monocamerale piuttosto che bicamerale, riporta come - nella propria esperienza quarantennale di magistrato - non abbia mai avuto riscontro reale dei fatti che vengono raccontati nel noto libro del Palamara; tuttavia ritiene necessario accertare quanto denunciato, soprattutto per chiarire se si sia trattato di fatti episodici o al contrario di fatti che coinvolgono l'intero sistema della magistratura.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) esprime perplessità e criticità rispetto ai disegni di legge in titolo ed al testo che propone l'istituzione di una commissione d'inchiesta monocamerale; ritiene innanzitutto che non ci si possa fare dettare l'agenda politica da libri scritti da persone attualmente sottoposte a procedimento penale e disciplinare. Ricorda poi come il Consiglio Superiore della Magistratura sia un organo di rilevanza costituzionale avente natura politica - perché composto anche da membri laici eletti dal Parlamento - e pertanto la commistione tra la politica e la magistratura è, a suo dire, normale: pertanto non ha senso indagare su un rapporto che è fisiologico, tantomeno attraverso l'instaurazione di una commissione d'inchiesta soltanto. Ribadisce che in questo momento ci sono altre priorità per il sistema della giustizia, quale la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura ed i referendum sulla giustizia; conclude il proprio intervento chiedendo, in via principale, la non trattazione del disegno di legge, ed in subordine presenta un'istanza per il passaggio in sede referente. Aderisce la senatrice [PIARULLI](#) (*M5S*).

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) esprime rammarico per quanto richiesto da alcuni colleghi: ritiene piuttosto che il Parlamento, rappresentando le perplessità e il malessere serpeggiante presso l'opinione pubblica a seguito del noto caso Palamara, dovrebbe farsi interprete della necessità di fare chiarezza sulle zone d'ombra che pure esistono nella magistratura. Riportando la propria esperienza ultratrentennale di avvocato, riscontra come ormai da parte dei cittadini ci sia una generalizzata sfiducia nei confronti dell'ordinamento giudiziario e della magistratura nel suo complesso. Replicando al senatore Mirabelli, poi, ritiene che il riferimento ai *referendum* sulla giustizia sia inconferente e che la verità storica prescindendo dagli accertamenti penali e disciplinari che verranno compiuti nei confronti del Palamara.

In replica al senatore Grasso fa presente come il disegno di legge proposto dal suo Gruppo si concentri sulle degenerazioni dei rapporti tra politica e magistratura, riconoscendo infatti che il dialogo tra politica e magistratura sia funzionale rispetto al funzionamento concezione di un organo di rilevanza costituzionale con il Consiglio Superiore della Magistratura. Non vede quindi le ragioni per cui la costituzione di questa commissione d'inchiesta possa innalzare lo scontro politico all'interno della maggioranza, ricordando come l'esercizio della giustizia sia proporzionale all'esercizio della democrazia; ritiene piuttosto che non ci siano più i tempi per l'istituzione di una commissione d'inchiesta bicamerale e non resta pertanto virare verso uno strumento di indagine flessibile quale la commissione monocamerale. Annuncia pertanto l'intenzione di collaborare pienamente alla creazione della commissione monocamerale, ricordando tra l'altro che il tema è stato già oggetto di attenzione da parte della Camera dei Deputati fin dallo scorso anno, senza addivenire a nessun risultato.

Il [PRESIDENTE](#) conferma che la Camera dei deputati aveva già avviato un approfondimento su questo tema, con l'unica differenza tuttavia di aver previsto una commissione bicamerale e non monocamerale.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) interviene esprimendosi favorevolmente alla costituzione della commissione d'inchiesta: evidenzia come l'eventuale riforma del Consiglio Superiore della Magistratura non cancellerà nei cittadini le perplessità che determinati fatti hanno fatto emergere e suscitato. Ritiene, tuttavia, che la questione possa essere oggetto di un dibattito in aula, e non solo presso la Commissione Giustizia del Senato; manifesta tuttavia qualche perplessità sul fatto che il tempo residuo per il lavoro della commissione monocamerale sia piuttosto limitato.

Il [PRESIDENTE](#) - ribadendo che la Commissione Giustizia è la sede più adatta per affrontare il dibattito su tali argomenti - dà notizia del deposito della richiesta di passaggio in sede referente dei disegni di legge e del documento in titolo, a firma dei senatori Grasso, Grazia D'Angelo, Alessandra Maiorino, Lomuti, Angela Anna Bruna Piarulli, Felicia Gaudiano, Anna Rossomando e Mirabelli.

Dispone pertanto l'immediato passaggio di sede.

IN SEDE REFERENTE

(1870) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia

(2097) BALBONI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'organizzazione e sull'attività delle correnti all'interno della magistratura, su eventuali influenze illecite nell'attribuzione di incarichi direttivi e nel funzionamento del Consiglio superiore della magistratura nonché sul ruolo esercitato dal magistrato Luca Palamara

(2130) OSTELLARI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventuali condizionamenti incompatibili con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura

(Doc. XXII, n. 26) BERNINI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az) si rimette alla relazione svolta in sede redigente.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD), esprimendo perplessità sul fondamento costituzionale di una legge che pretenda di mettere sotto inchiesta il Consiglio Superiore della Magistratura, si dice piuttosto favorevole all'apertura di un dibattito politico su quanto il caso Palamara ha fatto venire alla luce; ma esprime la propria netta contrarietà all'instaurazione di una commissione d'inchiesta, che prenda spunto da un libro scritto da un soggetto querelato per i fatti narrati nel medesimo libro. È opportuno che il Parlamento risponda al senso di sfiducia dei cittadini nella magistratura con le adeguate riforme, ricordando il percorso condiviso che è stato intrapreso per esempio in occasione dell'approvazione del provvedimento relativo alla presunzione di non colpevolezza o alla riforma del processo civile o penale. Ritiene, quindi, la proposta di una commissione d'inchiesta fuori luogo ed eccentrica anche rispetto alla funzione tipica delle commissioni d'inchiesta; invita semmai a convergere sulla sua proposta di rango costituzionale, per la costituzione di un'alta corte investita del giudizio disciplinare dei magistrati.

Per il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) la Commissione d'inchiesta innanzitutto dovrebbe avviare i propri lavori, proprio per accertare fatti e non per basarsi semplicemente su notizie riportate su un libro; ritiene pertanto utile l'avvio dei lavori di tale commissione, mentre un mero dibattito politico non sarebbe comunque in grado di conseguire la profondità e l'accertamento dei fatti, ottenibile solo attraverso gli strumenti di indagini tipici di una commissione.

Rivendica quindi il dovere della classe politica di reagire all'inadeguatezza della magistratura in questo momento storico; ritiene quindi che questa sia un'occasione irripetibile per fare chiarezza su una serie di vicende che meritano approfondimento.

Interviene il senatore [MIRABELLI](#) (PD), evidenziando l'esistenza di posizioni divergenti in merito a siffatti disegni di legge e chiedendo, pertanto, la nomina di un secondo relatore; ricorda infine come oggi stesso vi siano provvedimenti più urgenti da analizzare, quali il disegno di legge sul doppio cognome su cui vi è stato un intervento sollecitatore da parte della Corte Costituzionale.

Il **PRESIDENTE** prende atto della richiesta del senatore Mirabelli, riservandosi una decisione sulla richiesta di nomina di un correlatore.

Interviene il senatore **Emanuele PELLEGRINI** (*L-SP-PSd'Az*), condividendo l'opinione del proprio capogruppo anche in ordine all'importanza dell'indipendenza della magistratura; ribadisce come solo una commissione d'inchiesta possa consentire di fare luce su fatti particolarmente sgradevoli e ritiene, quindi, del tutto inutile una discussione politica, che potrebbe finire semplicemente col rivelarsi sterile e dimenticata da tutti nel giro di qualche mese. Tuttavia auspica che la commissione d'inchiesta sia portata avanti da tutti i parlamentari con spirito collaborativo e non venga strumentalizzata per finalità di campagna elettorale.

Il **PRESIDENTE**, espresso apprezzamento per la vivacità del dibattito che meriterebbe ulteriore approfondimento, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(1024) PILLON ed altri. - Disposizioni contro il turismo riproduttivo
(Discussione e rinvio)

Il relatore **Emanuele PELLEGRINI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo. Le pratiche dell'utero in affitto e della compravendita di gameti umani pur essendo considerate delittuose dal nostro ordinamento (legge n. 40 del 2004) sono impunemente utilizzate da alcuni connazionali che acquistano gameti umani scelti su veri e propri cataloghi *on line*, impiegando poi le donne quali autentiche incubatrici.

I bambini nati a seguito di quello che è un autentico contratto di locazione di utero vengono immediatamente tolti alla madre e consegnati a quelli che potrebbero esser definiti « acquirenti », violando in tal modo i più basilari diritti dell'essere umano. La *Grand Chambre* della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso n. 25358 del 2012 si è pronunciata con sentenza del 24 gennaio 2017, ritenendo legittimo il desiderio delle autorità italiane di riaffermare la competenza esclusiva dello Stato di riconoscere la «relazione parentale legale di un bambino, e questo esclusivamente nel caso di un legame biologico o di un'adozione legale, con l'obiettivo di proteggere i bambini».

La Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 2017 ha definito la maternità surrogata gravemente lesiva della dignità della donna e del minore stabilendo che la stessa «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane». Non è possibile tuttavia per il giudice italiano sanzionare tali reati commessi all'estero in quanto non rientrano nella previsione di cui all'articolo 7 del codice penale. La Corte di cassazione ha identificato il vuoto normativo ed è pervenuta a sezioni semplici ad una pronuncia assolutoria in un caso consimile (Cassazione penale, sezione V, sentenza n. 13525 del 2016).

Il disegno di legge giudica pertanto necessario intervenire e colmare tale vuoto, onde porre argine al triste fenomeno del cosiddetto « turismo riproduttivo », inasprendo inoltre le rispettive pene onde aumentare l'effetto deterrente della norma.

È infine necessario dare una definitiva indicazione che renda impossibile iscrivere o trascrivere atti di nascita di minori con due padri o con due madri, in violazione delle più elementari esigenze naturali oltre che del primario e superiore interesse del minore a non essere separato dai propri genitori naturali, come previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia.

L'articolo 1 del disegno di legge introduce modifiche al codice penale rendendo perseguibili i delitti previsti dalla legge n. 40 del 2004 anche se commessi all'estero.

L'articolo 2 inasprisce il trattamento sanzionatorio già previsto dalla legge n. 40 del 2004. L'articolo 3

meglio specifica in via definitiva il già sussistente divieto di iscrizione o trascrizione di atti di nascita dai quali risultino due padri o due madri.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2119) GRASSO. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
(Discussione e rinvio)

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) giudicherebbe utile un rinvio, posto che il tema oggetto del testo è attualmente materia su cui si attende una pronuncia della Camera dei deputati. Tuttavia, dinanzi alle insistenze dei Gruppi, dichiara di essere allo stato in grado di depositare esclusivamente una relazione di illustrazione tecnica: essa tiene conto della sola versione proposta con il disegno di legge, che non sconta come la materia sarà successivamente modificata dal dibattito presso la Camera dei deputati. Il disegno di legge in titolo si compone di venticinque articoli e apporta modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (CSM). L'articolo 1 modifica il numero dei componenti del CSM portando l'attuale organico, composto da ventisette membri, di cui sedici eletti dai magistrati ordinari e otto eletti dal Parlamento, a trentatré componenti, di cui venti eletti dai magistrati ordinari e dieci eletti dal Parlamento, oltre al primo presidente della Corte suprema di cassazione e al procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte nonché, ovviamente, al Presidente della Repubblica.

L'articolo 2 apporta modifiche alla composizione delle commissioni. Viene specificato che delle commissioni non fanno parte i componenti effettivi della sezione disciplinare. Delle commissioni competenti per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e per il conferimento delle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, e di sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, per le valutazioni della professionalità nonché in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, non fanno parte i componenti supplenti della sezione disciplinare. Si prevede che i componenti delle singole commissioni siano individuati annualmente mediante sorteggio.

L'articolo 3 modifica la composizione della sezione disciplinare. La cognizione dei procedimenti disciplinari è attribuita ad una sezione composta da sei componenti effettivi e cinque supplenti. La sezione delibera mediante due collegi composti da tre membri, dei quali uno eletto dal Parlamento, che presiede il collegio e due eletti dai magistrati. Una rilevante novità è introdotta con il nuovo terzo comma il quale, nel ribadire che il vicepresidente del Consiglio superiore ne è componente di diritto, prevede che gli altri componenti, effettivi e supplenti, siano individuati dal Consiglio superiore tra i propri membri tramite un sorteggio. I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore per tutta la durata della consiliatura; un componente tra coloro che sono eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero tra coloro che sono destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione, ovvero tra coloro che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Dopo due anni dall'insediamento i cinque componenti supplenti diventano effettivi e i componenti originariamente individuati come effettivi, ad eccezione del vicepresidente del Consiglio superiore, diventano componenti supplenti.

L'articolo 4, per esigenze di coordinamento inerenti al nuovo numero dei componenti, modifica il numero dei voti necessari per la validità delle deliberazioni del CSM. Viene previsto infatti che è necessaria la presenza di almeno quattordici magistrati (non più dieci) e almeno sette (non più cinque) componenti eletti dal Parlamento. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi dai presenti.

Gli articoli 5 e 6 apportano modifiche alla composizione della segreteria e dell'ufficio studi. Viene specificato che i magistrati che fanno parte della segreteria sono nominati previo concorso aperto a tutti i magistrati. Viene introdotto un nuovo comma con cui si chiarisce che il CSM può assegnare alla segreteria unità di personale amministrativo con funzioni di supporto alle attività del Consiglio e delle commissioni. Anche per quanto riguarda l'ufficio studi il CSM può assegnare personale amministrativo e addetti esterni, individuati mediante concorso aperto ai professori universitari, agli avvocati cassazionisti e ai magistrati.

L'articolo 7 apporta modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari, specificando che esse sono formate ogni quattro anni e non più ogni due.

L'articolo 8 introduce importanti novità nel funzionamento del Consiglio. Lo scopo della modifica è arginare il tentativo delle correnti di avere un'influenza nel conferimento degli uffici direttivi. In proposito viene previsto che il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro della giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro sorteggiati tra i componenti eletti dai magistrati e due sorteggiati tra i componenti eletti dal Parlamento. Gli articoli 9 e 10, al fine di rendere le norme ancora più intelligibili, introducono dei richiami normativi in materia di attribuzioni del Ministro della giustizia e in materia di destinazione di magistrati al Ministero.

L'articolo 11 modifica le attribuzioni speciali del Consiglio superiore. In particolare viene attribuito, per la verifica dei poteri dell'organo, il potere di convalidare l'elezione dei componenti eletti dai magistrati e dei componenti eletti dal Parlamento; il CSM, in caso di mancata convalida, nel primo caso procede alla sostituzione del componente per scorrimento della graduatoria, nel secondo caso ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere. L'articolo 12 per esigenze di coordinamento sopprime l'articolo 21 della legge n. 195 del 1958 in materia di convocazione dei corpi elettorali.

L'articolo viene soppresso poiché assorbito dalle nuove disposizioni del disegno di legge. L'articolo 13, oltre ad alcune modifiche di coordinamento, sostituisce il quarto comma dell'articolo 22 della legge n. 195 del 1958. Con l'intento di attenuare eventuali contiguità con esponenti della politica attiva, il nuovo quarto comma prevede che i componenti da eleggere dal Parlamento siano scelti, ai sensi dell'articolo 104 della Costituzione, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non ricoprano, o abbiano ricoperto nei due anni precedenti l'elezione, le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti.

L'articolo 14 prevede un nuovo sistema basato su «due livelli» per l'elezione dei venti (non più sedici) componenti eletti dai magistrati. La ratio del disegno riformatore è l'eliminazione del verticismo insito nell'attuale sistema di elezione, devolvendo la scelta degli eletti alla base della magistratura, con la possibilità di candidare i colleghi più stimati e meritoriamente più validi nel tentativo di limitare, se non annullare, il ruolo di gruppi organizzati ai vari livelli. Tale disposizione rappresenta il cuore della riforma proposta. Viene infatti riscritto interamente l'articolo 23 della legge n. 195 del 1958, prevedendo che i venti magistrati componenti del CSM siano eletti con un sistema articolato in due livelli. Nella prima fase, in ciascun ufficio giudiziario i magistrati eleggono al proprio interno uno o più delegati alle assemblee della seconda fase. Il numero dei delegati da eleggere in ciascun ufficio giudiziario è individuato sulla base dell'organico e a tal fine viene introdotto un principio guida: il numero di magistrati elettori viene diviso per dieci e tale quoziente, con arrotondamento all'intero più prossimo, rappresenta il numero di delegati da eleggere. I candidati possono esporre ai propri colleghi elettori i loro programmi in materia di governo della magistratura, rappresentando le loro competenze ordinamentali alla luce anche delle proprie esperienze professionali, in assemblee all'uopo convocate nella medesima giornata di votazione. Nella seconda fase, i delegati si riuniscono in più assemblee per l'elezione dei componenti del CSM. Diciotto assemblee eleggono al proprio interno tra i delegati un componente ciascuna. L'ambito territoriale cui si riferiscono tali assemblee è indicato dal Ministro della giustizia almeno tre mesi prima della scadenza della consiliatura uscente, tenendo conto di due

fondamentali elementi: della continuità territoriale con riferimento ad uno o più distretti di corte d'appello limitrofi e di una numerosità media di cinquanta delegati eletti nella prima fase. Un'ulteriore assemblea elegge due componenti e riunisce i delegati eletti negli uffici giudiziari la cui territorialità è nazionale, che sono: i delegati eletti dai magistrati della Corte suprema di cassazione con funzioni di legittimità, della procura generale presso la stessa Corte, dell'ufficio del massimario e del ruolo, del Tribunale superiore delle acque pubbliche e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. L'articolo 15 apporta modifiche in merito all'elettorato passivo, eliminando le possibili situazioni di precostituzione di condizioni per l'elezione. In particolare viene previsto che non sono eleggibili: i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi; gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale che al momento della convocazione delle elezioni non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità nella qualifica; i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità; i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni abbiano subito sanzione disciplinare più grave dell'ammonizione; i magistrati che abbiano prestato servizio per un periodo superiore a sei mesi presso l'ufficio studi o presso la segreteria del CSM; i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni e i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo del CSM.

L'articolo 16 apporta modifiche in materia di convocazione delle elezioni, uffici elettorali e candidature in conseguenza del nuovo sistema elettivo; a tal fine viene interamente riscritto l'articolo 25 della legge n. 195 del 1958. La nuova rubrica dell'articolo reca: calendario delle elezioni, uffici elettorali e candidature.

Il Presidente del CSM indice le elezioni (tre mesi prima della scadenza del proprio mandato in modo che si abbia un tempo adeguato per le procedure che portano al voto) e fissa la data unica di svolgimento delle assemblee dei delegati per l'elezione dei nuovi componenti al più tardi dieci giorni prima della scadenza del Consiglio uscente. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di indizione delle elezioni, il CSM nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Cassazione che redige il calendario delle votazioni indicando una o più date comprese tra il decimo e il quattordicesimo giorno precedente alla data di votazione individuata dal Presidente.

La scelta dell'ora e del luogo delle votazioni di primo e secondo livello è demandata alla funzione apicale di ciascun ufficio. L'ufficio elettorale centrale costituisce per ciascuna assemblea di votazione, di primo e di secondo livello, uno o più seggi. Le candidature a delegato di primo livello devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale entro venti giorni dalla data di votazione. Le candidature devono essere sottoscritte dal presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni e da un numero di magistrati in servizio presso l'ufficio cui si riferisce la candidatura non inferiore a tre e non superiore a dieci. I magistrati presentatori non possono sottoscrivere la propria candidatura né possono sottoscrivere più di una candidatura. Nei sette giorni successivi l'ufficio centrale elettorale effettua le verifiche sulle candidature. L'elenco dei candidati alla funzione di delegato di primo livello è pubblicato sul notiziario del CSM e inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici con congruo anticipo rispetto alla data delle votazioni e pubblicato a cura del presidente della corte d'appello di ogni distretto. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione. Le candidature a componente del CSM devono essere presentate all'assemblea di secondo livello nel giorno della votazione, entro tre ore dall'inizio dell'assemblea stessa. Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta da un numero di delegati all'assemblea cui ci si riferisce non inferiore a quattro e non superiore a otto. I magistrati presentatori non possono sottoscrivere la propria candidatura né possono sottoscrivere più di una candidatura.

L'articolo 17 apporta modifiche in materia di votazioni e scrutinio, rese anch'esse necessarie per adeguare le disposizioni al nuovo sistema elettivo. A tal fine si opera un'intera riscrittura dell'articolo 26 della legge n. 195 del 1958, prevedendo in particolare che alle operazioni di voto per ciascuna elezione dei delegati e dei componenti del CSM è dedicato un tempo complessivo effettivo non

inferiore a dieci ore. Le operazioni di voto nelle due fasi avvengono con le seguenti modalità: ogni elettore riceve una scheda ed esprime il proprio voto scrivendo il nome di un solo candidato. Al termine delle votazioni, il seggio procede allo scrutinio e inserisce i candidati in una graduatoria secondo l'ordine decrescente dei voti riportati. In particolare: per la prima fase, individua i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti fino a raggiungimento del numero previsto e trasmette l'elenco dei delegati eletti all'ufficio centrale elettorale; per la seconda fase, verifica che i delegati che hanno riportato il maggior numero di voti abbiano raggiunto la maggioranza qualificata di almeno tre quinti dei votanti; nel caso in cui nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza qualificata indicata, si procede, nella medesima giornata, a un'ulteriore votazione a cui accedono i primi tre delegati nel rispetto della graduatoria. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano. Il seggio trasmette infine l'esito dello scrutinio all'ufficio centrale elettorale. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto e alle successive operazioni di scrutinio nell'assemblea di cui è parte.

Gli articoli 18 e 19 apportano modifiche in materia di assegnazione dei seggi di componente del CSM e disciplinano le eventuali contestazioni. In particolare l'ufficio centrale elettorale dichiara eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti secondo quanto comunicato dai seggi elettorali. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale decidono a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto. L'articolo 20 apporta modifiche in materie di reclami: le competenze sono spostate dal Consiglio alla Corte suprema di cassazione. L'articolo 21 apporta modifiche in materia di incompatibilità. Il nuovo primo comma prevede che i componenti del CSM non possono ricoprire le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti. Oltre alle altre cause di incompatibilità, che rimangono immutate (iscrizione ad albi professionali, titolari di imprese, membri di consigli di amministrazioni di società o banche, legami di parentela o affinità ecc.), viene inoltre previsto che del CSM non possono far parte magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia o che lo siano stati nel biennio precedente l'elezione. L'articolo 22 apporta modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati andando a sostituire l'attuale articolo 39 della legge. Viene previsto che il componente che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del CSM è sostituito dal candidato non eletto che lo segue nella graduatoria, altrimenti si procede ad una nuova elezione.

L'articolo 23 apporta modifiche in materia di indennità ai componenti del Consiglio. Lasciando inalterata la parte della disposizione che già disciplina il trattamento economico, viene sostituito il quarto comma dell'articolo 40 della legge n. 195 del 1958, prevedendo che ai componenti è attribuita un'indennità per ogni seduta e, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e permanenza a Roma. La misura delle indennità è determinata dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità e adeguati ai principi relativi al limite massimo retributivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

L'articolo 24 apporta disposizioni correttive rese necessarie per adeguare la legge n. 195 del 1958 alla nuova denominazione dei Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze. L'articolo 25 autorizza il Governo ad adottare il regolamento per le disposizioni di attuazione e coordinamento del nuovo sistema elettorale del CSM e l'eventuale soppressione di norme incompatibili e reca una disposizione transitoria per il caso che le prime elezioni del CSM successive all'entrata in vigore della legge debbano svolgersi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) interviene auspicando l'avvio di una discussione sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura - anche grazie al disegno di legge in titolo - già prima che il testo all'esame della Camera dei deputati giunga alla Commissione Giustizia del Senato.

Il seguito della discussione è comunque rinviato.

(170) Laura GARAVINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(286) Julia UNTERBERGER e Donatella CONZATTI. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(1025) Alessandra MAIORINO ed altri. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(2102) Paola BINETTI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(2276) Simona Flavia MALPEZZI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(2293) Loredana DE PETRIS ed altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

(Discussione congiunta e rinvio)

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), nella sua veste di nuovo capogruppo in Commissione del Movimento 5 stelle, dichiara l'intento di ritirare il disegno di legge n. 1025 affinché la sua prima firma non ostacoli sviluppi procedurali non divisivi.

Il [PRESIDENTE](#) preannuncia che, non appena verrà ufficializzato il ritiro del disegno di legge a prima firma della senatrice Maiorino, la medesima verrà da lui designata come correlatrice dei restanti disegni di legge in titolo.

Il senatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, illustra i disegni di legge in esame che intervengono sulla disciplina civilistica relativa al cognome ai figli, permettendo, con diverse soluzioni, l'attribuzione anche del cognome materno. Ad oggi, l'art. 6 del codice civile specifica che ogni persona ha diritto al nome comprensivo del prenome (ossia il nome) e del cognome, per i quali non sono ammessi cambiamenti o rettifiche se non nei casi e con le formalità richieste dalla legge. Per quanto concerne più direttamente la questione relativa alla scelta del cognome l'ordinamento italiano non contiene una norma che disciplina espressamente l'attribuzione del cognome al figlio legittimo; la trasmissione del patronimico sembra doversi desumere da una lettura sistematica delle norme afferenti al cognome. L'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza 7 gennaio 2014 (Cusan e Fazio c. Italia): essa ha ritenuto la preclusione all'assegnazione al figlio del solo cognome materno una forma di discriminazione basata sul sesso che viola il principio di uguaglianza tra uomo e donna. Per quanto concerne la giurisprudenza costituzionale, si segnala la sentenza 8 novembre 2016, n. 286, con la quale la Corte costituzionale ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Genova sul cognome del figlio di una coppia italo brasiliana, dichiarando l'illegittimità della norma (desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c., 33 e 34 del d.P.R. 396/2000) che non consente ai coniugi di comune accordo di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno; nonché degli art. 262, primo comma e 299, terzo comma, c.c nella parte in cui - con riguardo ai figli nati fuori dal matrimonio e agli adottati - prevedono l'automatica attribuzione del cognome paterno, in presenza di una diversa volontà dei genitori. Sul tema del cognome è recentemente re-intervenuto il Giudice delle leggi, che, con l'ordinanza 11 febbraio 2021, n. 18 ha sollevato, disponendone la trattazione innanzi a sé, la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'articolo 262 c.c. nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori.

Il disegno di legge n. 170, di iniziativa dei senatori Garavini, Pittella e altri, si compone di cinque articoli, i quali modificano la disciplina civilistica in materia di cognome dei coniugi e di attribuzione del cognome ai figli.

Più nel dettaglio l'articolo 1 sostituisce l'art. 143-bis del codice civile (che attualmente, sotto la rubrica "Cognome della moglie", stabilisce che la moglie aggiunge il proprio cognome a quello del marito

conservandolo durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze). Il nuovo art. 143-bis, ora rubricato "Cognome dei coniugi", prevede che con il matrimonio entrambi i coniugi mantengano il proprio cognome. L'articolo 2 del ddl 170 introduce nel codice civile l'art. 143-bis.1, rubricato "Cognome del figlio di genitori coniugati", che prevede, su accordo dei genitori, che sia attribuito al figlio al momento della sua registrazione presso gli uffici di stato civile: il cognome del padre, il cognome della madre, il cognome di entrambi, nell'ordine concordato (primo comma). In caso di mancato accordo, sono attribuiti al figlio entrambi i cognomi dei genitori, in ordine alfabetico (secondo comma).

I due ulteriori commi dell'art. 143-bis.1 stabiliscono: che i figli degli stessi genitori coniugati, registrati all'anagrafe dopo il primo figlio, portano lo stesso cognome di quest'ultimo (terzo comma); che il figlio cui sono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno a sua scelta (quarto comma). L'articolo 3 del disegno di legge riformula l'art. 262 del codice civile, relativo al cognome del figlio nato fuori del matrimonio stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo art. 143-bis.1 per il figlio di genitori coniugati. L'articolo 4, comma 1, detta una nuova formulazione dell'art. 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età e poi, al comma 2, sostituisce l'art. 27 della legge sull'adozione (L. 184/1983) relativo agli effetti dell'adozione sullo status del minore adottato.

Il disegno n. 286, di iniziativa della senatrice Unterberger, all'articolo 1 introduce nel codice civile l'art. 143-quater, relativo al cognome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome del padre, quello della madre o di entrambi nell'ordine concordato. I genitori effettuano la scelta all'atto di nascita del primo figlio. In caso di mancato accordo tra i genitori, sono attribuiti al figlio i cognomi di entrambi i genitori, in ordine alfabetico. Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, è attribuito lo stesso cognome del primo figlio. Il figlio cui è attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta. L'articolo 2 della proposta modifica la disciplina dell'art. 262 c.c. relativa al cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio. L'articolo 3, comma 1, sostituisce l'art. 299 del codice civile prevedendo una nuova disciplina dell'assunzione del cognome del figlio adottato maggiorenne. L'articolo 4 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità - con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre.

L'articolo 5 demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame - le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile (il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000). L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 7 contiene una disposizione finale che condiziona l'applicazione dell'intera nuova disciplina introdotta in materia di cognome dei figli all'entrata in vigore del regolamento attuativo.

Impregiudicata la decisione di rituarlo, quando sarà annunciata in Assemblea, si illustra il disegno n. 1025, di iniziativa dei senatori Maiorino e Dessì; esso all'articolo 1 sostituisce l'art. 143-bis del codice civile, prevedendo che con il matrimonio entrambi i coniugi mantengano il proprio cognome e hanno il diritto di trasmetterlo al proprio figlio. L'articolo 2 introduce nel codice civile l'art. 143-bis.1, relativo al cognome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome del padre, quello della madre o di entrambi nell'ordine concordato, per un massimo di un cognome per genitore. L'articolo 3 della proposta modifica la disciplina dell'art. 262 c.c. relativa al cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio, stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo art. 143-bis.1 per il figlio di genitori coniugati. L'articolo 4, comma 1, detta una nuova formulazione dell'art. 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età.

L'articolo 5 demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottarsi con decreto del Presidente

della Repubblica entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge in esame - le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile; l'articolo 6 stabilisce che la nuova disciplina introdotta in materia di cognome dei figli si applica anche ai figli degli italiani residenti all'estero che, ai sensi della legge n. 470 del 1988, devono essere iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (cd. A.I.R.E.). L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 8 prevede infine l'entrata in vigore.

Il disegno n. 2102, di iniziativa dei senatori Binetti e altri, anzitutto introduce nel codice civile l'art. 143-bis.1, relativo al cognome del figlio nato nel matrimonio, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome di entrambi nell'ordine concordato. In assenza di accordo al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico. I figli degli stessi genitori coniugati nati successivamente portano lo stesso cognome del primo figlio. Il figlio cui sono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno, a sua scelta. L'articolo 2 del disegno di legge riformula l'art. 262 del codice civile, relativo al cognome del figlio nato fuori del matrimonio stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo art. 143-bis.1 per il figlio di genitori coniugati. L'articolo 3, comma 1, sostituisce l'art. 299 del codice civile prevedendo una nuova disciplina dell'assunzione del cognome del figlio adottato. L'articolo 4 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno, è riconosciuta la possibilità - con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre. L'articolo 5 demanda ad un successivo regolamento attuativo le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile; l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 7 contiene disposizioni finali.

Il disegno n. 2276, di iniziativa delle senatrici Malpezzi e altri, all'articolo 1 sostituisce l'art. 143-bis del codice civile prevedendo che ciascun coniuge mantenga il proprio cognome. Mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile ciascun coniuge può aggiungere al proprio il cognome dell'altro coniuge, conservandolo fino allo scioglimento del matrimonio. L'articolo 2 introduce nel codice civile l'art. 143-quater, relativo al cognome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome del padre, quello della madre o di entrambi nell'ordine concordato. L'articolo 3 del disegno di legge modifica la disciplina dell'art. 262 c.c. relativa al cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio, stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo art. 143-quater per il figlio di genitori coniugati.

L'articolo 4, comma 1, detta, anzitutto, una nuova formulazione dell'art. 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età. La nuova disciplina prevede che l'adottato anteponga al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere. L'articolo 5 modifica l'articolo 237, in materia di possesso di stato, cui aggiunge il fatto che la persona abbia sempre portato il cognome del genitore.

L'articolo 6 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità - con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. L'articolo 7 prevede un successivo regolamento attuativo; l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 9 contiene disposizioni finali.

Il disegno n. 2293, di iniziativa dei senatori De Petris e altri, è composto da otto articoli. Nel dettaglio l'articolo 1 sostituisce l'articolo 143-bis del codice civile, stabilendo che ciascun coniuge conserva il proprio cognome nel matrimonio e abrogando l'articolo 156-bis, e i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 5, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, (legge sul divorzio). L'articolo 2 introduce nel codice civile l'articolo 143-quater, il quale stabilisce che, all'atto della dichiarazione di nascita del

figlio presso gli uffici di stato civile, i genitori coniugati possano attribuirgli o il cognome del padre o il cognome della madre, ovvero il cognome di entrambi, nell'ordine concordato. In caso di mancato accordo, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori, in ordine alfabetico. Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge estendono, con i dovuti adattamenti, i principi del nuovo articolo 143-quater (di cui all'articolo 2) ai figli nati fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. L'articolo 5 introduce una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. L'articolo 6 demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottare con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore della legge - le indispensabili modifiche e integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile. L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 8 contiene una disposizione finale.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia, sul tema del doppio cognome, un disegno di legge da parte del proprio Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara che, quando il disegno di legge verrà presentato, verrà congiunto agli altri pendenti sulla medesima materia. Nell'intanto, su richiesta del senatore MIRABELLI propone che il termine per l'indicazione dei soggetti da udire sia fissato al più presto.

La Commissione conviene sulla proposta del [PRESIDENTE](#) di fissare il termine per indicare i soggetti da audire a venerdì 25 febbraio alle ore 12.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2261) VITALI ed altri. - Modifiche agli articoli 335, 407, 453 e 477 del codice di procedura penale, in materia di tempi del procedimento
(Discussione e rinvio)

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) illustra il disegno di legge in titolo che si compone di sei articoli, di cui quattro propongono delle modifiche al codice di procedura penale. L'articolo 1 interviene sull'articolo 335 del codice di procedura penale che, nell'ambito delle disposizioni procedurali sulle indagini preliminari, disciplina il registro delle notizie di reato. Attualmente il primo comma prevede che il pubblico ministero iscriva "*immediatamente*", nel registro, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito. La modifica proposta interviene sul citato primo comma prevedendo che l'iscrizione nel registro da parte del P.M. debba avvenire a pena di nullità assoluta entro ventiquattro ore. In proposito si osserva che attualmente il 335 del codice di procedura penale non prevede un termine perentorio entro il quale iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro. La *ratio* originaria è quella di sollecitare la pubblica accusa a registrare nel più breve tempo possibile la notizia di reato senza però fissare un termine rigido. Identica *ratio* si riscontra in un altro importante articolo del codice di procedura penale: l'articolo 347, che disciplina l'obbligo di riferire la notizia di reato al pubblico ministero da parte della P.G. È previsto infatti che acquisita la notizia di reato la polizia "*senza ritardo*", riferisca la notizia al Pubblico Ministero. La fissazione di un termine sottoposto a regime di nullità assoluta potrebbe avere la conseguenza di paralizzare l'avvio delle indagini preliminari in tutti quei numerosi casi in cui i ritardi dell'iscrizione dipendono dal sovraccarico degli uffici competenti.

L'articolo 2 modifica l'articolo 407 c.p.p. che regola i termini di durata massima delle indagini preliminari. Attualmente al terzo comma è previsto che qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal

giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Si tratta di un importante istituto a garanzia dell'indagato. Il disegno di legge a firma Vitali propone di sostituire l'attuale terzo comma con altro che preveda che, nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, il pubblico ministero debba a pena di nullità assoluta, esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione.

L'articolo 3 del disegno di legge in esame interviene sull'articolo 453 del codice di procedura penale che disciplina i casi e i modi del giudizio immediato. Attualmente il comma 1-*bis* prevede che il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1 (90 giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro *ex* articolo 335) e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.

L'articolo 3 sostituisce questo comma 1-*bis* con due nuovi commi dove sostanzialmente si prevede che: la richiesta di giudizio immediato da parte del pubblico ministero sia a pena di nullità assoluta; la stessa debba avvenire entro sessanta giorni (non più centottanta) dall'esecuzione di una misura cautelare personale per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini è stata sottoposta alla misura; infine, sempre a pena di nullità assoluta, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di giudizio immediato, deve essere dichiarata l'apertura del dibattimento nei confronti dell'imputato.

L'articolo 4 interviene sulle disposizioni generali dedicate dal codice di rito al dibattimento introducendo un nuovo comma nell'articolo 477 del codice di procedura penale, che disciplina la durata e la prosecuzione dello stesso. In particolare vengono assoggettate al regime di nullità assoluta due circostanze molto frequenti nella dinamica del giudizio: quando si verifica che non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza ed il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo (art. 477, comma 1) e quando il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi (art. 477, comma 2). Gli articoli 5 e 6 prevedono rispettivamente una clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione delle nuove disposizioni e l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento.

Quanto agli articoli 2, 3 e 4 dell' Atto Senato n. 2261 si osserva in linea generale che assicurare il principio di ragionevole durata del processo - aumentando il numero delle attività tassative da compiersi a pena di nullità assoluta e come tali insanabili e rilevabili in ogni stato e grado - può apparire solo *prima facie* come una strada di facile riduzione dei tempi, ma non tiene conto della complessità dell'intero sistema processual-penalistico i cui ritardi sono più che altro dovuti all'elevato numero di procedimenti pendenti, alla mancanza di risorse economiche, umane e strumentali e all'esistenza di "colli di bottiglia" che creano momenti di stallo del processo. Va tenuto conto inoltre che è stata da poco approvata dal Parlamento la legge n. 134/2021 recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari": essa prevede principi e criteri direttivi volti a riformare alcuni degli aspetti che si propongono di modificare con l'A.S. 2261, in particolare alcuni profili della disciplina in materia di indagini preliminari e udienza preliminare, i termini di durata delle indagini preliminari, i procedimenti speciali tra cui il giudizio immediato, il giudizio di primo grado in particolare il dibattimento.

Ferma restando la assoluta libertà di iniziativa legislativa del Parlamento per il tramite dei suoi componenti, nel caso di specie appare forse più prudente attendere l'entrata in vigore dei decreti attuativi, prima di modificare queste poche ma importanti disposizioni del codice di rito, onde evitare che una complessiva riforma strutturale del processo penale possa essere svilita da singoli interventi a "macchia di leopardo" che - seppur sorretti dall'intento di rispettare il più possibile il principio costituzionale della ragionevole durata - sono tuttavia slegati da una revisione complessiva dagli istituti che disciplinano la materia.

Il SOTTOSEGRETARIO, chiamato ad esprimersi sulla relazione, ne ravvisa la anomala caratterizzazione nei termini di una contrarietà di stretto merito: preferisce allora riservarsi una valutazione all'esito del dibattito, quando verrà svolto in Commissione Giustizia.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) auspica che possa avviarsi una discussione generale al più presto evidenziando come l'intervento del senatore Grasso, piuttosto atipico rispetto al classico intervento introduttivo, abbia, di fatto, aperto una riflessione nel merito del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) annuncia che il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato.

(2322) *Elvira Lucia EVANGELISTA. - Istituzione del tribunale di Olbia*
(Discussione e rimessione all'Assemblea)

Il presidente [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge, composto da cinque articoli, prevede l'istituzione del tribunale e della procura della Repubblica di Olbia. Si rammenta che il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha costituito l'atto iniziale dell'intervento normativo finalizzato a rivedere e modificare le circoscrizioni degli uffici giudiziari, operando una significativa revisione della geografia giudiziaria. In adempimento a quanto enunciato nella legge delega, il Governo ha provveduto, con i decreti legislativi 7 settembre 2012, nn. 155 e 156, a definire il contenuto della riforma, prevedendo la soppressione di 667 uffici del giudice di pace, di 220 sezioni distaccate di tribunale e di 31 tribunali. Tra le sezioni distaccate di tribunale soppresse, la tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012 ha individuato gli uffici della sezione distaccata di Olbia che sono stati accorpati al tribunale di Tempio Pausania.

Il disegno di legge in esame ha la finalità di proporre una specifica iniziativa legislativa che contempli la riorganizzazione e la redistribuzione degli uffici giudiziari di questo territorio, senza modifica della circoscrizione giudiziaria, mediante l'istituzione del tribunale e della procura della Repubblica di Olbia, con il conseguente accorpamento del tribunale di Tempio Pausania che andrebbe a costituirsi come ufficio di prossimità.

La proponente ricorda che la città di Olbia ha consolidato nel tempo la sua funzione di importante e sempre più esteso centro economico-sociale per tutto il territorio del nord-est della Sardegna. È l'unica città d'Italia che ha avuto negli ultimi dieci anni una crescita demografica vertiginosa, che al 31 dicembre 2019 fa registrare un aumento della popolazione ufficiale fino a toccare quota 61.460 residenti (già nell'anno 2015 si registrava un incremento demografico del 24 per cento nazionale e del 3 per cento regionale), a questi dati vanno aggiunti almeno 20.000 persone che vivono in città ma non hanno ufficializzato la residenza, secondo le stime calcolate dagli uffici comunali in base alle utenze Enel e alla produzione dei rifiuti solidi urbani; i residenti effettivi sarebbero, pertanto, circa 82.000. Nel periodo estivo, inoltre, la popolazione aumenta in misura esponenziale. Gli stranieri sono oltre 6.000.

È necessario, pertanto, secondo la relazione del disegno di legge ridefinire l'assetto territoriale degli uffici giudiziari di questo territorio riconoscendo a Olbia il fondamentale ruolo trainante svolto sul piano economico e sociale, così da assicurare gli sviluppi futuri soprattutto al fine di rendere più efficiente il servizio della giustizia, nel pieno rispetto dei criteri direttivi sui quali deve fondarsi l'emanazione di una norma primaria che incida sull'organizzazione delle circoscrizioni giudiziarie. L'istituzione del tribunale e della procura della Repubblica di Olbia si impone anche per rispondere all'esigenza di controllo del tasso d'impatto della criminalità organizzata. La città di Olbia dovrebbe costituire, pertanto, un presidio di giustizia sia per i cittadini che per gli avvocati, le forze dell'ordine e gli stessi magistrati che versano costantemente in una situazione di grave disagio anche sotto un altro importante profilo.

La relazione introduttiva al disegno di legge ricorda che nel febbraio del 2020 il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari, nella sua relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2019, ha definito assai difficile la situazione della procura di Tempio Pausania. Anche la qualità del lavoro è stata definita particolarmente impegnativa, soprattutto nel periodo estivo in cui, a causa del notevolissimo afflusso di turisti, si intensificano i reati in materia di stupefacenti, le aggressioni alle fasce deboli e i reati contro il patrimonio, anche di notevole gravità. Il presente disegno di legge tiene conto dei significativi dati riportati, che sottolineano come la ridefinizione della geografia giudiziaria, operata con i richiamati interventi normativi, nel territorio del nord-est della Sardegna non si sia tradotta in un incremento di efficienza nell'amministrazione della giustizia, ma, di contro, abbia posto in evidenza l'inadeguatezza del tribunale di Tempio Pausania quale tribunale ospitante, con un conseguente indebolimento della percezione della sicurezza stessa del territorio. Si rammenta infine che, nel corso delle audizioni dell'Ufficio di presidenza integrato a fini conoscitivi sulle possibili modifiche alla geografia giudiziaria, sono stati ascoltati soggetti interessati ad illustrare, sui vari versanti, questa situazione territoriale.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) manifesta alcune perplessità nel merito di tale provvedimento, ritenendo che sarebbe più opportuno che venga discusso nell'ambito di un generale disegno di riforma della geografia giudiziaria; preannuncia pertanto la richiesta di passaggio alla sede referente al fine di poi ricongiungere tale disegno di legge con gli altri inerenti la stessa materia.

Il [PRESIDENTE](#) dà notizia del deposito della richiesta di passaggio in sede referente del disegno di legge in titolo, a firma dei senatori Cucca, Alessandra Maiorino, Grazia D'Angelo, Angela Anna Bruna Piarulli e Felicia Gaudiano.

Dispone pertanto l'immediato passaggio di sede.

IN SEDE REFERENTE

[\(2322\)](#) *Elvira Lucia EVANGELISTA. - Istituzione del tribunale di Olbia*
(Esame e rinvio)

Il presidente [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, dà per acquisita la relazione già svolta in sede redigente e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per venerdì 4 marzo prossimo, alle ore 12.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1770\)](#) *Alessandra MAIORINO ed altri. - Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore*
[\(1868\)](#) *Donatella CONZATTI ed altri. - Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere*
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) illustra i disegni in titolo che recano misure finalizzate a favorire il trattamento e il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere. Ritiene opportuno procedere dapprima alla illustrazione del disegno di legge n. 1868, di iniziativa della senatrice

Conzatti, in quanto di più ampia portata. Nel merito il provvedimento consta di 5 articoli. L'articolo 1 prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo per i centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, le cui risorse sono destinate, per l'appunto, al finanziamento, all'istituzione e al potenziamento dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere. A tale Fondo il disegno di legge destina una quota pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 delle risorse del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (conv. legge n. 133 del 2008) (comma 1).

Il comma 3 dell'articolo 1 precisa che i centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da: enti locali, in forma singola o associata (lett. a); associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza di genere e recupero degli uomini autori di violenza, con personale specificamente formato (lett. b); enti locali e associazioni di concerto, d'intesa o in forma consorziata (lett. c).

Tali centri - ai sensi del comma 4 - devono operare in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici e in particolare con la rete integrata dei centri antiviolenza e delle case rifugio (*ex* articolo 5-*bis* del decreto legge n. 93 del 2013). Il comma 2 indica quali siano i criteri e le modalità da seguire nella ripartizione delle risorse stanziare.

La disposizione ricalca quanto previsto con riguardo ai centri antiviolenza dall'articolo 5-bis del decreto legge n. 93 del 2013. A tal fine si prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo. Nella ripartizione il Ministro deve tenere conto: della programmazione delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime (lett. a); del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalità, comunque denominati, già esistenti in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale (lett. b); della necessità di uniformare le modalità di intervento dei centri di cui al presente articolo, con particolare attenzione alla necessità della continuità dell'operatività e alla standardizzazione delle modalità di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti (lett. c); dell'istituzione di corsi di formazione e aggiornamento professionale specificamente indirizzati agli operatori dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza nonché del potenziamento degli stessi laddove già istituiti, coerentemente con le necessità di personale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c); della formazione degli operatori predetti promuovendo un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza nei confronti delle vittime, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, sessuale, culturale ed economico (lett. d); della quota di contribuzione al finanziamento dei percorsi di recupero di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (conv. legge n. 38 del 2009), e all'articolo 282-*quinquies* del codice di procedura penale, introdotti dal disegno di legge in esame (lett. e).

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinatarie delle risorse oggetto di riparto sono tenute a presentare - precisa il comma 5 - al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. La disposizione rimette al decreto ministeriale di ripartizione delle risorse anche la possibilità di procedere alla individuazione di ulteriori informazioni che i soggetti beneficiari devono riportare nella relazione da depositare entro il 30 marzo.

Sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro delegato per le pari opportunità è tenuto a presentare alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse finalizzate ai centri per il recupero degli uomini autori di violenza (comma 6).

Con riguardo alla disposizione in esame è opportuno segnalare che essa ricalca in larga parte il contenuto dei commi 661-667 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022.

L'articolo 2, al comma 1, prevede specificamente che gli uomini autori di violenza e di genere quale nuova categoria di soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali applicate dal questore di cui al capo I del titolo I del libro I del codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011); il comma 2 del medesimo articolo prevede conseguentemente che il percorso di riabilitazione sia prescritto contestualmente all'ammonimento del questore già previsto dal decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, nell'ambito delle misure legislative che hanno introdotto per la prima volta il contrasto allo *stalking*. In caso di mancato adempimento o di esito negativo dell'obbligo di partecipazione a tale percorso, il questore può intervenire attraverso la misura della sorveglianza speciale e, laddove le circostanze specifiche lo rendano utile alla tutela degli interessi della vittima, le altre misure amministrative assimilate.

L'articolo 3 introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 282-quinquies. Il nuovo articolo prescrive l'obbligo del percorso di recupero per l'imputato dei reati connessi alla violenza domestica e di genere (articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis*, nonché agli articoli 582 e 583-*quinquies* nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, del codice penale), destinatario di misure cautelari, per cui agli imputati verrà prescritto il medesimo percorso per la durata di otto mesi, che si interromperà anticipatamente in caso di cessazione o revoca delle misure cautelari. La violazione dell'obbligo di cui al presente articolo, o la valutazione negativa nei confronti dell'imputato all'esito del percorso di recupero, configura trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare. In caso di cessazione o revoca delle misure cautelari, cessa contestualmente l'obbligo di partecipazione ai percorsi, anche anticipatamente rispetto agli otto mesi previsti.

L'articolo 4 prevede un obbligo di contribuzione in capo al soggetto destinatario delle misure di prevenzione o delle misure cautelari e, dunque, destinatario anche dell'obbligo di partecipazione al percorso di recupero. Si precisa che ai fini della determinazione dell'entità del contributo si debba tenere conto della situazione personale dei soggetti. Sono esonerati dal versamento del contributo coloro che si trovino nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato.

L'articolo 5, da ultimo, al fine di dare attuazione all'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, la c.d. legge sul codice rosso, destina 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al finanziamento degli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori. Tali risorse sono ripartite in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari. L'articolo 17 della legge n. 69 del 2019, ha modificato - è opportuno ricordare - l'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), intervenendo sull'articolo 13-*bis*. Tale disposizione già prevedeva la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Il codice rosso ha previsto questa possibilità anche per i condannati per i delitti di: maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-*quinquies* del codice penale) e *stalking* (articolo 612-*bis* del codice penale).

Il disegno di legge n. 1770, d'iniziativa dei senatori Maiorino e altri, si compone di tre articoli.

L'articolo 1 del disegno di legge istituisce e disciplina i centri di ascolto per uomini maltrattanti, ricalcando in larga parte il contenuto dell'AS 1868. L'articolo incrementa (in proposito è opportuno ricordare che l'ultima legge di bilancio ha incrementato le risorse del Fondo proprio per tali finalità) il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di

3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinando tali risorse esclusivamente alla creazione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti. La disposizione disciplina i centri di ascolto, delineando poi la procedura per la ripartizione delle risorse.

L'articolo 2 reca una serie di modifiche al decreto-legge n. 93 del 2013 inserendo i centri per uomini maltrattanti all'interno del percorso indicato dal questore all'atto della procedura di ammonimento al fine non solo di indirizzare il soggetto autore della violenza domestica o di genere verso una compiuta rivalutazione comportamentale ma anche di abbattere i rischi di recidiva. La disposizione prevede inoltre l'applicabilità di un'aggravante nei casi in cui i delitti di percosse e lesioni di lieve entità siano posti in essere da soggetti già ammoniti; modificando nel contempo il regime di procedibilità - rendendola d'ufficio - nei casi in cui tali delitti siano commessi da soggetti già ammoniti.

Infine l'articolo 3 reca una serie di modifiche all'articolo 8 del d.l. n. 11 del 2009 in materia di ammonimento del questore nei confronti degli autori del reato di stalking. Il disegno di legge prevede che il questore possa non solo adottare i provvedimenti in materia di armi e munizioni disponendo anche l'obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, ma anche richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) interviene precisando al senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) alcuni elementi della relazione del senatore Cucca; indi concorda col RELATORE sulla necessità di svolgere apposite audizioni ma ritiene, anche, che molte esigenze istruttorie potranno più celermente essere soddisfatte acquisendo documentazione presso la Commissione d'inchiesta sul fenomeno del femminicidio e la relativa relazione in materia.

Il [PRESIDENTE](#) propone termine per l'indicazione dei soggetti da audire al 25 febbraio prossimo alle 12.

La Commissione concorda.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 26 ottobre 2021.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede un rinvio per consentire ai Gruppi di espletare una ampia e approfondita discussione generale.

Il sottosegretario SISTO concorda con il Relatore circa la necessità di un ampio dibattito, ma compatibilmente con la necessità di accelerare nella trattazione provvedimento.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1709) D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle

dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari

(Rinvio del seguito della discussione)

Su richiesta del relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) la Commissione conviene di rinviare la discussione stante la ristrettezza dei tempi, versandosi a ridosso dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.

IN SEDE REFERENTE

(758) Marco PELLEGRINI ed altri. - Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari, di una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari, di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia di Bari

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, non facendosi osservazioni, si danno per acquisite le precedenti fasi procedurali svolte in sede redigente e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 4 marzo alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1948) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 agosto 2021.

Il [PRESIDENTE](#) fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 4 marzo alle ore 12.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2369) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(Esame e rinvio)

Il presidente [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge che apporta modifiche alla nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, la quale, in attuazione della delega conferita con la legge 14 settembre 2011, n. 148, ha riformato le circoscrizioni giudiziarie italiane (decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156). Per quanto riguarda il distretto di Firenze - che coincide con la regione Toscana, fatta eccezione per il circondario di Massa - la riforma secondo il Consiglio regionale toscano, proponente del disegno di legge, ha creato particolari problemi per la soppressione della sezione distaccata di Empoli del tribunale di Firenze. Infatti il territorio di riferimento, cioè l'Empolese - Valdelsa, ha una popolazione residente di circa 175.000 abitanti e vi sono insediate numerose e rilevanti attività produttive, tanto che negli anni scorsi si è costituita l'unione degli undici comuni con funzioni amministrative decentrate

prima dalla provincia e adesso dalla città metropolitana di Firenze.

Peraltro a favore dell'ipotesi della istituzione di un tribunale ordinario e di una procura della Repubblica a Empoli si sono già espressi favorevolmente gli enti locali.

Infatti il progetto relativo è stato approvato da varie delibere dei consigli comunali interessati e trattato dalla mozione del Consiglio regionale della Toscana n. 2397 (In merito alla distribuzione dei tribunali sul territorio regionale della Toscana) approvata nella seduta del 28 luglio 2020. Infine è stata emanata la delibera della giunta comunale di Empoli del 15 luglio 2020 con cui si è chiesto al Ministero della giustizia l'istituzione a Empoli del tribunale ordinario e della procura della Repubblica dichiarando la propria disponibilità a mettere a disposizione i relativi immobili di proprietà dell'amministrazione comunale.

Pertanto da parte del Consiglio regionale proponente si ritiene che, anche al fine di adeguare la rete nazionale degli uffici giudiziari alle nuove necessità demografiche ed economiche di specifici territori, possano non solo essere ricostituiti i circondari dei 31 tribunali soppressi ma anche, a certe condizioni, possano essere istituiti, sempre con il contributo economico delle regioni richiedenti, anche nuovi tribunali ordinari nelle città in cui avevano sede alcune delle 220 sezioni distaccate di tribunale soppresse con la riforma del 2012. Sia la ricostituzione dei tribunali soppressi sia l'istituzione di nuovi tribunali in alcune delle città in cui si trovavano le sezioni distaccate di tribunale soppresse potranno essere effettuate anche mediante la costituzione di circondari che prevedano l'inserimento di altri comuni facenti parte del medesimo circondario o di altri circondari confinanti, purché facenti parte del medesimo distretto di corte d'appello. In ogni caso, alla ricostituzione o all'istituzione del tribunale dovrà necessariamente seguire la ricostituzione o l'istituzione della, relativa procura della Repubblica avente sede anch'essa nel comune in cui si trova il tribunale e avente competenza sul medesimo circondario. Per non disallinearsi dal fine del contenimento della spesa pubblica perseguito dalla riforma, le spese di adeguamento, di gestione e di manutenzione degli immobili adibiti ai tribunali e alle procure ricostituite o istituite e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture sono integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria. Si ritiene che la tipologia di convenzioni stipulabili ai sensi dell'intervento proposto si pone come superamento della possibilità prevista dal disposto di cui al comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012, il quale va pertanto abrogato.

Infine, l'articolo 8-bis prevede che in seguito al ripristino o all'istituzione della funzione giudiziaria dei tribunali rispettivamente soppressi o costituiti siano conseguentemente adeguati la tabella A annessa all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e le altre tabelle già modificate dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, con la ricostituzione o l'istituzione dei relativi circondari.

La proposta prevede la disposizione di invarianza finanziaria. Il disegno di legge non comporta infatti oneri a carico del bilancio dello Stato perché si afferma che gli oneri derivanti dal ripristino delle funzioni giudiziarie, nelle rispettive sedi, dei tribunali ripristinati o istituiti sono a carico del bilancio delle regioni richiedenti. Nello specifico è stabilito che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente, rimanendo a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.

Poiché il testo, pur relazionato in motivazione ad una situazione locale, reca una disciplina di ordine generale, si segnala nei medesimi termini dell'altro disegno di legge regionale analogamente strutturato, quello del consiglio regionale abruzzese Atto Senato n. 1948.

Si rammenta infine che, nel corso delle audizioni dell'Ufficio di presidenza integrato a fini conoscitivi sulle possibili modifiche alla geografia giudiziaria, sono stati ascoltati, soggetti interessati ad illustrare questa situazione territoriale.

Il [PRESIDENTE](#) fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 4 marzo alle ore 12.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2139) Felicia GAUDIANO ed altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 agosto 2021.

Il **PRESIDENTE** fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 4 marzo alle ore 12.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2356) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti
(Rinvio del seguito dell'esame)

Stante l'assenza dei prescritti pareri della Commissione bilancio e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** comunica che, essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta già convocata per domani, mercoledì 16 febbraio, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 273 (pom.) del 22/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022
273ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 15 febbraio.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) chiede di lasciare aperta la discussione generale per consentire ai Gruppi di fare il punto su quanto emerso dalle audizioni.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) auspica tuttavia che la discussione generale possa concludersi in tempi brevi, sottolineando l'urgenza dell'approvazione di tale disegno di legge.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) condivide l'intervento del senatore Pellegrini ma fa presente che, pur nel rispetto di tempi ristretti, si tratta di un provvedimento importante atteso dal mondo professionale e sul quale urge un approfondimento.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi un cronoprogramma che preveda la chiusura della discussione generale entro martedì prossimo, per poi procedere all'indicazione di un termine per gli emendamenti.

Il senatore [BALBONI](#) (Fdi) chiede che si possa fissare sin da ora il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene non sia possibile farlo oggi per ragioni di ordine dei lavori sottese alla stessa lettera delle disposizioni regolamentari; tuttavia ipotizza che, alla luce dell'enunciato cronoprogramma, la fissazione del termine per gli emendamenti cadrà tra 8 ed il 10 marzo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(170) Laura GARAVINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(286) Julia UNTERBERGER e Donatella CONZATTI. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(2102) Paola BINETTI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(2276) Simona Flavia MALPEZZI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(2293) Loredana DE PETRIS ed altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

(Esame congiunto e rinvio)

Il **PRESIDENTE** comunica che si danno per acquisite le precedenti fasi procedurali svolte in sede redigente e che il disegno di legge n. 1025 è stato ritirato dalla senatrice Maiorino, ora formalmente correlatrice.

La relatrice **MAIORINO** (M5S) preannuncia un disegno di legge a firma del proprio gruppo; il senatore **PILLON** (L-SP-PSd'Az) ricorda che verrà depositato a breve anche il disegno di legge del gruppo della Lega e chiede pertanto la posticipazione del termine per l'indicazione degli esperti da udire su tale materia, rispetto a quanto era stato fissato nella precedente fase procedurale.

Il **PRESIDENTE** propone di fissare il termine per l'indicazione dei soggetti da udire al 4 marzo prossimo, alle ore 12.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Esame e sospensione)

Il senatore **GRASSO** (Misto-LeU-Eco), relatore, illustra il disegno di legge di delegazione europea 2021: presentato dal Governo il 13 luglio 2021 e approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati il 16 dicembre scorso, si compone di 20 articoli.

Con specifico riguardo ai profili di competenza della Commissione giustizia si segnala in primo luogo l'articolo 9, il quale delega il Governo a modificare il codice di procedura penale per attribuire alla competenza degli uffici giudiziari aventi sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello la trattazione dei procedimenti penali per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE. Ciò al fine di consentire più agevolmente ai procuratori europei delegati - previsti dal Regolamento europeo istitutivo della Procura europea (n. 2017/1939), attuato dal recente decreto legislativo n. 9 del 2021 - di

esercitare al meglio le proprie funzioni tra i diversi uffici giudiziari, circoscrivendone gli spostamenti. In particolare, in base al comma 1 la delega dovrà essere esercitata entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge; i provvedimenti attuativi dovranno essere volti al «compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, già attuato con il decreto legislativo n. 9 del 2021, emanato in base all'art. 4 della legge di delegazione europea 2018; la modifica alla disciplina della competenza prevista dal codice di rito dovrà riguardare tutti i «reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea in ordine ai quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, anche a prescindere dalla circostanza che detta competenza sia esercitata». In relazione a questo ampio catalogo di reati - che al momento è sprovvisto di una codificazione normativa - il Governo dovrà prevedere sempre la competenza degli uffici giudiziari distrettuali (e dunque tanto della procura distrettuale quanto del tribunale capoluogo del distretto), anche nelle ipotesi in cui la Procura europea, apprezzate le circostanze, decida di non esercitare le proprie funzioni, lasciando le indagini e l'azione penale alle autorità nazionali.

Il disegno di legge prevede dunque un'inversione di rotta rispetto al principio e criterio direttivo per l'attuazione della Procura europea contenuto nella legge n. 117 del 2019 che, all'articolo 4, comma 3, lett. i), ha delegato il Governo ad «apportare le necessarie modifiche alle disposizioni processuali al fine di prevedere che i procuratori europei delegati svolgano le funzioni indicate dall'articolo 51 del codice di procedura penale dinanzi al tribunale ordinariamente competente per i delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371». Questo cambiamento, con il conseguente aumento dei carichi di lavoro degli uffici giudiziari del distretto, è motivato dalla relazione illustrativa con l'esigenza di «contenere, nei limiti del possibile, la frequenza e la durata degli spostamenti dei procuratori europei delegati durante la fase processuale». Si ricorda, infatti, che il decreto ministeriale 15 aprile 2021, facendo seguito al decreto legislativo n. 9 del 2021 e all'accordo concluso dal Ministro della giustizia con il Procuratore europeo, ha determinato nel numero di 20 i procuratori europei delegati ed ha individuato le loro 9 sedi di servizio.

La previsione che ad oggi impone ai procuratori europei delegati (detti anche PED) di svolgere le funzioni requirenti dinanzi al tribunale ordinariamente competente per i delitti che ledono gli interessi finanziari dell'UE, unita alla disposizione che individua in 20 i procuratori europei delegati che operano sul territorio nazionale, rende particolarmente disagiata a questi magistrati l'esercizio delle funzioni, obbligandoli a frequenti spostamenti tra i vari tribunali dei diversi distretti di corte d'appello nei quali operano. Tale circostanza, peraltro, non è sfuggita al Consiglio Superiore della magistratura che, nel parere reso il 23 marzo 2021 in merito alla proposta di accordo con il procuratore capo europeo, ha rilevato che la circostanza che «i due/tre PED che opereranno presso le varie sedi si troveranno ad esercitare le proprie funzioni almeno in due distretti, in alcuni casi addirittura quattro (come i PED assegnati alla sede di Roma [...] o alla sede di Palermo [...]), comprendenti numerosi uffici giudiziari dislocati anche in regioni diverse», comporterà che tali magistrati «dovranno coordinare le indagini in ambiti territoriali molto vasti, ma soprattutto garantire la presenza in udienza, in primo e secondo grado, presso numerosi uffici giudiziari, tra loro distanti, e non sempre raggiungibili con i mezzi di trasporto in dotazione all'Amministrazione della Giustizia (si pensi ai PED assegnati alla sede di Roma che comprende anche la Sardegna)». Per ovviare a queste difficoltà il disegno di legge delega il Governo ad attribuire alla competenza degli uffici giudiziari del distretto i procedimenti penali per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. Ciò infatti consentirà di circoscrivere le attività di ciascun procuratore europeo delegato nei 2 (o 3) tribunali distrettuali sui quali si estende l'operatività della sua sede. Il comma 2 dell'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria: l'attuazione della delega non dovrà dunque comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni dovranno provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Di interesse della Commissione è poi l'articolo 11 che contiene i principi e i criteri per l'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo *Eurojust*). La delega concerne, tra l'altro: le procedure di nomina nonché la posizione giuridica ed economica del

membro nazionale di *Eurojust* e i presupposti in presenza dei quali lo stesso possa essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori; l'effettivo esercizio dei poteri del membro nazionale e l'accesso dello stesso alle informazioni utili per l'esercizio dell'attività; la disciplina dei criteri di nomina dei corrispondenti nazionali e delle modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale; le modifiche alle norme processuali e ordinamentali alla normativa interna, l'abrogazione della disciplina vigente in materia e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento. Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727, attenendosi ai principi e criteri direttivi specificati al comma 2. In particolare il Governo dovrà definire le procedure di nomina, la posizione giuridica ed economica (fatto salvo il limite retributivo del personale pubblico) del membro nazionale di *Eurojust*, nonché dell'aggiunto e dell'assistente, in coerenza con le disposizioni relative ad incarichi internazionali o sovranazionali analoghi in relazione alle attività svolte. In proposito si osserva che l'incarico di membro nazionale, competente ad esercitare funzioni in materia di cooperazione giudiziaria e di coordinamento investigativo internazionale, è solo per alcuni aspetti assimilabile a quello del procuratore europeo (per le attività di coordinamento) mentre non si rinvengono altri soggetti con analoga natura e compiti nel panorama internazionale. Del tutto peculiare è il "doppio cappello" che ha il membro nazionale, quale esponente del suo sistema giudiziario, inserito nel circuito informativo nazionale, e di membro di un'Agenzia europea, quale componente del Collegio. Sarebbe sul punto necessario un espresso richiamo, tra i criteri della delega, alle previsioni del paragrafo 4 art. 7 del Regolamento 1727/2018 su *Eurojust*, secondo cui i membri nazionali, i sostituti e gli assistenti, hanno lo stesso stato di giudici, pubblici ministeri e di rappresentanti dell'autorità giudiziaria nazionale che hanno nel loro diritto interno. Tale specificazione servirebbe a connotare in modo preciso e da non lasciare adito a dubbi, la natura giudiziaria delle funzioni svolte dal membro nazionale (lettera a); individuare il luogo ordinario di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente presso la sede di *Eurojust* (lettera b); prevedere i presupposti in presenza dei quali il membro nazionale possa essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori (rispetto alla previsione di un assistente e un aggiunto previsti dall'art 7 par. 2 del Reg. 2017/1727) nel limite massimo di 3 unità, tra le quali, in ogni caso, non può essere nominato più di un aggiunto. Poiché l'art. 7 par. 2 richiamato prevede che il membro nazionale sarà assistito da un sostituto ed un assistente (dotazione minima obbligatoria), ne deriva che la composizione massima dell'ufficio potrà essere, secondo i criteri della delega, di 6 componenti. In merito si osserva che già oggi l'Ufficio italiano è composto da 6 componenti, di cui 4 magistrati e 2 esperti nazionali distaccati. La limitazione numerica contrasta dunque con la costante crescita operativa dell'agenzia e con le prospettive di ulteriore crescita ed introduce un limite non previsto nel Regolamento. Quest'ultimo, infatti, prevede, all'art. 7 comma terzo, che più *deputy* ed assistenti (*additional deputies and assistants*) possono essere nominati ed avere, d'intesa con il collegio, il loro posto di lavoro ad *Eurojust*, senza porre alcun limite. In conclusione sarebbe preferibile una previsione elastica, come già contenuta nel Regolamento, circa la possibilità di nominare più assistenti, in linea con il Regolamento e come già avviene per altre rappresentanze nazionali.

Infine, si osserva che mancano del tutto norme transitorie: l'art. 80 del Regolamento 1727/2018 espressamente prevede norme transitorie per quanto riguarda il membro nazionale, con possibilità di estensione del suo mandato secondo le previsioni di cui all'art. 7 comma quinto del Regolamento (per la durata di cinque anni). Sarebbe utile una norma transitoria anche nella normativa italiana, per i magistrati italiani già in carica ad *Eurojust*, al fine di: eliminare ogni incertezza applicativa (lettera c); armonizzare la normativa interna per consentire l'effettivo esercizio dei poteri dei membri nazionali di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 3, 4 e 5 del regolamento (lettera d); regolamentare le procedure per consentire al membro nazionale di accedere alle informazioni contenute nei registri nazionali di cui all'articolo 9 del regolamento (lettera e); disciplinare i criteri di nomina dei corrispondenti nazionali di cui all'articolo 20 del regolamento, nonché, quando sono individuati più corrispondenti, i criteri di individuazione del responsabile, e disciplinare le modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale (lettera f). Infine il Governo, al fine di dare piena attuazione alle previsioni

del regolamento, è delegato a modificare le disposizioni processuali e ordinamentali e coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione della legge 14 marzo 2005 n. 41 e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento (lettera g). Il comma 3 reca la copertura degli oneri finanziari dell'articolo in esame.

Ancora, l'articolo 12 reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Nel dettaglio il comma 1 della disposizione delega il Governo ad adottare entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca. Il comma 2 dell'articolo individua i principi e i criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. In primo luogo il legislatore delegato deve prevedere l'operatività del requisito della doppia punibilità, subordinando il riconoscimento e l'esecuzione «alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione». Sono espressamente fatte salve le previsioni del regolamento che escludono la verifica in questione per alcuni reati (elencati dall'articolo 3 par. 1 del regolamento) e quelle (contenute negli articoli 8, paragrafo 1, lettera e), e 19, paragrafo 1, lettera f) del regolamento) che, in materia di reati tributari, doganali e valutari precludono il potere di rifiuto «a motivo del fatto che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio (lettera a)). In secondo luogo, il Governo deve prevedere che ai certificati di sequestro o di confisca debba essere allegata una copia autentica del provvedimento di cui si richiede il riconoscimento e l'esecuzione, facendo salvo il potere dell'autorità di esecuzione di richiedere la trasmissione dell'originale, ove necessario ai fini della decisione (lettera b)). Ancora, il Governo è chiamato ad individuare il Ministero della giustizia quale autorità centrale ai sensi dell'articolo 24, par. 2, del regolamento, consentendo nel contempo la possibilità di trasmissione diretta dei certificati tra autorità di emissione e autorità di esecuzione. In quest'ultima ipotesi l'autorità giudiziaria nazionale deve informare, anche a fini statistici, il Ministero della giustizia dei provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti o trasmessi per l'esecuzione. Inoltre deve essere previsto l'inoltro di copia dei certificati al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-*quater* del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale (lettera c)).

In quarto luogo, nell'esercizio della delega il legislatore deve prevedere la competenza del Ministro della giustizia anche per le richieste di rimborso, totale o parziale, degli importi versati dall'Italia - quale Stato di esecuzione - a titolo di risarcimento nei casi di cui all'articolo 34 del regolamento, destinandoli al Fondo unico giustizia (lettera d)). Il disegno di legge demanda al Governo, in sede di esercizio della delega, la definizione delle regole di competenza nelle ipotesi di concorso di provvedimenti di sequestro o confisca di cui all'articolo 26 del regolamento (lettera e)). L'articolo 12 reca poi, alla lettera f) del comma 2, specifici principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'adeguare la normativa nazionale alle regole specificamente dettate dal regolamento con riguardo al riconoscimento, all'esecuzione e alla trasmissione dei provvedimenti di sequestro. Con particolare riguardo alla procedura passiva il legislatore delegato deve: individuare, quale «autorità di esecuzione» ai sensi dell'articolo 2, n. 9), del regolamento, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto, determinando i criteri di attribuzione della competenza territoriale; disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro e i relativi termini, prevedendo l'acquisizione del parere del pubblico ministero (PM) e l'applicazione, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di esecuzione, di revoca e di impugnazione del decreto di sequestro preventivo; prevedere che

dell'esecuzione del sequestro, delle istanze di revoca e della proposizione di atti di impugnazione l'autorità giudiziaria procedente dia tempestiva comunicazione all'autorità emittente e, quando il provvedimento di sequestro ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, altresì al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con avviso della facoltà di presentare osservazioni e dei termini entro i quali può essere esercitata. Relativamente alla procedura passiva il Governo deve individuare quale autorità di emissione, ai sensi dell'articolo 2, par. 1, n. 8), del regolamento la medesima autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro. La lettera g) detta invece i criteri e principi di delega per la disciplina del riconoscimento, dell'esecuzione e della trasmissione dei provvedimenti di confisca. Con specifico riguardo alla procedura passiva (nn. 1- 6) si richiede al legislatore delegato di: individuare quale autorità di esecuzione dei provvedimenti di confisca la corte di appello (conformemente a quanto già previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 137 del 2015), determinandone la competenza territoriale secondo criteri omogenei a quelli individuati con riguardo alla procedura passiva dei provvedimenti di confisca; disciplinare la procedura di riconoscimento, prevedendo, da un lato, che la corte di appello disponga il rinvio del riconoscimento e dell'esecuzione del provvedimento di confisca con decreto motivato adottato senza formalità, dall'altro che ad essa partecipino anche l'autorità di emissione, coloro che - sulla base degli atti - risultino essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca e, quando il provvedimento di confisca abbia ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, il Ministero della cultura; prevedere, quale rimedio contro la decisione sul riconoscimento del provvedimento di confisca, il ricorso per cassazione, limitandone i motivi alle sole ipotesi di violazione di legge e dettando, ove necessario, specifiche norme per la trattazione; prevedere, infine, che all'esecuzione della sentenza (possibile solo dopo che essa sia divenuta irrevocabile) e alla destinazione dei beni confiscati, si applichino - nei limiti della compatibilità - le disposizioni del decreto legislativo n. 137 del 2015 (Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca). Relativamente alla procedura attiva (nn. 7 e 8), il Governo deve, da un lato, individuare quale autorità di emissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 8), del regolamento, il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione ovvero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca nei casi di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e, dall'altro, predisporre un meccanismo volto ad assicurare l'esecuzione delle confische ordinate con sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza, ovvero disposte dal giudice dell'esecuzione a seguito di sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 19, par. 1, lett. g) del regolamento. Si vuole in altre parole prevenire la possibile opposizione del motivo di rifiuto, consentendo alla persona processata *in absentia* di accedere ad un rimedio 'restitutorio' allorché non ricorra alcuna delle condizioni contemplate dalla citata disposizione regolamentare.

L'articolo 12, infine, riconosce al Governo nell'esercizio della delega la possibilità di: adottare eventuali interventi di armonizzazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 35 del 2016 e n. 137 del 2015 (da realizzarsi, ove opportuno, anche «accorpando la complessiva disciplina in un testo normativo unitario») (lettera h); apportare le necessarie modifiche agli articoli 419 (Atti introduttivi), 429 (Decreto che dispone il giudizio) e 552 (Decreto di citazione a giudizio) c.p.p. - si tratta dei provvedimenti di instaurazione della fase processuale, come ricorda la relazione illustrativa - sì da consentire all'imputato, conformemente a quanto richiesto al punto i) del paragrafo 1 dell'articolo 19 del regolamento di essere «informato in tempo utile del fatto che [il] provvedimento di confisca poteva essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio» (lettera i); prevedere ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili ed abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del regolamento (lettera l). Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Di interesse della Commissione è poi l'articolo 13, il quale reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre

2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. La disposizione stabilisce che nell'esercizio della delega il Governo osservi oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: modificare, in conformità alla disciplina della direttiva europea citata, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della predetta direttiva di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato e dei soggetti indicati dall'articolo 4, paragrafo 4 della stessa direttiva; curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie; esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937 che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti; operare gli opportuni adattamenti alle disposizioni vigenti al fine di allineare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti impropri che compromettono la cura imparziale dell'interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell'ente.

Infine afferisce a profili di competenza della Commissione l'articolo 14 che delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (comma 1).

Nel dettaglio il comma 2 stabilisce anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, oltre a rinviare ai principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234/2012: apportare alle norme di rango primario in materia di identificazione di cittadini di Stati terzi, apolidi e persone la cui cittadinanza è ignota, di casellario giudiziale e di scambio delle relative informazioni, nonché al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/816, con particolare riguardo a quelle non direttamente applicabili; assicurare la conformità delle disposizioni nazionali di adeguamento di cui alla lettera precedente ai principi e alle norme sovranazionali in materia di protezione dei dati personali; adottare - al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità degli atti eurounitari indicati - ogni opportuna modifica alle norme del codice penale, del codice di procedura penale, del casellario giudiziale e dei decreti legislativi. Essi sono quelli emanati in attuazione: della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale; della decisione quadro 2009/315/GAI del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario; della decisione quadro 2009/316/GAI del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI; della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio.

La proposta del relatore è che la Commissione, con le osservazioni sull'articolo 11 - che contiene i principi e i criteri per l'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo Eurojust) - esprima parere favorevole sulle parti di competenza illustrate.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime alcune perplessità nel merito del provvedimento del Governo, soprattutto nella parte in cui si prevede una vera e propria cessione della sovranità giudiziaria in favore delle autorità europee.

Il [PRESIDENTE](#) sospende la trattazione della questione per consentire adeguati approfondimenti sul tema.

[\(2469\)](#) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*), prima di procedere alla puntuale disamina del disegno di legge in titolo ricorda che la legge annuale per il mercato e la concorrenza è prevista nell'ordinamento nazionale dal 2009, ma è stata in concreto adottata solo con la legge n. 124 del 2017. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha ribadito la necessità di rispettare la sua cadenza annuale, "essendo essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione al fine di verificare se permangano vincoli normativi al gioco competitivo e all'efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro socioeconomico". Secondo quanto esposto nel PNRR, una prima serie di misure in materia concorrenziale avrebbe dovuto essere presentata a luglio 2021 per entrare in vigore entro il 31 dicembre 2022, tenendo conto della Segnalazione adottata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nel marzo 2021, considerato che la legge annuale sulla concorrenza fa parte della missione 1, componente 2, Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo.

Venendo al merito, il disegno di legge n. 2469, collegato alla manovra di finanza pubblica, si compone di 32 articoli. Con specifico riguardo ai profili di competenza della Commissione giustizia si segnala in primo luogo l'articolo 9, che interviene con alcune modifiche all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 al fine di rafforzare i meccanismi di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i consumatori. A tale riguardo si ricorda che l'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 aveva introdotto delle misure finalizzate alla liberalizzazione del settore dei trasporti, istituendo l'Autorità di regolazione dei trasporti. Nello specifico, per quanto attiene alle forme di risoluzione delle controversie, il richiamato articolo 37, al comma 3, lettera h), in materia di controversie tra esercenti e utenti, già prevede che l'Autorità promuova l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle suddette controversie. L'articolo 9 interviene ora al fine di rafforzare la tutela degli utenti e dei consumatori: in particolare al comma 1 si prevede che l'Autorità possa disciplinare le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra operatori economici e utenti e consumatori mediante procedure semplici e non onerose, anche in forma telematica. Per tali controversie si potrà proporre ricorso giurisdizionale solo dopo aver esperito un tentativo di conciliazione da definire entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione. Il comma 2, invece, prevede che la disposizione introdotta dal comma 1 acquisti efficacia dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza e si applichi alle procedure iniziate successivamente a tale termine.

Di interesse poi, della Commissione è anche l'articolo 10 che modifica la disciplina dei controlli sulle società partecipate, attribuendo alle sezioni riunite della Corte dei conti la competenza del controllo sull'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta in società già costituite, innovando, al contempo, l'oggetto e le modalità di tale controllo. La disposizione interviene, inoltre, sulla disciplina sanzionatoria, prevedendo l'applicazione della sanzione della cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese della società a controllo pubblico che non abbia depositato il bilancio di esercizio o non abbia compiuto atti di gestione per oltre due anni

consecutivi (in luogo di tre anni previsti dalla disciplina vigente). A tal fine l'articolo in esame reca novelle agli articoli 5 e 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). In particolare, viene sostituito il comma 4 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 175, attribuendo, come detto, alle sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, la competenza del controllo sull'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite. Nel testo vigente, tale competenza è attribuita: alle sezioni riunite in sede di controllo per i soli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali; alla sezione regionale di controllo per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione; alla sezione del controllo sugli enti per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge n. 259 del 1958. La novella mira quindi ad attribuire alle sole sezioni riunite una competenza attualmente attribuita a più sezioni della Corte dei conti. Secondo la novella al medesimo comma 4 dell'articolo 5 del testo unico, le sezioni riunite esprimono un parere sulla sostenibilità finanziaria e sulla compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Un'ulteriore modifica riguarda il comma 3 dell'articolo 5, che oggi stabilisce che l'atto deliberativo (di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta) sia inviato dall'amministrazione interessata alla Corte dei conti "a fini conoscitivi". Con una modifica a tale comma 3, si propone di introdurre il riferimento "ai fini di quanto previsto dal comma 4", in luogo della finalità meramente conoscitiva del controllo qui attribuito alle sezioni riunite. L'ulteriore novella recata dall'articolo in esame prevede la modifica dell'articolo 20, comma 9, il quale oggi stabilisce che si proceda alla cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese, da parte del conservatore del registro, della società a controllo pubblico che, secondo il testo vigente, "per oltre tre anni consecutivi", non abbia depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbia compiuto atti di gestione. Con la modifica in esame si prevede che tale sanzione si applichi in caso di mancato deposito del bilancio ovvero in caso di mancata effettuazione di atti di gestione per oltre due anni consecutivi.

Si segnala poi l'articolo 13 in materia di revisione e trasparenza dell'accREDITAMENTO e del convenzionamento delle strutture e dei soggetti privati. Tale disposizione (oltre a modificare la disciplina sull'accREDITAMENTO istituzionale - da parte della regione - relativo a nuove strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, o a nuove attività in strutture preesistenti, sopprimendo peraltro la possibilità di un accREDITAMENTO provvisorio) interviene sulla disciplina relativa alla selezione dei soggetti privati (strutture sanitarie e socio-sanitarie, professionisti sanitari, organizzazioni autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari), titolari di accREDITAMENTO, ai fini della stipulazione degli accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale. La riformulazione, tra l'altro, introduce la previsione di una selezione periodica, basata su criteri oggettivi, indicati in un avviso della regione. Il comma 2 integra la disciplina sugli obblighi di pubblicazione, sul proprio sito *Internet* istituzionale, relativi agli enti, aziende e strutture, pubblici e privati, che erogano prestazioni con accREDITAMENTO istituzionale da parte del Servizio sanitario nazionale; la novella richiede la pubblicazione anche dei bilanci e dei dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta.

L'articolo 18 modifica, poi, la disciplina sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nell'ambito degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. In particolare la disposizione interviene sulla composizione della commissione che procede alla selezione dei candidati; sopprime la possibilità di scelta (da parte del direttore generale dell'ente o azienda) di un candidato diverso da quello avente il miglior punteggio; individua gli elementi da pubblicare sul sito internet dell'ente o azienda prima della nomina.

L'articolo 21 introduce delle disposizioni volte a rendere più efficace il contrasto al persistente fenomeno delle attivazioni inconsapevoli e di quelle fraudolente di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche. In particolare, con l'articolo viene vietata ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche la possibilità di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell'utente, servizi in abbonamento da parte degli operatori stessi o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti sia attraverso SMS e

MMS, sia tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori. L'articolo 28 apporta modifiche alla disciplina sulla valutazione e controllo delle operazioni di concentrazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e il mercato (lett. a)), sulle soglie di fatturato da cui scaturisce l'obbligo di notifica delle operazioni di concentrazione (lett. b)) e sul trattamento delle imprese comuni (lett. c)). Le modifiche sono finalizzate ad adeguare la normativa nazionale alla normativa europea contenuta nel Regolamento sulle operazioni di concentrazione (Reg. n. 139/2004/UE). Ancora, l'articolo 29 modifica ed integra la disciplina dell'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese, di cui all'articolo 9 della legge n. 192/1998, introducendo una presunzione relativa (*iuris tantum*) di dipendenza economica nelle relazioni commerciali con un'impresa che offre i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale, allorché quest'ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità dei dati. L'articolo 30 integra la legge n. 287/1990, introducendo la disciplina della transazione (cd. *settlement*) nei procedimenti amministrativi condotti dall'AGCM in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante. L'Autorità può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni finalizzate all'accordo transattivo, qualora ritenga che ne sia comunque compromessa l'efficacia.

L'articolo 31 estende i poteri d'indagine dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato: l'AGCOM in ogni momento, dunque ora anche al di fuori di procedimenti istruttori, può richiedere, alle imprese o ad enti, informazioni e documenti utili, ai fini dell'applicazione della normativa, nazionale ed europea, che vieta le intese restrittive della libertà di concorrenza e l'abuso di posizione dominante e della normativa sulle operazioni di concentrazione. A tal fine, viene integrato l'articolo 12 e introdotto l'articolo 16-*bis* nella legge n. 287/1990.

Infine segnala il parere espresso dal Garante, in particolare sull'articolo 32 e la sua ricaduta giurisdizionale che necessita di adeguato approfondimento, relativamente alla riforma della disciplina delle procedure di selezione dei membri delle Autorità indipendenti. La norma, in particolare, demanda ai soggetti titolari del potere di nomina l'istituzione di una commissione tecnica, composta - nel rispetto del principio della parità di genere - da cinque membri, dotati di requisiti di "indiscussa indipendenza, moralità ed elevata qualificazione professionale nei settori di rispettiva competenza". Una specifica clausola di salvaguardia (all'ultimo periodo del comma 1) ribadisce l'autonomia delle Camere - e dei rispettivi Presidenti - ai fini della disciplina delle procedure di nomina di rispettiva competenza: per il Garante andrebbe individuato l'organo legittimato alla risoluzione delle controversie in questione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Ripresa dell'esame. Relazione favorevole con osservazione)

Si riprende l'esame, sospeso precedentemente.

Il senatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*) in sede di dichiarazione di voto esprime le proprie perplessità sul fatto che si conceda l'esercizio di funzioni giurisdizionali ad organi sovranazionali, rinunciando a porzioni di sovranità nazionale; annuncia pertanto la astensione del proprio gruppo.

Il senatore **GRASSO** (*Misto-LeU-Eco*), nella dichiarazione di voto favorevole del proprio Gruppo, segnala come si tratti di un provvedimento che viene recepito già con grave ritardo, in ragione del quale ritardo si paventa anzi il rischio di una procedura d'infrazione comunitaria; sottolinea che la cessione di porzioni di sovranità ad organi sovranazionali fa parte del sistema di cooperazione

giudiziaria europea che, ormai, è ampiamente consolidato nel nostro ordinamento (ispirato al principio di integrazione con l'ordinamento euro-unitario).

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) preannuncia la propria astensione.

La proposta di parere del senatore Grasso, messa ai voti previa verifica del numero legale, è approvata a maggioranza dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2356) CALIENDO ed altri. - *Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) riassume, in vece del relatore assente, l'*iter* in corso e l'attesa del parere della Quinta Commissione.

La senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) interviene chiedendo al Sottosegretario chiarimenti in merito ai provvedimenti relativi alla geografia giudiziaria, riportati all'interno del decreto "mille-proroghe".

Il sottosegretario SISTO conferma che l'articolo 8 comma 4-*quinquies* del testo licenziato dalla Camera dispone una proroga fino al 1° gennaio 2024 per le sedi giudiziarie abruzzesi oggetto del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - *Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali*

(81) Loredana DE PETRIS. - *Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora*

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali*

(845) URSO ed altri. - *Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto*

(1030) Rosellina SBRANA. - *Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali*

(1078) PERILLI ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali*

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - *Disposizioni in materia di tutela degli animali*

(1356) BRUZZONE ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione*

- e delle petizioni nn. 406, 464, 622, 913 e 1045 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso l'8 febbraio scorso.

La relatrice [CIRINNA'](#) (*PD*) chiede, quando il correlatore sarà presente, di procedere alle votazioni

degli emendamenti, essendo decorso il termine senza che la Commissione bilancio abbia espresso il proprio parere.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1870) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia

(2097) BALBONI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'organizzazione e sull'attività delle correnti all'interno della magistratura, su eventuali influenze illecite nell'attribuzione di incarichi direttivi e nel funzionamento del Consiglio superiore della magistratura nonché sul ruolo esercitato dal magistrato Luca Palamara

(2130) OSTELLARI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventuali condizionamenti incompatibili con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura

(Doc. XXII, n. 26) BERNINI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Stante l'assenza del senatore Caliendo, su richiesta della senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco) annuncia il deposito di una scheda di chiarificazione relativa al disegno di legge di riforma del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura a sua firma: lo mette a disposizione della Commissione a scopo istruttorio, per proiettare sulla regione Puglia una simulazione del suo effetto.

Il [PRESIDENTE](#) dispone che il documento testé sottoposto sia messo a disposizione dei componenti della Commissione nell'area condivisa *Intranet* "Theca".

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul trattamento dei soggetti sottoposti a regime carcerario italiano

Il [PRESIDENTE](#) porta all'attenzione della Commissione la necessità di riprendere l'attività relativa all'indagine in titolo, avviata nei primi mesi del 2020 poi sospesa a causa delle vicissitudini emergenziali connesse all'emergenza pandemica: propone ai Gruppi di tracciare un programma delle attività da svolgere, conferendo all'Ufficio di Presidenza integrato la possibilità di vagliarle. Esse dovranno contemplare l'audizione del nuovo titolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, quando sarà individuato.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il sottosegretario SISTO conferma che la procedura di individuazione del successore del dottor Petralia è in corso.

Per il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) le uniche missioni fuori sede ammissibili dovrebbero essere visite istituzionali all'interno delle carceri, per toccare con mano lo stato della situazione carceraria; auspica tuttavia semplificazione e accelerazione nella trattazione delle indagini conoscitive.

La senatrice [PIARULLI](#) (M5S) condivide l'opinione del senatore Cucca e ritiene urgente lo svolgimento di un sopralluogo in una delle carceri italiane, soprattutto in un momento particolarmente delicato per la mancanza di personale, per le situazioni emergenziali connesse alla pandemia ed ai continui movimenti di protesta all'interno del sistema carcerario.

Il [PRESIDENTE](#) propone ai Gruppi, nell'ambito della procedura sopra delineata, di individuare una sede carceraria che potrebbe essere oggetto di una visita da parte della Commissione, al fine di svolgere un'adeguata istruttoria sul tema oggetto dell'indagine conoscitiva.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Indagine conoscitiva sui pignoramenti della prima casa e sulle aste giudiziarie

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) annuncia la sua disponibilità a seguire da relatore, unitamente al senatore Lomuti, i lavori della indagine conoscitiva in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) propone ai Gruppi di tracciare un programma delle audizioni da svolgere, conferendo all'Ufficio di Presidenza integrato la possibilità di vagliarle.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Indagine conoscitiva sui procedimenti per reati in materia di sostanze stupefacenti e loro definizione

Il [PRESIDENTE](#) propone ai Gruppi di tracciare un programma delle attività da svolgere, conferendo all'Ufficio di Presidenza integrato la possibilità di vagliarle.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 15,40.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2481

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, si esprime in senso favorevole con la seguente osservazione:

- all'articolo 11 sarebbe necessario un espresso richiamo, tra i criteri della delega, alle previsioni del paragrafo 4 art. 7 del Regolamento 1727/2018 su Eurojust, secondo cui i membri nazionali, i sostituti e gli assistenti, hanno lo stesso stato di giudici, pubblici ministeri e di rappresentanti dell'autorità giudiziaria nazionale che hanno nel loro diritto interno. Tale specificazione servirebbe a connotare in modo preciso e da non lasciare adito a dubbi, la natura giudiziaria delle funzioni svolte dal membro nazionale (lettera a); sarebbe inoltre preferibile una previsione più elastica circa la possibilità dinominare più assistenti, in linea con il Regolamento e come già avviene per altre rappresentanze nazionali. Infine, si osserva che mancano del tutto norme transitorie.

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 275 (pom.) del 01/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 1 MARZO 2022
275ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Sisto.

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2419\)](#) Deputato [Giorgia MELONI](#) ed altri. - *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(1425\)](#) [SANTILLO](#) ed altri. - *Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 22 febbraio.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) interviene evidenziando alcune criticità che porta all'attenzione dell'intera Commissione, in particolare per quanto riguarda la necessità di estendere tale disciplina anche ai rapporti non convenzionali, ed a professioni non disciplinate dagli ordini professionali; evidenzia poi la disciplina eurounitaria richiamando il parere reso in proposito dalla 14ª Commissione. Ricorda come poi il CNF si sia dichiarato favorevole all'ampliamento di tale disciplina legislativa anche alle imprese di grandi dimensioni; evidenzia poi alcuni dubbi manifestati in merito alla composizione dell'Osservatorio Nazionale, concludendo con alcuni dubbi sui profili sanzionatori presenti nella disciplina dell'art.5.

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) riporta alcune anomalie emerse nella prassi delle liquidazioni giudiziali, di cui auspica che la Commissione possa tenere conto nell'ambito della predisposizione del disegno di legge.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, ringrazia per gli spunti e contributi forniti; propone che venga adottato come testo base il disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) condivide la proposta del relatore di scelta del testo proveniente dalla Camera come testo base perché è sicuramente più ampio: ne auspica, quindi, un'approvazione in tempi celeri; segnala la necessità che si proceda ad emendamenti mirati; auspica il mantenimento di uno sforzo unitario su questo tema da parte di tutte le forze politiche, come accaduto in sede di approvazione del testo presso la Camera dei Deputati.

La Commissione conviene sull'adozione del disegno di legge n. 2419 come testo cui riferire gli emendamenti.

Il rappresentante del Governo SISTO auspica - laddove modifiche vengano apportate in Senato - che, al fine di evitare ulteriori passaggi parlamentari, si concordi una strategia il più possibile sinergica tra i gruppi parlamentari della Camera e del Senato.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per il 10 marzo alle ore 12.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(922) PILLON e URRARO. - Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche

(1039) CUCCA ed altri. - Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in anonimato e accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita

(1979) SANTANGELO e Elvira Lucia EVANGELISTA. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento delle origini biologiche

- e delle petizioni nn. 837, 839 e 840 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 922 e 1979 e congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1039 e con le petizioni nn. 837, 839 e 840. Rimessione all'assemblea)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 25 maggio 2021.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato riassegnato alla sola Commissione giustizia il disegno di legge n. 1039, di materia analoga ai disegni di legge n. 922 e 1979, e pertanto ne propone la congiunzione.

La Commissione concorda.

Il relatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 1039 che è volto ad affrontare la situazione di grave emarginazione in cui sovente si trovano diverse donne in stato di gravidanza: appare di tutta evidenza la necessità di approvare nel più breve tempo possibile una normativa che dia piena attuazione alla raccomandazione al Parlamento contenuta nel Terzo rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, pubblicato nel novembre 2017, a cura del gruppo di lavoro costituito da oltre 90 organizzazioni operanti nel settore minorile e coordinato da *Save the Children Italia*. Attualmente l'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante disposizioni sull'ordinamento dello stato civile, dispone che: «La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata».

La madre, pertanto, può avvalersi del diritto all'anonimato. Il parto è assicurato gratuitamente dal

Servizio sanitario nazionale con tutte le garanzie fornite alle partorienti e ai neonati. Alla disposizione citata, si aggiunge l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di assistenza al parto il quale dispone che: « Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento».

La Corte di cassazione - attraverso una interpretazione estensiva della già negativa sentenza della Corte costituzionale n. 328 del 2013 - con sentenza n. 1946 del 20 dicembre 2016, ha stabilito che « ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedurali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità».

La predetta sentenza, in assenza di una specifica disposizione di legge, a parere dei firmatari del disegno di legge può finire con il far venire meno il patto statuito tra la donna e lo Stato che ha finora assicurato il diritto alla segretezza del parto garantendo una durata di cento anni. Con il disegno di legge in titolo si prevede perciò la possibilità di interpello della donna, unicamente nei casi in cui la stessa abbia preventivamente rinunciato al diritto all'anonimato; inoltre, si stabilisce un procedimento per consentire l'accesso alle informazioni sulle proprie origini tale da garantire la massima riservatezza alla madre biologica.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) si appella a tutte le forze politiche affinché la questione oggetto di tale disegno di legge trovi finalmente una composizione, considerato che la vicenda scaturisce da una sentenza della Corte Costituzionale di quasi 10 anni fa; auspica quindi che vi sia la collaborazione di tutte le forze politiche in considerazione del poco tempo a disposizione fino alla fine della legislatura; chiede se vi sia la disponibilità a raggiungere un accordo sul contingentamento dei tempi dell'esame del provvedimento, già per esempio riducendo il tempo da dedicare alle audizioni e fissando pertanto un termine a breve per gli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) annuncia che è stata depositato al banco di Presidenza la richiesta del passaggio alla sede referente per tutti i disegni di legge in titolo, firmata dai senatori Alessandra Maiorino, Felicia Gaudiano, Grazia D'Angelo, Grasso, Lomuti e Julia Unterberger.

Pertanto, non facendosi osservazioni, il Presidente dispone la prosecuzione immediata nella nuova sede.

IN SEDE REFERENTE

(922) PILLON e URRARO. - Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche

(1039) CUCCA ed altri. - Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in anonimato e accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita

(1979) SANTANGELO e Elvira Lucia EVANGELISTA. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento delle origini biologiche

- e delle petizioni nn. 837, 839 e 840 ad essi attinenti
(Esame congiunto e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, non facendosi osservazioni, si danno per acquisite le attività già svolte nella precedente fase procedurale.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), in risposta al senatore Pillon, evidenzia la necessità di approfondire la tematica, che reputa particolarmente delicata; manifesta ostilità ad una contrazione dei tempi da dedicare alle audizioni.

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) auspica la riduzione del numero delle audizioni e quindi, confidando sulla consueta diligenza del Relatore, si dichiara convinto che si giungerà in tempi brevi alla stesura di un testo unificato. Con l'obiettivo di ridurre in termini dell'istruttoria parlamentare ritira ogni segnalazione precedentemente resa in merito ai soggetti da audire, preferendo che si inviti a presentare memorie scritte.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) ritira tutte le richieste di audizioni del suo Gruppo, che almeno in un caso converte in richiesta di contributo scritto.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) condivide l'opinione della senatrice Maiorino rispetto alla richiesta di approfondimenti istruttori mediante le dovute audizioni e chiede che venga audito un rappresentante dell'autorità Garante della protezione dei dati personali.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD), in risposta alla proposta del senatore Pillon, si dice disponibile ad un dialogo tra le forze che compongono la maggioranza a patto che si parta da un dato comune: la necessità di garantire alla donna il diritto al parto anonimo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1709) D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'8 giugno 2021.

Il [PRESIDENTE](#) chiede al Governo se nell'esercizio della delega penale lo scopo del disegno di legge sia conseguito e, se sì, in che misura.

La sottosegretaria MACINA conferma che il disegno di legge investe temi oggetto della delega di cui alla legge 27 settembre 2023 n. 134, che è attualmente in fase di attuazione. A tal fine, si ricorda che sono stati insediati con il decreto ministeriale 28 ottobre 2021 presso l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia cinque gruppi di lavoro, per la predisposizione degli schemi di decreti legislativi da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge delega. In particolare l'Atto Senato 1709 interviene su tematiche oggetto dei criteri di delega contenuti nella legge n. 134 del 2021: all'articolo 1, comma 8 di questa si prevede infatti che "nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di atti del procedimento sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: ... prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici; prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l'audioregistrazione dell'assunzione di

informazioni dalle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione; individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza".

La rappresentante del Governo conclude che comunque la Commissione avrà la possibilità di interloquire sulla questione quando dovrà rendere parere sui decreti sugli schemi di decreti legislativi.

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) chiede la sospensione della trattazione fino all'emanazione dei decreti attuativi della legge di riforma del processo penale.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha ricordato che il disegno di legge resterà comunque nel programma dei lavori della Commissione, il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2261) VITALI ed altri. - Modifiche agli articoli 335, 407, 453 e 477 del codice di procedura penale, in materia di tempi del procedimento

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 15 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) chiede al Governo se nell'esercizio della delega penale lo scopo del disegno di legge sia conseguito e, se sì, in che misura.

La sottosegretaria MACINA conferma che il disegno di legge investe temi oggetto della delega di cui alla legge 27 settembre 2021 n. 134, che è attualmente in fase di attuazione. In particolare l'Atto Senato 2261 contiene disposizioni che intendono incidere sui tempi del processo penale: obiettivo che già si propone la legge n. 134 del 2021, con il ricorso ad un ampio e articolato novero di misure, di natura processuale, sostanziale e organizzativa, diverse e incompatibili con le sanzioni processuali della "nullità assoluta" che il disegno di legge 2261 pretende invece di utilizzare. Per il Governo è evidente, confrontando i due testi, l'incompatibilità dei due modelli di intervento proposti; basti considerare che: con l'articolo 1 si propone di sanzionare con nullità assoluta l'omessa iscrizione della notizia di reato entro 24 ore; con l'articolo 2 si propone di sanzionare, sempre con nullità assoluta, l'omessa assunzione delle determinazioni inerenti l'esercizio (o meno) dell'azione penale; con l'articolo 3 si propone di sanzionare, ancora una volta con nullità assoluta, la mancata richiesta di giudizio immediato custodiale e la mancata apertura del dibattimento nei 30 giorni dalla richiesta. Si tratta, sin qui di modifiche che, tutte, interferiscono con la citata legge delega sul processo penale (articolo 1, comma 9, lettere *f*), *g*) e *h*). Con l'articolo 4, infine, si prevede la nullità assoluta anche per il caso di inosservanza dei primi due commi dell'articolo 477, secondo cui: quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo; il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi. Tutte queste modifiche propongono soluzioni "demolitorie" del processo, in violazione del principio di conservazione degli atti e con le fondamentali esigenze di effettività dell'accertamento processuale, con soluzioni incompatibili con gli articolati interventi multi-livello della legge n. 134 del 2021 (che peraltro lasciano sullo sfondo, in un ragionevole e prudente bilanciamento di diritti, la soluzione estrema della improcedibilità, per i soli giudizi di impugnazione).

Il relatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) riprende il suggerimento reso in occasione della propria relazione, con cui auspicava la sospensione della trattazione di tali disegni di legge in attesa della riforma generale del processo penale.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) fa presente che al senatore Vitali andrebbe data la possibilità di replicare a tali letture del suo testo, offerte dal Governo e dal Relatore.

Il **PRESIDENTE** prende atto dell'informazione resa dal rappresentante del Governo; propone di rinviare la trattazione in attesa dell'esercizio della delega, garantendo che verrà data al senatore Vitali la possibilità di intervenire in un'altra seduta.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2016) Assuntela MESSINA. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali

(Discussione. Rimessione all'assemblea)

Il **PRESIDENTE** illustra il disegno di legge, che prevede nuove disposizioni, nonché integrazioni e modifiche a quelle vigenti, in perfetta sintonia con i principi dell'ordinamento giuridico e le disposizioni dell'Unione europea. In ossequio alla granitica interpretazione giurisprudenziale sia di merito che di legittimità, con l'articolo 1 si formalizza l'interpretazione conforme della norma, ovvero la duplicità del bene giuridico tutelato che è, oltre al sentimento di pietà per gli animali, l'animale in sé, come del resto già chiarito nella relazione dei lavori preparatori della legge n. 189 del 2004, dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Con gli articoli 2 e 3 si intende includere tra le fattispecie di cui agli articoli 544-*quater* e 544-*quinquies* del codice penale, in materia rispettivamente di spettacoli o manifestazioni vietati e di divieto di combattimenti tra animali, anche la condotta tipica di partecipazione alle feste popolari che comportano sevizie nonché ai combattimenti clandestini, al fine di fungere da concreto deterrente per questo tipo di attività illecite, poiché sanzionando il pubblico si otterrebbe l'effetto di far venire meno l'interesse a parteciparvi e dunque a organizzare tali attività. L'articolo 4, stante che la confisca interviene a recidere qualsivoglia legame tra il soggetto attivo del reato anche in caso di prescrizione e gli animali coinvolti, prevede nuove ipotesi per la confisca degli animali che si sono rese necessarie dopo un'attenta analisi dell'applicazione concreta di tale misura accessoria. È inoltre prevista la misura accessoria personale dell'interdizione alla detenzione di animali familiari in caso di condanna per tali reati, nonché sono ampliate le fattispecie di sospensione di titoli abilitativi di attività commerciali o ludiche che comportano l'utilizzo di animali. È poi chiarito che le spese di mantenimento e custodia degli animali oggetto di sequestro e confisca sono a carico dell'imputato, e in caso di insolvenza sono a carico del comune ove si è consumato il reato, salvo diverse disposizioni di legge.

L'articolo 5 introduce le fattispecie colpose dei reati di uccisione e di maltrattamento, nonché alcune specifiche cause aggravanti per tali delitti, mentre con l'articolo 6 sono introdotte alcune importanti e necessarie modifiche agli articoli 544-*bis* e 544-*ter* del codice penale. Sono aumentate fino a sei anni di reclusione le pene per il maltrattamento e per l'uccisione di animali, sono abrogate le circostanze di illiceità speciale del « per crudeltà », che diventa un'aggravante del reato, e « senza necessità » sostituito dalla frase « salvo quanto disposto dalle leggi speciali in materia di animali », mentre, in conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 727 del codice penale, assumono il rango di delitto la condotta di detenzione in condizioni, oltre che insopportabili, anche incompatibili con la natura dell'animale, nonché la condotta di abbandono. Sono inoltre previste specifiche ipotesi delittuose inerenti i crimini on line con animali. All'articolo 6 viene inoltre istituito il reato di strage di animali, mediante l'introduzione dell'articolo 544-*bis*.1 nel codice penale. Sempre all'articolo 6 è prevista la modifica dell'articolo 638 del codice penale, in materia di uccisione e danneggiamento di animali altrui. Questa modifica mira ad armonizzare l'attuale articolo con la tutela penale prevista dagli articoli 544-*bis* e 544-*ter*. In particolare è soppresso il primo comma dell'articolo 638 in quanto totalmente assorbito dai predetti articoli 544-*bis* e 544-*ter* e modificata la previsione per l'uccisione di animali in ambito zootecnico, in particolare la sanzione per gli atti riconducibili a ritorsioni e intimidazioni tipiche delle mafie pastorali. Per la gravità della fattispecie è stata mantenuta la procedibilità d'ufficio.

Viene poi esplicitamente previsto che la «tenuità del fatto» di cui all'articolo 131-*bis* e la messa alla prova di cui all'articolo 168-*bis* del codice penale non siano applicabili ai reati contro gli animali. L'articolo 7 interviene a disciplinare la sorte degli animali oggetto di sequestro e confisca prevedendo l'introduzione dell'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale che prevede disposizioni sulla custodia giudiziaria di animali vivi e che deve avere una regolamentazione speciale visto il bene *sui generis* di cui si tratta, cioè un essere senziente vittima e oggetto di reato, e in particolare è previsto l'affido diretto alle associazioni e loro subaffidatari mediante loro cessione definitiva. Inoltre, agli articoli 257 e 322 del codice di procedura penale si prevede che anche le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale intervengano nei giudizi cautelari reali e nell'appello e riesame di sequestro preventivo e probatorio, vista la specifica qualifica che rivestono. Specifiche disposizioni in merito alla sorte degli animali oggetto di processo sono previste anche dall'articolo 10 che prevede il divieto di abbattimento o alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento. È poi abrogato l'articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale in quanto pleonastico rispetto ai principi di specialità dell'ordinamento giuridico che già disciplinano il rapporto tra norma penale e amministrativa a tutela degli animali. Si prevede poi una modifica del citato articolo 19-*quater* delle medesime disposizioni di coordinamento e transitorie, introducendo il divieto di alienazione e di abbattimento di animali oggetto di procedimento penale in attesa di sentenza definitiva a esclusione delle associazioni e degli enti che perseguono gli interessi lesi dai reati o dei loro subaffidatari. Si prevede l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali che teoricamente potrebbero già essere applicate, ma che di fatto non vengono mai applicate, per i delitti di manifestazioni vietate, combattimenti e traffico di cuccioli. Si dispone sulla possibilità di intervento delle guardie zoofile su specie non d'affezione e vengono introdotte specifiche disposizioni di contrasto della zooerastia e della zoopornografia, mentre lo stato di necessità è esteso anche alle ipotesi in cui il fatto è commesso per salvare un animale dal pericolo attuale di morte o lesione grave, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo. È anche disciplinato il trattamento degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento, una previsione molto importante per permettere la confisca obbligatoria di cui all'articolo 544-*sexies* del codice penale in caso di condanna e per vietare di abbattere o di alienare a terzi animali sui quali non sussista il vincolo cautelare del sequestro. È poi prevista la sanzione accessoria del divieto di detenzione di animale in caso di condanna per reati contro gli animali, al fine di evitare la reiterazione del reato. Specificata la competenza di tutti gli organi di polizia giudiziaria in materia di reati contro gli animali, si dirime il problema, più culturale che procedurale, relativo alla presunta «incompetenza» di diversi organi della polizia statale e locale in caso di richiesta di intervento non anonima e documentata. È inoltre modificata la normativa relativa all'utilizzo degli agenti sotto copertura inserendo tra i reati per i quali è possibile il loro utilizzo anche gli articoli del codice penale relativi ai reati zoomafiosi come le manifestazioni vietate, le scommesse clandestine, i combattimenti tra animali e le corse clandestine di cavalli, e la normativa per il contrasto al traffico di cuccioli.

Con l'articolo 13 è previsto che lo Stato istituisca sul territorio nazionale centri di accoglienza di animali vittime di reato anche utilizzando, su ordine del prefetto, strutture già esistenti. Si tratta di una disposizione fondamentale per garantire l'effettiva applicazione della norma e delle misure cautelari necessarie nelle more del giudizio. L'articolo 14 prevede l'impegno dello Stato e dei Ministeri competenti nel promuovere e realizzare con frequenza annuale percorsi formativi di tutela degli animali, anche al fine di prevenire ipotesi delittuose nei confronti degli stessi. Con l'articolo 15 si modifica la legge 20 luglio 2004, n. 189, aggiungendo l'articolo 2-*bis* in materia di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto e l'articolo 2-*ter* recante misure connesse alle attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta. L'articolo 16, infine, prevede le norme di coordinamento.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) manifesta stupore per il fatto che questo disegno di legge non sia stato finora portato in discussione al pari degli altri. Preannuncia poi l'aggiunta della propria firma al

disegno di legge in questione.

Il [PRESIDENTE](#) annuncia che è stata depositato al banco di Presidenza la richiesta del passaggio alla sede referente per tutti i disegni di legge in titolo, firmata dai senatori Grasso, Dal Mas, Pillon, Emanuele Pellegrini e Urraro.

Pertanto, non facendosi osservazioni, il [PRESIDENTE](#) dispone la prosecuzione immediata nella nuova sede.

IN SEDE REFERENTE

[\(76\)](#) *Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali*

[\(81\)](#) *Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora*

[\(298\)](#) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali*

[\(845\)](#) *URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto*

[\(1030\)](#) *Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali*

[\(1078\)](#) *PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali*

[\(1344\)](#) *Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali*

[\(1356\)](#) *BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione*

[\(2016\)](#) *Assuntela MESSINA. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali*

e delle petizioni nn. 406, 464, 622, 913 e 1045 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 76, 81, 298, 845, 1030, 1078, 1344, 1356, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2016 e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, non facendosi osservazioni, si danno per acquisite le attività già svolte nella precedente fase procedurale sul disegno di legge n. 2016 e che, stante la medesimezza di materia, proseguirà il suo esame congiuntamente con quello degli altri disegni di legge sospeso nella seduta del 22 febbraio scorso.

Il senatore [LOMUTI](#) (M5S), correlatore dei disegni di legge in titolo, preannuncia la presentazione di un emendamento sostitutivo finalizzato a trovare un equilibrio tra le forze politiche: chiede a questo scopo un rinvio di due settimane.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce della congiunzione del nuovo testo proveniente dalla sede redigente nonché della richiesta del correlatore, propone un rinvio per consentire la predisposizione dell'emendamento testé preannunciato: se sarà interamente sostitutivo del testo base, potrebbe probabilmente poi comportare l'assorbimento o il ritiro da parte dei gruppi degli emendamenti fino ad ora presentati.

La correlatrice [CIRINNA](#) (PD) conferma quanto preannunciato dal senatore Lomuti in ordine alla possibile presentazione di un "maxiemendamento", da cui potrebbe discendere il ritiro degli emendamenti suscettibili di assorbimento.

Interviene il senatore [MIRABELLI](#) (PD), secondo cui la presentazione dell'emendamento dei correlatori comporta comunque l'attribuzione ai Gruppi di un termine per subemendamenti.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,10.

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 277 (pom.) del 22/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 22 MARZO 2022
277ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

*La seduta inizia alle ore 15,40.
IN SEDE CONSULTIVA*

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ([n. 1055](#))
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) presenta la proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario SISTO non ha nulla da obiettare. Prende atto altresì dell'invito, avanzato dalla senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) e condiviso dal [PRESIDENTE](#), a far pervenire il prima possibile alla Commissione le risposte scritte che la Ministra della giustizia aveva preannunciato al termine della sua audizione, nella scorsa settimana.

Con l'astensione dei senatori [BALBONI](#) (Fdi) e [CRUCIOLI](#) (Misto), previo accertamento del previsto numero legale, la proposta di parere posta ai voti è accolta a maggioranza dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI ([n. 360](#))
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), illustra il provvedimento in titolo che reca disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019: essa modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di Paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), sostituendo la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020). L'articolo 1 dello schema di decreto indica l'oggetto del provvedimento in esame: la direttiva n. 884 in recepimento mira a consentire uno scambio efficace di informazioni tramite il sistema ECRIS, in considerazione di specifiche criticità riscontrate riguardo allo scambio di informazioni relative a cittadini di Paesi terzi, nonché allo scambio di informazioni relative a soggetti la cui cittadinanza non è nota, apolidi. In particolare, come segnala il considerando n. 5 della direttiva, "per ottenere un quadro completo del trascorso criminale di un cittadino di Paese terzo è necessario chiedere tali informazioni a tutti gli Stati membri", imponendo allo Stato richiedente un onere amministrativo sproporzionato. A tale riguardo, si rammenta che il regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 ha stabilito un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi denominato ECRIS-TCN (*Third Country National*). Il regolamento disciplina altresì: le condizioni alle quali le autorità nazionali, Eurojust, Europol e la Procura europea (EPPO) possono accedere a ECRIS-TCN per ottenere informazioni sulle condanne pronunciate attraverso il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari ECRIS; i termini in base ai quali ECRIS-TCN contribuisce a facilitare e assistere la corretta identificazione delle persone registrate in ECRIS-TCN. Il disegno di legge di delegazione europea 2021 (Atto Senato n. 2481, in corso di esame) reca, all'articolo 14, principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento (UE) 2019/816. Si segnala che tale disegno di legge, pendente alla 14ª Commissione del Senato, ha ricevuto il parere favorevole con osservazioni della Commissione giustizia il 22 febbraio scorso; inoltre la proposta di regolamento COM (2021)96 reca una modifica al citato regolamento n. 816 volta a consentire alle autorità designate, nel contesto degli accertamenti preliminari all'ingresso alle frontiere esterne dell'UE, di accedere alla banca dati ECRIS-TCN e di interrogarla per le registrazioni relative a persone che sono state condannate per reati di terrorismo o altri reati gravi, e stabilisce le condizioni e le garanzie a tale riguardo.

L'articolo 2 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 74 del 2016, che dava attuazione alla decisione quadro 2009/315/GAI del 26 febbraio 2009 del Consiglio europeo, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi tra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, fornendo gli strumenti normativi per una piena attuazione in Italia del sistema *European Criminal Records Information System*: è il sistema informativo del casellario europeo, che consente l'interconnessione telematica dei casellari giudiziari e garantisce l'effettività dello scambio di informazioni sulle condanne fra gli Stati membri secondo modelli standard condivisi. Le modifiche introdotte dalla decisione quadro - che ha abrogato la precedente 2005/876/GAI in materia - sono improntate al miglioramento dei meccanismi di trasmissione di informazioni tra gli Stati membri già previsti dagli articoli 13 e 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Convenzione di Strasburgo del 1959), mediante l'introduzione di specifici obblighi di conservazione e trasmissione delle informazioni sulle condanne penali (e sulle successive misure) emesse nei confronti dei cittadini degli Stati membri, oggetto di iscrizione nel casellario giudiziale di ciascuno Stato, secondo modelli e codici identificativi dei reati e delle pene predefiniti. Le disposizioni della decisione quadro 2009/315/GAI devono essere correlate da un lato con la decisione quadro 2008/675/GAI, in tema di considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Ue in occasione di un nuovo procedimento penale, dall'altro con la coeva decisione quadro 2009/316/GAI, con cui è stato formalmente istituito il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS). Le disposizioni integrate delle suindicate decisioni quadro costituiscono l'unitaria architettura del casellario europeo, cui ha dato attuazione la legge di delegazione europea per il 2014 (articoli 18-20

della legge n. 114 del 2015).

In particolare il comma 1, lettera a) interviene sull'articolo 1 del decreto legislativo n. 74 del 2016, al fine di adeguare la definizione dell'oggetto del decreto all'intervenuta "sostituzione" della decisione 2009/316/GAI, il cui riferimento viene pertanto soppresso.

La lettera b) del comma 1 introduce nel decreto legislativo il nuovo articolo *1-bis*, che riproduce - con lievi adattamenti - l'articolo 3 del decreto legislativo n. 75 del 2016, contestualmente abrogato dall'articolo 4 dello schema, dedicato all'istituzione del sistema informatico nazionale che coopera con ECRIS, affidandone la gestione all'Ufficio centrale del Casellario.

La lettera c) modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 74, contenente le definizioni, introducendovi le due nuove lettere *d-bis*) e *d-ter*), recanti, rispettivamente, le definizioni di «impronte digitali» (le impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito) e di «immagine del volto» (le immagini digitalizzate del volto di una persona). Viene inoltre inserito, sempre all'articolo 2 del decreto legislativo n. 74, il comma *1-bis*, il quale prevede che la disciplina in oggetto si applichi anche agli apolidi e ai soggetti la cui cittadinanza è ignota.

La lettera d) modifica l'articolo 4 del decreto legislativo, concernente le condanne pronunciate in Italia nei confronti di cittadino di altro Stato membro. Con la novella al comma 1 viene precisata la competenza, posta in capo all'Ufficio centrale del Casellario presso il Ministero della giustizia, delle comunicazioni, da effettuare senza indugio alle autorità degli Stati membri, di qualsiasi condanna pronunciata in Italia e iscritta nel casellario giudiziale. Con l'inserimento del comma *2-bis* al medesimo articolo 4, si prevede che nella trasmissione, l'Ufficio centrale comunichi che le informazioni non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale.

La lettera e) sostituisce l'articolo 6 del decreto legislativo, concernente la richiesta di informazioni sulle condanne: viene specificatamente disciplinato un procedimento di richiesta di informazioni per i cittadini di Paesi terzi (nonché, lo si ricorda, gli apolidi e le persone di cittadinanza ignota) distinto dal procedimento previsto per i cittadini di Stati membri. Assume a tale riguardo rilievo la modifica del comma 4, il quale stabilisce che l'Ufficio centrale, in caso di richiesta di informazioni a relative a cittadino di Paese terzo, rivolga la richiesta alle autorità centrali degli Stati membri che detengono le informazioni. Tale disposizione è direttamente correlata all'operatività del sistema ECRIS-TCN, il quale consente di individuare gli Stati membri in possesso delle informazioni di interesse, rendendo quindi possibile l'invio di una richiesta mirata a taluni Stati e non a tutti gli Stati membri in maniera generalizzata. Si prevede, inoltre, che l'Ufficio centrale includa le informazioni e i dati acquisiti (tramite le richieste relative a cittadini sia di Stati membri sia di Paesi terzi) nel certificato da fornire all'interessato. Ulteriori modifiche all'articoli 6 mirano a rendere il testo più aderente alle disposizioni dell'Unione europea, tra l'altro confermando le competenze poste in capo all'Ufficio centrale del casellario.

La lettera f) sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo, relativamente alla risposta a richiesta riguardante un cittadino italiano, ai fini di un procedimento penale. In tale caso l'Ufficio centrale invia, come nel testo vigente, le informazioni relative alle condanne: a) pronunciate in Italia e iscritte nel casellario giudiziale; b) pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione (ai sensi dell'articolo 4 sulle condanne pronunciate in Italia nei confronti di cittadino di altro Stato membro) e che abbia conservato (ai sensi dell'articolo 5 sulle condanne pronunciate in altro Stato membro nei confronti di cittadino italiano); c) pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 74 (secondo una specificazione introdotta con la novella in esame) e che siano state iscritte nel casellario giudiziale; d) pronunciate in Paesi terzi, di cui abbia avuto informazione e che siano state iscritte nel casellario giudiziale.

Secondo il testo novellato del comma 2 dell'articolo 7, quando la medesima richiesta è presentata per fini diversi da un procedimento penale, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni; ma quelle indicate alla lettera b) sono trasmesse salvo che lo Stato membro di condanna che le ha trasmesse abbia comunicato che esse non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale. In tal caso, l'Ufficio centrale indica all'autorità richiedente lo Stato membro da cui provengono le informazioni.

Le disposizioni in questione (di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, come modificato) si applicano anche quando la richiesta di informazioni relativa ad un cittadino italiano è presentata dalle autorità di un Paese terzo. In tali casi, l'Ufficio centrale comunica che le informazioni possono essere utilizzate solo ai fini che sottendono alla richiesta, nell'ambito di procedimento penale o per motivo diverso (nuovo comma 3 dell'articolo 7).

Quando la richiesta di informazioni sulle condanne, presentata ai sensi dell'articolo 6: riguarda un cittadino di altro Stato membro, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni richieste alle condizioni previste dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata con legge 23 febbraio 1961, n. 215 (nuovo comma 6 dell'articolo 7); riguarda un cittadino di Paese terzo, un apolide o una persona di cui non è nota la cittadinanza, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative alle condanne indicate dalle lettere a) e d) del comma 1. Se la richiesta è presentata per fini diversi da un procedimento penale trasmette altresì le condanne pronunciate in altri Stati membri.

I commi 7 e 8 dell'articolo 7, come novellato, disciplinano i termini temporali di risposta, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva n. 884, all'articolo 1, numero 6), per quanto concerne la richiesta formulata dall'interessato. Tali commi riprendono, con alcune integrazioni, quanto stabilito, sulla medesima materia, dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 74, abrogato dall'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto. Si stabilisce che l'Ufficio centrale provveda immediatamente, e, comunque, entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, quando la richiesta di informazioni proviene da altra autorità centrale di Stato membro. Qualora siano necessarie informazioni complementari, l'Ufficio centrale si rivolge: immediatamente all'autorità richiedente e il termine decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni; entro un termine non superiore a venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, quando la richiesta provenga dall'interessato. L'articolo 3 reca una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002).

La lettera a) integra le definizioni recate dall'articolo 2 del testo unico del casellario con le nozioni di «impronte digitali» e di «immagine del volto», in analogia con la modifica all'elenco delle definizioni di cui al decreto legislativo n. 74.

La lettera b) modifica l'articolo 4 del testo unico, inerente ai dati inseriti nei provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale. Si prevede che, tra i dati, debba essere indicata anche la cittadinanza della persona cui si riferisce il provvedimento. Si prevede inoltre che il codice identificativo sulla base delle impronte digitali (disciplinato dall'articolo 43 del testo unico medesimo) sia indicato anche per la persona la cui cittadinanza non è nota e per l'apolide (oltre che per il cittadino di Stato dell'Unione europea che non abbia il codice fiscale e per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, come previsto dal testo vigente). Si prevede, inoltre, che l'estratto del casellario specifichi quando la persona interessata sia apolide o non sia nota la sua cittadinanza (nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 4).

La lettera c) modifica l'articolo 5-*ter* del testo unico, inerente ai dati presenti nei provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale europeo. Tra le informazioni supplementari che devono essere trasmesse - se sono nella disponibilità dell'autorità centrale dello Stato di condanna - la novella inserisce l'immagine del volto della persona condannata. Si ricorda che l'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2016 prevede che le informazioni trasmesse allo Stato membro o agli Stati membri di cittadinanza sono quelle di cui all'articolo 5-*ter* del testo unico. Le altre informazioni supplementari sono: 1) numero di identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona condannata; 2) impronte digitali della persona condannata; 3) eventuali pseudonimi della persona condannata. A queste la novella aggiunge, come detto, l'immagine del volto.

La lettera d) modifica l'articolo 19, comma 5-*bis*, del testo unico, concernente i compiti dell'Ufficio centrale in relazione al casellario europeo. Con tali modifiche si specifica che i compiti di trasmissione ivi previsti riguardano anche i cittadini la cui cittadinanza non sia nota (oltre ai cittadini degli Stati membri, di Stati terzi e agli apolidi, già menzionati nel testo vigente). In particolare, secondo la

novella in esame, l'ufficio rivolge all'autorità centrale degli altri Stati membri richiesta di estrazione di informazioni sulle condanne in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi, a persone di cui non è nota la cittadinanza e ad apolidi (articolo 19, comma 5-*bis*, lettera c)); riceve dall'autorità centrale degli altri Stati membri le risposte alle richieste di estrazione di informazioni sulle condanne da esso formulate in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi, a persone di cui non è nota la cittadinanza e ad apolidi (lettera d)); risponde alle richieste di informazioni sulle condanne degli organi della giurisdizione penale italiana relative a cittadini italiani, cittadini di Paesi terzi, a persone di cui non è nota la cittadinanza e apolidi (lettera e)). Viene inoltre inserito l'ulteriore compito di risposta alle richieste formulate da un cittadino di Paese terzo, da soggetto la cui cittadinanza non sia nota, da apolide, con le modalità e i limiti stabili dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 74 del 2016. In analogia con la summenzionata modifica, la lettera e) introduce la menzione di cittadino di Paese terzo, di soggetto la cui cittadinanza risulti ignota, di apolide, all'interno della disciplina concernente le richieste di certificato del casellario giudiziale europeo da parte dell'interessato (disciplina contenuta nell'articolo 25-*ter* del testo unico).

La lettera f) inserisce le medesime menzioni nell'articolo 28-*bis* del testo unico, concernente la richiesta di certificato del casellario giudiziale europeo da parte di una pubblica amministrazione. Anche in tali casi, l'Ufficio centrale provvede con i limiti e le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 74 del 2016.

La lettera g), modificando l'articolo 42 del testo unico del casellario, concernente le regole tecniche del sistema, demanda ad uno o più decreti del Ministero della giustizia l'aggiornamento delle regole tecnico-operative sottese agli scambi tra i casellari giudiziali europei, ove ciò si rendesse necessario a seguito di modifiche alla disciplina dell'Unione europea sul casellario giudiziale o a seguito dell'emanazione di atti di esecuzione della Commissione europea. La disposizione (nuovo comma 1-*ter*) stabilisce che tali decreti siano emanati ai sensi del comma 1-*bis* del medesimo articolo 42.

Quest'ultimo stabilisce che i decreti sono emanati nell'ambito della disciplina generale di cui all'articolo 41, comma 3, del testo unico, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale - AgID e il Garante per la protezione dei dati personali.

La lettera h), modificando l'articolo 43 del testo unico del casellario, introduce la menzione dei soggetti la cui cittadinanza non è nota e degli apolidi all'interno della disciplina, ivi contenuta, del codice identificativo sulla base delle impronte digitali. L'articolo 43 prevede, nei casi previsti dal medesimo testo unico, l'adozione di un codice identificativo attraverso l'utilizzazione del sistema di riconoscimento delle impronte digitali, esistente presso il Ministero dell'interno, ed in conformità alle relative disposizioni attuative: ciò per consentire la sicura riferibilità di un procedimento ad un cittadino di Stato appartenente all'Unione europea, che non abbia il codice fiscale, o ad un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea. Con la novella in esame si prevede tale possibilità anche per i cittadini la cui cittadinanza non è nota e per gli apolidi.

L'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto, abroga l'articolo 8 del decreto legislativo n. 74 del 2016 sui termini di risposta. Il comma 2 abroga il decreto legislativo n. 75 del 2016, che reca l'attuazione della decisione 2009/316/GAI e che, ai sensi del comma 3, continua ad operare in via transitoria sulle modalità di trasmissione delle informazioni, fino all'emanazione dei decreti attuativi. L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 6 fissa l'entrata in vigore del presente provvedimento al 28 giugno 2022.

Benché il testo illustrato riguardi soltanto le condanne, si segnala la maggiore sensibilità che il legislatore ha espresso, in tema di trattamento di dati personali e diritto all'oblio, nel conferimento della delega processuale penale al Governo. In particolare va ricordato che l'articolo 1, comma 25 della legge delega dispone: «nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di comunicazione della sentenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di

dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati». Prima di procedere all'espressione del parere, sarebbe utile quindi comprendere come il Governo si sta atteggiando nell'esercizio di questo criterio di delega e su tutto ciò che attiene al trattamento dei dati personali nel casellario giudiziario.

Il sottosegretario SISTO si riserva la valutazione richiesta e, pertanto, il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

(Parere alle Commissioni 9a e 12a riunite su testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice [PIARULLI](#) (M5S), illustra il provvedimento in titolo in cui l'articolo 3 del decreto-legge prevede un obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti ed una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inadempimento di tale obbligo. L'obbligo viene previsto per le ipotesi di rinvenimento - nell'ambito delle attività di esecuzione dei piani regionali (o delle province autonome) di cui al precedente articolo 1, che attribuisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano il compito di predisporre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nei cinghiali - dello svolgimento di attività venatoria o boschiva, di coltivazione di fondi agricoli nonché per i soggetti coinvolti in sinistri con gli esemplari in questione; la segnalazione deve essere effettuata immediatamente al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.

Per l'ipotesi di inadempimento di tale obbligo, viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500 euro (salvo che il fatto costituisca reato); la sanzione è irrogata dal prefetto competente per territorio. Trovano applicazione le norme generali (in quanto compatibili) in materia di sanzioni amministrative, di cui alle sezioni I e II del capo I della L. 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Considerato che le fattispecie sottostanti concernono sia attività di natura temporanea - cioè, l'attuazione dei piani suddetti - sia attività permanenti, si segnala che, riguardo all'obbligo medesimo, la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto fa riferimento esclusivamente all'ambito di attuazione dei piani.

Riguardo alla previsione della sanzione in una misura fissa, si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 10 giugno 2021-23 settembre 2021), con riferimento sia alle sanzioni penali sia alle sanzioni amministrative, riconosce la legittimità costituzionale di una misura fissa "soltanto a condizione che, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest'ultima appaia ragionevolmente "proporzionata" rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo" di illecito, ritenendo invece illegittima la previsione di sanzioni "rigide e di rilevante incidenza sui diritti dell'interessato per ipotesi di gravità marcatamente diversa (...), o suscettibili, comunque sia, di condurre, nella prassi applicativa, a risultati sanzionatori palesemente eccedenti il limite della proporzionalità rispetto all'illecito commesso". Si ricorda altresì che dalla previsione di una sanzione amministrativa in misura fissa deriva che non trova applicazione l'articolo 11 della citata L. n. 689 del 1981; tale articolo definisce i criteri di determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria che sia fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, nonché dell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, facendo riferimento alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Tra gli emendamenti, si segnalano l'emendamento 3.1 (Berutti), che ai fondi agricoli aggiunge i fruitori dei sentieri per attività ricreative, e l'emendamento 3.2 (Pirro, Giuseppe Pisani), che sostituisce la misura fissa di euro 500 con la forchetta da un minimo di euro 250 ad un massimo di euro 1500.

I senatori [CRUCIOLI](#) (*Misto*), [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), [CUCCA](#) (*IV-PSI*) ed [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) richiedono che la valutazione della relatrice, in sede di parere, si estenda anche al precepto di cui al comma 1 dell'articolo 3: per i primi due oratori la misura rischia di essere manifestamente sproporzionata, rispetto alle condizioni in cui versano determinati territori, mentre per il terzo oratore la sanzione in misura fissa è stata assai limitata, nella sua valutazione di costituzionalità, dalla giurisprudenza di Palazzo della Consulta; per il quarto oratore le frequenti denunce del senatore Bruzzone, in ordine alla proliferazione degli ungulati, attestano la necessità di non affrontare il problema con meri palliativi.

La RELATRICE replica ricordando che il parere va espresso sulla materia di competenza della Commissione, che è quella sanzionatoria; l'oggetto del decreto è limitato e non si presta a dilatazioni come quelle affacciate da taluno degli oratori.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*) invita ad una riflessione ulteriore, ricordando che il provvedimento impatta sull'economia dell'entroterra ligure e del basso Piemonte, ma anche sulle libertà dei cittadini dai quali è stato soprannominato, non a caso, il "lockdown dei boschi".

Anche il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) concorda con la necessità di un'ulteriore riflessione, visto che l'inserimento dei cinghiali nel Tigullio è un esempio di come sia stato alterato l'equilibrio faunistico, producendo un effetto a catena anche nelle crescenti recinzioni delle proprietà private. Occorre anzitutto attivare misure di riequilibrio: sanzionare la mancata segnalazione, senza considerare queste necessità più vaste, rappresenterebbe una scelta ispirata ad un'ottica soltanto punitiva.

La richiesta di rinvio incontra anche il consenso dei senatori [CUCCA](#) (*IV-PSI*) ed [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*).

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 1° marzo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, non facendosi osservazioni, si danno per illustrati tutti gli emendamenti (pubblicati in allegato) proposti. Avverte anche che è pervenuto il parere della 1ª Commissione permanente.

Su richiesta del relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e del sottosegretario SISTO, il seguito della discussione congiunta è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 1055

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sottolineando le seguenti necessità: emanare al più presto i decreti attuativi delle riforme del processo civile e penale; verificare e monitorare il funzionamento e i risultati dell'ufficio del processo; completare al più presto le riforme previste dal PNRR, a partire da CSM e giustizia tributaria; accelerare le assunzioni per migliorare la sicurezza e il trattamento interno e esterno nel carcere e investire sul lavoro, socialità e formazione negli istituti di pena. Si sottolinea inoltre la necessità di completare la riforma della magistratura onoraria.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [2419](#)

Art. 1

1.1

[D'Angelo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «prestazione professionale» inserire le seguenti: «nel rispetto dei principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità e nel perseguimento di interessi di carattere generale,»

1.2

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

1.3

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, lett c), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole della legge 14 gennaio 2013, n. 4, aggiungere le seguenti e di cui all'art. 1 della legge 22 maggio 2017 n. 81, ";

b) sostituire le parole: iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013. con le seguenti: "aventi i requisiti previsti dall'art. 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la costituzione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo."

1.4

[Pepe](#), [Urraro](#), [Pillon](#)

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole della legge 14 gennaio 2013, n. 4, aggiungere le seguenti e di cui all'art. 1 della legge 22 maggio 2017 n. 81, ";

b) sostituire le parole « iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013» con le seguenti: "aventi i requisiti previsti dall'art. 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la costituzione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo."

1.5

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole da "le associazioni" fino alla fine del comma, con le seguenti:

"per settori omogenei, le forme aggregative iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4".

1.6

[Serafini](#)

Al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole da "le associazioni" fino alla fine del comma, con le seguenti:

"per settori omogenei, le forme aggregative iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4".

1.7

[Balboni](#)

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole "le associazioni" inserire le seguenti "e le forme aggregative"

1.8

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole "le associazioni" aggiungere le seguenti:

"e le corrispondenti forme aggregative".

1.9

[Nannicini](#), [Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole "le associazioni" inserire le seguenti: "e le corrispondenti forme aggregative".

1.10

[Balboni](#), [Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Malan](#)

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole "le associazioni" aggiungere le seguenti:

"e le corrispondenti forme aggregative".

1.11

[Serafini](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole "le associazioni", aggiungere le seguenti:

"e le corrispondenti forme aggregative".

1.12

[Maiorino](#)

Al comma 1, lett. c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonché le associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale di riferimento».

Conseguentemente:

All'articolo 5, sostituire il comma 3 con il seguente: «I parametri di riferimento delle prestazioni professionali, articolati per categorie omogenee di attività professionali, sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali nonché delle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n.4 e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale di riferimento.».

1.13

[Serafini](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) per i professionisti non iscritti ad Albo, Ordine o Collegio professionale, per cui l'accesso e l'esercizio dell'attività è regolato dalla legge, dal decreto del Ministro competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, aggiungere dopo le parole "lettera c)," le seguenti: "o con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis)".

1.14

[Nannicini](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) per i professionisti non iscritti ad Albo, Ordine o Collegio professionale, per cui l'accesso e l'esercizio dell'attività è regolato dalla legge, dal decreto del Ministro competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.".

Conseguentemente,

all'articolo 3, comma 1, dopo le parole "lettera c)," inserire le seguenti: "o con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis)".

1.15

[Balboni, Ciriani, de Bertoldi, Malan](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c-bis) per i professionisti non iscritti ad Albo, Ordine o Collegio professionale, per cui l'accesso e l'esercizio dell'attività è regolato dalla legge, dal decreto del Ministro competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.".

Conseguentemente

All'articolo 3, comma 1, aggiungere dopo le parole "lettera c)," le seguenti: "o con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis)".

1.16

[Balboni](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) per le attività professionali il cui esercizio è regolato da una legge ma non sono organizzate in ordini e collegi, dal decreto del Ministero competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale"

1.17

[Gaudiano](#)

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. I parametri di cui al comma 1 dovranno essere articolati per categorie omogenee di attività professionali.».

Art. 2

2.1

[Cucca](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ai rapporti» con le seguenti: «agli incarichi»; dopo le parole «di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati» aggiungere la parola: «anche».

2.2

[Balboni, Ciriani, de Bertoldi, Malan](#)

Al comma 1 dopo le parole: "La presente legge si applica" aggiungere le seguenti parole "agli incarichi e" e dopo le parole "di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati" aggiungere la parola "anche".

2.3

[Pepe, Urraro, Pillon](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole*: «La presente legge si applica» *aggiungere le seguenti*: «agli incarichi e»;

b) *dopo le parole* «di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati » *aggiungere la parola*: «anche».

2.4

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, dopo le parole: « La presente legge» *aggiungere le seguenti*: «agli incarichi e» *e dopo le parole*: «di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati» *inserire la seguente*: «anche».

2.5

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, dopo le parole: «si applica» *inserire le seguenti* «agli incarichi» *e dopo le parole* «del codice civile regolati » *inserire la seguente*:«anche».

2.6

[Urraro](#), [Pillon](#), [Faggi](#), [Pepe](#)

Al comma 1, dopo le parole «ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale» *inserire le seguenti*: «comunque denominata nel contratto».

2.7

[Pepe](#), [Urraro](#), [Pillon](#)

Al comma 1, sopprimere le parole "regolati da convenzioni".

2.8

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, sopprimere le parole "regolati da convenzioni".

2.9

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, sopprimere le parole "regolati da convenzioni".

2.10

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, dopo le parole "da convenzioni " *inserire le seguenti*: ", ove sottoscritte o dai decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 1".

2.11

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, dopo le parole: «codice civile regolati da convenzioni» *inserire le seguenti*: «laddove sottoscritte o dai decreti che fissano i relativi parametri».

2.12

[Cucca](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a. *al comma 1, sostituire le parole* «imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3» *con le seguenti*: «imprese private, delle loro società controllate e delle loro mandatarie.»;

b. *al comma 3, sostituire le parole* «e delle società disciplinate» *con le seguenti*: «degli agenti della riscossione, delle società veicolo di cartolarizzazione, nonché delle società disciplinate»;

c. *al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo*.

2.13

[Cucca](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3» *con le seguenti:* «diverse dalle micro, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003».

2.14

[Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3» *con le seguenti:* «diverse dalle micro, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003».

2.15

[Balboni](#), [Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Malan](#)

Al comma 1 sostituire le parole da "imprese bancarie e assicurative" fino alla fine del comma con le seguenti : "imprese private, delle loro società controllate, delle loro mandatarie, delle pubbliche amministrazioni, degli agenti della riscossione e delle società veicolo di cartolarizzazione."

2.16

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, sostituire le parole "imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3" con le seguenti: "imprese private, delle loro società controllate, delle loro mandatarie, delle pubbliche amministrazioni, degli agenti della riscossione e delle società veicolo di cartolarizzazione."

2.17

[Pepe](#), [Urraro](#), [Pillon](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3" *con le seguenti:* "imprese private, delle loro società controllate, delle loro mandatarie, delle pubbliche amministrazioni, degli agenti della riscossione e delle società veicolo di cartolarizzazione."

2.18

[Balboni](#), [Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Malan](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: "che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro".

2.19

[Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: "che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro".

2.20

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: "che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori

a 10 milioni di euro".

2.21

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « 10 milioni di euro» con le seguenti: « 5 milioni di euro».

2.22

[Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

Al comma 1, dopo le parole: «ricavi annui superiori a 10 milioni di euro» aggiungere le seguenti: «nei confronti di soggetti diversi dai consumatori o dagli utenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

2.23

[Nannicini](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

"2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro autonomo di cui all'articolo 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 e alle prestazioni eseguite da appartenenti a professioni non organizzate in ordini o collegi svolte in favore delle imprese di cui al comma 1".

2.24

[Balboni](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2 bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro autonomo di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81 ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo dei professionisti di cui alla legge 4 gennaio 2013, n. 4".

2.25

[Balboni](#), [Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Malan](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

"2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro autonomo di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81 nei confronti delle imprese di cui al comma 1 e con riferimento alle professioni non organizzate in ordini o collegi".

2.26

[Serafini](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro autonomo di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81 nei confronti delle imprese di cui al comma 1 e con riferimento alle professioni non organizzate in ordini o collegi".

2.27

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

"2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro autonomo di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81 nei confronti delle imprese di cui al comma 1 e con riferimento alle professioni non organizzate in ordini o collegi".

2.28

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le pubbliche amministrazioni in relazione alle prestazioni rese dai professionisti applicano le disposizioni in materia di equo compenso stabilite dalla presente legge. Sono nulle le pattuizioni che prevedono l'affidamento degli incarichi professionali a titolo gratuito.».

2.29

[Balboni](#), [Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Malan](#)

Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:

- a) *dopo le parole "in favore della pubblica amministrazione" aggiungere le seguenti: ", degli agenti della riscossione, delle società veicolo di cartolarizzazione";*
- b) *sopprimere il secondo e terzo periodo.*

2.30

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

- a) *dopo le parole: «in favore della pubblica amministrazione» aggiungere le seguenti: «, degli agenti della riscossione, delle società veicolo di cartolarizzazione,»;*
- b) *sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

2.31

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole "in favore della pubblica amministrazione e" con le seguenti: "in favore della pubblica amministrazione, degli agenti della riscossione, delle società veicolo di cartolarizzazione, nonché";*
- b) *sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

2.32

[Pepe](#), [Urraro](#), [Pillon](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole "in favore della pubblica amministrazione" sostituire la parola «e» con le seguenti: "degli agenti della riscossione, delle società veicolo di cartolarizzazione, nonché".

2.33

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 3, dopo le parole: « di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175» aggiungere le seguenti: « nonché in favore della committenza privata.».

2.34

[Pepe](#), [Urraro](#), [Pillon](#)

Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente al comma 1, sopprimere le parole: «, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.».

2.35

[Balboni](#), [Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Malan](#)

Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2.36

[Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2.37

[Urraro](#), [Pillon](#), [Faggi](#), [Pepe](#)

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente al comma 1, sopprimere le parole: «, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.».

2.38

[Modena, Caliendo, Dal Mas](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le pubbliche amministrazioni e le società di cui al primo periodo, in ogni caso, non possono conferire incarichi professionali senza prevedere un equo compenso".

2.39

[Mirabelli, Cirinnà, Rossomando](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le pubbliche amministrazioni e le società di cui al primo periodo, in ogni caso, non possono conferire incarichi professionali senza prevedere un equo compenso".

2.40

[Balboni, Ciriani, de Bertoldi, Malan](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le pubbliche amministrazioni e le società di cui al primo periodo, in ogni caso, non possono conferire incarichi professionali senza prevedere un equo compenso".

2.41

[Pillon, Pepe, Urraro](#)

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le pubbliche amministrazioni e le società di cui al primo periodo, in ogni caso, non possono conferire incarichi professionali senza prevedere un equo compenso".

2.42

[Pepe, Urraro, Pillon](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le pubbliche amministrazioni, le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione nell'affidamento di servizi di opera professionale in favore di un avvocato, sono tenuti a corrispondere un compenso equo. Si considera equo il compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai criteri di cui all'articolo 1.»

2.0.1

[Modena, Caliendo, Dal Mas](#)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Equo compenso nei rapporti con la pubblica amministrazione)

1. All'articolo 7, comma 6, lettera d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "compenso della collaborazione" sono aggiunte le seguenti: "che deve essere conforme ai parametri definiti dalla legge".

2. All'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "qualità delle prestazioni", inserire le seguenti: ", l'equo compenso da parte delle amministrazioni pubbliche nei confronti dei professionisti aggiudicatari di appalti pubblici, come definito dalla legge";

b) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente: "5-ter. Il compenso del professionista per le prestazioni rese in esecuzione di appalti pubblici è commisurato al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività quale previsto dall'articolo 24, comma 8 del presente decreto con riferimento agli incarichi di progettazione, e deve comunque essere conforme ai parametri definiti dalla legge".».

2.0.2

[Serafini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 2-bis

(Equo compenso nei rapporti con la pubblica amministrazione)

1. All'articolo 7, comma 6, lettera *d*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "compenso della collaborazione" sono aggiunte le seguenti: "che deve essere conforme ai parametri definiti dalla legge".

2. All'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "qualità delle prestazioni", sono inserite le seguenti: ", l'equo compenso da parte delle amministrazioni pubbliche nei confronti dei professionisti aggiudicatari di appalti pubblici, come definito dalla legge";

b) dopo il comma *5-bis*, è inserito il seguente: "*5-ter*. Il compenso del professionista per le prestazioni rese in esecuzione di appalti pubblici è commisurato al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività quale previsto dall'articolo 24, comma 8 del presente decreto con riferimento agli incarichi di progettazione, e deve comunque essere conforme ai parametri definiti dalla legge".

2.0.3

[Nannicini](#), [Rossomando](#), [Mirabelli](#), [Cirinnà](#)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Equo compenso nei rapporti con la pubblica amministrazione)

1. All'articolo 7, comma 6, lettera *d*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "compenso della collaborazione" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "che deve essere conforme ai parametri definiti dalla legge".

2. All'articolo 30, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazione:

a) al comma 1, dopo le parole "qualità delle prestazioni", sono inserite le seguenti: ", l'equo compenso come definito dalla legge, da parte delle amministrazioni pubbliche nei confronti dei professionisti aggiudicatari di appalti pubblici,";

b) dopo il comma *5-bis*, inserire il seguente: "*5-ter*. Il compenso del professionista per le prestazioni rese in esecuzione di appalti pubblici è commisurato al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività quale previsto dall'articolo 24, comma 8 del presente decreto con riferimento agli incarichi di progettazione, e deve comunque essere conforme ai parametri definiti dalla legge".»

2.0.4

[Balboni](#), [Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Malan](#)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

"Articolo 2-bis

(Equo compenso nei rapporti con la pubblica amministrazione)

1. All'articolo 7, comma 6, lettera *d*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "compenso della collaborazione" sono aggiunte le seguenti: "che deve essere conforme ai parametri definiti dalla legge".

2. All'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "qualità delle prestazioni", sono inserite le seguenti: ", l'equo compenso da parte delle amministrazioni pubbliche nei confronti dei professionisti aggiudicatari di appalti pubblici, come definito dalla legge";

b) dopo il comma *5-bis*, è inserito il seguente: "*5-ter*. Il compenso del professionista per le prestazioni rese in esecuzione di appalti pubblici è commisurato al livello qualitativo delle prestazioni

e delle attività quale previsto dall'articolo 24, comma 8 del presente decreto con riferimento agli incarichi di progettazione, e deve comunque essere conforme ai parametri definiti dalla legge".»

2.0.5

[Balboni](#)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

"Articolo 2 bis

(Equo compenso nei rapporti con la pubblica amministrazione)

1. All'articolo 7, comma 6, lettera *d*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "compenso della collaborazione" sono aggiunte le seguenti: "conforme ai parametri definiti dalla legge".

2. All'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. Le stazioni appaltanti devono garantire un equo compenso ai professionisti aggiudicatari di appalti pubblici, secondo i parametri stabiliti dalla legge. Il compenso del professionista per le prestazioni rese in esecuzione di appalti pubblici è commisurato al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività quale previsto dall'articolo 24, comma 8 del presente decreto con riferimento agli incarichi di progettazione, e deve comunque essere conforme ai parametri definiti dalla legge".

Art. 3

3.1

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «fissati con decreto ministeriale» con le seguenti: «del ministro competente».

3.2

[Urraro](#), [Pillon](#), [Pepe](#)

Al comma 2, dopo la parola «nulle», aggiungere le seguenti: «, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione o che il professionista abbia rinunciato espressamente per iscritto ad avvalersi della relativa nullità,».

3.3

[Urraro](#), [Pillon](#), [Faggi](#), [Pepe](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole «ricevimento da parte del cliente della fattura» aggiungere le seguenti: «o, se anteriore, dalla data di effettuazione della prestazione,».

3.4

[Maiorino](#)

Al comma 2, dopo la lettera l) aggiungere, in fine, la seguente: «l-bis) nell'affidamento degli incarichi professionali a titolo gratuito.»

3.5

[Maiorino](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «preveda un compenso inferiore» con le seguenti: «non preveda un compenso o lo preveda inferiore».

3.6

[Serafini](#)

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

"6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

6-bis. Ai fini del comma 6, il tribunale richiede, ove necessario, al professionista che sia iscritto ad albo, ordine o collegio di acquisire il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, dal relativo ordine o collegio di appartenenza. Tale parere costituisce elemento di prova delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate."

3.7

[Nannicini](#)

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

"6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

6-bis. Ai fini del comma 6, il tribunale richiede, ove necessario, al professionista che sia iscritto ad albo, ordine o collegio di acquisire il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, dal relativo ordine o collegio di appartenenza. Tale parere costituisce elemento di prova delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate."

3.8

[Balboni](#), [Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Malan](#)

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

"6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

6-bis. Ai fini del comma 6, il tribunale richiede, ove necessario, al professionista che sia iscritto ad albo, ordine o collegio di acquisire il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, dal relativo ordine o collegio di appartenenza. Tale parere costituisce elemento di prova delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate."

3.9

[Balboni](#)

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

"6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

6-bis. Ai fini del comma precedente, il tribunale richiede, ove necessario, al professionista che sia iscritto ad albo, ordine o collegio di acquisire il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, dal relativo ordine o collegio di appartenenza. Tale parere costituisce elemento di prova delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate."

3.10

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole "dal collegio" aggiungere le seguenti" o dall'associazione

iscritta nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 4 del 2013"

Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "collegio professionale", aggiungere le seguenti: "o dall'associazione iscritta nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 4 del 2013";*

b) *al comma 2, dopo le parole "collegio professionale", aggiungere le seguenti: "o l'associazione".*

3.11

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole "o dal collegio" inserire le seguenti: "o dalle forme aggregative iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, legge 14 gennaio 2013, n. 4, sentite le associazioni professionali di riferimento";*

b) *sopprimere le parole "giuridiche e di fatto".*

3.12

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola «collegio» inserire le seguenti: « o dalla forma aggregativa iscritta nell'elenco del Ministero dello Sviluppo economico, sentite le associazioni professionali di riferimento» e sostituire le parole: « questioni giuridiche» con le seguenti: « attività professionali».

3.13

[D'Angelo](#)

Al comma 6, dopo le parole: «dall'ordine o dal collegio» inserire le seguenti: «o dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

3.14

[D'Angelo](#)

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché in generale della complessità delle attività professionali prestate».

3.15

[Cucca](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole "dal collegio" aggiungere le seguenti: "o dall'associazione iscritta nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4,"

Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "collegio professionale", aggiungere le seguenti: "o dall'associazione iscritta nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4,";*

b) *al comma 2, dopo le parole "collegio professionale", aggiungere le seguenti: "o l'associazione".*

Art. 4

4.1

[Balboni](#), [Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Malan](#)

Al comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente: « 1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ridetermina il compenso dovuto al professionista ai sensi della presente legge o, in caso di convenzioni anteriori, ai sensi delle norme e dei principi applicabili, e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista».

4.2

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Sopprimere le parole: "ai sensi della presente legge".

4.3

[Balboni](#), [Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Malan](#)

Sopprimere le parole: "ai sensi della presente legge".

4.4

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Sopprimere le parole: "ai sensi della presente legge".

4.5

[Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: "ai sensi della presente legge".

4.0.1

[Pacifico](#), [Causin](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

"Articolo 4-bis

(Liquidazione dei compensi degli esperti estimatori)

1. All'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« "Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è liquidato al momento del deposito della perizia ed è calcolato sulla base del valore di stima dell'immobile."»

Art. 5

5.1

[Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e i soggetti di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dagli stessi, salva prova contraria.»

5.2

[Cucca](#)

Al comma 1, sostituire le parole «tra i professionisti e le imprese» con le seguenti: «tra i professionisti e le imprese, le pubbliche amministrazioni, le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione»; e sostituire le parole «dalle imprese stesse» con le seguenti: «dalle stesse imprese, pubbliche amministrazioni, società veicolo di cartolarizzazione e agenti della riscossione.».

5.3

[Balboni](#), [Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Malan](#)

Al comma 1 dopo le parole "tra i professionisti e le imprese" inserire le seguenti: ", le pubbliche amministrazioni, le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione".

5.4

[Pepe](#), [Urraro](#), [Pillon](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "tra i professionisti e le imprese" con le seguenti: "tra i professionisti, le imprese, le pubbliche amministrazioni, le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione".

5.5

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « tra i professionisti e le imprese» con le seguenti: « tra i professionisti, le imprese, le pubbliche amministrazioni, le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione».

5.6

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, sostituire le parole "tra i professionisti e le imprese" con le seguenti: "tra i professionisti, le imprese, le pubbliche amministrazioni, le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione".

5.7

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In assenza di convenzioni, gli accordi preparatori o definitivi sono stipulati nel rispetto dei parametri fissati con i decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 1.".

5.8

[Pepe](#), [Urraro](#), [Pillon](#)

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «e delle associazioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1.»

5.9

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 3, dopo le parole «o collegi professionali» aggiungere, in fine, le seguenti: «e delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).»

5.10

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

«Al comma 3, dopo le parole s"u proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali" aggiungere le seguenti: "e delle associazioni di cui alla lett. c) del comma 1 dell'articolo 1."».

5.11

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:

"nonché, per le professioni ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, su proposta delle forme aggregative iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della medesima legge."

5.12

[Serafini](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

"nonché, per le professioni ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, su proposta delle forme aggregative iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della medesima legge."

5.13

[Nannicini](#), [Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè, per le professioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, su proposta delle forme aggregative iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della medesima legge.»

5.14

[Balboni](#), [Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Malan](#)

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:

"nonché, per le professioni ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, su proposta delle forme aggregative iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della medesima legge."

5.15

[Balboni](#)

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché, per le professioni non organizzate in ordini e collegi, su proposta delle forme aggregative iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4."

5.16

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 4, dopo le parole "collegi professionali" inserire le seguenti: "e le forme aggregative iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, legge 14 gennaio 2013, n. 4,."

5.17

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 3, dopo le parole «collegi professionali» aggiungere le seguenti: « e le forme aggregative iscritte nell' elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge 14 gennaio 2013, n.4».

5.18

[Balboni](#), [Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Malan](#)

Al comma 4 dopo le parole "collegi professionali" inserire le seguenti: "e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative".

5.19

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 4, dopo le parole "collegi professionali" aggiungere le seguenti: "e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative".

5.20

[Pepe](#), [Urraro](#), [Pillon](#)

Al comma 4, dopo le parole "collegi professionali" aggiungere le seguenti: "e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative".

5.21

[Cucca](#)

Al comma 4, dopo le parole «collegi professionali» aggiungere le seguenti: «e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative».

5.22

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 4, dopo la parola: «professionali» aggiungere le seguenti: « e le forme aggregative iscritte all'elenco del MISE ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4».

5.23

[Urraro](#), [Pillon](#), [Faggi](#), [Pepe](#)

Sopprimere il comma 5.

5.24

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Sopprimere il comma 5

5.25

[D'Angelo](#)

Sopprimere il comma 5.

5.26

[D'Angelo](#)

Al comma 5, sopprimere le parole da: «nonché a sanzionare», fino alla fine del periodo.

Art. 6

6.1

[Urraro](#), [Pillon](#), [Pepe](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli *standard* di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali o con le forme aggregative iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4. In assenza di convenzione i modelli *standard* sono basati sui parametri fissati dai decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 1.»*

6.3

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, dopo la parola: «convenzione» inserire le seguenti: «, basati sui parametri fissati dai decreti ministeriali di cui agli articoli 1 e 3» e sostituire le parole: « o collegi professionali» con le seguenti: «, i collegi professionali e le forme aggregative iscritte nell'elenco del MISE ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4».

6.4

[D'Angelo](#)

Al comma 1, dopo la parola: «convenzione» inserire le seguenti: «basati sui parametri fissati dai decreti ministeriali di cui all'articolo 1»

6.5

[Lomuti](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché con le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n.4 e con le associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale di riferimento».

Art. 7

7.1

[Lomuti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «emesso dall'ordine o dal collegio professionale» inserire le seguenti: «o dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale di riferimento»;*

b) *al comma 2 dopo le parole: «o il collegio professionale» inserire le seguenti: «o dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n.4 o dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale di riferimento».*

7.2

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «o dal collegio professionale» con le seguenti: «, dal collegio professionale e dalle forme aggregative iscritte nell'elenco del MISE ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4».

7.3

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, dopo le parole "collegio professionale" inserire le seguenti: "o dalle forme aggregative iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4."

7.4

[Cucca](#)

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-ter. L'art. 28, della legge 13 giugno 1942, n. 794, è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione delle spese e del compenso relativi all'attività professionale stragiudiziale, ivi compresa l'assistenza prestata nella procedura di negoziazione assistita di cui al decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e nella procedura di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nonché per la liquidazione delle spese e del compenso relativi all'attività professionale giudiziale civile, penale, anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale, e amministrativa, o prestata davanti ai giudici speciali, l'avvocato, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e ss. del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14, del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.»».

Conseguentemente, il titolo della legge 13 giugno 1942, n. 794, è sostituito con il seguente: «Compensi dell'avvocato per prestazioni stragiudiziali, giudiziali civili, penali e amministrative, nonché svolte dinanzi ai giudici speciali».

7.5

[Balboni](#), [Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Malan](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2 bis. L'art. 28 della Legge 13 giugno 1942 n. 794 è sostituito dal seguente: "Per la liquidazione delle spese e del compenso relativi all'attività professionale stragiudiziale, ivi compresa l'assistenza prestata nella procedura di negoziazione assistita di cui al Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014, convertito in Legge n. 162 del 10 novembre 2014, e nella procedura di mediazione di cui al Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, nonché per la liquidazione delle spese e del compenso relativi all'attività professionale giudiziale civile, penale - anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale - e amministrativa, o prestata davanti ai giudici speciali, l'avvocato, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del Codice di Procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 1 settembre 2011".

Conseguentemente la rubrica della Legge 13 giugno 1942 n. 794 è sostituita dalla seguente: "Compensi dell'avvocato per prestazioni stragiudiziali, giudiziali civili, penali e amministrativi, nonché svolte dinanzi ai giudici speciali"

7.6

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. La rubrica della legge 13 giugno 1942, n. 794, è sostituita dalla seguente: "compensi dell'avvocato per prestazioni stragiudiziali, giudiziali civili, penali e amministrativi, nonché svolte dinanzi ai giudici speciali".

2-ter. L'articolo 28, della Legge 13 giugno 1942, n. 794, è sostituito dal seguente: "per la liquidazione delle spese e del compenso relativi all'attività professionale stragiudiziale, ivi compresa l'assistenza prestata nella procedura di negoziazione assistita di cui al decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e nella procedura di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nonché per la liquidazione delle spese e del compenso relativi all'attività professionale giudiziale civile, penale, anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale, e amministrativa, o prestata davanti ai giudici speciali, l'avvocato, qualora non intenda seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14, del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150".

7.0.1

[Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art- 7-bis

(Trasmissione dei pareri di congruità all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)

Al fine di contribuire alla tutela della concorrenza e del mercato nell'attuazione della disciplina di cui alla presente legge, gli ordini e i collegi professionali trasmettono annualmente, per il tramite dei Consigli nazionali competenti, i pareri emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 6 e dell'articolo 7 della presente legge all'Autorità garante della concorrenza e del mercato affinché la stessa eserciti i poteri di cui agli articoli 21 e 22 della legge della legge 10 ottobre 1990 n. 287.».

7.0.2

[Cucca](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art- 7-bis

(Trasmissione dei pareri di congruità all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)

1. Al fine di contribuire alla tutela della concorrenza e del mercato nell'attuazione della disciplina di cui alla presente legge, gli ordini e i collegi professionali trasmettono annualmente, per il tramite dei Consigli nazionali competenti, i pareri emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 6 e dell'articolo 7 della presente legge, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato affinché la stessa eserciti i poteri di cui agli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».

Art. 9

9.1

[Balboni](#), [Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Malan](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[Urraro](#), [Pillon](#), [Pepe](#)

Sopprimere l'articolo.

9.3

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Serafini](#)

Sopprimere l'articolo.

9.4

[Nannicini](#)

Sopprimere l'articolo.

9.5

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o dalle forme aggregative iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.».

9.6

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, dopo la parola: «rappresentative» inserire le seguenti: «e dalle forme aggregative iscritte nell'elenco del MISE ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4».

9.0.1

[Cucca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizione in materia di compenso al difensore della pubblica amministrazione in ipotesi di esito vittorioso)

1. In ossequio al principio dell'equo compenso di cui alla presente legge, nell'ipotesi di esito

vittorioso del grado di giudizio da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo del 30 marzo del 2001, n. 165, il difensore ha diritto al compenso nella misura liquidata dal giudice con il provvedimento che definisce il grado di giudizio, ove maggiore rispetto a quello pattuito con la pubblica amministrazione difesa.

2. La disciplina di cui al comma 1, vale anche nelle ipotesi in cui il legale abbia sottoscritto convenzioni con società assicuratrici ovvero istituti di credito.»

Art. 10

10.1

[Balboni](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "Ministero del lavoro e delle politiche sociali," inserire le seguenti: "da un rappresentante nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico per le professioni non organizzate in ordini o collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,";

b) dopo le parole "ordini professionali", inserire le seguenti: "e per ciascuna delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale per il lavoro autonomo";

c) sopprimere le parole da "cinque rappresentanti" a "legge 14 gennaio 2013, n. 4,".

10.2

[Serafini](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "Ministero del lavoro e delle politiche sociali," inserire le seguenti: "da un rappresentante nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico per le professioni non organizzate in ordini o collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,";

b) dopo le parole "ordini professionali", inserire le seguenti: "e per ciascuna delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale";

c) sopprimere le parole da "cinque rappresentanti" a "legge 14 gennaio 2013, n. 4,".

10.3

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "Ministero del lavoro e delle politiche sociali," inserire le seguenti: "da un rappresentante nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico per le professioni non organizzate in ordini o collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,";

b) dopo le parole "ordini professionali", inserire le seguenti: "e per ciascuna delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale";

c) sopprimere le parole da "cinque rappresentanti" a "legge 14 gennaio 2013, n. 4,".

10.4

[Balboni](#), [Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Malan](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "Ministero del lavoro e delle politiche sociali," inserire le seguenti: "da un rappresentante nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico per le professioni non organizzate in ordini o collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,";

b) dopo le parole "ordini professionali", inserire le seguenti: "e per ciascuna delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale";

c) sopprimere le parole da "cinque rappresentanti" a "legge 14 gennaio 2013, n. 4,".

10.5

[Nannicini](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole "Ministero del lavoro e delle politiche sociali," inserire le seguenti: "da un rappresentante nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico per le professioni non organizzate in ordini o collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,";*

b) *dopo le parole "ordini professionali", inserire le seguenti: "e per ciascuna delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale";*

c) *sopprimere le parole da "cinque rappresentanti" a "legge 14 gennaio 2013, n. 4,".*

10.6

[Urraro](#), [Pillon](#), [Pepe](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero dello sviluppo economico, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4» con le seguenti: «da un rappresentante per ciascuna delle associazioni aventi i requisiti previsti dall'art. 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la costituzione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo».

10.7

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Al comma 2, sostituire le parole: da cinque rappresentanti a della legge 14 gennaio 2013, n. 4, con le seguenti: da un rappresentante per ciascuna delle associazioni aventi i requisiti previsti dall'art. 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la costituzione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo.».

Art. 11

11.1

[Balboni](#), [Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Malan](#)

Sopprimere l'articolo.

11.2

[Balboni](#), [Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Malan](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge, fatta eccezione per quelle oggetto di giudizi pendenti alla stessa data.

2. Con riguardo ai giudizi di cui al comma 1, la non equità dei compensi e le nullità previste dall'articolo 3 sono rilevabili in ogni stato e grado del processo. La rideterminazione dei compensi dovuti è effettuata dal giudice secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali vigenti al momento dello svolgimento delle prestazioni da parte del professionista.»

11.3

[Piarulli](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, per le prestazioni svolte dopo la data di entrata in vigore della medesima legge, anche alle convenzioni sottoscritte prima di tale data.

1-bis. Per le convenzioni sottoscritte prima della data di entrata in vigore della presente legge, il professionista è tenuto a dare avviso all'altro contraente dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, prima dello svolgimento delle ulteriori prestazioni regolate dalle medesime convenzioni. L'inadempimento dell'obbligo è sanzionabile solo sul piano deontologico in via disciplinare.».

11.4

[Balboni](#), [Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Malan](#)

Sostituire le parole: "non si applicano" con le parole: "si applicano anche".

11.5

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Sostituire le parole: "non si applicano" con le seguenti: "si applicano anche".

11.6

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Sostituire le parole: "non si applicano" con le parole: "si applicano anche".

11.7

[Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

Sostituire le parole: "non si applicano" con le parole: "si applicano anche".

11.8

[D'Angelo](#)

All'articolo aggiungere, in fine, il seguente comma: «Le convenzioni sottoscritte prima dell'entrata in vigore della presente legge ed ancora in essere dopo un anno dal suddetto termine, devono essere adeguate alle disposizioni della presente legge. In caso di mancato adeguamento si applica il regime di nullità previsto dall'articolo 3.».

Art. 12

12.1

[Balboni](#), [Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Malan](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 280 (pom.) del 05/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 5 APRILE 2022
280ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,05.

ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'assenza del Governo per il protrarsi di impegni a Montecitorio, si anticiperà lo svolgimento della sede ristretta di programmazione dei lavori.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 15,06, riprende alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) lamenta che le note scritte promesse dalla Ministra, nel corso della sua ultima audizione in Commissione, non siano ancora pervenute.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha confermato la circostanza, il sottosegretario SISTO si impegna a svolgere un approfondimento sullo stato della pratica all'interno del Dicastero.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) ([n. 374](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio.)

La senatrice, relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC), illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che è

volto ad attuare nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2019/1023, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione. Il provvedimento è trasmesso dal Governo alle competenti commissioni parlamentari in attuazione della delega per l'attuazione della Direttiva prevista dall'articolo 1 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021). La norma di delega prevede che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che hanno a disposizione 40 giorni dalla trasmissione dell'atto per esprimersi: l'Atto del Governo è stato trasmesso il 17 marzo 2022 e le Commissioni dovranno dunque esprimere il proprio parere entro il 26 aprile 2022. Qualora, come nel caso in esame, il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi (e dunque la delega dovrà essere esercitata entro il 17 giugno 2022).

L'Atto del Governo n. 374 si compone di 50 articoli suddivisi in due Capi. Il Capo I (articoli da 1 a 44) provvede ad attuare la Direttiva n. 2019/1023 attraverso modifiche al Codice della crisi e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. In particolare, gli articoli da 1 a 5 dello schema di decreto legislativo apportano alcune modificazioni alle disposizioni generali, di cui al Titolo I del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Alcune modifiche sono di mero coordinamento, in quanto conseguono a soppressioni, modifiche o introduzione di alcuni istituti del Codice che vengono effettuate negli articoli successivi.

Con riguardo alle modifiche di carattere sostanziale si segnalano in particolare: la definizione di quadri di ristrutturazione preventiva, intesi come strumenti finalizzati a permettere la ristrutturazione in una fase precoce, prevenire l'insolvenza ed evitare la liquidazione (articolo 2, comma 1, lettera *m-bis*) del Codice); la necessità che l'imprenditore predisponga un assetto organizzativo, amministrativo e contabile idoneo a rilevare tempestivamente e ad affrontare lo stato di crisi, con l'indicazione dei segnali d'allarme che vanno considerati indice di una possibile crisi (articolo 3 del Codice); la procedura di informazione e consultazione dei sindacati nell'ambito di un quadro di ristrutturazione preventiva (articolo 4, comma 3, del Codice); la creazione di un'apposita sezione dedicata alla crisi d'impresa sui siti internet dei Ministeri della giustizia e dello sviluppo economico per favorire l'accesso degli utenti, in particolare debitori, rappresentanti dei lavoratori e PMI, alle informazioni su strumenti e procedure per la soluzione delle crisi (articolo 5-*bis* del Codice). L'articolo 6 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il Titolo II della Parte I del Codice (articoli 12-25), originariamente dedicato alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi e destinato attualmente ad entrare in vigore il 31 dicembre 2023.

Eliminando la disciplina della composizione assistita della crisi, il Governo inserisce nel Titolo II le disposizioni già in vigore in tema di composizione negoziata della crisi e piattaforma telematica nazionale, anticipate ai fini della realizzazione degli obiettivi del PNRR dal decreto-legge n. 118 del 2021 e dal decreto-legge n. 152 del 2021. Non si tratta dunque di una normativa innovativa, bensì di una sistematizzazione di interventi d'urgenza operati nel corso del 2021.

In estrema sintesi, il nuovo Titolo II, dunque, disciplina l'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il cui obiettivo è superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza. In merito, il Codice delinea le modalità di funzionamento dell'istituto, che va attivato dall'imprenditore commerciale (o agricolo) che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono "probabile" lo stato di crisi o l'insolvenza. Viene quindi disciplinata una procedura stragiudiziale, da attivare presso la Camera di commercio, che prevede il coinvolgimento di un esperto che affianca - senza sostituirlo - l'imprenditore, a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate (articolo 12 e articolo 25-*quinquies*). La procedura prevede: una piattaforma telematica nazionale ai fini dell'accesso alla composizione negoziata (articolo 13), collegata alle banche dati pubbliche (articolo 14) con le quali può scambiare informazioni (articolo 15), considerando altresì che sulla piattaforma dovrà essere disponibile un programma informatico per consentire la valutazione della sostenibilità del debito e la predisposizione automatica di piani di rateizzazione (articolo 25-*undecies*); una disciplina dettagliata della figura dell'esperto, chiamato ad

affiancare l'imprenditore (si tratta prevalentemente di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro dotati di precedenti esperienze nel campo della soluzione di crisi d'impresa), alla cui nomina provvederà una apposita commissione (articolo 16; per i criteri per la determinazione del compenso dell'esperto, che può variare da un minimo di 4.000 euro a un massimo di 400.000 euro, vedasi l'articolo 25-ter); specifiche modalità e contenuti della domanda di accesso all'istituto, utili a comprendere la situazione economica dell'impresa e anche a delineare il profilo più appropriato dell'esperto (articolo 17; per la presentazione della domanda vedasi anche l'articolo 25-octies e per comunicazioni e avvisi, da parte delle banche, l'articolo 25-decies, e da parte di creditori pubblici qualificati l'articolo 25-novies); la possibilità per l'esperto nominato di accettare o rifiutare l'incarico (per la sua relazione finale, che verrà inserita nella piattaforma e comunicata all'imprenditore, vedasi l'articolo 17); l'applicazione all'imprenditore che accede all'istituto di misure protettive per limitare le possibilità di azione nei suoi confronti da parte dei creditori e precludere il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata (articoli 18 e 19, ove si prevede anche che il procedimento per l'attivazione delle misure protettive e cautelari ha carattere giudiziale ed è attribuito alla competenza del tribunale); la sospensione, a fronte dell'istanza di misure protettive, di una serie di obblighi previsti dal codice civile a carico dell'imprenditore (articolo 20); una specifica disciplina della gestione dell'impresa in crisi in pendenza di trattative, con particolare riferimento ai rapporti tra l'imprenditore - che conserva la titolarità della gestione ordinaria e straordinaria - e l'esperto a lui affiancato (articolo 21) e al regime di efficacia degli atti (articolo 24); una serie di autorizzazioni speciali che il tribunale può concedere all'imprenditore nel corso della procedura (ad esempio per poter contrarre finanziamenti prededucibili), nonché la possibilità di una rinegoziazione dei contratti (articolo 22).

Il Codice disciplina inoltre le diverse possibilità di definizione della procedura (articolo 23), che vengono individuate, tra le altre, in un contratto con uno o più creditori, in una convenzione di moratoria, in un accordo che produce gli stessi effetti di un piano di risanamento, in un accordo di ristrutturazione dei debiti, in un piano di risanamento ma anche nella domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (articoli 25-sexies e 25-septies). Per incentivare il ricorso all'istituto, il Codice disciplina (articolo 25-bis) alcune misure e agevolazioni fiscali prevedendo: una riduzione della misura legale degli interessi che maturano sui debiti fiscali dell'impresa durante la procedura di composizione negoziata; una riduzione delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta, in caso di pagamento nei termini; l'abbattimento alla metà, nell'ambito dell'eventuale successiva procedura concorsuale, di tutte le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione negoziata; una dilazione dei debiti tributari dell'imprenditore che aderisca alla composizione negoziata. Una specifica disciplina è inoltre dettata per l'applicazione del nuovo istituto ai gruppi di imprese (articolo 25) e alle imprese di minori dimensioni (articolo 25-quater).

Gli articoli da 7 a 13 dello schema di decreto legislativo intervengono sul Titolo III della Parte I del Codice, ridenominato "Quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di insolvenza". Le principali disposizioni a carattere innovativo sono volte a recepire la direttiva con riferimento al procedimento unitario per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva: prevedendo che la nomina del commissario giudiziale sia valutata caso per caso dal tribunale; regolando i rapporti tra procedure pendenti nei confronti del medesimo debitore e domande di accesso ai diversi strumenti e dettando specifiche disposizioni sulle possibilità di instaurazione di procedimenti liquidatori nell'ambito di quelli di composizione della crisi e viceversa (articolo 12, comma 2 dello schema che modifica l'articolo 40 del Codice). Le misure previste sono altresì volte a chiarire, con riguardo alla rinuncia alla domanda di accesso alle procedure, che nel caso di rinuncia da parte del ricorrente, è fatta salva la possibilità per le altre parti intervenute e per il pubblico ministero di proseguire, ed è introdotta la possibilità anche per il pubblico ministero di rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale; è inoltre soppressa la disposizione che prevede l'istanza di parte quale condizione necessaria affinché il tribunale, quando dichiara l'estinzione del procedimento, condanni al pagamento delle spese quella che vi ha dato causa (dell'articolo 12, comma 3, che modifica l'articolo 43 del

Codice). Le misure previste sono pure volte a prevedere specifiche norme applicabili ai casi in cui il debitore deposita la domanda di accesso al procedimento unitario con riserva di presentare la proposta, il piano o gli accordi da omologare. In tali casi il giudice fissa il termine entro il quale il debitore deve depositare la proposta di concordato preventivo, o la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, o la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione, con le relative documentazioni richieste. Si prevede la nomina di un commissario giudiziale che riferisca al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su eventuali condotte del debitore che possano pregiudicare una soluzione efficace della crisi; si introduce la possibilità anche per il creditore di segnalare determinate violazioni degli obblighi da parte del debitore, ai fini della revoca da parte del giudice del provvedimento di concessione dei termini (articolo 12, comma 4 dello schema che modifica l'articolo 44 del Codice).

Le misure previste sono altresì volte a recepire la direttiva modificando la disciplina dell'apertura del concordato preventivo con particolare riferimento: all'ambito del giudizio di ammissibilità del tribunale, differenziando il giudizio a seconda che si tratti del concordato liquidatorio e del concordato in continuità aziendale, e ponendo limiti più stringenti nel primo caso; all'introduzione della possibilità per il tribunale, in caso di dichiarazione di inammissibilità della proposta, di concedere al debitore un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti; all'ampliamento del termine per proporre reclamo, in caso di dichiarazione di inammissibilità della proposta contenuta che è portato a 30 giorni rispetto ai 15 attuali (articolo 12, comma 6 che modifica l'articolo 47 del Codice). Le misure previste sono pure volte: ad intervenire sulle disposizioni processuali del giudizio di omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, semplificando le procedure di verifica giudiziale che portano alla sentenza di omologazione del concordato e alla sentenza di omologazione degli accordi di ristrutturazione (articolo 12, comma 7 che modifica l'articolo 48 del Codice); ad attuare la direttiva con riguardo agli effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione, prevedendosi che - in caso di accoglimento del reclamo proposto avverso la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale - la corte d'appello, su richiesta delle parti, possa confermare la sentenza di omologazione se l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante (articolo 12, comma 11 che modifica l'articolo 53 del Codice).

Si procede anche ad attuare la direttiva con riguardo alle misure cautelari e protettive, prevedendo in particolare: la possibilità che le misure cautelari siano concesse anche dopo la pubblicazione dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio nel registro delle imprese; la possibilità per il debitore di richiedere al tribunale ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza; la possibilità che le richieste di applicazione di misure protettive siano presentate anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione compresi quelli ad efficacia estesa; la conservazione dell'efficacia delle misure protettive anche nel caso di proposta, da parte del debitore, di una domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva diversa da quella indicata nella domanda di accesso purché effettuata prima che scadano i termini fissati dal giudice; l'esclusione dalle misure protettive dei diritti di credito dei lavoratori (articolo 13, comma 1, dello schema che modifica l'articolo 54 del Codice). Le misure previste sono altresì volte a prevedere, con specifico riguardo al procedimento per l'adozione delle misure cautelari e protettive, il recepimento della direttiva per quanto attiene: alla fissazione della durata delle misure al massimo in quattro mesi; alla possibilità per il tribunale di prorogare, in tutto o in parte, la durata delle misure concesse, se sono stati compiuti progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate; alla revoca delle misure, specificandosi che la stessa possa essere richiesta altresì dal debitore o dal commissario giudiziale se nominato o anche quando il tribunale accerti che le misure protettive concesse non soddisfano più l'obiettivo di agevolare le trattative (articolo 13, comma 2, dello schema che modifica l'articolo 55 del Codice).

Gli articoli da 19 a 25 dello schema di decreto legislativo intervengono sul Titolo IV della Parte I del Codice, in materia di strumenti di regolazione della crisi. Le principali disposizioni a carattere innovativo sono volte a: predisporre, in attuazione dell'articolo 11, paragrafo 1, della Direttiva e nell'ambito dei quadri di ristrutturazione preventiva di cui all'articolo 4 della Direttiva, un nuovo strumento (piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) per il debitore che si trovi in stato di crisi o di insolvenza, contemplando che lo stesso debitore possa prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione in classi degli stessi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il ricavato del piano in deroga ai vincoli di distribuzione attualmente previsti per le procedure concorsuali (articolo 16 dello schema che inserisce l'articolo 64-*bis* del Codice); prevedere sia la possibilità di conversione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in concordato preventivo, che l'ipotesi inversa di abbandono della procedura di concordato preventivo al fine di proporre una domanda di omologazione del piano di ristrutturazione (articolo 16 dello schema che inserisce l'articolo 64-*ter* del Codice); coordinare il concordato minore (di cui agli articoli 74 e seguenti del Codice) con il concordato preventivo in continuità aziendale che è previsto dai piani di ristrutturazione, nonché per adattare le relative disposizioni a quanto previsto in materia di uso dei mezzi di comunicazione elettronici dall'articolo 28 della Direttiva (articolo 18 dello schema che modifica gli articoli 78 e 80 del Codice); adeguare alle disposizioni della Direttiva la disciplina del concordato preventivo, sia in continuità aziendale - attraverso la gestione diretta dell'imprenditore o indiretta, secondo quanto previsto dal piano di ristrutturazione, nell'interesse dei creditori e a tutela dei lavoratori - sia di liquidazione - conformando la relativa procedura ai principi di efficienza, pubblicità, trasparenza e celerità - secondo quanto previsto dall'articolo 19 dello schema (che modifica l'articolo 84 del Codice); sancire il principio generale della facoltatività della suddivisione in classi e, ferma restando la possibilità di trattamento differenziato solo tra creditori appartenenti a classi diverse, prevedere che i creditori muniti di diritto di prelazione non integralmente soddisfatti siano considerati "parti interessate" dal piano (in linea con l'articolo 2, paragrafo 1 n. 2, e con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 lettera b) della Direttiva), così innovando la disciplina vigente che consente loro di votare solo per la parte incapiente degradata a chirografo o alle condizioni previste in caso di moratoria (articolo 19 dello schema che modifica l'articolo 85 del Codice); modificare la disciplina della moratoria dei creditori privilegiati nel concordato in continuità aziendale, al fine di dettare una regola generale per il pagamento differito dei creditori muniti di garanzia reale in caso di liquidazione dei beni che li garantiscono (che, nel contempo, sia in sintonia con le nuove regole di distribuzione nell'ambito della ristrutturazione trasversale e salvaguardi allo stesso tempo i crediti dei lavoratori: articolo 19 dello schema che modifica l'articolo 86 del Codice); circoscrivere la portata della disposizione in materia di "trattamento dei crediti tributari e contributivi" in ragione della nuova disciplina del concordato in continuità, al fine di recepire al suo interno la disposizione sull'omologazione anche in assenza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, analogamente a quanto disposto per gli accordi di ristrutturazione su crediti tributari e contributivi (articolo 19 dello schema che modifica l'articolo 88 del Codice); inserire nelle norme sul commissario giudiziale anche la possibilità di sua sostituzione o revoca, analogamente a quanto previsto per il curatore e il liquidatore giudiziale, al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi, in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva e prevedere inoltre che, nel concordato in continuità aziendale, il commissario giudiziale, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive, affianchi il debitore o i creditori nella negoziazione del piano, formulando, se del caso, suggerimenti per la sua redazione (articolo 20 dello schema che modifica l'articolo 92 del Codice); inserire disposizioni speciali al fine disciplinare i rapporti esistenti tra i creditori ed il debitore nei contratti pendenti e in corso di esecuzione durante le trattative del concordato in continuità aziendale, in attuazione dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5 della Direttiva (articolo 21 dello schema che inserisce l'articolo 94-*bis* al Codice); inserire nella disciplina sulla convocazione dei creditori anche il piano di concordato tra i documenti da comunicare ai creditori prima delle operazioni di voto, in attuazione dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) della Direttiva, e integrare le modalità di comunicazione con i creditori, inclusi quelli residenti in altro Stato membro, in attuazione

dell'articolo 28 della Direttiva (articolo 22 dello schema che modifica l'articolo 104 del Codice); introdurre specifiche disposizioni sul concordato in continuità aziendale, con le quali si dispone che quest'ultimo sia approvato se tutte le classi votano a favore e definire le regole di approvazione in ciascuna classe, stabilendo i criteri per considerare i creditori privilegiati quali parti interessate ai fini del voto, in attuazione delle norme sulla ristrutturazione trasversale di cui all'articolo 11 e del concetto di "parti interessate" di cui all'articolo 2, paragrafo 1, n. 2, della Direttiva (articolo 23 dello schema che modifica l'articolo 109 del Codice).

Le misure previste sono altresì volte a: precisare il contenuto delle verifiche compiute dal tribunale - a seconda che il concordato sia in continuità aziendale o meno - nell'ambito del giudizio di omologazione, nonché le regole della omologazione tramite ristrutturazione trasversale prevista dall'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b) della Direttiva e le regole del giudizio di convenienza previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva, prevedendo che il potere del tribunale di disporre la stima del complesso aziendale nel giudizio di omologazione sia limitato all'ipotesi di opposizione di un creditore dissenziente che eccepisca la violazione della convenienza della proposta, in linea con l'articolo 14 della Direttiva (articolo 24 dello schema che modifica l'articolo 112 del Codice); stabilire il termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda per la conclusione del giudizio di omologazione, conformando la relativa procedura ai principi di efficacia ed efficienza di cui agli articoli 10, paragrafo 4 e 25 lettera b) della Direttiva (articolo 24 dello schema che modifica l'articolo 113 del Codice); estendere anche al liquidatore giudiziale, analogamente a quanto disposto per il commissario giudiziale e il curatore, la possibilità di revoca e sostituzione, in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva (articolo 24 dello schema che modifica l'articolo 114 del Codice); sospendere il diritto di recesso dei soci fino all'attuazione del piano, nel caso in cui il piano preveda il compimento di operazioni di trasformazione, fusione e scissione, al fine di evitare eventuali irragionevoli ostruzionismi rispetto all'adozione e omologazione di un piano di ristrutturazione e in attuazione dell'articolo 12, paragrafo 1, della Direttiva (articolo 24 dello schema che modifica l'articolo 116 del Codice).

Si procede anche ad introdurre nel Codice una nuova Sezione VI-*bis* (composta dagli articoli da 120-*bis* a 120-*quinquies*) contenente disposizioni specifiche sui quadri di ristrutturazione preventiva da parte delle società, recependo i principi di cui all'articolo 12 della Direttiva, al fine di favorire la continuità delle attività aziendali. In particolare: si introducono disposizioni specifiche sull'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e sul contenuto dei piani (articolo 120-*bis*); si prevede la possibilità di classamento dei soci, rendendolo obbligatorio nel caso in cui vengano incisi direttamente i loro diritti e in ogni caso per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (articolo 120-*ter*); si dettano dei principi applicabili per l'omologazione dei piani che prevedono attribuzioni ai soci, introducendo la regola generale secondo cui il tribunale omologa il concordato facendo sì che il trattamento riservato a ciascuna delle classi di pari rango è più favorevole di quello riservato alle classi inferiori, ad eccezione dell'unica classe di creditori collocata al rango immediatamente superiore a quello dei soci, per la quale si prevede che il valore assoluto destinato a tale classe debba essere superiore a quello dei soci (articolo 120-*quater*). Si disciplina infine la fase di esecuzione del concordato, attribuendo in via generale agli amministratori la competenza ad adottare le conseguenti deliberazioni ed eventuali modifiche statutarie; si prevede anche che, in caso di loro inerzia o inottemperanza, il tribunale proceda alla nomina di un amministratore giudiziario e disponga la revoca per giusta causa degli amministratori, e si stabilisce che le modifiche nella compagine societaria derivanti dall'attuazione del quadro di ristrutturazione preventiva non costituiscano causa di risoluzione o modificazione dei contratti conclusi dalla società (articolo 120-*quinquies*).

Gli articoli da 26 a 32 dello schema di decreto legislativo apportano limitate modifiche al Titolo V del Codice, relativo alla liquidazione giudiziale, volte a: attuare la direttiva, con particolare riferimento all'affermazione della possibilità per ciascun creditore di chiedere la sostituzione del curatore (modifica dell'articolo 135 del Codice) e alla liberazione del debitore da qualsivoglia causa di ineleggibilità o decadenza a seguito di esdebitazione (modifica dell'articolo 278 del Codice); attuare la direttiva sotto il profilo dell'efficienza delle procedure di insolvenza, e della riduzione della loro

durata. Vanno in questa direzione sia la modifica dell'articolo 213 del Codice, in tema di attuazione del programma di liquidazione del patrimonio del debitore, sia le modifiche all'articolo 216 del Codice volte all'eliminazione dell'ordinanza di vendita per consentire al curatore di procedere tramite procedure competitive senza dover passare per l'autorizzazione del giudice delegato. L'obiettivo di evitare la proliferazione di una serie di giudizi autonomi è alla base, anche, della modifica dell'articolo 255 del Codice in materia di liquidazione giudiziale delle società. Le misure previste sono altresì volte a: privilegiare il ricorso alle soluzioni stragiudiziali, prevedendo la liquidazione controllata del debitore sovraindebitato solo a fronte di debiti scaduti pari ad almeno 50 mila euro (modifica dell'articolo 268 del Codice); operare un coordinamento con le modifiche apportate ad altre parti del Codice (modifica degli articoli 166 e 279 del Codice).

Gli articoli 33 e 34 intervengono sulle disposizioni relative ai gruppi di imprese, di cui al Titolo VI del Codice, allo scopo di rafforzare la già prevista prevalenza della continuità aziendale piuttosto che alla liquidazione dell'impresa, purché risulti che in tal modo venga maggiormente soddisfatto l'interesse dei creditori. Quando sia accertata tale circostanza, è infatti prevista la limitazione per i creditori dissenzienti della possibilità di opporsi e si dispone che il piano venga omologato dal tribunale. Acquistano inoltre rilievo nella procedura i vantaggi compensativi che derivano alle singole imprese dalla presentazione di un piano unico per l'intero gruppo di imprese.

Gli articoli 35 e 36 apportano limitate modifiche ad alcuni degli articoli compresi nel Titolo VII del Codice, che reca disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa. Le modifiche principali riguardano la figura del commissario liquidatore, che viene maggiormente uniformata a quella del curatore, sia sotto il profilo professionale (si dispone infatti che sia scelto tra i soggetti appartenenti all'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure istituite presso il Ministero della giustizia) sia avendo riguardo al procedimento da osservare per una sua eventuale revoca. Altre modifiche sono invece conseguenti ad alcune modifiche apportate al Codice dai precedenti articoli, come l'introduzione dei segnali di allarme della crisi, l'abolizione degli OCRI e l'eliminazione dei creditori pubblici qualificati dai soggetti che devono riferire all'autorità di vigilanza circa l'esistenza di segnali di allarme. Gli articoli 37 e 38 dello schema di decreto legislativo apportano modifiche di coordinamento al Titolo IX del Codice dell'insolvenza, che contiene le disposizioni penali. Oltre ad aggiornare alcuni riferimenti normativi, le disposizioni eliminano il reato di falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI, essendo stato soppresso tale organismo dalla riscrittura del Titolo II del Codice. Gli articoli da 39 a 42 apportano modifiche di coordinamento al Titolo X del Codice dell'insolvenza, relativo alle disposizioni di attuazione del codice stesso. Anche in questo caso le modifiche sono motivate, prevalentemente, con l'esigenza di correggere gli attuali riferimenti alle procedure di allerta di cui al Titolo II. L'articolo 43 dello schema, intervenendo sull'art. 381 del Codice, apporta una modifica di coordinamento all'articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile, eliminandovi ogni riferimento all'istituto della composizione assistita della crisi. L'articolo 44 interviene sull'articolo 389 del decreto legislativo n. 14 del 2019, che prevede l'entrata in vigore del Codice il prossimo 16 maggio 2022. Lo schema conferma tale data, a partire dalla quale acquisiranno efficacia tutte le previsioni del Codice, compreso il Titolo II, relativo alle procedure stragiudiziali, per il quale attualmente è prevista la diversa data del 31 dicembre 2023.

Infine, il Capo II dello schema di decreto legislativo si compone di 6 articoli (articoli da 45 a 50) attraverso i quali, con finalità di coordinamento: abroga alcune disposizioni contenute nei decreti-legge n. 118 e n. 152 del 2021, conseguentemente all'inserimento nel corpo del Codice delle corrispondenti norme (articoli 45 e 46); abroga parzialmente il decreto legislativo n. 147 del 2020, correttivo del Codice, le cui modifiche, che non sono mai entrate in vigore, risultano ora superate dall'attuazione della direttiva e dall'intervento in commento (articolo 47); coordina il contenuto del decreto legislativo n. 270 del 1999, relativo all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, operando un aggiornamento dei richiami normativi interni (articolo 48); prevede l'entrata in vigore del decreto legislativo il giorno dell'entrata in vigore del Codice (articolo 49); afferma l'invarianza finanziaria del provvedimento, con l'unica eccezione dei costi connessi all'istituzione della piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata della crisi d'impresa, peraltro già coperti in base alla

normativa vigente (articolo 50).

A domande dei senatori [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) e [BALBONI](#) (FdI) la relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) offre ulteriori elementi illustrativi, opinando sull'utilità dello svolgimento delle audizioni soprattutto se programmate secondo un modello estensivo; comunque propone ai Gruppi di valutare eventualmente se audire le associazioni dei commercialisti e Confindustria, oltre ai rappresentanti delle camere di commercio in rapporto alla normativa che impatta sulla composizione negoziata della crisi d'azienda. Anche il senatore [DAL MAS](#) (FIBP-UDC) in proposito chiede se vi sia uno spazio concreto per audire gli interessati.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il [PRESIDENTE](#) attribuisce ai Gruppi la facoltà di far pervenire limitate proposte di audizione, entro le ore 12 di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1781) BRIZIARELLI ed altri. - Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (Parere alla 13a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [CUCCA](#) (IV-PSI) propone l'espressione di un parere non ostativo, conforme a quanto già deliberato nella precedente sede di trattazione del medesimo disegno di legge.

Previa verifica della presenza del numero legale, il parere del Relatore, messo ai voti, è approvato con l'astensione dei senatori Giarrusso, Crucoli e Balboni.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 22 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto che non sono ancora pervenuti i pareri della 5a Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il presidente [OSTELLARI](#) introduce l'interrogazione n. 3-02704, dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.

Il rappresentante del GOVERNO risponde all'interrogazione n. 3-02704, con cui gli interroganti traggono spunto dai denunciati ritardi nella celebrazione del giudizio civile instaurato in seguito alla

esondazione del torrente Annunziata ubicato a nord di Messina, avvenuta in data 27 settembre 1998, che cagionava la morte di quattro persone. Al riguardo devono essere innanzitutto evidenziati i seguenti profili relativi all'esercizio della giurisdizione civile nel Tribunale di Messina, con particolare riferimento al giudizio instaurato in seguito alla esondazione del torrente Annunziata: le tempistiche di definizione del giudizio penale (concluso con la sentenza emessa nell'anno 2012 dalla Corte di Cassazione) all'origine della pretesa risarcitoria in sede civile; la giustificazione dei rinvii dell'udienza per precisazione delle conclusioni alla luce delle numerose altre pendenze ultradecennali del contenzioso civile, da definire in via prioritaria; la necessità di raggugliare il concetto di ragionevole durata del processo alla situazione contingente dell'Ufficio Giudiziario, in specie connotato (secondo le ultime risultanze statistiche) dalla particolare gravosità delle pendenze, incrementate da cospicui flussi di sopravvenienze; l'adozione, in ogni caso, di diffusi interventi di riorganizzazione del settore civile volti a ottimizzare le pur limitate risorse e a intaccare l'arretrato, anche mediante la previsione nel progetto tabellare 2020 - 2022 di un "nucleo di magistrati specializzati nella materia degli illeciti civili"; la notevole percentuale di produttività registrata dai singoli magistrati, nonostante le difficoltà riportate; infine, la considerevole mole del ruolo istruttorio entro cui è iscritta la causa considerata nell'atto di sindacato ispettivo, le cui tempistiche di trattazione sono state determinate secondo il criterio oggettivo e predeterminato della maggiore anzianità di iscrizione, essendovi ben 276 cause iscritte anteriormente a quella in esame.

Ciò posto, occorre a questo punto mettere in risalto in linea generale, con riferimento al personale amministrativo, l'imponente attività di reclutamento realizzata da questo Dicastero, che a partire dall'anno 2020 ha effettuato circa 6.235 assunzioni senza contare le procedure ancora *in itinere*. A ciò si aggiunga la ripresa del concorso "Ripam" per la copertura di 2.242 posti di funzionario giudiziario, la cui prova orale sarà ultimata entro la fine del mese di marzo dell'anno 2022. Merita poi di essere segnalato che nell'ambito delle attività dirette all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è previsto un progetto straordinario di reclutamento di personale amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato (cristallizzato nel decreto legge del 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021 n. 113) diretto a migliorare le prestazioni degli Uffici Giudiziari e ad accompagnare e completare il processo di transizione digitale del sistema giudiziario nello sforzo di abbattimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti. Per tale obiettivo, al pari degli altri contenuti nel PNRR, la linea di progetto non prevede l'assunzione di personale a tempo indeterminato (in quanto preclusa dalla Commissione Europea) bensì investe sul potenziamento dell'Ufficio per il Processo e sul rafforzamento del capitale umano giovane, attraverso la costituzione di veri e propri "team" di supporto al magistrato. In quest'ambito è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato della durata pari ad anni 3 di: 1.660 unità di personale amministrativo e tecnico - laureati; 750 unità di personale amministrativo e tecnico - diplomati specializzati; 3.000 unità di personale amministrativo e tecnico - diplomati non specializzati. Del pari è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di 16.500 addetti all'Ufficio per il Processo, laureati in scienze giuridiche ed economiche, così ripartiti: sino a 16.100 unità per gli Uffici Giudicanti di primo e secondo grado in due cicli da 8.050 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni); sino a 400 unità per la Corte di Cassazione, in due cicli da 200 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni).

Con decreto emesso in data 26 luglio 2021 sono state adottate le prime, urgenti, misure organizzative idonee a dare tempestiva attuazione al PNRR e in particolare quelle necessarie per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo addetto all'Ufficio per il Processo al fine di conseguire, nei tempi utili alla realizzazione degli obiettivi fissati, la piena operatività di siffatta struttura organizzativa. Nella prima fase si è inteso procedere alla individuazione dei posti da attribuire ai singoli Distretti di Corte di Appello, riservando alla fase successiva la ripartizione dei contingenti tra i singoli Uffici Giudicanti di primo e secondo grado all'interno dei medesimi distretti. La consistenza numerica complessiva delle risorse assegnate al Distretto di Corte di Appello di Messina è stata pari a 148 unità. Con il successivo decreto emesso in data 28 settembre

2021 sono stati quindi ripartiti tra i Tribunali e le Corti di Appello i contingenti distrettuali del personale amministrativo assunto con contratto di lavoro a tempo determinato addetto all'Ufficio per il Processo già individuati con il decreto ministeriale del 26 luglio 2021. Al Tribunale di Messina sono state così attribuite 71 unità di addetti all'Ufficio per il Processo.

In data 6 agosto 2021 è stato pubblicato relativamente all'Ufficio per il Processo il bando di concorso diretto all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del primo contingente di 8.171 unità. La prova scritta si è svolta nei giorni che vanno dal 24 novembre al 1° dicembre 2021 mentre la relativa graduatoria di merito è stata pubblicata in data 14 gennaio 2022. La scelta delle sedi è stata eseguita mediante la piattaforma Formez "STEP-ONE" nell'arco temporale ricompreso tra il 20 e il 28 gennaio 2022. L'immissione in possesso dei vincitori negli Uffici Giudicanti di merito è avvenuta tra il 21 e il 25 febbraio 2022. Inoltre è in procinto di essere avviata la procedura per l'assunzione di altre 5.410 unità a tempo determinato di personale tecnico (informatico, contabile, edile, gestionale e statistico) e giuridico amministrativo. Nel corso dell'anno 2024 sarà poi assunto un altro contingente di 8.250 addetti all'Ufficio per il Processo, che in totale saranno 16.500. Ovviamente, tutto ciò non preclude la possibilità *medio tempore* di garantire una migliore funzionalità dei servizi attraverso provvedimenti di natura transitoria, quali ad esempio i comandi da altre Pubbliche Amministrazioni, le applicazioni temporanee in ambito distrettuale e gli scambi di sedi, tutti strumenti previsti nell'Accordo sulla mobilità del personale amministrativo del 15 luglio 2020.

Passando adesso al personale di magistratura, deve essere sottolineato che il Tribunale di Messina presenta scoperture soltanto in 1 dei 37 posti di giudice e in 5 dei 24 posti di giudice onorario di Tribunale. Effetti positivi per gli Uffici Giudiziari in generale - e quindi anche per la sede di Messina - potranno derivare in seguito alla attuazione delle disposizioni approvate nel mese di dicembre dell'anno 2019 (art. 1 comma 432 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160) che, modificando la legge del 13 febbraio 2001 n. 48, prevedono l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli Uffici Giudiziari del distretto che presentino condizioni critiche di rendimento. La proposta di determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali è stata tramessa, in data 30 ottobre 2020, al Consiglio Superiore della Magistratura per il prescritto parere. Tale proposta prevede, in conformità al quadro normativo di riferimento, la determinazione sia del contingente complessivo nazionale - individuato in 179 unità, di cui 125 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti - sia dei contingenti destinati ai singoli distretti. Il Consiglio Superiore della Magistratura, nel parere deliberato nella seduta dell'8 settembre 2021, ha pressoché integralmente condiviso il progetto ministeriale sia quanto alle unità complessive dedicate (179) sia quanto alla loro distribuzione funzionale (tra giudicanti e requirenti) e distrettuale. In data 27 dicembre 2021 è stato emesso il decreto che: individua le condizioni critiche di rendimento degli Uffici Giudiziari, che danno luogo all'assegnazione delle nuove risorse dell'organico flessibile distrettuale e fissa la durata minima dell'assegnazione (pari a un anno); stabilisce i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale alla sostituzione nei casi di assenza dal servizio ovvero per l'assegnazione agli Uffici Giudiziari che versino in condizioni critiche di rendimento. In data 23 marzo 2022 è stato adottato il decreto relativo alla dotazione nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali, con il quale sono stati assegnati al Distretto di Corte di Appello di Messina 4 magistrati giudicanti e 2 magistrati requirenti. In merito, infine, alla possibilità di apportare modificazioni in aumento alla dotazione organica del personale amministrativo e del personale di magistratura - al fine di ampliare la pianta organica degli Uffici Giudiziari di Messina - si osserva che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, ciò è realizzabile solo mediante una iniziativa legislativa specificamente rivolta alla complessiva razionalizzazione della distribuzione del suddetto personale negli Uffici Giudiziari di primo grado presenti sull'intero territorio nazionale.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) si dichiara soddisfatta, ricordando le necessità che impongono al distretto di Corte d'appello in questione il richiesto incremento degli organici.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara esaurito lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.9. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 282 (pom.) del 13/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2^a)
MERCOLEDÌ 13 APRILE 2022
282^a Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 5\)](#) Documento di economia e finanza 2022 e annessa relazione predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e relativo annesso
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore [MIRABELLI](#) (PD), illustra il provvedimento in titolo che, per la materia di competenza, si segnala anzitutto per i dati contabili in esso contenuti. Complessivamente, la spesa per beni e servizi potenzialmente affrontabile con gli Strumenti di razionalizzazione del Programma prevista dai Centri di Responsabilità dei Ministeri per il 2021 si attesta sui 5,1 miliardi di euro, in aumento rispetto al dato dell'anno precedente (circa 5 miliardi di euro). Nell'anno è stata svolta l'attività di elaborazione dei dati di previsione di spesa dei Ministeri raccolti, finalizzata all'individuazione di nuove categorie merceologiche da affrontare con iniziative del Programma e alla quantificazione dei reali fabbisogni in termini di beni e servizi per il corretto dimensionamento delle iniziative. I Ministeri a più alta spesa affrontabile con gli Strumenti di razionalizzazione del Programma prevista si confermano il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa e il Ministero della Giustizia, che da soli dichiarano un fabbisogno pari al 75 per cento del totale della spesa per beni e servizi dei Ministeri.

Nelle tabelle di dettaglio di analisi economica dei pagamenti effettuati del triennio 2019 - 2021, il settore Giustizia registra, nel triennio scorso, in redditi da lavoro dipendente una spesa di 5.590 milioni nel 2019, di 5.522 nel 2020 e di 5.781 nel 2021 (tabella V.6-10). La spesa per consumi intermedi passa poi da 1.949 milioni nel 2019 a 1.849 milioni nel 2020 a 1.876 milioni nel 2021 (tabella V.6-11); la spesa per IRAP è di 355 milioni nel 2019, di 352 milioni nel 2020 e di 362 milioni nel 2021.

Ancor più interessante è la tavola II.4 sugli effetti sul PIL reale delle riforme in istruzione e ricerca, mercato del lavoro, pubblica amministrazione, giustizia, concorrenza e appalti (scostamenti percentuali rispetto allo scenario base): le Riforme della Giustizia comporteranno un incremento di 0,4 punti percentuali del PIL nel 2026, di 0,6 nel 2030 e di 0,7 nel lungo periodo. In linea con l'evidenza raccolta da diversi studi empirici, l'ipotesi di fondo è che la maggiore efficienza del sistema giudiziario possa rendere i mercati maggiormente contendibili, ridurre l'incertezza sui futuri rendimenti del

capitale, migliorare le condizioni di finanziamento per famiglie e imprese e stimolare maggiori investimenti, interni e dall'estero. Sulla base di un recente studio della Banca d'Italia, basato su micro-dati italiani a livello di impresa e circoscrizione giudiziaria, gli effetti di una riforma della giustizia possono essere sinteticamente colti dalla relazione che intercorre tra la durata dei processi civili e la produttività del sistema economico. In particolare, lo studio mostra come una riduzione nella durata dei processi pari all'1 per cento sia associata ad un miglioramento della produttività totale dei fattori (TFP) pari allo 0,03 per cento. Alla luce della tempistica delineata nel PNRR, per questa simulazione si ipotizza che gli obiettivi di riduzione della durata dei processi civili e penali vengano raggiunti gradualmente in cinque anni a partire dal 2022. In via prudenziale, e tenendo conto di possibili effetti non lineari dovuti alla riduzione nella durata dei procedimenti già registrata prima del PNRR, si assume un aumento della produttività dimezzato rispetto quanto individuato nello studio citato in precedenza. Si rammenta che tale risultato è basato su ipotesi conservative, e che l'impatto sul PIL potrebbe arrivare a 1,4 p.p. nel lungo periodo utilizzando un'ipotesi più ottimistica.

Nella sez. III del programma nazionale di riforma si segnala l'obiettivo 16 - *Promuovere società pacifiche e inclusive; accesso alla giustizia per tutti*. L'obiettivo 16 intende promuovere società pacifiche e inclusive basate sull'accesso universale alla giustizia e sulla creazione di istituzioni trasparenti, efficaci e responsabili. Se da un lato l'Italia ha compiuto progressi significativi per garantire la sicurezza personale, dall'altro è chiamata a migliorare il funzionamento del sistema giudiziario e ad accrescere la fiducia nelle istituzioni. Per il 2020, l'Istat attesta una riduzione in termini assoluti del numero dei detenuti in attesa di giudizio - nonostante l'aumento della loro incidenza sul totale dei detenuti - e una lieve diminuzione della lunghezza dei procedimenti civili nei tribunali ordinari (da 421 a 419 giorni), decisamente meno marcata rispetto alla riduzione registrata nel periodo 2012-2019 e pari a 61 giorni. Tuttavia, la performance della giustizia italiana è ancora fortemente condizionata dall'eccessiva lunghezza dei procedimenti e dall'elevato arretrato. Nella piena consapevolezza di questi limiti, nel PNRR il Governo si è impegnato a realizzare un ambizioso programma di riforme che coinvolgerà il sistema giudiziario in tutto l'arco temporale di validità del Piano.

Invero, le misure previste dal PNRR nell'ambito della giustizia hanno tra i loro obiettivi la riduzione della durata dei processi civili e penali (rispettivamente del 40 e del 25 per cento), nonché il miglioramento dell'efficienza e della prevedibilità del sistema giudiziario. Ecco perché si preventiva un aumento del livello del PIL nel lungo periodo di 0,7 punti percentuali rispetto allo scenario di base, che finora ha visto invece la giustizia italiana confrontarsi con problemi strutturali: essi hanno rallentato il buon funzionamento del sistema, determinando una carenza di fiducia da parte dei cittadini, degli operatori economici e degli investitori internazionali. Nell'ultimo anno, grazie all'impulso fornito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il processo di riforma della giustizia ha trovato uno slancio particolare nell'ambizione di contribuire in modo decisivo al rilancio del Paese. L'obiettivo è risolvere i due principali problemi del sistema giudiziario: l'eccessiva lunghezza dei procedimenti e l'elevato arretrato di casi. Secondo i dati pubblicati nell'edizione 2021 dello *Justice Scoreboard*, l'Italia si colloca tra i Paesi europei con il *disposition time* più elevato soprattutto per quanto riguarda il terzo grado di giudizio, dove il tempo medio stimato per risolvere i contenziosi civili e commerciali raggiunge i 1302 giorni. Inoltre, il numero di procedimenti pendenti nel III trimestre del 2021 si è attestato a 1,5 milioni di casi nel settore penale (seppur in diminuzione del 2,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020) e intorno a 3 milioni di casi nel civile, in calo del 5 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Tenendo conto della domanda di giustizia dei cittadini, ma anche delle indicazioni espresse dalla Commissione europea nello *Staff Working Document* (SWD) che accompagna la decisione del Consiglio sul PNRR e nelle *Country-Specific Recommendations* (CSRs) del 2019 e del 2020, il Governo si è prefisso l'obiettivo di abbattere del 40 per cento la durata dei processi civili, del 25 per cento quella dei processi penali e del 90 per cento l'arretrato del settore civile entro giugno 2026. La riduzione dei tempi dei processi costituisce pertanto l'obiettivo fondamentale delle misure in materia di giustizia comprese nel PNRR, che ha destinato circa tre miliardi agli interventi nel settore. L'obiettivo

è quello di arrivare a un modello di efficienza e competitività di cui possa beneficiare l'intero sistema economico, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso. Le risorse saranno destinate innanzitutto al rafforzamento del capitale umano, in particolare attraverso l'ufficio del processo, ma anche alla trasformazione digitale del sistema giudiziario e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare.

La strategia del Governo in materia di giustizia è orientata, a livello organizzativo, a rafforzare la capacità amministrativa e tecnica del sistema giudiziario e alla semplificazione: nel 2021 è stato valorizzato l'ufficio del processo quale vero e proprio staff di supporto al magistrato ed alla giurisdizione. Nel 2021 è entrata in vigore la legislazione che autorizza il Ministero della Giustizia ad assumere nuovo personale da impiegare nell'Ufficio del processo, uno strumento dalle grandi potenzialità in termini di abbattimento della durata dei processi e che è già in fase operativa avanzata. Inoltre, entro il mese di giugno è previsto il reclutamento di profili tecnico amministrativi per migliorare l'efficienza della macchina amministrativa degli uffici giudiziari e per dotare i tribunali delle competenze tecniche necessarie ad affrontare la trasformazione tecnologica e digitale. Il Governo intende inoltre mettere in campo numerosi strumenti per incentivare la digitalizzazione del sistema giudiziario: tra gli impegni per i prossimi anni rientrano il completamento del processo civile e penale telematico, oltre ad alcuni grandi interventi stabiliti nel PNRR e relativi alla digitalizzazione dei fascicoli giudiziari degli ultimi 10 anni e allo sviluppo di un *data lake* che consenta di accedere a una grande mole di dati per la ricostruzione della giurisprudenza, oltre che per finalità statistiche.

Il secondo obiettivo prevede di mettere in rete le esperienze virtuose del settore per fare in modo che contribuiscano al miglioramento del funzionamento dell'intero sistema. Il terzo aspetto riguarda la formazione, soprattutto dei magistrati con incarichi direttivi e semidirettivi, che dovrà essere focalizzata sugli aspetti organizzativi e gestionali. Dal lato delle riforme normative, come previsto dal PNRR, nel 2021 il Governo ha approvato la legge delega di riforma del processo civile, quella di riforma del processo penale e il decreto-legge di riforma dell'insolvenza.

La legge delega sulla giustizia civile si basa, da un lato, sulla valorizzazione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie per dare spazio a forme preventive e consensuali di soluzione delle controversie ed abbattere il carico di lavoro dei tribunali e dall'altro, sulla razionalizzazione del processo per concentrare le attività processuali nella prima udienza. Tra le disposizioni più rilevanti rientrano la riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, la disciplina dell'appello - per scoraggiare impugnazioni pretestuose e semplificare le procedure - il rafforzamento dell'utilizzo di modalità telematiche per il deposito di atti e documenti e per le notifiche e una revisione del diritto di famiglia e dei minori. È stato inoltre introdotto il ricorso pregiudiziale in Cassazione, che avrà un effetto deflattivo del contenzioso.

La legge delega di riforma della giustizia penale mira innanzitutto a sbloccare quelle fasi del processo - dalle indagini preliminari al giudizio in Cassazione - che possono determinare una stasi, anche incentivando il ricorso ai riti alternativi. Si fissano i principi per la revisione del sistema sanzionatorio con finalità deflattive, viene confermata la riforma della prescrizione e si introducono correttivi a garanzia dell'imputato attraverso il nuovo istituto della improcedibilità per superamento dei termini. Inoltre, il Governo è chiamato a intervenire anche sul tema della giustizia riparativa. Anche la riforma del processo penale ha l'obiettivo di migliorare l'efficienza del giudizio riducendone la durata e rafforzando il ricorso alle tecnologie digitali. In relazione a questo ultimo aspetto, diverse disposizioni incentivano l'uso di questi strumenti, come quelle che invitano il Governo a dare attuazione al principio di obbligatorietà dell'utilizzo di modalità digitali per il deposito di atti e documenti, per la conservazione degli atti processuali e per le comunicazioni e notificazioni.

Le riforme della giustizia civile e penale definite nelle leggi delega vedranno la luce nel 2022 con l'adozione di decreti attuativi ai quali il Governo sta già lavorando. Questi interventi prevedono un'attuazione progressiva e ulteriori strumenti attuativi verranno realizzati anche nel 2023.

Gli interventi in materia di insolvenza rispondono all'esigenza di incentivare l'emersione tempestiva delle crisi per garantire la continuità di impresa e salvaguardare i livelli di occupazione. Le misure previste nel PNRR e già adottate nel 2021 riguardano le modifiche al Codice della crisi d'impresa e

dell'insolvenza che entrerà in vigore nei tempi previsti per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/102322, sul quale il Governo è intervenuto per rendere immediatamente operative alcune disposizioni come lo strumento della composizione negoziata.

Anche la riforma della giustizia tributaria costituisce un impegno che il Governo considera prioritario tanto che, per rispettare le scadenze concordate con la Commissione (il 2022), si ipotizza di intervenire con disposizioni di immediata applicazione, anziché ricorrere alla legge delega (che pure rimane indicata, nella sez. I del programma di stabilità, tra i collegati alla decisione di bilancio: § I.6). Anche in questo settore, infatti l'Italia sconta un elevato arretrato - con un numero di controversie pendenti che alla fine del 2020 è aumentato del 2,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019 e i tempi medi del processo sono molto lunghi e in ulteriore aumento, sia nelle Commissioni Tributarie Regionali (+ 16,3 per cento nel 2020 rispetto all'anno precedente) sia in quelle Provinciali (+ 3,8 per cento). Questi dati impongono un intervento organico volto a rendere il sistema più efficiente, soprattutto per quanto riguarda la riduzione dei ricorsi alla Corte di Cassazione.

In un'ottica di più lungo periodo rientrano invece le opere di edilizia per l'efficientamento degli uffici giudiziari con la previsione di numerosi interventi da realizzare entro il 2026. A tal riguardo sono state sottoscritte le prime cinque Convenzioni tra Ministero della Giustizia e l'Agenzia del Demanio, quest'ultima con il ruolo di amministrazione attuatrice, con l'obiettivo di realizzare le cosiddette 'Cittadelle della Giustizia'.

Riassumendo, le misure previste dal PNRR in tema di giustizia si pongono come obiettivi la riduzione della durata dei processi civili e penali ed il miglioramento dell'efficienza e della prevedibilità del sistema giudiziario. Le tre principali linee di intervento della riforma mirano a completare il progetto dell'Ufficio del processo, a rafforzare la capacità amministrativa mediante investimenti sul capitale umano ed a potenziare le infrastrutture digitali. Parte della riforma è stata già implementata nel 2021, con una serie di interventi legislativi quadro. La riforma della giustizia definisce alcuni obiettivi quantitativi prioritari in termini di riduzione della durata dei processi civili e penali, rispettivamente del 40 e 25 per cento entro il 2026 rispetto a quanto osservato nel 2019 (*benchmark*). Un ulteriore obiettivo quantitativo della riforma è la riduzione del 90 per cento dei processi civili pendenti (sia di primo che di secondo grado) e del 70 per cento per i processi amministrativi (TAR e Consiglio di Stato). Tra le riforme che il Governo sta realizzando nel campo della giustizia al di fuori del raggio di azione del PNRR, infine, rientra il disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, già incardinato nell'ambito dei lavori parlamentari, che contribuirà a migliorare l'efficienza della giustizia e la gestione delle risorse umane, oltre che a rafforzare l'autonomia della magistratura anche attraverso la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. La Legge di Bilancio ha inoltre previsto nuove risorse per attuare gli interventi volti alla modifica della disciplina economica della magistratura onoraria, sulla spinta delle sollecitazioni provenienti dalla Commissione europea, e destinate a coprire anche i costi per lo svolgimento di procedure concorsuali tese alla conferma dei magistrati onorari attualmente in servizio.

Propone infine di esprimere un parere favorevole.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) preannuncia il voto favorevole; tuttavia non condivide i dati statistici riportati nella relazione in merito al fatto che i ritardi nell'amministrazione della giustizia avrebbero un'incidenza negativa sul prodotto interno lordo: suffraga la sua affermazione facendo riferimento al fatto che le recenti riforme sul processo tributario, pur avendo ridotto l'arretrato del contenzioso, non hanno avuto alcuna incidenza favorevole in termini di prodotto interno lordo.

Il relatore [MIRABELLI](#) (*PD*) replica, in merito all'osservazione del senatore Caliendo, dando atto che la giustizia tributaria versa in una condizione diversa dalla ricognizione statistica che, invero, il DEF effettua in ordine ai tempi della giustizia civile.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*), in dichiarazione di voto contrario, condivide l'opinione del senatore Caliendo e ritiene non realistici i dati riportati nel documento economico finanziario.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*), annunciando il proprio voto contrario, si sofferma ancora una volta sulle criticità e le perplessità sollevate dalle recenti riforme del settore giustizia.

Previa verifica del prescritto numero legale la proposta di parere favorevole, posta ai voti, è approvata a maggioranza.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10a Commissione sugli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte favorevole)

Il relatore, senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) propone l'allegato schema di parere favorevole sugli emendamenti 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.8, 29.10, 29.11, 29.12 e 29.13, che modificano la presunzione di dipendenza: ciò prefigura una sorta di presunzione di colpevolezza, ponendo sull'accusato l'onere della prova a propria discolpa. Sugli emendamenti 4.17, 6.106, 10.0.3, 11.7, 12.1, 14.0.1, 20.1, 20.2 e 20.3, lo schema esprime parere non ostativo.

Previa verifica del prescritto numero legale lo schema di parere del relatore, posto ai voti, è approvato a maggioranza, con l'astensione del senatore Balboni e Cruciolì.

IN SEDE REDIGENTE

(2530) Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica

(1564) Valeria VALENTE ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere

(1770) Alessandra MAIORINO ed altri. - Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore

(1885) NENCINI ed altri. - Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

(1868) Donatella CONZATTI ed altri. - Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere

(2377) Marzia CASOLATI ed altri. - Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1770 e 1868, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 2530, 1564, 1885 e 2377 e rinvio)

I relatori, senatori Julia [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e [CUCCA](#) (*IV-PSI*), illustrano il disegno di legge n. 2530, recante disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Esso si compone di 13 articoli e mira a rafforzare gli strumenti di prevenzione e protezione delle donne. Nel merito il provvedimento estende l'applicabilità dell'ammonimento del Questore per violenza domestica ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive; le pene dei reati suscettibili di ammonimento sono inoltre aumentate quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito e si procede d'ufficio per taluni reati qualora commessi da soggetto già ammonito (articolo 1). Il testo governativo poi prevede la revoca della misura cautelare e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere in caso di manomissione del braccialetto elettronico. Nel disporre la misura coercitiva

dell'allontanamento dalla casa familiare con le modalità di controllo mediante mezzi elettronici, il giudice deve prevedere l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo elettroniche. Stessa misura si prevede nel caso di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa stabilendo che le modalità di controllo con mezzi elettronici possono essere disposte anche al di fuori dei limiti di pena di cui all'articolo 280 del codice di procedura penale (articolo 2).

Il disegno di legge altresì: interviene in materia di criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari, nonché in tema di conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva (articolo 3); interviene sul Codice antimafia estendendo l'applicabilità, da parte dell'Autorità giudiziaria, delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati commessi nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica e ai soggetti che, già ammoniti dal Questore, risultino indiziati dei delitti di percosse, lesioni, violenza privata, minacce aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento, commessi nell'ambito di violenza domestica (articolo 4); amplia il catalogo di reati per i quali scatta l'obbligo - da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia dei reati considerati - di informare la vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio e di metterla in contatto con questi centri qualora ne faccia richiesta (articolo 5); introduce un'ulteriore ipotesi di fermo disposto dal PM, con decreto motivato, nei confronti della persona gravemente indiziata di maltrattamenti contro i familiari, lesioni personali e *stalking* (articolo 6); interviene sulla disciplina del beneficio della sospensione condizionale della pena per i reati di violenza di genere e domestica, consentendo al giudice di avvalersi degli uffici di esecuzione penale esterna per l'individuazione degli enti o delle associazioni presso le quali l'autore del reato deve svolgere i prescritti percorsi di recupero (articolo 7); introduce l'obbligo di arresto in flagranza dell'indagato in caso di violazione degli ordini di protezione adottati in sede civile (articolo 8); prevede che nei procedimenti per i reati di violenza di genere e domestica, l'estinzione o la revoca delle misure cautelari coercitive nonché la loro sostituzione con misura meno grave siano comunicati al questore, ai fini delle valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione e al prefetto ai fini dell'eventuale adozione, di misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa (articolo 9); introduce la possibilità di corrispondere una provvisoria a titolo di ristoro "anticipato", alla vittima o, in caso di morte, agli aventi diritto che, in conseguenza dei delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, e deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno (articolo 10).

Il testo poi stabilisce che il prefetto possa adottare misure di vigilanza dinamica, in caso di pericolo di reiterazione della condotta in relazione a taluni reati commessi in ambito di violenza domestica, a particolare tutela della vittima (articolo 11); si prevede anche la possibilità dell'arresto, anche fuori dei casi di flagranza (in cui l'arresto è obbligatorio), non oltre quarantotto ore dal fatto per colui che viola i provvedimenti di allontanamento della casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 12).

I relatori, conformemente al deliberato dell'Ufficio di Presidenza integrato, propongono la congiunzione con i disegni di legge già all'ordine del giorno sugli uomini maltrattanti, nonché con i disegni di legge nn. 1564, 1885 e 2377, aventi medesimo oggetto.

In particolare, l'atto Senato n. 1564 (Valente e altri) consta di sei articoli. L'articolo 1 modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale prevedendo che si possa procedere all'arresto obbligatorio in flagranza anche per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L'articolo 2 prevede che anche fuori dai casi di flagranza e delle ipotesi che consentono il fermo dell'indiziato (articolo 384 del codice di procedura penale) il PM disponga, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata dei delitti di maltrattamenti e di *stalking*, quando sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. Si tratta di una previsione che

in larga parte ricalca quanto previsto dall'articolo 6 dell'atto Senato n. 2530. L'articolo 3 prevede che nel disporre la misura dell'allontanamento dalla casa familiare il giudice, ove le ritenga necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescriva le modalità di controllo mediante braccialetto elettronico (*ex* articolo 275-*bis* del codice di procedura penale). Qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione del braccialetto elettronico, il giudice dispone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. L'articolo 4 dispone che quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572 (*maltrattamenti contro familiari e conviventi*), 387-*bis*, 609-*bis* (*violenza sessuale*), 609-*quater* (*atti sessuali con minorenne*), 609-*quinquies* (*corruzione di minorenne*), 609-*octies* (*violenza sessuale di gruppo*) e 612-*bis* (*atti persecutori*) del codice penale, il PM, assunte le informazioni ai sensi dell'articolo 362 del codice di procedura penale, trasmette gli atti al prefetto al fine di valutare l'adozione di eventuali misure di protezione. Con riguardo alle misure di vigilanza dinamica che possono essere adottate dal prefetto si rinvia alle schede relative agli articoli 9 e 11 dell'atto Senato n. 2530. L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 6 disciplina infine l'entrata in vigore.

Quanto al disegno di legge n. 1885 (Nencini e altri), "Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", all'articolo 1 esso introduce un nuovo comma all'articolo 572 del codice penale. Tale comma aggiuntivo prevede la sospensione temporanea della potestà genitoriale per il soggetto indagato per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi o di violenza assistita nei confronti di minorenne. Tale sospensione dura dall'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari (articolo 415-*bis* del codice di procedura penale) fino alla pronuncia della sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere. Si prevede la trasmissione degli atti del procedimento al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse del minore.

L'articolo 2 prevede il gratuito patrocinio per le vittime di lesioni in ambito familiare e domestico. A tal fine esso propone l'inserimento del reato di lesione personale (articolo 582 del codice penale), ove commesso in ambito domestico e familiare, nell'elenco dei delitti di cui all'articolo 76, comma 4-*ter*, del testo unico sulle spese di giustizia (di cui al decreto legislativo n. 115 del 2002). Il citato comma 4-*ter* stabilisce che la persona vittima dei reati ivi elencati può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito, fissati dal medesimo testo unico.

L'articolo 3 propone novelle all'articolo 165, quinto comma, del codice penale. Esso prevede, in caso di condanna per determinati delitti (tra i quali figurano talune fattispecie riconducibili alla violenza domestica e di genere), che la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero dei soggetti condannati per tali reati. Con le novelle in esame, si stabilisce che la sospensione condizionale sia subordinata non solo alla partecipazione al percorso di recupero, ma anche alla valutazione dell'esito di tale partecipazione da parte del giudice dell'esecuzione. Di tale esito, prosegue il testo come novellato, riferisce al giudice dell'esecuzione l'ente o l'associazione che ha gestito percorso di recupero.

L'articolo 4 dispone in ordine alla partecipazione della persona offesa nel procedimento di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva in relazione ai reati di violenza alla persona. A tal fine, esso propone novelle all'articolo 309, comma 8, del codice di procedura penale. Tale articolo 309 stabilisce, al primo comma, che l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva, entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento. Tale facoltà non è prevista per le ordinanze emesse a seguito di appello del pubblico ministero. Il tribunale territorialmente competente, in composizione collegiale, decide su tale richiesta (settimo comma). Ai sensi dell'ottavo comma, il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio e l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero e, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Secondo la novella in esame, relativamente, come detto, ai reati di violenza alla persona, tale avviso è notificato, entro i medesimi termini personali, alla persona offesa e al difensore, ove nominato. Conseguentemente, la facoltà di esaminare e di estrarre copia degli atti depositati in cancelleria fino al giorno dell'udienza,

riconosciuta al difensore dell'imputato, viene estesa al difensore della persona offesa, ove nominato. L'articolo 5 propone l'inserimento di un nuovo articolo 5-*bis* nella legge n. 69 del 2019. Tale disposizione aggiuntiva reca disciplina concernente corsi di formazione destinati agli operatori dei servizi sociali in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere o che intervengono nei trattamenti penitenziari delle persone condannate per i medesimi reati. La disposizione prevede che il Ministero della giustizia attivi tali corsi di formazione, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentito il Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizioni. Si prevede che la formazione sia obbligatoria per il personale individuato dalle amministrazioni interessate. Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa, la definizione di contenuti dei corsi, al fine di assicurarne l'omogeneità. Riguardo all'individuazione delle fattispecie di reato, la disposizione in esame fa riferimento agli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 69 del 2019: si tratta dei reati di cui ai agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale.

Infine, l'atto Senato n. 2377 (Casolati), "Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi", proponendo una modifica all'articolo 9 della legge n. 69 del 2019, reca una novella all'articolo 572 del codice penale. Vi si prevede che nei casi di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ivi disciplinati, sia consentito l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale. Si prevede altresì l'arresto in flagranza in caso di violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa (articolo 387-*bis* del codice penale). Nei casi qui menzionati, qualora non si possa procedere all'arresto immediato per motivi legati alla salvaguardia della persona offesa, si considera in stato di flagranza la persona che risulti autore del fatto, sulla base di indizi di colpevolezza concludenti, dai quali il fatto emerga in maniera inequivocabile. In tali casi, l'arresto deve comunque essere eseguito entro 48 ore dalla commissione del reato. La novella mira, quindi, ad introdurre l'istituto dell'arresto in flagranza differita per i delitti di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti rispettivamente dagli articoli 387-*bis* e 572 del codice penale.

Il [PRESIDENTE](#), udite le relazioni sui disegni di legge n. 2530, 1564, 1885 e 2377, non facendosi osservazioni e in conformità ai deliberati dell'Ufficio di Presidenza integrato, ne dispone la congiunzione tra di loro e con i disegni di legge n. 1770 e 1868. Ricorda lo stato dell'iter di questi due ultimi disegni di legge, già iniziati con la relazione del senatore Cucca: il 25 febbraio scorso decorse il termine per l'indicazione dei soggetti da audire e furono indicati 19 nomi.

Sottopone quindi alla Commissione la valutazione in ordine all'opportunità di riaprire questo termine, in riferimento a tutti gli altri disegni di legge testé congiunti, fissando come data per la presentazione delle proposte da parte dei Gruppi il prossimo giovedì 21 aprile alle ore 12.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

[\(2499\) DAL MAS ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazione delle sentenze](#)

(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), facente funzioni di relatore in sostituzione del senatore Pepe, illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa dei senatori Dal Mas, Caliendo, Modena e altri, che reca modifiche al

codice di procedura penale in materia di impugnazione delle sentenze.

Nel merito il provvedimento consta di tre articoli. L'articolo 1 dispone l'abrogazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 428 c.p.p., la quale prevede che contro la sentenza di non luogo a procedere possa proporre appello il procuratore della Repubblica e il procuratore generale, quest'ultimo esclusivamente nei casi di cui all'articolo 593-*bis*, 2° comma, ovvero nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento. L'articolo 2, modificando il comma 2 dell'articolo 593 del codice di procedura penale (che disciplina i casi di appello), sopprime la possibilità per il PM di appellare le sentenze di proscioglimento. L'articolo 3, infine, interviene sull'articolo 606 del codice di procedura penale. Tale disposizione che disciplina i casi di ricorso per cassazione attualmente prevede che il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili. Il disegno di legge integra l'articolo 606 c.p.p. con la previsione per la quale il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero nei casi di sentenza di proscioglimento in primo grado.

È opportuno segnalare come il disegno di legge intervenga - come del resto si sottolinea nella relazione di accompagnamento del provvedimento, alla quale si fa rinvio - sul regime dell'impugnazione delle sentenze di proscioglimento da parte dei pubblici ministeri, una questione già interessata dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 nota anche come legge « Pecorella », la quale, nel suo punto nodale escludeva la possibilità per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento, salvo l'emergere di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado. Tale norma, come è noto, è stata dichiarata incostituzionale dalla Consulta, con la sentenza n. 26 del 2007, in quanto, impedendo al pubblico ministero il potere di impugnare una sentenza di primo grado in appello, tale norma si sarebbe posta in contrasto con il principio di parità delle parti sancito dall'articolo 111 della Costituzione. Tuttavia, nella relazione stessa si osserva come a distanza di quindici anni da quella pronuncia si debba registrare una complessiva rilettura, anche in ragione di *input* europei - rilettura peraltro confermata anche nella relazione conclusiva della Commissione di studio per la riforma della giustizia penale, presieduta dal dottor Lattanzi - del quadro normativo e del ruolo del pubblico ministero in particolare, che impone di rivedere la stessa interpretazione del principio della parità delle armi, che ispirò all'epoca la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) chiede al rappresentante del Governo se nella legge delega sul processo penale non vi sia una parte riservata anche alle impugnative e con quali criteri debba essere esercitata: se, quindi, l'argomento trattato nel disegno di legge in questione sia coerente con questi criteri.

Il SOTTOSEGRETARIO dichiara che vi è un capitolo della legge di delega che riguarda le impugnazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2419) [Deputato Giorgia MELONI ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) [SANTILLO ed altri.](#) - *Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 aprile.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede un rinvio per lo svolgimento dei necessari

approfondimenti, anche con il Governo.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) chiede chiarimenti al relatore in merito ai tempi di conclusione.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che i tempi di conclusione non dipendono soltanto dal relatore, ma dal fatto che attualmente mancano ancora i pareri della 5a Commissione su alcuni emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

IN SEDE REFERENTE

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali

(81) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali

(845) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto

(1030) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali

(1356) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione

(2016) Assuntela MESSINA. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali

- e delle petizioni nn. 406, 464, 622, 913, 1045 e 1062 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene necessario insistere con la 5a Commissione per l'ottenimento dei necessari pareri sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWObI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il relatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che è ancora in atto un confronto tra i relatori e, comunque, chiede un incontro con i rappresentanti del Governo prima di poter depositare un testo per l'esame della Commissione.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) sollecita la chiusura dell'*iter* in tempi brevi ricordando che il 7 aprile scorso è stata pubblicata un'ulteriore sentenza in sede europea su rinvio pregiudiziale del tribunale amministrativo regionale competente, avente ad oggetto la disciplina economico giuridica dei magistrati onorari; con l'occasione sottolinea ancora una volta la necessità che si proceda al riconoscimento richiesto da soggetti che svolgono una funzione fondamentale, senza la quale il sistema giustizia italiano sarebbe già collassato da tempo.

Ricorda di aver manifestato nelle precedenti sedute perplessità sulle previsioni della tempistica eccessivamente ottimistica relativamente all'elaborazione del disegno di legge in oggetto; chiude l'intervento con l'auspicio che finalmente si giunga ad una soluzione che riconosca a tali servitori dello Stato uno status giuridico adeguato alle loro legittime aspettative.

Il [PRESIDENTE](#), anche a nome dei vari commissari che assentono, esprime l'auspicio che quanto prima la concertazione tra i relatori - e tra di essi ed il Governo - produca il nuovo testo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*) chiede chiarimenti in merito alla calendarizzazione della seduta relativa alla nomina del vicepresidente tuttora vacante, invitando se possibile a procedere oggi stesso.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, a norma di Regolamento, è necessario un congruo preavviso per la convocazione della Commissione su un punto non previsto all'ordine del giorno.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), la senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) si associano alla richiesta del senatore Crucoli.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto di tali richieste, preannuncia che a breve si procederà alla calendarizzazione della seduta necessaria all'assolvimento di tale adempimento, necessario anche per il celere completamento del vasto programma di audizioni pendente presso l'Ufficio di Presidenza integrato.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) chiede altresì che venga disposto nel più breve tempo possibile l'«incardinamento» del disegno di legge sulla modifica della disciplina dell'ergastolo ostativo, proveniente dalla Camera dei deputati.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) rammenta che a tale disegno di legge n. 2574 andrà congiunto il disegno di legge n. 2465 a sua firma.

Il [PRESIDENTE](#), non facendosi osservazioni, dichiara che nella prima seduta della prossima settimana, da tenersi nel pomeriggio di martedì 19 aprile, si procederà all'elezione del nuovo vice Presidente ed alla trattazione dei disegni di legge testé citati.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL
DISEGNO DI LEGGE N. 2469

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sugli emendamenti 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.8, 29.10, 29.11, 29.12 e 29.13 che adeguano la previsione sulla dipendenza alla presunzione costituzionale di non colpevolezza, evitando di porre sull'accusato l'onere della prova a propria discolpa.
Sui restanti emendamenti esaminati, esprime parere non ostativo.

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 285 (ant.) del 27/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2022
285ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1438) *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(1516) *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*

(1555) *MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*

(1582) *BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo*

(1714) *ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il relatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente di aver predisposto una proposta di nuovo testo unificato e di rimanere in attesa di una risposta della sottosegretaria Macina.

Il sottosegretario SISTO si impegna a sollecitare la questione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2574) *Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia*, approvato

dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2022, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi, Bonafede, Ascari, Sarti, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Davide Aiello, Baldino, Caso, Migliorino, Palmisano, Dori ed Elisa Tripodi; Delmastro Delle Vedove, Butti, Ciaburro, Deidda, Donzelli, Ferro, Foti, Galantino, Lucaselli, Maschio, Montaruli, Prisco, Rotelli, Silvestroni, Varchi e Vinci; Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo e Tomasi

(2465) GRASSO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il **PRESIDENTE** ricorda che la discussione generale è ancora aperta e chiede ai commissari di prenotarsi per eventuali interventi da svolgere martedì: dai Gruppi raccoglie l'indicazione dei senatori Pillon, Giarrusso, Balboni, Dal Mas e Caliendo come primi iscritti a parlare.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) ([n. 374](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile.

Il **PRESIDENTE**, anche a nome della Relatrice, richiede se il Governo conferma la concessione di una proroga al 6 maggio per l'espressione del parere parlamentare.

Il sottosegretario SISTO conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 170 E CONNESSI (COGNOMI DEI FIGLI) E DEI DISEGNI DI LEGGE N. 922 E CONNESSI (ORIGINI BIOLOGICHE)

Il **PRESIDENTE** comunica che, nel corso delle audizioni svoltesi ieri, martedì 26 aprile, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 170 e connessi (cognome dei figli) e dei disegni di legge n. 922 e connessi (origini biologiche), è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile, così come quella che perverrà in seguito, per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il senatore **CUCCA** (IV-PSI) auspica che per le prossime audizioni si possano contenere i tempi di

svolgimento ed eventualmente, quando il soggetto designato si limita alla mera lettura di un testo, sostituire le audizioni con la consegna di un contributo scritto.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 aprile.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che sono in corso delle trattative con i rappresentanti del Governo alla ricerca di una più proficua intesa e ritiene che, la prossima settimana, il provvedimento possa essere oggetto di discussione in Commissione.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) osserva che non c'è stato ancora un confronto all'interno della maggioranza su tale testo e dubita, pertanto, che si possa chiudere la trattazione nella prossima settimana.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara che comunque i provvedimenti resteranno all'ordine del giorno anche nella prossima settimana.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) annuncia che la seduta di domani non avrà più luogo.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.
La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 287 (ant.) del 04/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2022
287ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina e il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) ([n. 374](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

La relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) chiede un rinvio della trattazione al 10 maggio prossimo, per poter presentare una bozza di parere che tenga conto di tutte le osservazioni pervenute.

La sottosegretaria MACINA non ha obiezioni alla richiesta: il Governo non prevede di emanare il decreto legislativo prima di quella data.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2574) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, approvato dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2022, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi, Bonafede, Ascari, Sarti, Cataldi, Di Sarno,

D'Orso, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Davide Aiello, Baldino, Caso, Migliorino, Palmisano, Dori ed Elisa Tripodi; Delmastro Delle Vedove, Butti, Ciaburro, Deidda, Donzelli, Ferro, Foti, Galantino, Lucaselli, Maschio, Montaruli, Prisco, Rotelli, Silvestroni, Varchi e Vinci; Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo e Tomasi

(2465) GRASSO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) interviene in discussione generale ricordando i numerosi interventi della Corte costituzionale in materia; prende atto della differenza di vedute sul punto tra le diverse forze politiche presenti in Commissione, ma ribadisce la funzione necessariamente rieducativa della pena: la distinzione presente nel nostro sistema penitenziario tra la criminalità comune e la criminalità mafiosa secondo il sistema del doppio binario avrebbe dovuto suggerire di evitare l'equiparazione - operata nel 2019 attraverso l'intervento legislativo noto come "spazza-corrotti" - tra la criminalità terroristicomafiosa e la criminalità dei "colletti bianchi".

Ritiene tuttavia che molte critiche esposte dai colleghi nella discussione di ieri sul disegno di legge approvato dalla Camera siano ingenerose; dà atto del fatto che sono stati realizzati numerosi miglioramenti al provvedimento, nel corso della discussione presso la Camera dei deputati. Sottolinea l'importanza di mantener ferma la distinzione nel trattamento penitenziario tra coloro che rifiutino volontariamente la collaborazione e le ipotesi di collaborazione impossibile. Critica l'innalzamento del limite per ottenere i benefici penitenziari, della cui costituzionalità dubita: ciò alla luce della disciplina in materia di successioni di norme penali, posta l'introduzione di una modifica *in peius* di una norma comunque destinata ad avere un impatto su misure limitative della libertà personale. Auspica pertanto che siano apportati i necessari aggiustamenti al provvedimento in esame.

Il [PRESIDENTE](#), in riferimento al fatto che nel ruolo di udienza del prossimo martedì 10 maggio compare la trattazione della questione di legittimità costituzionale di cui all'ordinanza n. 97 del 2021, auspica che la Corte costituzionale possa rinviare la trattazione per consentire la prosecuzione e la conclusione dei lavori di Commissione.

Dopo interventi dei relatori [MIRABELLI](#) (PD) e [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az) e dei senatori Alessandra [MAIORINO](#) (M5S) e [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco), la comunicazione del Presidente è accolta all'unanimità dalla Commissione e con il favore del rappresentante del governo SISTO.

Il [PRESIDENTE](#), su richiesta del senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco) e uditi i RELATORI, propone che vengano individuati entro domani alle 12 i soggetti cui chiedere, in forma documentale, valutazioni in ordine al testo del disegno di legge licenziato dalla Camera.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 aprile.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede un rinvio alla prossima settimana.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) fa notare tuttavia che la prossima settimana sarà piuttosto impegnativa, in ragione della discussione sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) assicura comunque il massimo spazio affinché la prossima settimana la trattazione possa avere luogo, impegnandosi a sollecitare anche l'emanazione dei necessari pareri da parte della quinta commissione, nella parte ancora non completata della relativa sede consultiva su emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2595) Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) illustra il provvedimento in titolo, approvato dalla Camera dei deputati: esso contiene una delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare e introduce nuove norme, immediatamente precettive, in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Il Capo I (articoli da 1 a 6) prevede una "delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura". In particolare, l'articolo 1 prevede la delega e le procedure per il suo esercizio (da realizzare entro un anno dall'entrata in vigore della legge) e definisce l'oggetto dell'intervento: la delega mira alla riforma dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, alla revisione del numero degli incarichi semidirettivi, alla revisione dei criteri di accesso alle funzioni di legittimità, del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti e al riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

L'articolo 2 presenta un triplice contenuto. Il comma 1 detta principi e criteri direttivi per la revisione, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi. Il disegno di legge detta principi per lo svolgimento delle procedure comparative per l'attribuzione degli incarichi (dalla pubblicità delle stesse, al divieto per ciascun magistrato di presentare contemporaneamente più di due domande, all'ordine di definizione dei procedimenti, alle audizioni dei candidati) e interviene sulla valutazione delle attitudini e del merito dei candidati. In particolare, il legislatore delegato dovrà tenere conto delle specifiche competenze richieste per l'incarico al quale il candidato aspira, considerando le esperienze fatte in posizione di fuori ruolo solo se idonee a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con le funzioni direttive e semidirettive. In caso di parità di valutazione degli indicatori del merito e delle attitudini, subentrano due criteri residuali: anzitutto il criterio del genere meno rappresentato (se a livello nazionale e distrettuale emerge nella copertura dei posti direttivi o semidirettivi, una significativa sproporzione tra i generi) e, infine, il criterio dell'anzianità. Ulteriori principi sono dettati per la conferma dei magistrati che già svolgono le funzioni direttive e semidirettive e, infine, il Governo è delegato a ridurre il numero degli incarichi semidirettivi.

Il comma 2 detta principi e criteri direttivi per la riforma del procedimento di approvazione delle

tabelle organizzative degli uffici giudiziari, disciplinando la documentazione che il presidente della Corte d'appello dovrà allegare al progetto inviato al Consiglio superiore della magistratura e semplificando le successive fasi di approvazione. Il comma 3 individua principi e criteri direttivi per la revisione dei criteri di accesso alle funzioni di consigliere di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Il provvedimento, in primo luogo, consente l'accesso alle funzioni di legittimità dopo 10 anni di esercizio effettivo delle funzioni di merito (in luogo degli attuali 16). Inoltre, detta criteri per la valutazione delle specifiche attitudini e del merito richiesto per l'accesso a queste funzioni e specifica i parametri dei quali dovrà tenere conto la Commissione tecnica chiamata a valutare la capacità scientifica e di analisi delle norme dei magistrati che aspirano alle funzioni di legittimità.

L'articolo 3 attiene alla valutazione di professionalità dei magistrati e contiene principi e criteri direttivi in merito: al funzionamento dei consigli giudiziari, nei quali è esteso il ruolo dei componenti laici ed è soprattutto consentito agli avvocati di esprimere un voto unitario sul magistrato in verifica (si ricorda che sul punto è pendente un *referendum* abrogativo giudicato ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 59 del 2022); ai criteri di valutazione della professionalità, tra i quali sono inseriti il rispetto dei programmi annuali di gestione dei procedimenti e l'esito degli affari nelle successive fasi del giudizio; alla semplificazione della procedura di valutazione in caso di esito positivo della stessa; al rapporto tra procedimento disciplinare e valutazione di professionalità, stabilendo che i fatti accertati in via definitiva in sede disciplinare debbano comunque essere oggetto di valutazione ai fini della progressione della carriera; all'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, da tenere in considerazione oltre che in sede di verifica della professionalità anche in sede di attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi; agli effetti sulla progressione economica e sull'attribuzione delle funzioni di reiterati giudizi non positivi.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina dell'accesso in magistratura, dettando principi e criteri direttivi volti ad abbandonare l'attuale modello del concorso di secondo grado, così da ridurre i tempi che intercorrono tra la laurea dell'aspirante magistrato e la sua immissione in ruolo. Il Governo è altresì delegato: a consentire lo svolgimento del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari anche ai laureandi in giurisprudenza; a prevedere che la Scuola superiore della magistratura organizzi corsi di preparazione al concorso destinati a coloro che abbiano svolto il predetto tirocinio formativo oltre che a coloro che abbiano prestato la propria attività nell'ambito dell'ufficio del processo, in attuazione dell'investimento previsto dal PNRR; a riformare tanto le prove scritte (tre, volte a verificare le capacità di inquadramento teorico sistematico del candidato) quanto quelle orali, nell'ottica di una riduzione delle materie.

L'articolo 5 detta principi e criteri direttivi per il riordino della disciplina del fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. In particolare, il legislatore delegato dovrà individuare tra i vari incarichi extragiudiziari, quelli che determinano obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo e quelli che possono invece essere svolti ponendosi in aspettativa, e dovrà dettare una regolamentazione specifica per gli incarichi da svolgere a livello internazionale. La riforma dovrà essere volta a un complessivo ridimensionamento dell'istituto del collocamento fuori dal ruolo organico, riducendo il numero dei magistrati che possono accedervi e contenendo tanto la durata del periodo quanto la tipologia degli incarichi che i magistrati potranno assumere. In particolare, il Governo dovrà: prevedere che il magistrato possa essere collocato fuori ruolo solo dopo aver svolto le funzioni giudiziarie per almeno 10 anni (inoltre, rientrando dopo 5 anni di fuori ruolo, il magistrato non potrà essere nuovamente collocato fuori ruolo se non dopo aver svolto le funzioni giudiziarie per almeno 3 anni: complessivamente, il magistrato non potrà restare fuori ruolo per più di 7 anni, prolungati a 10 per specifici incarichi presso gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, gli organi del Governo e gli organismi internazionali); consentire il collocamento fuori ruolo solo quando per l'incarico che il magistrato intende assumere risulti necessario lo specifico grado di preparazione, competenza ed esperienza del magistrato, e l'incarico stesso corrisponda a un interesse dell'amministrazione, dovendo valutare l'organo di autogoverno le possibili ricadute dell'incarico sull'imparzialità e l'indipendenza del magistrato. Inoltre, a valorizzazione dell'interesse

dell'amministrazione di provenienza, il fuori ruolo non potrà essere autorizzato se il magistrato esercita le proprie funzioni in una sede che presenta una rilevante scopertura di organico. L'articolo 6 chiude il Capo I del disegno di legge, relativo alla riforma di specifici profili ordinamentali della magistratura, delegando il Governo a provvedere anche al coordinamento delle disposizioni vigenti con quelle introdotte in sede di riforma.

Il Capo II del disegno di legge (articoli da 7 a 14) novella alcune disposizioni dell'ordinamento giudiziario. Diversamente dal Capo I, quindi, su alcuni specifici argomenti il disegno di legge non procede con una delega al Governo, ma modifica direttamente le norme in vigore. In particolare, l'articolo 7 riscrive l'articolo 115 del regio decreto n. 12 del 1941, relativo ai magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione. Il nuovo articolo 115, nel confermare l'attuale pianta organica dell'ufficio, che prevede 67 magistrati, interviene sui requisiti che devono possedere i magistrati chiamati a comporlo richiedendo che essi: abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità; abbiano non meno di 8 anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado; abbiano una capacità scientifica e di analisi delle norme valutata dalla Commissione tecnica del Consiglio superiore della magistratura competente per la valutazione ai fini dell'attribuzione delle funzioni di legittimità. La riforma sopprime la disposizione che attualmente consente al Primo Presidente della Cassazione di destinare, anno per anno, fino a trenta magistrati dell'ufficio del massimario alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. La metà dei componenti dell'ufficio potranno infatti essere destinati dal Primo Presidente alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità. La riforma sul punto modifica la disciplina vigente, che già attualmente consente lo svolgimento di tali funzioni da parte dei componenti dell'ufficio del massimario, prevedendo: che possano essere applicati "la metà dei magistrati addetti all'ufficio"; che tale applicazione non sia più "temporanea", per un periodo non superiore a 3 anni e non rinnovabile; che possano essere applicati soltanto i magistrati che abbiano conseguito la quarta valutazione di professionalità (attualmente è sufficiente la terza).

L'articolo 8 introduce ulteriori modifiche all'ordinamento giudiziario in materia di organizzazione degli uffici di giurisdizione, di incompatibilità di sede per ragioni di parentela o coniugio e di tramutamenti ad altra sede o ufficio. Più nel dettaglio, la disposizione: interviene sull'articolo 7-bis del regio decreto n. 12 del 1941 prevedendo che le tabelle degli uffici giudicanti siano adottate per un quadriennio (attualmente sono, invece, triennali); aggiunge un ulteriore comma all'articolo 7-ter del regio decreto n. 12 del 1941, prevedendo che il dirigente dell'ufficio debba verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi; modifica la disciplina delle incompatibilità di sede dei magistrati per ragioni di parentela o coniugio di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario; modifica l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, in materia di tramutamento ad altra sede o ufficio, dettando una disciplina speciale relativa ai trasferimenti dei magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione, per i quali viene subordinato il trasferimento ad altra sede (o l'assegnazione ad altre funzioni) ad un periodo di permanenza triennale (anziché quadriennale).

L'articolo 9 interviene sul regio decreto legislativo n. 511 del 1946 (*Legge sulle guarentigie della magistratura*), ampliando i casi di collocamento in aspettativa dei magistrati, attraverso l'inserimento dell'ipotesi in cui al magistrato sia stato già accertato uno stato di infermità incompatibile con lo svolgimento delle funzioni giudiziarie, malgrado non sia ancora concluso il procedimento volto alla verifica della natura permanente dell'infermità ai fini della dispensa dal servizio.

L'articolo 10 modifica il decreto legislativo n. 26 del 2006, relativo alle funzioni della Scuola superiore della magistratura. Attraverso alcune novelle all'articolo 26-bis del decreto legislativo, in tema di corsi di formazione per il conferimento degli incarichi direttivi, è esteso il campo d'applicazione della disposizione, riferendola anche al conferimento degli incarichi semidirettivi e dettagliando le caratteristiche dei corsi di formazione, che dovranno avere una durata non inferiore a 3 settimane e prevedere una prova finale.

L'articolo 11 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 109 del 2006, in materia di illeciti

disciplinari dei magistrati. Sono, in particolare, oggetto di intervento: gli illeciti commessi nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, il cui elenco viene integrato con nuove condotte tra le quali, in particolare, il mancato rispetto delle nuove misure relative alla funzionalità degli uffici e allo smaltimento dell'arretrato: la condotta dell'omessa collaborazione del magistrato all'attuazione di tali misure costituisce illecito disciplinare punito con una sanzione non inferiore alla censura; la violazione reiterata dell'obbligo di adozione - da parte dei capi degli uffici giudiziari - delle suddette misure costituisce specifico illecito per gli stessi dirigenti, punito con la temporanea incapacità di esercitare le funzioni direttive o semidirettive (tra i nuovi illeciti disciplinari sono inoltre inserite le condotte relative alla violazione dei divieti concernenti i rapporti tra organi requirenti ed organi di informazione nonché l'aver indotto l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale in assenza dei presupposti previsti dalla legge, omettendo di trasmettere al giudice, per negligenza grave ed inescusabile, elementi rilevanti); gli illeciti commessi fuori dell'esercizio delle funzioni (anche in questo caso l'elenco viene integrato con nuove fattispecie, tra le quali il condizionamento indebito dell'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri).

L'articolo introduce inoltre, nel predetto decreto legislativo, due nuovi istituti: l'estinzione dell'illecito per il magistrato cui sia stata addebitata la condotta di "reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni", a condizione che lo stesso rispetti il piano di smaltimento dell'arretrato adottato dal capo dell'ufficio; la riabilitazione. Quest'ultima è operante quando siano state comminate le sanzioni disciplinari dell'ammonizione e della censura e: siano trascorsi, rispettivamente, almeno 3 o 5 anni dall'irrevocabilità dell'accertamento disciplinare; il magistrato abbia conseguito una successiva positiva valutazione di professionalità ovvero, se gli sia già stata attribuita la settima valutazione, sia positivamente valutato il suo successivo percorso professionale.

L'articolo 12 modifica il decreto legislativo n. 160 del 2006. Sulle disposizioni in materia di indizione del concorso in magistratura, si prevede che il Ministero debba ogni anno determinare il numero di posti che si renderanno vacanti nel successivo quadriennio e conseguentemente bandire il concorso annuale (entro il mese di settembre). Sul passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa, la regola generale è che tale passaggio possa essere effettuato una volta nel corso della carriera entro 9 anni dalla prima assegnazione delle funzioni. Trascorso tale periodo, è ancora consentito, per una sola volta: il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, purché l'interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali; il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro, in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, purché il magistrato non si trovi, neanche in qualità di sostituto, a svolgere funzioni giudicanti penali o miste. Disposizioni specifiche sono dettate quando il passaggio di funzioni avviene mediante conferimento delle funzioni di legittimità (resta fermo che al magistrato che svolge funzioni requirenti possono essere conferite le funzioni di consigliere di cassazione e di presidente di sezione della cassazione solo se non si tratta di funzioni giudicanti penali). Si ricorda che sul tema del passaggio tra le funzioni è pendente un *referendum* abrogativo giudicato ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 58 del 2022. Sui limiti di età per il conferimento di funzioni direttive, il disegno di legge prevede che - anche per l'assunzione delle funzioni direttive di legittimità e delle funzioni direttive superiori di legittimità - sia necessario che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, gli aspiranti assicurino almeno 4 anni di servizio prima della pensione. Per l'assunzione delle funzioni direttive apicali di legittimità (primo presidente della Cassazione e procuratore generale presso la Cassazione) gli aspiranti dovranno assicurare almeno due anni di servizio prima della pensione.

L'articolo 13 modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 106 del 2006, in tema di attribuzioni del Procuratore della Repubblica, per definire i contenuti necessari del progetto organizzativo della Procura e l'iter per la sua adozione. Sostituendo i commi 6 e 7 dell'articolo 1, il provvedimento prevede che il progetto debba necessariamente contenere, anzitutto, le misure organizzative dell'ufficio e i criteri di priorità per l'esercizio dell'azione penale. Questi ultimi dovranno essere elaborati sulla base dei criteri generali espressi con legge dal Parlamento, e dovranno consentire di individuare le notizie di

reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenuto conto del contesto territoriale e criminale, del carico complessivo degli affari da trattare e delle risorse a disposizione dell'ufficio. Dovranno altresì essere previsti: i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti e i criteri per designare il procuratore vicario; i criteri di assegnazione e di revoca dell'assegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali l'assegnazione possa essere automatica; i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilità di risorse umane sia tale da non consentire la costituzione.

Quanto al procedimento, la riforma prevede che il Progetto abbia una durata di 4 anni. Esso è adottato ogni quattro anni, sentiti il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio, l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalità di cui al primo periodo, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio.

L'articolo 14 apporta una serie di modifiche all'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, recante disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie. In particolare, il disegno di legge specifica che nel programma annuale che deve redigere il capo dell'ufficio giudiziario dovranno essere indicati, per ciascuna sezione o, in assenza, per ciascun magistrato, dei risultati attesi, e si dovrà dare altresì conto del conseguimento degli obiettivi prefissati l'anno precedente. La disposizione, inoltre, prevede puntuali obblighi per i capi degli uffici per assicurare la funzionalità degli uffici stessi e lo smaltimento degli eventuali procedimenti arretrati. In particolare, inserendo nell'articolo 37 tre nuovi commi il disegno di legge: impone ai capi degli uffici giudiziari, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, di accertare le cause degli stessi e di adottare ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, attraverso la predisposizione di piani mirati di smaltimento, che possono anche prevedere, se necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro; impone un analogo onere di controllo e di intervento al capo dell'ufficio, il quale, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10 per cento rispetto all'anno precedente, o comunque in presenza di andamenti anomali, deve accertarne le cause e adottare ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative che hanno determinato quell'aumento; prevede che i presidenti di sezione, in caso di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati della sezione o di un rilevante aumento delle pendenze della sezione, abbiano l'obbligo di segnalare i fatti al capo dell'ufficio. La segnalazione dei ritardi può essere effettuata anche dai difensori delle parti.

Il Capo III del disegno di legge, composto dagli articoli da 15 a 20, interviene con disposizioni puntuali - e immediatamente precettive - sulla disciplina dello *status* dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, con particolare riferimento alla loro eleggibilità, all'assunzione di incarichi di governo e al loro ricollocamento al termine del mandato.

In particolare, l'articolo 15 detta disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati realizzando una più accentuata separazione tra politica e magistratura. Il disegno di legge, infatti (comma 1): esclude l'eleggibilità a parlamentare nazionale ed europeo, a consigliere regionale o presidente di regione (o di provincia autonoma), nonché l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale, dei magistrati che prestano servizio, o l'hanno prestato nei 3 anni precedenti la candidatura, in uffici giudiziari aventi giurisdizione, anche parziale, sulla regione nella quale è inclusa la circoscrizione elettorale; esclude l'eleggibilità a sindaco o consigliere comunale, nonché l'assunzione dell'incarico di assessore comunale, dei magistrati che prestano servizio, o l'hanno prestato nei 3 anni precedenti la candidatura, in uffici giudiziari aventi giurisdizione, anche parziale, sulla provincia in cui è compreso il comune o sulle province limitrofe.

Il provvedimento, inoltre, specifica che l'ineleggibilità non opera per i magistrati che da almeno 3 anni prestino servizio presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale nazionale; per coloro che svolgono tale servizio da meno di 3 anni si deve valutare, ai fini dell'ineleggibilità, la sede presso ha

quale hanno svolto le precedenti funzioni (comma 2). La disciplina dell'ineleggibilità si applica anche ai magistrati in posizione di fuori ruolo, avendo anche in questo caso riguardo alla sede in cui hanno prestato servizio in precedenza (comma 3). La riforma richiede in ogni caso al magistrato che intenda candidarsi di trovarsi al momento dell'accettazione della candidatura in aspettativa senza assegni (comma 4). Infine, il comma 5 esclude l'eleggibilità a parlamentare nazionale ed europeo, a consigliere regionale o presidente di regione (o di provincia autonoma), a sindaco o consigliere comunale, nonché l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale e di assessore comunale, al magistrato che alla data di indizione delle elezioni sia componente del Consiglio superiore della magistratura, o lo sia stato nei 2 anni precedenti. Sulla menzione della carica di sottosegretario regionale, esprime l'auspicio che la Prima Commissione permanente si soffermi, nell'ambito dell'espressione del parere di competenza.

L'articolo 16 prescrive che i magistrati - ordinari, amministrativi, contabili e militari - non possano assumere l'incarico di componente del Governo (Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato), o di sottosegretario o assessore regionale, o di assessore comunale, se non siano collocati in aspettativa senza assegni all'atto dell'assunzione dell'incarico.

L'articolo 17 stabilisce che durante il mandato elettivo - tanto nazionale quanto locale - e durante lo svolgimento di incarichi di governo - tanto nazionali quanto locali - il magistrato deve obbligatoriamente trovarsi in aspettativa, in posizione di fuori ruolo. Quanto al trattamento economico, il disegno di legge prevede che il magistrato possa scegliere tra la conservazione del trattamento economico in godimento in magistratura, senza possibile cumulo con altra indennità, e la corresponsione della sola indennità di carica, salvo, in entrambi i casi, il rispetto dei limiti di reddito attualmente previsti per i componenti del Governo. La possibilità di optare per la conservazione del trattamento economico in godimento in magistratura è peraltro esclusa per i magistrati che assumono una delle cariche previste dall'articolo 81 del TU enti locali (sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali, presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, membri delle giunte di comuni e province).

L'articolo 18 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che si siano candidati alle elezioni europee, politiche, regionali o amministrative, senza essere stati eletti, prevedendo che essi non possano, per i successivi 3 anni, essere ricollocati in ruolo: con assegnazione ad un ufficio avente competenza, anche parziale, sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui sono stati candidati; con assegnazione ad un ufficio situato in una regione nel cui territorio ricade il distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura; con assegnazione delle funzioni di giudice per le indagini preliminari o dell'udienza preliminare o delle funzioni di pubblico ministero; con assunzione di incarichi direttivi o semidirettivi. Per quanto riguarda i magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, spetterà agli organi di autogoverno individuare attività non giurisdizionali alle quali destinare tali magistrati per i 3 anni successivi alla candidatura.

L'articolo 19 disciplina il ricollocamento dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che abbiano svolto il mandato elettorale al Parlamento europeo o al Parlamento nazionale ovvero abbiano ricoperto la carica di componente del Governo, di consigliere regionale o provinciale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, di Presidente o assessore nelle giunte delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, a prescindere dalla durata del mandato o dell'incarico. Il disegno di legge prevede che, alla cessazione del mandato o dell'incarico, i magistrati possano essere: collocati fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza (per i magistrati ordinari e militari) o la Presidenza del Consiglio (per i magistrati amministrativi e contabili) o l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni, con trattamento economico a carico dell'amministrazione di appartenenza; ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti (previsione analoga a quella inserita nell'articolo 15). La nuova disciplina è destinata a trovare

applicazione unicamente con riguardo alle cariche assunte dai magistrati successivamente all'entrata in vigore della riforma.

L'articolo 20 disciplina il ricollocamento dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi politico-amministrativi apicali a livello nazionale o regionale e incarichi di governo non elettivi. In particolare, per quanto riguarda i magistrati che hanno svolto incarichi politico-amministrativi apicali (capo e vicecapo dell'ufficio di gabinetto; segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o di un Ministero; capo e vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri; capo e vicecapo di dipartimento presso i consigli e le giunte regionali) il provvedimento prevede due alternative (comma 1): collocamento per un anno in posizione di fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza o la Presidenza del Consiglio, oppure presso l'Avvocatura dello Stato o altre amministrazioni, senza che derivino posizioni soprannumerarie, in un ruolo non apicale (trascorso l'anno il magistrato potrà tornare a svolgere le funzioni giudiziarie ma non potrà per i 3 anni successivi assumere incarichi direttivi o semidirettivi); ricollocamento in ruolo e destinazione ad incarichi non direttamente giurisdizionali, individuati dagli organi di autogoverno. In questa seconda ipotesi, la disposizione non specifica se si tratta di uno status che il magistrato debba conservare fino alla maturazione dell'età per il pensionamento obbligatorio. Anche i magistrati che abbiano svolto incarichi di governo non elettivi (componente del Governo; assessore regionale o nelle giunte delle province autonome; assessore comunale) hanno a disposizione due possibilità (comma 2): il collocamento in posizione di fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza o la Presidenza del Consiglio, oppure presso l'Avvocatura dello Stato o altre amministrazioni, senza che derivino posizioni soprannumerarie e con trattamento economico a carico dell'amministrazione di appartenenza (diversamente dai magistrati che hanno svolto incarichi apicali, per coloro che hanno svolto incarichi di governo il collocamento in fuori ruolo non ha durata limitata ad un anno); il ricollocamento in ruolo e la destinazione, fino alla pensione, ad incarichi non direttamente giurisdizionali, individuati dagli organi di autogoverno. Le disposizioni sul ricollocamento non si applicano se l'incarico è cessato prima che sia trascorso un anno dall'assunzione, sempre che la cessazione non dipenda da dimissioni volontarie non conseguenti a ragioni di sicurezza, motivi di salute o altra giustificata ragione (comma 3). Una norma transitoria (comma 4) prevede l'applicazione della riforma solo agli incarichi assunti dopo l'entrata in vigore della legge.

Il Capo IV del disegno di legge, composto dagli articoli da 21 a 39, contiene disposizioni immediatamente precettive, con le quali si modifica la legge n. 195 del 1958, recante *Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura*. Si tratta di un intervento organico che investe tutti i Capi della suddetta legge, incidendo sulla composizione ed organizzazione, sulle attribuzioni e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, sul sistema elettorale per la nomina dei componenti togati nonché sulla sul loro ricollocamento al termine del mandato. In particolare, l'articolo 21 contiene modifiche al numero dei componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura (articolo 1 della legge n. 195 del 1958), che vengono portati dagli attuali 24 a 30, di cui 20 magistrati ordinari (in luogo degli attuali 16) e 10 eletti dal Parlamento (in luogo degli attuali 8). L'articolo 22 interviene sulla composizione delle commissioni del Consiglio superiore (articolo 3 della legge n. 195 del 1958), prevedendo: che tali commissioni siano nominate ogni 16 mesi dal Presidente del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Comitato di Presidenza e in conformità ai criteri di composizione previsti nel regolamento generale; l'incompatibilità tra l'appartenenza alla sezione disciplinare e quella alle commissioni per conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni della professionalità, in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di trasferimento in caso di incompatibilità ambientale o funzionale.

L'articolo 23 modifica la composizione della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (articolo 4 della legge n. 195 del 1958), portando da 4 a 5 il numero dei componenti supplenti e specificando che la presidenza della sezione dura per l'intera durata della consiliatura. Si riconosce, inoltre, la possibilità di eleggere ulteriori supplenti nel caso in cui sia impossibile formare il collegio. Infine, il disegno di legge demanda al Consiglio superiore della magistratura la

determinazione dei criteri per la sostituzione dei componenti della sezione (esclusivamente in caso di incompatibilità, astensione o altro impedimento motivato) e domanda invece al Presidente della sezione disciplinare (vice presidente del Consiglio superiore della magistratura) la determinazione dei criteri per l'assegnazione degli affari tra i componenti effettivi della sezione stessa.

L'articolo 24 reca modifiche alla disciplina del quorum per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore (articolo 5 della legge n. 195 del 1958), in conseguenza dell'aumento del numero dei componenti del Consiglio: per la validità delle deliberazioni del Consiglio sarà necessaria la presenza di almeno 14 togati (invece degli attuali 10) e di 7 laici (in luogo degli attuali 5).

L'articolo 25 interviene sull'articolo 7 della legge n. 195 del 1958 in merito alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura, ponendola alle dipendenze funzionali del Comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura e ponendo al suo vertice un magistrato con funzioni di segretario generale (in carica per massimo 6 anni), coadiuvato, ed eventualmente sostituito, da un vicesegretario generale.

L'articolo 26 sostituisce l'articolo 3 del decreto legislativo n. 37 del 2000, in materia di contratti di collaborazione continuativa presso il Consiglio superiore della magistratura. Il provvedimento prevede che tali contratti possano essere stipulati: per un contingente massimo di 32 unità di collaboratori del Vicepresidente e dei singoli componenti; per massimo 18 unità, per coprire le posizioni di componente esterno della segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura; per massimo 12 unità per coprire le posizioni di componente esterno dell'ufficio studi e documentazione.

Con l'articolo 27 incide sulla disciplina dell'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura (articolo 7-bis della legge n. 195 del 1958), introducendo la possibilità di stipulare contratti di collaborazione con personale esterno (massimo 12 unità, selezionate tramite una specifica procedura di valutazione, affidata a una apposita commissione). I magistrati assegnati all'ufficio dovranno essere collocati in posizione di fuori ruolo e potranno svolgere l'incarico per massimo 6 anni. Con l'articolo 28 viene coordinato il disposto dell'articolo 10-bis della legge n. 195 del 1958 che si occupa del procedimento di approvazione delle tabelle degli uffici, con la disposizione che ha elevato la durata di efficacia delle tabelle a quattro anni. L'articolo 29, intervenendo sull'articolo 20 della legge n. 195 del 1958, demanda al Consiglio superiore della magistratura l'adozione di un regolamento generale per disciplinare la propria organizzazione e il proprio funzionamento. L'articolo 30 interviene in materia di eleggibilità dei membri laici, di cui all'articolo 22 della legge n. 195 del 1958. In particolare, nel modificare il quarto comma dell'articolo 22, si afferma che il Parlamento, nella scelta dei componenti da eleggere, dovrà tenere conto degli articoli 3 e 51 della Costituzione, per quanto riguarda il rispetto della parità di genere, e dell'articolo 104, per quanto riguarda i titoli che devono possedere professori universitari e avvocati.

Gli articoli da 31 a 35 delineano il nuovo sistema per eleggere i 20 componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, attualmente disciplinato dagli articoli da 23 a 27 della legge n. 195 del 1958. In particolare, l'articolo 31 individua una nuova articolazione dei collegi elettorali, così delineata: un collegio unico nazionale per 2 componenti che esercitano funzioni di legittimità in Cassazione e relativa Procura Generale, maggioritario, in cui vengono eletti i due candidati più votati, a qualunque genere appartengano; 2 collegi territoriali binominali maggioritari per 5 magistrati che esercitano funzioni di pubblico ministero presso uffici di merito e presso la Direzione Nazionale Antimafia, in ciascuno dei quali vengono eletti i 2 candidati più votati nonché il "miglior terzo" per percentuale di voti presi sul totale degli aventi diritto al voto; 4 collegi territoriali binominali maggioritari per l'elezione di 8 magistrati con funzioni di merito o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione, in ciascuno dei quali vengono eletti i due candidati più votati; un collegio unico nazionale, virtuale, in cui vengono eletti 5 magistrati con funzioni di merito o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione, con ripartizione proporzionale dei seggi. I collegi territoriali - formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori - sono determinati con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, emanato almeno commo 4 mesi prima del giorno fissato per le elezioni. In ogni collegio devono esserci almeno sei candidati, e ogni genere deve essere rappresentato in misura non inferiore alla metà dei candidati

effettivi.

L'articolo 32 interviene in materia di elettorato attivo, per modificarne la disciplina in conseguenza dell'introduzione del nuovo sistema elettorale, e in materia di elettorato passivo dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura, modificando la causa di ineleggibilità relativa all'anzianità di servizio che viene collegata al mancato conseguimento della terza valutazione di professionalità e introducendo nuove cause di ineleggibilità, tra cui quella relativa ai magistrati che, alla data di inizio del mandato, non assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo. L'articolo 33 disciplina la convocazione delle elezioni, la costituzione degli uffici elettorali e la verifica delle candidature, apportando significative modifiche all'articolo 25 della legge n. 195 del 1958. In particolare, per la presentazione delle candidature non è richiesta alcuna sottoscrizione ed essa può avvenire anche con modalità telematiche (si ricorda che sul punto della sottoscrizione delle candidature è pendente un referendum abrogativo giudicato ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 60 del 2022). Inoltre, le candidature devono essere espresse in un numero non inferiore a 6 per ciascun collegio, nonché rispecchiare la rappresentanza paritaria tra generi. Viene quindi introdotto un meccanismo di integrazione delle candidature quando le stesse sono in numero inferiore a sei oppure non è rispettato il rapporto tra i generi, che consiste nell'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili e che non abbiano previamente manifestato la loro indisponibilità alle candidature. Nei collegi territoriali per i magistrati giudicanti di merito è inoltre previsto che le candidature possano essere individuali ovvero collegate con quelle di altri: per l'ipotesi di candidature collegate si specifica che ciascun candidato non può appartenere a più di un gruppo e che il collegamento opera soltanto ove intercorra tra tutti i candidati del medesimo gruppo (reciprocità) e se è garantita - all'interno del gruppo - la rappresentanza di genere. La scelta concernente la dichiarazione di collegamento non rileva ai fini dell'assegnazione degli 8 seggi dei collegi territoriali maggioritari, ma rileva ai fini dell'accesso al riparto proporzionale, su base nazionale, dei 5 seggi assegnati nel collegio unico nazionale. L'articolo 34 interviene sulla disciplina delle operazioni di voto di cui all'articolo 26 della legge n. 195 del 1958, modificandola per adeguarla al nuovo sistema elettorale. Al riguardo la riforma: individua il seggio presso i quali votano i magistrati; specifica in ragione del nuovo sistema elettorale che ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuno dei collegi (di legittimità, di merito requirente e di merito giudicante) ed esprime il proprio voto per un solo magistrato su ciascuna scheda elettorale; conferma la nullità del voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi ed inserisce quella riferita al voto espresso in conformità a quanto previsto dalle nuove disposizioni.

L'articolo 35 interviene sulla disciplina dello scrutinio e dell'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 27 della legge n. 195 del 1958. Le novelle delineano, in combinato disposto con le modifiche dell'articolo 29, il nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura prevedendo un meccanismo maggioritario a turno unico, caratterizzato dall'elezione immediata di due candidati per ogni collegio e dai seguenti correttivi: il recupero su base nazionale del miglior terzo per i magistrati requirenti; il recupero su base nazionale di cinque candidati attraverso il metodo proporzionale per i magistrati giudicanti di merito.

L'articolo 36 modifica l'articolo 39 della legge n. 195 del 1958, in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati, in caso di cessazione degli stessi dalla carica, per qualsiasi ragione, prima della scadenza del Consiglio. L'articolo 37 interviene sull'articolo 40 della legge n. 195 del 1958, che stabilisce il diritto ad alcune indennità a favore dei membri del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento; la modifica concerne l'applicazione anche ai componenti del Consiglio superiore della magistratura del limite massimo retributivo onnicomprensivo di 240.000 euro annui, fissato dall'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014. L'articolo 38 novella la disciplina del ricollocamento in ruolo dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura alla cessazione dell'incarico intervenendo sulle disposizioni di attuazione della legge sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958), per escludere che tali magistrati possano: essere nominati a funzioni direttive o semidirettive prima che siano trascorsi 4 anni dalla data di cessazione dall'incarico (la limitazione non

opera se il magistrato, prima di divenire membro del Consiglio superiore della magistratura, era già titolare di un incarico direttivo o semidirettivo); essere nuovamente collocato fuori ruolo prima che siano trascorsi 2 anni dalla data di cessazione dell'incarico (la limitazione non opera quando il fuori ruolo è disposto a seguito dell'assunzione di funzioni elettive). La disposizione precisa che le nuove restrizioni non si applicano ai membri togati che facciano parte del Consiglio superiore della magistratura prima dell'entrata in vigore della riforma.

L'articolo 39 detta disposizioni per lo svolgimento delle prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura che si terranno dopo l'entrata in vigore della riforma prevedendo che il decreto con il quale il Ministro della giustizia determina i collegi elettorali debba essere emanato entro un mese dall'entrata in vigore della legge. La disposizione prevede inoltre la riduzione di alcuni termini relativi al procedimento elettorale.

Il Capo V, recante la delega al Governo per il riassetto delle norme dell'ordinamento giudiziario militare, si compone del solo articolo 40, nel quale sono indicati i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve conformarsi nell'esercizio della delega, da esercitarsi entro 2 anni dall'entrata in vigore della legge. Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà adeguare la disciplina concernente i magistrati militari a quella dei magistrati ordinari di grado corrispondente, nei limiti di compatibilità tra i due ordinamenti di riferimento, in particolare in materia di accesso alla magistratura, stato giuridico, conferimento di funzioni e requisiti per la nomina, progressione nella valutazione di professionalità. Inoltre, il Governo è delegato: pur confermando la scelta di Verona, Roma e Napoli quali sedi dei tribunali e delle procure militari, ad adeguare le rispettive circoscrizioni territoriali; a riorganizzare le circoscrizioni dei tribunali militari basata sui carichi pendenti e maggiormente aderente alla dislocazione degli enti e dei reparti militari sul territorio nazionale; a istituire in ciascuna procura militare di un procuratore militare aggiunto; a prevedere l'applicazione delle disposizioni che regolano il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura al Consiglio della magistratura militare, ove compatibili, e che in quest'ultimo il componenti eletti siano 4 (attualmente sono 2); a prevedere il mantenimento, per quanto compatibile, dell'equiparazione tra magistrati militari e magistrati ordinari. Il Capo VI contiene, rispettivamente all'articolo 41 e all'articolo 42, le disposizioni finali e finanziarie. L'articolo 43 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(45) DE POLI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi

(118) DE POLI. - Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi

(735) PILLON ed altri. - Norme in materia di affidamento condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità

(768) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare

(837) BALBONI ed altri. - Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio

(1224) Licia RONZULLI e Maria Alessandra GALLONE. - Modifiche al codice civile in materia di affidamento condiviso

(1863) Julia UNTERBERGER. - Modifica all'articolo 709-ter del codice di procedura civile in materia di tutela dei minori nel loro diritto alla bigenitorialità

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 ottobre 2020.

Il relatore **PILLON** (L-SP-PSd'Az) illustra la proposta di testo unificato, pubblicata in allegato al resoconto, chiedendo che sia assunta a testo-base cui riferire gli emendamenti.

Su richiesta dei Gruppi, il [PRESIDENTE](#) dispone che la discussione sulla proposta abbia luogo in altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle 11,15.

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. [45](#), [118](#), [735](#), [768](#), [837](#), [1224](#), [1863](#)

NT

Il Relatore

Art. 1.

(Principi generali)

1. La Repubblica riconosce l'importanza del ruolo di entrambi i genitori nelle diverse fasi della crescita psico-fisica dei figli e promuove tutte le azioni necessarie a tutelare il rapporto dei minori con il padre e la madre anche nel caso in cui i genitori vivano separati.

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 337-ter del codice civile)

1. All'articolo 337-ter del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

-Al comma 1, dopo le parole «mantenere un rapporto» aggiungere la seguente: «paritetico,»

-Al comma 2, dopo le parole «presso ciascun genitore» aggiungere le seguenti: «garantendo, ove non contrario all'interesse del minore, tempi paritetici di frequentazione con entrambi i genitori, compresi i pernottamenti»

-Al comma 4, dopo le parole «ciascuno dei genitori provvede» aggiungere le seguenti: «direttamente e per capitoli di spesa»

-Al comma 4, dopo le parole «ove necessario» aggiungere le seguenti «e in via del tutto residuale»

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 337-sexies del codice civile)

1. All'articolo 337-sexies del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

-Al comma 1, dopo le parole «titolo di proprietà» aggiungere le seguenti: «evidenziando il corrispettivo della eventuale assegnazione e deducendolo dagli oneri di mantenimento eventualmente posti a carico del genitore che sia anche proprietario o comproprietario dell'immobile.»

-Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «Ogni cambiamento di residenza del figlio minore deve essere, a pena di nullità, preventivamente concordato per iscritto da entrambi i genitori o da tutti coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.»

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 337-septies del codice civile)

1. L'articolo 337-septies del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 337-septies. - *(Disposizioni in favore dei figli maggiorenni)*. - Il giudice, in caso di disaccordo tra le parti, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e su loro richiesta il pagamento di un assegno periodico a carico di entrambi i genitori. Tale assegno è versato da entrambi i genitori direttamente all'avente diritto, fermi per il figlio gli obblighi di cui all'articolo 315-bis.

Ai figli maggiorenni portatori di disabilità grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, nei confronti dei figli maggiorenni cessa ogni obbligo di mantenimento qualora la mancanza di una loro occupazione o impiego lavorativo sia dipesa da negligenza o rifiuto ingiustificato di opportunità di lavoro offerte ovvero si dimostri la colpevole inerzia nel prorogare il proprio percorso di studi senza alcun effettivo rendimento».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.162, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le parti e i rispettivi legale devono in ogni caso applicare le disposizioni di cui agli articoli 337-ter e seguenti del codice civile.»

Art. 6.

(Introduzione dell'art. 337-novies del Codice Civile)

1. Al Titolo IX del Capo II del Libro I del Codice Civile, dopo l'articolo 337-octies è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 337-novies. - *(Consulenze tecniche e indagini del servizio sociale professionale territoriale)*
- Solo qualora sia strettamente necessario all'emissione dei provvedimenti di cui agli articoli 330, 333, 337-ter e 337-quater, il giudice, con provvedimento analiticamente motivato, tenendo prioritariamente conto dei diritti dei figli di non subire le conseguenze della conflittualità dei genitori e di non essere sottoposti a trattamenti sanitari contro la loro volontà, può avvalersi di un consulente tecnico esclusivamente per l'accertamento delle condizioni dei genitori e del rapporto tra questi e i figli. Al consulente tecnico non può in ogni caso essere demandata la decisione sul regime di affidamento o sulla domiciliazione o sui tempi di permanenza. Solo qualora sia strettamente necessario all'emissione dei provvedimenti di cui agli articoli 330, 333, 337-ter e 337-quater, il giudice, con provvedimento analiticamente motivato, tenendo prioritariamente conto dei diritti dei figli di non subire le conseguenze della conflittualità dei genitori e di non essere sottoposti a trattamenti sanitari contro la loro volontà, può avvalersi dei servizi sociali professionali territorialmente competenti e delle strutture ospedaliere pubbliche, esclusivamente per l'accertamento delle condizioni dei genitori e del rapporto tra questi e i figli. All'incaricato non può in ogni caso essere demandata la decisione sul regime di affidamento o sulla domiciliazione o sui tempi di permanenza. Le indagini e gli approfondimenti di cui al secondo comma devono sempre svolgersi nel rispetto del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Si applicano integralmente le disposizioni di cui agli articoli 62, 192, 194, 195, 196, 197 e 201 del codice di procedura civile».

Art. 7.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della medesima.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

3. Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione della perdita del diritto alla bi-genitorialità in capo ai minori.

Art. 8.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 289 (pom.) dell'11/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCLEDÌ 11 MAGGIO 2022
289ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 17,15.

IN SEDE REFERENTE

(2574) *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri

(2465) **GRASSO ed altri.** - *Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) propone che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2574, già fissato per il 25 maggio alle ore 12, sia anticipato al 23 maggio alle ore 19.

La Commissione concorda all'unanimità.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) **Deputato Giorgia MELONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 4 maggio.

Pur nel permanere della necessità di attendere il completamento dei pareri su emendamenti della Commissione bilancio, il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di procedere all'illustrazione degli emendamenti, seppur consapevole del breve tempo a disposizione.

Il [PRESIDENTE](#) evidenzia le ragioni di economia dei mezzi che consigliano di rinviare la trattazione ad altra seduta, dal momento che tra qualche minuto l'odierna seduta dovrà essere sospesa per la ripresa dei lavori dell'Assemblea.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2595) Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il senatore [MALAN](#) (FdI) interviene sull'ordine dei lavori, ricordando che il senatore Balboni - già iscritto a parlare - ha chiesto di intervenire in argomento nella seduta di martedì prossimo.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) lamenta tuttavia che, per la trattazione di questo disegno di legge, era stato concordato tra i Gruppi un *timing* che rischia così di non essere rispettato: paventa il rischio che, raccogliendo in anticipo le richieste degli interventi in discussione generale, si costituisca un pericoloso precedente che - in assenza dell'iscritto a parlare, nella seduta successiva - finirebbe con il dilazionare sempre di più i termini di trattazione dei disegni di legge.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, al fine di accelerare la procedura di designazione dei soggetti da audire, la Presidenza ha attivato consultazioni informali proprio per evitare di attendere la deliberazione formale della Commissione plenaria, che ha poi regolarmente consacrato le scelte operate con il consenso di tutti. Quindi nulla, nelle presenti circostanze, può suonare a conferma delle tattiche defatigatorie paventate; l'unica cosa che sicuramente non può fare è fissare un termine di chiusura dei lavori in base a negoziazioni di maggioranza che, ovviamente, non possono vincolare la minoranza.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) chiede chiarimenti sui tempi di approvazione e di trattazione del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario e biasima questo continuo slittamento dei tempi della trattazione. La prassi di rinviare gli interventi in discussione generale, a suo modo di vedere, finisce con il produrre effetti dilatori sul termine degli emendamenti, per cui insiste nella richiesta di sua fissazione al più presto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che non è possibile fissare il termine degli emendamenti quando è ancora aperta la discussione generale; questo periodo è stato caratterizzato da particolari urgenze, come le richieste di pareri su decreti-legge e la trattazione di disegni di legge impegnativi come quello

sull'ergastolo ostativo.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) chiede che si possa fissare la scadenza del termine degli emendamenti al 18 maggio prossimo.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto della proposta del senatore Mirabelli e chiede in merito l'opinione dei rappresentanti dei Gruppi, precisando che - in ogni caso - la deliberazione formale non avrà luogo prima della chiusura della discussione generale.

La seduta, sospesa alle ore 17,30, riprende alle ore 17,45.

Dopo un ampio dibattito, in cui intervengono i senatori [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az), Alessandra [MAIORINO](#) (M5S), [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), [MIRABELLI](#) (PD), [MALAN](#) (FdI) e [CUCCA](#) (IV-PSI), il Presidente raccoglie l'orientamento unanime dei Gruppi a favore della fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti alle ore 19 del 23 maggio prossimo. Tale orientamento sarà sottoposto alla ratifica della Commissione al termine della discussione generale, che avrà luogo presumibilmente martedì prossimo quando il senatore Balboni interverrà in discussione generale.

Anche il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) avverte che eserciterà il diritto di intervento, discendente dalla sua iscrizione a parlare, in quella seduta.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco) - che invece chiede ed ottiene di svolgere subito il suo intervento in discussione generale - lamenta che l'articolo 3 del testo pervenuto dalla Camera dei deputati contiene dei principi di delega che riguardano la procedura per la valutazione di professionalità dei magistrati. In particolare si prevede l'istituzione di un fascicolo per la valutazione del magistrato che dovrà contenere, per ogni annualità, tra l'altro: dati statistici e documentazione sull'attività svolta inclusa quella cautelare ossia le richieste di custodia; dati sulla tempestività nell'azione dei provvedimenti ed eventuali anomalie all'esito degli affari trattati nelle fasi successive. Mentre è assolutamente condivisibile accertare le capacità del magistrato - ed in particolare la sua indipendenza, l'imparzialità, la diligenza e la laboriosità - tuttavia non è chiaro che cosa si intenda per "anomalia" in relazione alle fasi successive. Il rischio infatti è che le valutazioni fuoriescano dall'ambito di competenza del singolo magistrato, che verrebbe valutato anche a seconda del lavoro svolto da altri magistrati in relazione all'evoluzione di un fascicolo nelle fasi o nei gradi successivi. L'articolo 12, poi, apporta una serie di modifiche in materia di funzioni dei magistrati. Nella legge in vigore (articolo 13 del D.lgs. n. 160/2006) è già contenuta una limitazione al passaggio di funzioni: infatti è previsto che il cambio da giudicante a inquirente non è consentito né all'interno del distretto dove si presta servizio, né in altri distretti della Regione; ciò vale per tutta la durata della carriera. In altre parole attualmente un magistrato che vuole cambiare funzione deve prendere la sua famiglia e spostarla necessariamente in un altro luogo. Con la riforma proposta, il cambio di funzioni sarebbe incomprensibilmente reso ancora più complesso: viene previsto infatti, come regola generale, che il magistrato possa chiedere il cambio una sola volta nel corso della sua intera carriera. Dissente da questa modifica: svolgere funzioni diverse significa, per i magistrati, acquisire esperienze importanti che si portano appresso per tutta la carriera e che possono giovare di volta in volta alla funzione in corso. Questo discorso vale sia nel caso che un magistrato passi da funzioni requirenti a funzioni giudicanti che viceversa. Per le esperienze personali vissute in magistratura, si sente di affermare che dovrebbe essere previsto per i pubblici ministeri addirittura un periodo da giudicanti, per far loro acquisire la cultura della prova: ci deve essere la piena libertà da parte del magistrato di scegliere quale funzione ricoprire e - dopo aver assicurato un periodo minimo, come già previsto - di poter passare da una funzione all'altra. È inoltre incomprensibile la previsione secondo cui, trascorsi 9 anni dalla prima assegnazione, il passaggio di funzioni sarebbe ancora consentito per una sola volta ma, se si tratti del passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, solo purché l'interessato non sia mai stato

un giudice penale. Inoltre, se si tratti del passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o lavoro, ciò avverrebbe solo purché il magistrato non sia destinato a svolgere funzioni giudicanti penali. In altre parole, chi ha fatto il pubblico ministero non potrà mai essere un giudice penale e viceversa: è un compromesso assolutamente inutile, oltre che dannoso, volto a cercare di giungere, passo dopo passo, alla separazione delle carriere; sembra quasi una "bandierina" che qualche gruppo politico ha ritenuto di poter piazzare nel testo e rivendicare.

L'articolo 13 apporta modifiche in materia di progetto organizzativo della Procura. Una prima perplessità, per il vero già manifestata quando si licenziò la riforma del processo penale qui in Senato, riguarda il fatto che i criteri di priorità per l'esercizio dell'azione penale siano indicati con legge dal Parlamento: l'esercizio dell'azione penale deve essere riservato alla indipendenza ed autonomia della magistratura, ai sensi dell'articolo 104 della Costituzione, come espressione esclusiva del potere giudiziario; quindi deve sempre essere libero da ogni tipo di selezione preventiva dei reati da trattare, soprattutto se tale selezione è fatta da altri poteri dello Stato. Il Parlamento, espressione del potere legislativo, ha altri strumenti per dirigere la politica giudiziaria quali la creazione di nuove norme o l'abrogazione delle stesse, la depenalizzazione di reati ritenuti non più di particolare disvalore sociale, o viceversa, l'inasprimento di pene. Un'altra perplessità, per un verso collegata e resa più grave dall'esistenza della prima, è la previsione dell'obbligo di trasmettere i progetti organizzativi degli uffici requirenti al Ministro della giustizia per consentirgli eventuali osservazioni. Questo consentirebbe al Governo di potersi "intromettere" in una materia, quale è quella dei piani organizzativi delle procure, che è il cuore della attività giurisdizionale requirente, potendo incidere sulle modalità con cui il Procuratore organizza una funzione, di cui deve essere esclusivo titolare. Al Ministro della giustizia, il solo ministro ad avere rilievo costituzionale, l'articolo 110 della Carta fondamentale assegna il compito di curare l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; pertanto la conoscenza dei piani organizzativi redatti dai procuratori e approvati dal CSM dovrebbe essere utile solo per dotare gli uffici delle risorse necessarie al funzionamento senza entrare, neanche attraverso osservazioni, nel merito della organizzazione delle procure.

L'articolo 30 interviene in materia di eleggibilità dei componenti eletti dal parlamento, i cosiddetti membri laici. Le novità riguardano il rispetto della parità di genere e il richiamo alla trasparenza delle procedure di candidatura. Per evitare eccessive interferenze politiche o partitiche all'interno del Consiglio, è indispensabile prevedere esplicitamente anche talune condizioni di ineleggibilità. Sarebbe infatti opportuno prevedere che i componenti laici possano essere scelti, tra le categorie di professori universitari o avvocati indicati dall'articolo 104 Cost., purché non ricoprano, o abbiano ricoperto nei due anni precedenti l'elezione, le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti.

Un'ultima osservazione riguarda il sistema elettorale proposto (art. 31) per l'elezione dei 20 componenti togati che, pur nel rispetto della norma costituzionale che non può mai consentire il sorteggio, non raggiunge l'obiettivo, ampiamente condivisibile e dichiarato fin dalla prima stesura del disegno di legge, di contrastare il patologico fenomeno del "correntismo" nella magistratura, al punto da rendere nullo il controllo del contesto associativo sull'elezione dei consiglieri del CSM. Infatti i collegi maggioritari uninominali proposti per l'elezione dei magistrati provenienti dalle tre funzioni risulteranno di una numerosità talmente elevata, da eludere qualsiasi criterio di prossimità tra rappresentante e rappresentati. Infatti, consegnando tre schede a ciascuno dei magistrati elettori ci saranno circa 8 mila votanti per i rappresentanti della funzione di legittimità, 4 mila per ciascuno dei 2 collegi relativi ai magistrati del pubblico ministero e circa 2 mila per i quattro collegi per i magistrati di merito. Appare ovvio che il "peso sostanziale" dei consiglieri sarà, di fatto, molto diverso in relazione al bacino elettorale che ha eletto ciascuno dei tre diversi corpi elettorali. Né aiuta, nel perseguimento dell'obiettivo di limitare la forza delle "correnti", l'introduzione per l'elezione, peraltro per la sola componente di merito, della possibilità di collegamenti tra singoli candidati tra di loro o per il tramite di gruppi organizzati. Anche la successiva elezione con criterio proporzionale in un collegio

unico nazionale virtuale per effetto di tali collegamenti potrà rivitalizzare il peso dei gruppi associati. È palese che continuerà ad essere abusata, ancorché legittima, la gestione delle candidature da parte di tali gruppi, poiché è probabile che candidati "indipendenti" si colleghino, per avere qualche possibilità di successo, sfruttando la "lotteria" di questo tipo di elezione.

L'obiettivo originario di contrasto al correntismo poteva essere conseguito più agevolmente proponendo, come previsto nel disegno di legge n. 2119 a propria firma, un'elezione su due livelli che garantisse da una parte una capillare conoscenza diretta del candidato e dall'altra l'individuazione di consiglieri autorevoli e rappresentativi dei magistrati, indipendentemente dalle funzioni requirenti o di merito svolte, in quanto conosciuti e stimati nell'esercizio delle loro funzioni, anziché designati per meriti associativi di gruppi organizzati. Bastino alcuni numeri di confronto tra il sistema in esame e il disegno di legge n. 2119: nel primo si propongono 6 ampissimi collegi territoriali e un collegio unico nazionale (un secondo, come detto, è virtuale per il recupero di 5 consiglieri), a fronte dell'ipotesi da lui formulata di una prima fase con oltre 170 piccoli collegi territoriali, pressoché coincidenti con gli uffici di appartenenza, che, nella seconda fase, avrebbero prodotto 18 collegi uninominali e 1 binominale (quello di legittimità), con una media di 50 delegati per collegio. Peraltro, utilizzando meccanismi di maggioranze qualificate ed eventuali ballottaggi a tre, si sarebbe realizzata l'estrema difficoltà di qualsiasi concreta previsione o predeterminazione del risultato elettorale.

Il [PRESIDENTE](#) rileva, dall'intervento testé svolto, un interesse del senatore Grasso a coltivare il suo disegno di legge n. 2119, per connessione stretta con il disegno di legge approvato dalla Camera: invita pertanto i Gruppi ad essere conseguenti, propiziando l'esercizio del potere di impulso del cambio di sede da parte del quinto dei componenti della Commissione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1078 E CONNESSI (TUTELA ANIMALI)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nella seduta del 27 aprile 2022, la 5a Commissione permanente si è dichiarata ancora in attesa della relazione tecnica del Governo sui disegni di legge riguardanti la tutela degli animali.

Anche a nome della Commissione giustizia, si unisce alla richiesta al Governo, trattandosi di elemento dirimente per sbloccare il parere che la 5a Commissione permanente ancora non ha espresso.

Dopo che il sottosegretario SISTO ha preso nota della richiesta, la Commissione concorda all'unanimità.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) segnala che sono pervenute richieste di pareri urgenti dalla 6a Commissione sul disegno di legge Gaudiano in materia di imposta di registro (892), nonché dalle Commissioni 1a e 7a riunite sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022, per l'attuazione del PNRR. Propone pertanto che tali due sedi consultive siano aggiunte all'ordine del giorno di domani, alle ore 9, unitamente al seguito della discussione sul disegno di legge n. 2499 (Dal Mas ed altri, in materia di impugnazione delle sentenze), per il quale occorre procedere nella discussione generale.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

La seduta termina alle 18,20.

1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 292 (pom.) del 18/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCLEDÌ 18 MAGGIO 2022
292ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(2595) Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, approvato dalla Camera dei deputati

(2119) GRASSO. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

- e delle petizioni nn. 170, 181, 585 e 652 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) interviene in discussione generale sottolineando la grande attesa che circonda questo disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, le connessioni di tale riforma con le vicende del piano nazionale di ripresa e resilienza, l'impatto che i noti fatti di cronaca hanno avuto sul dibattito parlamentare; il travagliato *iter* iniziato alla Camera dei Deputati - con una serie di emendamenti presentati oltre un anno fa al disegno di legge di provenienza governativa - è stato seguito da un fitto dibattito pubblico e politico, su una materia particolarmente delicata, destinata ad impattare in modo sostanziale sull'ordinamento statale.

Esprime il suo giudizio negativo sul correntismo: è prassi che va contrastata e sradicata, in nome di un maggiore pluralismo cui questa legge di riforma si ispira adottando - per quanto riguarda il criterio di elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura (CSM) - un correttivo in senso proporzionale. Merita anche condivisione l'introduzione del principio della parità di genere nel metodo di elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura; esprime soddisfazione sul fatto che si sia accantonato il discusso criterio del sorteggio dei membri del CSM, evidenziando come si sia cercata - in ogni occasione - la sintesi politica su questioni tecniche particolarmente spinose. Difende l'aumento del numero dei membri del Consiglio superiore della magistratura, motivato dalla necessità di separare le composizioni della commissione che si occupa di procedimenti disciplinari e da quella

delle commissioni che si occupano della nomina degli uffici giudiziari; condivide l'adozione di criteri di valutazione della professionalità e della produttività del magistrato seppur raccomandando, sul punto, che il Parlamento vigili al momento dell'attuazione dei decreti delegati.

Merita anche condivisione l'introduzione del voto in favore degli avvocati nei consigli giudiziari: è metodologia utile a realizzare una maggiore apertura, in un mondo che finora è stato chiuso e autoreferenziale e che, altrimenti, rischierebbe di restare vittima delle incrostazioni di potere. Giusta è poi l'impostazione del disegno di legge sulla questione delle "porte girevoli", perché agisce distinguendo tra la posizione dei magistrati che accedono ai ruoli elettivi e quella dei magistrati che accedono ai ruoli tecnici di vertice.

Interviene poi sul tema spinoso dei "fuori ruolo", di cui evidenzia la necessità di una riduzione quanto alla durata e quanto al numero dei magistrati interessati. Nel complesso va sottolineato l'impianto innovativo della nuova legge e l'importanza di riconoscere l'imparzialità della magistratura; tale legge non deve avere una funzione punitiva né deve rappresentare l'occasione per un conflitto tra politica e magistratura. Dopo le molte discussioni e gli approfondimenti, che hanno portato alla ricerca di punti di equilibrio di non facile raggiungimento sui diversi temi oggetto del dibattito, è giunto il momento di approvare tempestivamente una riforma che non può più essere ulteriormente rinviata.

Il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) evidenzia le criticità del disegno di legge frutto, a suo dire, del tentativo compromissorio di accontentare molti finendo con lo scontentare tutti: ciò a cominciare dai magistrati stessi, che si sono espressi negativamente nei confronti della riforma con uno sciopero legittimo ma inefficace, per via della scarsa adesione numerica. Si sofferma poi sul tema dell'elettorato passivo dei magistrati, su cui si interviene attraverso l'introduzione di cause di ineleggibilità; ritiene tuttavia che l'impianto della riforma sia complessivamente debole.

Soltanto una modifica radicale del sistema elettorale, che passi necessariamente attraverso la separazione delle carriere, potrebbe evitare il ripetersi degli episodi, verificatisi in passato, di pubblici ministeri che - grazie a inchieste fumose e basate su arditi teoremi accusatori, conclusisi spesso con un nulla di fatto sul piano processuale - hanno acquisito visibilità in ambito nazionale: la medesima visibilità che ha consentito loro, poi, di tradurre la popolarità acquisita in carriere politiche. Il "fuori ruolo" è anch'essa prassi ormai abusata, che ha portato ad una occupazione sistematica - da parte dei magistrati più vicini alla politica - dei posti di maggior prestigio ai vertici del Ministero della giustizia: tutto ciò ha un deleterio impatto sull'organizzazione della giustizia, facendo sì che siano gli stessi magistrati, seppur nella veste di tecnici, ad orientare le più importanti scelte dei vertici politici; condivide quindi sul punto le considerazioni espresse nell'intervento del senatore Balboni.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) individua nell'egemonia gramsciana il modello comportamentale con cui una ben precisa parte politica, nel nostro Paese, ha cercato ampie sponde nella magistratura, o in altre istituzioni culturali quali per esempio l'università o l'editoria: ciò è avvenuto per legittimare una visione dei rapporti tra Stato e cittadino che egli non ha mai condiviso e che, anche in questa sede, intende risolutamente contrastare. Denuncia ancora una volta l'uso politico della magistratura: il problema dei magistrati, che si pongono come interfaccia della sovranità popolare, assume icastico rilievo tutte le volte in cui essi siedono nei tavoli tecnici del Ministero della giustizia per discutere con i parlamentari le proposte di legge di riforma; segnala come, su tali connessioni tra magistratura e politica, non si sia intervenuto radicalmente come invece sarebbe stato, a suo dire, necessario. Esprime una consistente disapprovazione sull'impianto della riforma, che non tocca gli aspetti più cari al cittadino quali la responsabilità civile dei magistrati: non è entrata nel disegno di legge ed è stata esclusa dalla possibilità di essere oggetto dei quesiti referendari sulla giustizia che si terranno il 12 giugno prossimo. Grave è la mancanza di un serio dibattito sul tema della specializzazione dei magistrati, sull'obbligatorietà dell'azione penale e sulla separazione delle carriere; va poi denunciata l'inadeguatezza della riforma elettorale del CSM, nata per combattere il correntismo ma che - in realtà - finirà per incoraggiarlo: ben altra efficacia avrebbe potuto dispiegare l'azione del Legislatore, se si fosse affidato al sorteggio come criterio di scelta dei componenti dell'organo di autogoverno!

Critica infine quella previsione del disegno di legge che prevede la possibilità - per i magistrati al termine del mandato elettorale - di essere ricollocati presso l'avvocatura dello Stato; solleva perplessità sul fatto che non vengano considerati dalla riforma i capi degli uffici legislativi e condivide buona parte delle osservazioni del senatore Balboni e Dal Mas che lo hanno preceduto; infine auspica un buon esito dei referendum popolari sulla giustizia e si augura che il nostro Paese possa - al pari dei Paesi anglosassoni - trasformarsi in un luogo in cui l'efficienza della magistratura sia misurata anche in base all'elezione popolare come criterio di nomina dei giudici.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto-IpI-PVU*) condivide molte delle critiche espresse fino ad ora dai colleghi: tuttavia si stupisce che queste critiche provengano da rappresentanti di partiti che hanno, in sede di votazione alla Camera dei deputati, espresso un voto favorevole sul disegno di legge oggi all'esame. L'importanza di una legge - che sarà chiamata a governare di fatto il funzionamento della magistratura, che vigila sulla vita di tutti i cittadini - risulta enfatizzata dal fatto che sia maturata nell'infelice dibattito, scandito dalle note questioni di cronaca che hanno portato alla luce del sole una scandalosa commistione tra politica e magistratura.

Soffermandosi sul tema del sorteggio per quanto riguarda il criterio elettorale, passa a denunciare l'inadeguatezza dello strumento della legge delega, il cui esercizio da parte del Ministero competente avviene, di fatto, mediante quei magistrati che, nei panni di tecnici, scriveranno le norme: con quale effetto, è facile immaginare, visto che si collocano tutti in conflitto di interessi con criteri che, in realtà, sono stati concepiti proprio per limitare il loro strapotere. Ritene quindi che il disegno di legge non abbia risolto i problemi che erano sul tavolo; salvo qualche miglioramento marginale, nel complesso merita un giudizio negativo un testo che non affronta il grande tema del malfunzionamento della giustizia, dovuto alla carenza del numero dei magistrati. Denuncia come, in questa notevole fase di debolezza della politica, non si sia riuscito ad esercitare il primato del Parlamento per opporsi ancora una volta al corporativismo di alcuni magistrati; merita infine di essere segnalata l'aberrazione di un sistema che investe in maniera illusoria sui giovani dell'ufficio del processo, creando di fatto nuovo precariato: si tratta di assunzioni a tempo determinato che non risolveranno il problema dell'amministrazione della giustizia.

Il [PRESIDENTE](#) replica agli intervenuti riconoscendo che, allo stato, il dibattito su tale disegno di legge non può che risentire della pressione mediatica che si percepisce anche in ragione della ristrettezza dei tempi: l'effetto di compressione della dialettica parlamentare - in relazione alla necessità di giungere ad una approvazione del testo prima delle elezioni del prossimo Consiglio superiore della magistratura - non può però spingersi a sacrificare il sistema parlamentare perfetto, nel quale anche il Senato è chiamato ad esprimersi. Affinché questo ramo possa far valere le proprie prerogative, pur nel massimo rispetto per il lavoro fatto dai colleghi della Camera dei deputati, invita i colleghi della Commissione a non tirarsi indietro di fronte alla necessità di migliorare il testo. Indica alcuni punti sui quali, a suo avviso, sono emerse criticità che rendono necessario valutare la possibilità emendativa: la previsione dell'articolo 5 comma 1 lettera a), del disegno di legge non menziona i capi degli uffici legislativi; l'articolo 11 appare indeterminato nell'individuare le direttive, la violazione delle quali determinerebbe la sanzione disciplinare. Posto il problema dell'incongruità del ricollocamento del magistrato presso l'avvocatura dello Stato, richiama infine l'attenzione dei colleghi sulla previsione contenuta nell'articolo 31 relativamente alla formazione dei collegi elettorali che, secondo l'attuale disegno di legge, vengono rimessi ad una determinazione ministeriale: in proposito ritiene invece che una maggiore trasparenza debba imporre una predeterminazione legislativa dei collegi, ricordando che nei fatti, spesso, l'esito di una votazione può dipendere "a monte" già dal modo in cui i collegi vengano disegnati.

Segnalata la necessità di un approfondimento sull'incremento dei componenti del CSM (anche attraverso la valutazione di impatto normativo, la cui richiesta è stata già presentata al rappresentante del Governo ieri), auspica che la Commissione possa svolgere il proprio lavoro in autonomia, senza risentire delle pressioni esterne che cercano di dettare l'agenda in vista delle prossime elezioni del

Consiglio superiore della magistratura.

Interviene in replica anche il rappresentante del Governo SISTO: pur comprendendo la necessità che ciascun ramo del Parlamento svolga il proprio ruolo, invita tuttavia i parlamentari a tener conto dell'esigenza inderogabile dell'approvazione di tale disegno di legge in guisa tale da consentire lo svolgimento, con le nuove regole, delle elezioni del prossimo Consiglio superiore della magistratura.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente di assumere a testo base il disegno di legge n. 2595 e di riferirvi gli emendamenti, per la cui presentazione - come da precedente accordo tra i Gruppi - il termine è fissato al 23 maggio prossimo alle 19.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) lamenta che l'*iter* dei disegni di legge sull'equo compenso (nn. 2419 e 1425) ancora risulti bloccato dalla mancata espressione dei pareri della Quinta Commissione sugli emendamenti, e sollecita la Presidenza a richiedere un celere completamento della sede consultiva presso quell'organo.

Alla richiesta del senatore Balboni il sottosegretario SISTO unisce la sua, espressa nei medesimi termini.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Quinta Commissione anche questa settimana aveva all'ordine del giorno la sede consultiva in questione, ma non ha trattato i relativi emendamenti; torna a sollecitare i Gruppi a farsi parte attiva presso i loro omologhi in quell'organo, che è già attivato da una richiesta formale di questa Commissione datata 11 marzo 2022 e che, purtuttavia, si è espresso in riferimento soltanto ad una minima parte degli emendamenti proposti, rinviando l'esame dei restanti.

Il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) chiede il ripristino del termine del 25 maggio per la presentazione degli emendamenti sul disegno di legge n. 2574 (benefici penitenziari ed ergastolo ostativo), approvato dalla Camera.

Si oppone il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*), chiedendo che sia mantenuto il termine del 23 maggio individuato, con voto unanime, nella seduta dell'11 maggio scorso.

Protesta il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), giudicando inammissibile che su questioni meramente procedurali sia esercitato un potere di veto da parte di uno o più Gruppi della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) conclude che, in mancanza di accordo unanime in seno alla Commissione, l'articolo 97 comma 2 del Regolamento rende inammissibile la proposta in contrasto con deliberazioni già adottate. Pertanto ribadisce che il termine rimane quello deliberato dalla Commissione nella seduta dell'11 maggio scorso, per cui gli emendamenti al disegno di legge n. 2574 andranno depositati entro le ore 19 del prossimo 23 maggio 2022.

SULLA PUBBLICITA' DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nell'ambito delle audizioni svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sui disegni di legge nn. 2530 e connessi (violenza domestica), sono

pervenuti documenti che saranno resi disponibili sulla pagina *Internet* della Commissione, così come quelli che perverranno in seguito alla Presidenza.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 293 (pom.) del 24/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022
293ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) riferisce alla Commissione dell'ampio risalto che gli organi di stampa locali hanno dato alla convocazione, al Ministero della giustizia, di una rappresentanza forense di Olbia, ignorando quella del Tribunale competente, che è Tempio Pausania: preannuncia in proposito la presentazione di una interrogazione, lamentando anche l'ingerenza che l'Esecutivo avrebbe così compiuto rispetto all'*iter* del disegno di legge n. 2322, pendente dinanzi a questa Commissione.

Dopo che il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) ha invitato a cogliere l'occasione offerta dall'iniziativa testé preannunciata per svolgere un accertamento presso il Ministero, il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) esprime sostegno alla doglianza del senatore Cucca.

Dopo che il sottosegretario SISTO si è riservato di approfondire alla luce dell'atto di sindacato ispettivo ora solo preannunciato, il [PRESIDENTE](#) mette a disposizione dei Commissari la corrispondenza che gli è pervenuta sul medesimo argomento sollevato dal senatore Cucca.

IN SEDE REFERENTE

(2595) Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, approvato dalla Camera dei deputati **(2119) GRASSO. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura**
- e delle petizioni nn. 170, 181, 585 e 652 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che nella giornata di ieri sono pervenuti gli emendamenti e che è in corso la relativa numerazione e fascicolazione, al termine della quale saranno trasmessi per i prescritti pareri alle Commissioni competenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 maggio.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) enuncia le ragioni per le quali il mondo delle attività professionali richiede al Parlamento una rapida approvazione del disegno di legge licenziato dalla Camera, che contiene una regolamentazione comunque necessaria.

La ricerca che il relatore intende compiere è quella in ordine alla praticabilità di un approdo in Assemblea del disegno di legge senza modifiche, laddove tutte le parti politiche intendano farsi carico della predetta esigenza.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) ribadisce la gravità dell'atteggiamento dilatorio con cui la maggioranza non esamina il provvedimento licenziato dalla Camera, creando un problema politico del quale, soltanto, è spia il mancato completamento dell'esame in sede consultiva da parte della 5a Commissione permanente. Concorda che il superamento dell'*impasse* può avvenire con il comune ritiro di tutti gli emendamenti e, a tal fine, dichiara la disponibilità del suo Gruppo.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) si dichiara colpito dalla disinvoltura con cui si parla di ritiro degli emendamenti con un *iter* ancora in corso e senza aver avuto la possibilità di conoscere il parere del Governo su ciascuno di essi: il Relatore garantisca piuttosto i proponenti nel loro diritto di conoscere il giudizio di merito sui loro emendamenti, mediante una reale disponibilità a discuterne (cosa che finora non è avvenuta, neanche a livello di maggioranza).

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) difende la 5a Commissione permanente, a cui non va ascritta alcuna volontà dilatoria: se mancano le riformulazioni degli emendamenti, ad altri va addebitato il ritardo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la prassi parlamentare intesta ai proponenti il potere di riformulare gli emendamenti, come potrebbe essere il caso anche dell'emendamento 1.12. Se il relatore invoca uno sforzo condiviso, non è il tempo delle reciproche accuse ma, semmai, quello di valutare se ciascun Gruppo è pronto per una tempistica che garantisca almeno il risultato della calendarizzazione in Aula, secondo il modello già seguito per il disegno di legge n. 2595 sull'ordinamento giudiziario.

Il sottosegretario SISTO rappresenta il rischio tempo che grava sul provvedimento: se dovesse essere cambiato al Senato potrebbe non riuscire ad essere approvato definitivamente entro la fine della legislatura.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) nega di avere mai imputato alla 5a Commissione permanente finalità dilatorie di tipo politico: anche tale organo è dipendente dalla volontà di coloro che devono proporre e che devono accettare le riformulazioni, auspiccate per ottenere un parere favorevole. Tutto questo lo tange relativamente, perché la sua funzione di relatore è piuttosto volta a raccogliere dal mondo del lavoro e delle professioni le istanze per una regolamentazione efficace dell'istituto dell'equo compenso: è da questo lato che arrivano molte questioni concrete, la cui analisi merita un approfondimento, che potrebbe utilmente confluire nel percorso condiviso prospettato per addivenire alla rapida approvazione del disegno di legge.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) non si oppone all'ipotesi, testé affacciata, di calendarizzazione in Aula dopo l'esame del disegno di legge n. 2595, ma richiede che ciò avvenga dopo che sia stato licenziato anche il disegno di legge n. 2574 sull'ergastolo ostativo.

Convengono il [PRESIDENTE](#) e il RAPPRESENTANTE del GOVERNO, secondo cui tutte e tre i disegni di legge approvati dalla Camera meritano il medesimo trattamento metodologico e cronologico, impregiudicata la decisione di merito.

Contesta la metodologia testé individuata il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*), secondo cui è prioritario, rispetto a qualsiasi altra decisione procedurale oggi affacciata, evitare forzature nel rapporto tra parlamentari e Governo ed evitare scorrettezze nei rapporti interni alla maggioranza: tutti i Gruppi hanno chiesto modifiche al testo approvato dalla Camera ed è inaudito prefigurare un generalizzato ritiro degli emendamenti, senza che i proponenti abbiano neppure avuto la possibilità di conoscere il parere del Governo su ciascuno di essi.

Il sottosegretario SISTO nega che vi sia alcuna scorrettezza nelle modalità, meramente metodologiche, prefigurate: esse sono le medesime accolte dalla maggioranza sul disegno di legge n. 2595, in una riunione svolta quando non era neanche ancora spirato il termine per gli emendamenti. Adoperare lo stesso metodo, ora, significa farsi carico della tempistica e della sua efficacia, senza alcuna forzatura di merito.

Il [PRESIDENTE](#) concorda con il Governo: seguire il medesimo metodo per tutti i disegni di legge approvati dalla Camera - ordinamento giudiziario, equo compenso ed ergastolo ostativo - significa agevolare il percorso senza pregiudicare assolutamente il merito. Il Relatore prenda l'iniziativa per una riunione di maggioranza, fermo restando che, se non vi sarà l'accordo, si passerà ai voti sugli emendamenti e sugli articoli del disegno di legge in titolo.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) dissente dall'assimilabilità dei tre provvedimenti citati dal Presidente, visto che il Relatore ha oggi parlato di non modificare il testo, dopo aver in varie sedute prefigurato l'*iter* ordinario di trattazione degli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che gli emendamenti, il 22 marzo scorso, furono dati per illustrati e, pertanto, pubblicati nel relativo resoconto: l'*iter* ordinario di trattazione sta avendo regolarmente corso e la Presidenza, come sempre, se ne fa garante.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) ribatte che, ancora nell'ultima seduta, il Relatore discettava intorno alla possibilità di illustrare gli emendamenti.

Il sottosegretario SISTO ribadisce che il Governo ha interesse a dare certezza temporale all'approvazione dei disegni di legge, ferma restando la libertà di determinazione dei Gruppi e dei singoli parlamentari.

Il [PRESIDENTE](#) conclude che - impregiudicata sempre la possibilità di prendere la parola sugli emendamenti proposti e di insistere per la loro votazione - il percorso suggerito dal dibattito è il medesimo già prospettato nella maggioranza in ordine al disegno di legge n. 2595: la Commissione sarà poi arbitra delle decisioni di merito, ma - se vi è concordanza sul metodo, tra coloro che vedono gli effetti che scaturirebbero da modifiche del testo - questa è l'occasione per rappresentare ai propri Capigruppo in Assemblea l'opportunità di una calendarizzazione anche del disegno di legge in titolo, ove concluso dalla Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 297 (pom.) del 21/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022
297ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) Deputato Giorgia MELONI e altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

(1425) SANTILLO e altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 maggio.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az), uniformandosi alle posizioni espresse nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, testé svoltosi, si dichiara a disposizione per concertazioni ulteriori tra i Gruppi.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) ringrazia il Relatore ma ritiene che occorra un coinvolgimento del Governo (che in sede di maggioranza potrebbe anticipare i suoi orientamenti) e degli omologhi Gruppi della Camera dei deputati, per agevolare una celere seconda lettura in quel ramo del Parlamento.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) è favorevole ad una concertazione ulteriore, ma nella consapevolezza che - se non si raggiunge un'intesa - il disegno di legge approvato dalla Camera può essere approvato nel testo attuale.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) ribadisce a nome del suo Gruppo la disponibilità al ritiro di tutti gli emendamenti, se tutti i Gruppi convengono: ciò consentirebbe di approvare il testo della Camera senza ulteriori ritardi, visto che una seconda lettura in quel ramo potrebbe pregiudicare la promulgazione in questa legislatura.

Il sottosegretario SISTO concorda in ordine alla potenziale difficoltà di conclusione proficua della *navette* in questa legislatura, ricordando anche la severità del giudizio espresso su molti

emendamenti dalla 5a Commissione permanente.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara disponibile al ritiro degli emendamenti, nei termini già esposti in Ufficio di Presidenza integrato, mentre la senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) ribadisce la richiesta - avanzata già in quella sede - di una preventiva riunione di maggioranza.

Il [PRESIDENTE](#) conclude dichiarando che i disegni di legge in titolo restano all'ordine del giorno per consentire, in una seduta supplementare in questa medesima settimana, di verificare gli esiti delle concertazioni testé prefigurate.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2499) DAL MAS ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazione delle sentenze

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 12 maggio.

In assenza del relatore, il [PRESIDENTE](#) chiede al Governo se ritiene che l'esercizio della delega processuale penale possa ritenersi assorbente o preclusivo rispetto alle proposte contenute nel disegno di legge in titolo.

Il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) ricorda l'eziologia del provvedimento, tratto da una parte della relazione conclusiva della "Commissione Lattanzi", inerente proprio al processo penale; se il Governo non la condivide è questa la sede per dirlo, anche perché disattenderebbe la recentissima giurisprudenza costituzionale che parla di affievolimento del diritto di impugnazione del pubblico ministero.

Il sottosegretario SISTO prevede che gli schemi di decreto legislativo originati dalla delega processuale penale saranno sottoposti al parere parlamentare nel prossimo mese di settembre.

Il [PRESIDENTE](#) conclude rinviando al periodo dell'anno in corso, prefigurato dal Governo, la valutazione in ordine alla permanenza di attualità del disegno di legge, ovvero al soddisfacimento delle sue istanze nella diversa sede dell'esercizio della delega già conferita.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2574) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, approvato dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2022, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi, Bonafede, Ascari, Sarti, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Davide Aiello, Baldino, Caso, Migliorino, Palmisano, Dori ed Elisa Tripodi; Delmastro Delle Vedove, Butti, Ciaburro, Deidda, Donzelli, Ferro, Foti, Galantino, Lucaselli, Maschio, Montaruli, Prisco, Rotelli, Silvestroni, Varchi e Vinci; Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo e Tomasi

(2465) GRASSO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD), preso atto dell'annuncio del Presidente in ordine alla mancata espressione del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti proposti, sollecita il rappresentante del Governo all'espressione dei pareri governativi.

Il sottosegretario SISTO dichiara che il Governo non è ancora pronto all'espressione dei pareri di sua spettanza.

Prende atto il relatore [MIRABELLI](#) (PD), riservandosi un approfondimento di merito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 aprile.

I correlatori [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) e Angela Anna Bruna [PIARULLI](#) (M5S) sollecitano un'espressione di giudizio, da parte della sottosegretaria Macina, in ordine alle linee guida da essi prefigurate per la trattazione del provvedimento.

Il sottosegretario SISTO si dichiara disponibile a ribadire alla sua collega al Dicastero della giustizia che un primo incontro va comunque organizzato, al più presto, sul punto con i correlatori: impregiudicata l'esigenza di affrontare la trattazione globale della tematica dopo la conclusione del lavoro, in corso, sull'esercizio delle deleghe processuali conferite al Ministero della giustizia (preventivata, come si è detto, per il mese di settembre prossimo).

Il [PRESIDENTE](#) prende atto degli impegni testé assunti dal Governo e richiede ai correlatori di verificarli il prima possibile.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 ([n. 381](#))

(Parere alle Commissioni 9a e 12a riunite. Esame e rinvio.)

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) illustra il decreto legislativo in titolo, che è volto al recepimento delle disposizioni euro-unitarie relative all'ambito della sanità animale, riferite in particolare al sistema di tracciabilità delle diverse specie di animali terrestri e del materiale germinale, nonché dei prodotti di origine animale, finalizzato ad una più efficiente politica di prevenzione e controllo delle malattie di origine animale. Le più significative novità sono rappresentate dalla introduzione nella normativa nazionale di un obbligo per gli operatori di assicurare agli animali allevati regolari visite veterinarie allo scopo di prevenire e migliorare determinate condizioni sanitarie soprattutto negli allevamenti, individuando più dettagliatamente le responsabilità di allevatori, veterinari e altri soggetti che si occupano di animali, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie nelle attività di salute degli animali, come la sorveglianza delle malattie, l'identificazione elettronica e la registrazione degli animali. Gli articoli da 17 a 20 recano l'apparato sanzionatorio che si applica nei casi di inosservanza delle disposizioni contenute nello schema di decreto in esame (articoli 5 e 6, da 8 a 13 e 16). Le sanzioni previste riguardano fattispecie nella maggior parte dei casi equivalenti a quelle già punite dalla normativa abrogata dallo schema di decreto; tuttavia, mentre le precedenti direttive e i conseguenti decreti legislativi di attuazione disciplinavano sistemi diversi anagrafici per le singole specie animali, il regolamento (UE)2016/429 ha adottato un sistema di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori, degli stabilimenti e degli animali applicabile, in tutto o in parte, a tutte le specie, rendendo quindi necessaria un'armonizzazione delle sanzioni riferite a determinate specie animali con la nuova impostazione. Nello specifico, l'articolo 17 stabilisce le sanzioni amministrative da comminare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 dello schema di decreto riguardanti, rispettivamente, l'obbligo di registrazione da parte degli operatori degli stabilimenti in cui sono detenuti animali o materiale germinale, degli operatori che effettuano operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento e dei trasportatori e l'obbligo di riconoscimento nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) e l'obbligo di riconoscimento per determinati operatori e stabilimenti: le sanzioni vanno da un minimo di 100 euro ad un massimo di 50.000 euro. L'articolo 18 prevede sanzioni per inosservanza delle norme di cui agli articoli 8 e 9 dello schema di decreto, riguardanti, rispettivamente, gli obblighi di conservazione della documentazione relativa agli animali e gli adempimenti relativi alla tracciabilità degli animali, attraverso la loro identificazione e la registrazione degli eventi che li riguardano: le sanzioni vanno da un minimo di 100 euro ad un massimo di 6.000 euro e sono normalmente irrogate per singolo documento non conforme/mancante o per ciascun animale la cui situazione risulti irregolare. L'articolo 19 commina sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute negli articoli da 10 a 13 dello schema di decreto in esame, riguardanti gli adempimenti per la tracciabilità degli animali oggetto di scambi e importazioni (articolo 10), l'utilizzo dei mezzi di identificazione degli animali ungulati detenuti (articolo 11), gli obblighi dei fornitori dei mezzi di identificazione (articolo 12), i compiti dei responsabili dei macelli (articolo 13): le sanzioni vanno da un minimo di 100 euro ad un massimo di 20.000 euro per ciascun inadempimento rilevato. L'articolo 20 sanziona gli inadempimenti degli obblighi stabiliti dall'articolo 16 dello schema di decreto in esame relativamente alla registrazione in apposita sezione della BDN degli animali da compagnia e all'attività di operatori di stabilimenti, rifugi e centri indicati dall'articolo 2, comma 3: le sanzioni vanno da un minimo di 100 euro ad un massimo di 600 euro per ciascuna irregolarità. L'articolo 21 individua nel Ministero della salute, nei Servizi veterinari delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e nelle ASL le autorità competenti all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni, secondo il procedimento previsto dalla legge n. 689 del 1981 (ove compatibile). È altresì prevista l'applicazione della diffida di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014. Al fine di stabilire l'entità della sanzione, le Autorità devono tenere conto della natura della non conformità all'obbligo prescritto e della commissione di precedenti infrazioni. In ogni caso, l'entità delle sanzioni deve essere aggiornata ogni due anni, attraverso un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Gli introiti derivanti dalle sanzioni confluiscono nel bilancio dello Stato qualora siano irrogate da amministrazioni centrali

perché ricadenti in materia di competenza statale.
Si propone esito favorevole senza rilievi.

La senatrice [CIRINNA'](#) (PD) richiede la posizione del Relatore in ordine ai suggerimenti fatti pervenire dal suo Gruppo alla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame alla seduta supplementare prefigurata per la giornata di domani, dichiarando che - in caso di impedimento del relatore - lo sostituirà il senatore Cucca.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 ([n. 382](#))
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) illustra il decreto legislativo in titolo che intende conformare il sistema veterinario italiano ai principi e alle norme generali dettate dal Regolamento 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili, individuando le autorità ed i soggetti destinatari di responsabilità e vincoli, oltreché le procedure e gli strumenti utilizzabili in ambito nazionale per la loro attuazione. Più nel dettaglio, l'articolo 23, che riguarda i casi di violazione delle misure di controllo delle malattie, sanziona fattispecie equivalenti a quelle già punite dalla normativa abrogata dal presente schema di decreto. Tuttavia, mentre la normativa nazionale ed europea in materia di sanità animale era precedentemente differenziata per malattia, il regolamento (UE) 2016/429 ha predisposto una disciplina applicabile a gruppi di malattie animali individuate in modo omogeneo, rendendo quindi necessaria un'armonizzazione delle sanzioni riferite a singole malattie con la nuova impostazione. Le sanzioni pecuniarie contenute nei 14 commi dell'articolo 23, che vanno da un minimo di 500 euro ad un massimo di 10.000 euro (ad eccezione del caso di mancato abbattimento di animali di cui al comma 12, quantificato da 15 a 150 euro per capo non abbattuto), sono comminate agli operatori o ad altra persona fisica o giuridica che: non si attenga agli obblighi di notifica delle malattie alle autorità competenti; non adotti le misure di biosicurezza; non partecipi ai programmi di formazione; non sottoponga i propri stabilimenti alle visite di sanità animale; non fornisca la necessaria collaborazione all'autorità competente; non rispetti le misure previste nei programmi di eradicazione o di sorveglianza della malattia; non ponga in essere le misure di controllo; contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali; non adotti le misure di controllo previste in caso di sospetto e conferma di malattia di categoria B e C.

Gli articoli da 24 a 30 prevedono sanzioni relative a violazione di norme del regolamento (UE)2016/429 di contenuto immediatamente precettivo. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di sanzioni di nuova introduzione: in particolare, sono di nuova introduzione le sanzioni che riguardano violazioni di disposizioni relative agli animali acquatici, di cui agli articoli 28 e 29, che non trovano corrispondenza nella normativa attualmente vigente. Le sanzioni concernono: violazioni relative alle prescrizioni per i movimenti di animali terrestri detenuti all'interno dell'Unione europea (articolo 24);violazioni delle condizioni per i movimenti di animali selvatici terrestri (articolo 25);violazioni delle prescrizioni per i movimenti di materiale germinale all'interno dell'Unione europea (articolo 26);inosservanza delle norme sulla produzione e distribuzione di prodotti di origine animale all'interno dell'Unione europea (articolo 27);inosservanza delle disposizioni relative al movimento di animali acquatici all'interno dell'Unione europea (articolo 28); violazioni nella produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi all'interno dell'Unione europea (articolo 29); violazioni per l'ingresso nell'Unione di determinate merci diverse da animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da

paesi terzi e territori (articolo 30).

Le sanzioni, che vanno da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 100.000 euro, sono comminate agli operatori che non rispettano le misure precauzionali volte a prevenire la diffusione di malattie animali trasmissibili all'uomo tanto nelle attività di spostamento di animali all'interno dell'UE quanto nelle attività di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale, mettendo in atto comportamenti che possono concretizzarsi nella mancanza delle autorizzazioni o dei certificati sanitari richiesti, nell'omessa notifica alle autorità sanitarie competenti di dati ed informazioni, nel mancato adempimento dei controlli e delle verifiche prescritti.

L'articolo 31 individua il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome, le aziende unità sanitarie locali e il Ministero della difesa, per quanto stabilito all'art. 3 dello schema, quali autorità competenti allo svolgimento delle attività di controllo ufficiale e all'accertamento ed irrogazione le sanzioni.

Le autorità competenti svolgono le attività di controllo anche su segnalazione di soggetti privati e sono tenute agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in conformità alla legislazione vigente. Viene fatta salva l'applicazione degli articoli 13 (atti di accertamento), 14 (contestazione e notificazione), 16 (pagamento in misura ridotta) e 17 (obbligo del rapporto in caso di mancato pagamento in forma ridotta) della legge n. 689 del 1981, e la competenza degli altri organi preposti all'accertamento delle violazioni previste dal provvedimento in commento. Per quanto non previsto, per le procedure sanzionatorie si applicano le disposizioni della citata legge n. 689 del 1981 ed è fatta salva la disposizione concernente l'istituto della diffida di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 91 del 2014. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, accertate dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale per le violazioni di cui al decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Per la graduazione della sanzione amministrativa irrogata con ordinanza ingiunzione (atto della pubblica amministrazione con il quale si notifica al soggetto il tipo di violazione e l'ammontare di una sanzione pecuniaria per la stessa prevista), l'autorità competente, oltre ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689 del 1981, può tener conto del criterio relativo al grado di rischio di diffusione della malattia.

Si propone esito favorevole senza rilievi.

La senatrice [CIRINNA](#) (PD) richiede la posizione del Relatore in ordine ai suggerimenti fatti pervenire dal suo Gruppo alla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame alla seduta supplementare prefigurata per la giornata di domani, dichiarando che - in caso di impedimento del relatore - lo sostituirà il senatore Cucca.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

(Parere alle Commissioni 12a e 13a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) illustra il decreto legislativo in titolo che opera in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica, e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Ciò interviene a corredo del Regolamento (UE) 2016/249 che, oltre alla gestione delle malattie degli animali allevati a fini zootecnici, si riferisce anche a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia,

selvatici ed esotici tenuti in cattività, i quali sono in grado di diffondere malattie animali e zoonotiche. L'articolo 13 detta disposizioni relative alla custodia degli esemplari delle specie, di cui al provvedimento in esame, che siano oggetto di sequestro penale od amministrativo. Più in particolare il comma 1 prevede che gli animali oggetto di sequestro penale od amministrativo possono essere custoditi soltanto presso alcuni rifugi espressamente indicati, tra i quali: i centri di accoglienza per animali pericolosi attivati dal Ministero della transizione ecologica; i reparti per la biodiversità dell'Arma dei carabinieri; il centro di recupero per animali selvatici attivato dalle regioni; i centri di recupero per tartarughe marine di cui all'Accordo Stato-regioni del 10 luglio 2014.

Gli esemplari oggetto di sequestro, che non possono essere collocati in uno dei rifugi sopracitati, sono affidati per un periodo non superiore a dieci giorni ad un altro stabilimento pubblico o privato da individuare fra le collezioni faunistiche registrate in BDN (banca dati nazionale) in possesso delle autorizzazioni prescritte e in grado di assicurare l'impossibilità di fuga degli animali e misure per prevenire rischi sanitari ed assicurare condizioni di benessere (comma 2). Analoghe disposizioni sono previste in caso di confisca: in tal caso tra i rifugi espressamente indicati non figura il centro di recupero per animali selvatici (comma 3). Viene poi posto il divieto di far riprodurre gli animali sequestrati o confiscati (salve specifiche deroghe per la conservazione della specie disposte dal Ministero della transizione ecologica) (comma 4) e viene stabilito che, in caso di condanna penale o sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di movimentazione o mantenimento degli esemplari sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca (comma 5).

Quanto alle disposizioni sanzionatorie, l'articolo 1 dello schema specifica che l'intervento normativo è volto anche ad introdurre norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. A tal fine provvedono gli articoli 14 e 15 dello schema che, rispettivamente, introducono sanzioni amministrative e penali e modificano il codice penale. L'articolo 14 qualifica la violazione di alcune disposizioni dello schema di decreto legislativo come illecito amministrativo e altre come illecito penale. Quanto agli illeciti amministrativi, l'articolo 14 anzitutto attribuisce ai servizi veterinari delle ASL (e alle autorità competenti ai controlli elencate dall'articolo 2) il compito di verificare che negli stabilimenti siano adottate "misure idonee a garantire l'impossibilità di riproduzione e di fuga degli esemplari" e che gli stessi "siano mantenuti in condizioni tali da garantirne il benessere" (così dispone il richiamato articolo 6, comma 1). Se nel corso dei controlli sono accertate violazioni, il comma 1 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.

Una sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da 10.000 a 60.000 euro) è inoltre prevista dal comma 3 per la violazione delle seguenti disposizioni dell'articolo 6 dello schema: obbligo di denunciare alla direzione generale del Ministero della transizione ecologica la detenzione di esemplari vivi di specie selvatiche in aree protette (articolo 6, comma 2, lett. b); obbligo di denunciare alla Prefettura la detenzione di esemplari vivi di specie selvatiche nell'ambito di mostre faunistiche permanenti ed esibizioni (articolo 6, comma 2, lett. c); obbligo di denunciare alla Prefettura la detenzione di animali di specie selvatiche al fine di ottenere l'autorizzazione prefettizia (articolo 6, comma 3); divieto per i circhi e le mostre faunistiche viaggianti di acquisire ulteriori animali delle specie selvatiche e obbligo per i medesimi soggetti di adottare misure idonee a garantire l'impossibilità di riproduzione degli esemplari detenuti alla data di entrata in vigore dello schema (articolo 6, comma 6). Infine, è sanzionata come illecito amministrativo, con il pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro, anche la violazione delle disposizioni dell'articolo 11, in tema di vendita a distanza (comma 5); è questa una sanzione amministrativa per la quale si contempla la clausola di salvaguardia penale, che è metodo conforme alla *ratio* della sentenza della Corte costituzionale 10 maggio-16 giugno 2022, n. 149.

In base all'articolo 14, comma 2, costituisce invece un illecito penale, di natura contravvenzionale, punito con l'arresto fino a 6 mesi o l'ammenda da 20.000 a 300.000 euro: la violazione del divieto di importazione, detenzione e commercializzazione di animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale (articolo 3, comma 1); la violazione del divieto di detenere animali vivi di specie selvatica, anche se nati e allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la

salute e l'incolumità pubblica (articolo 4, comma 1) o delle prescrizioni dell'autorizzazione alla detenzione (articolo 4, comma 5). Infine, il comma 4 prevede la confisca degli esemplari, anche in assenza di condanna penale o di accertamento dell'illecito amministrativo, quando siano violati: i divieti concernenti gli esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche (articolo 3); le disposizioni in materia di specie pericolose per la salute, l'incolumità pubblica o per la biodiversità (articolo 4); le disposizioni per i detentori di animali di specie selvatica (articolo 6); le disposizioni per i detentori di scorte commerciali di animali di specie selvatiche ed esotiche (articolo 7).

L'articolo 15 dello schema interviene sull'articolo 727-*bis* del codice penale, relativo al reato di uccisione, distruzione, cattura, prelievo e detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, per inserirvi un ulteriore comma. L'articolo 727-*bis* del codice penale contiene due distinti reati, di natura contravvenzionale, uno relativo a specie animali e l'altro relativo a specie vegetali. Per quanto riguarda i profili di interesse dello schema in esame, il primo comma dell'articolo 727-*bis* punisce con l'arresto da 1 a 6 mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. La contravvenzione si applica "salvo che il fatto costituisca più grave reato": i reati che vengono in rilievo, a tal proposito, sono il delitto di uccisione di animali (articolo 544-*bis* del codice penale) e le contravvenzioni previste dall'articolo 30 della legge n. 157 del 1992, che contiene le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Ai fini del codice penale, in base all'articolo 1 del decreto legislativo n. 121 del 2011 (che ha introdotto il reato nel codice), «per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'all. IV, della Direttiva n. 92/43/CEE e nell'all. I, della Direttiva n. 2009/147/CE»; la prima delle fonti richiamate contiene un lungo elenco di specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa, mentre la seconda contiene un elenco di uccelli per i quali sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

Lo schema di decreto legislativo inserisce un comma nell'articolo 727-*bis* del codice penale per punire con l'arresto da 2 a 8 mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione delle specie animali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa, previsti dall'articolo 8, comma 2, del DPR n. 357 del 1997. La disposizione richiamata vieta per tali specie (elencate in un allegato del DPR) il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. L'introduzione di questa nuova fattispecie penale pare da ricondurre all'articolo 14, comma 2, lettera *q*) della norma di delega (legge n. 53 del 2021), che invita il Governo a «prevedere ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette».

L'articolo 16 dispone le abrogazioni, che attengono, tra l'altro, all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che vieta chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, prevedendo e disciplinando le relative eccezioni.

Si propone esito favorevole senza rilievi.

La senatrice [CIRINNA'](#) (PD) richiede la posizione del Relatore in ordine ai suggerimenti fatti pervenire dal suo Gruppo alla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame alla seduta supplementare prefigurata per la giornata di domani, dichiarando che - in caso di impedimento del relatore - lo sostituirà il senatore Cucca.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ([n. 384](#))

(Parere alle 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) illustra il decreto legislativo in titolo. L'articolo 10 riguarda la vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione sul mercato dei dispositivi, disciplinando gli obblighi di segnalazione per i fabbricanti e per gli operatori sanitari, pubblici e privati, l'obbligo di svolgimento delle indagini necessarie da parte del fabbricante e le valutazioni da parte del Ministero della salute. L'obbligo di comunicazione, da parte dei suddetti operatori sanitari, è adempiuto secondo i termini e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della salute; il medesimo obbligo può essere adempiuto anche tramite la relativa struttura sanitaria. A quest'ultimo riguardo, si rileva che le norme sanzionatorie di cui al comma 45 del successivo articolo 27 richiamano - oltre ai referenti per la vigilanza (sui dispositivi medici) eventualmente previsti da disposizioni regionali - esclusivamente gli operatori sanitari e non anche i responsabili della struttura a cui gli operatori abbiano fatto eventualmente riferimento; la medesima norma sanzionatoria richiama, per gli operatori sanitari, solo l'obbligo di comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 10 e non anche gli obblighi di comunicazione di cui ai suoi commi 5 e 6.

L'articolo 27 reca l'apparato sanzionatorio, costituito da sanzioni amministrative pecuniarie. I commi da 1 a 47 comminano le singole sanzioni, mentre i commi da 48 a 54 recano norme comuni in materia. Si segnala che il comma 48 - recependo uno specifico principio della disciplina di delega - prevede che le misure delle sanzioni siano ridotte nella misura di un terzo qualora la violazione sia commessa da imprese rientranti nella nozione di microimpresa, di cui alla [raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione, del 6 maggio 2003. Si ricorda che, nello schema in titolo, la disciplina di alcuni degli obblighi oggetto delle sanzioni deve essere integrata mediante l'adozione di altri provvedimenti. Si propone esito favorevole senza rilievi.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) richiede ulteriori lumi in ordine al precetto, rispetto al quale operano le sanzioni oggetto dell'esame di competenza della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame alla seduta supplementare prefigurata per la giornata di domani, dichiarando che - in caso di impedimento del relatore - lo sostituirà il senatore Cucca.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ([n. 385](#))

(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) illustra il decreto legislativo in titolo. L'articolo 13 riguarda la vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione sul mercato dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro*, disciplinando gli obblighi di segnalazione per i fabbricanti e per gli operatori sanitari, pubblici e

privati, l'obbligo di svolgimento delle indagini necessarie da parte del fabbricante e le valutazioni da parte del Ministero della salute. L'obbligo di comunicazione da parte dei suddetti operatori sanitari è adempiuto secondo i termini e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della salute; il medesimo obbligo può essere adempiuto anche tramite la relativa struttura sanitaria. A quest'ultimo riguardo, si rileva che le norme sanzionatorie di cui al comma 37 del successivo articolo 27 richiamano - oltre ai referenti per la vigilanza (sui dispositivi in oggetto) eventualmente previsti da disposizioni regionali - esclusivamente gli operatori sanitari e non anche i responsabili della struttura, a cui gli operatori abbiano fatto eventualmente riferimento; la medesima norma sanzionatoria richiama, per gli operatori sanitari, solo l'obbligo di comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 e non anche gli obblighi di comunicazione di cui ai suoi commi 5 e 6.

L'articolo 27 reca sanzioni amministrative pecuniarie: i commi da 1 a 39 comminano le singole sanzioni, mentre i commi da 40 a 46 recano norme comuni in materia. Si segnala che il comma 40 - recependo uno specifico principio della disciplina di delega - prevede che le misure delle sanzioni siano ridotte nella misura di un terzo qualora la violazione sia commessa da imprese rientranti nella nozione di microimpresa, di cui alla [raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione, del 6 maggio 2003. Si ricorda che, nello schema, la disciplina di alcuni degli obblighi oggetto delle sanzioni in titolo deve essere integrata mediante l'adozione di altri provvedimenti.

Si propone esito favorevole senza rilievi.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) richiede ulteriori lumi in ordine al precetto, rispetto al quale operano le sanzioni oggetto dell'esame di competenza della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame alla seduta supplementare prefigurata per la giornata di domani, dichiarando che - in caso di impedimento del relatore - lo sostituirà il senatore Cucca.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 14,30 e comunque alla prima sospensione dei lavori dell'Assemblea se successiva, sugli argomenti non conclusi mantenuti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 298 (pom.) del 22/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2022
298ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Dopo brevi interventi del [PRESIDENTE](#) e dei senatori [BALBONI](#) (FdI), [CUCCA](#) (IV-PSI), [MIRABELLI](#) (PD) e [ROSSOMANDO](#) (PD), il RELATORE ed il sottosegretario SISTO si riservano di esprimere i pareri martedì prossimo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 381)

(Parere alle Commissioni 9a e 12a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [CIRINNA](#) (PD), in riferimento all'articolo 7, comma 6, considera che l'accesso alle informazioni di dettaglio contenute nella Banca Dati Nazionale (BDN) può essere rilevante nell'accertamento di possibili condotte illecite oggetto di indagini, per cui è opportuno prevedere che

l'accesso alla BDN in modalità di consultazione sia consentito alla polizia giudiziaria. Ne deriva la proposta di condizione seguente: all'articolo 7, comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "L'accesso in modalità di consultazione è sempre consentito alla Polizia Giudiziaria".

In riferimento all'articolo 14, comma 2, la medesima oratrice considera che la registrazione dell'esito dei controlli veterinari nel sistema informativo può rivelarsi cruciale in caso di riscontro di non conformità e che si tratta di mera attività materiale di immissione di dati, per cui appare opportuno prevedere un termine inferiore rispetto a quello, attualmente previsto, di trenta giorni, entro il quale immettere tali dati. Considerato altresì che gli esiti dei controlli veterinari possono essere di utilità nell'accertamento di eventuali condotte illecite, è necessario prevedere che le forze di polizia in caso di indagini possano aver accesso al sistema informativo. Ne deriva la proposta di condizione seguente: all'articolo 14, comma 2, sostituire le parole: "trenta giorni" con le parole: "cinque giorni" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'accesso al portale di cui al periodo precedente è sempre consentito, in modalità di consultazione, alla polizia giudiziaria".

In riferimento all'articolo 17, considerato che appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni previste dall'articolo 17, si propone di aumentarne l'ammontare mediante la proposta di osservazione seguente. Occorre, all'articolo 17, apportare le seguenti modifiche: al comma 1, sostituire le parole: "da 500 euro a 5.000 euro" con le parole: "da 3.000 euro a 10.000 euro"; al comma 2, sostituire le parole: "da 5.000 euro" con le parole: "da 15.000 euro"; al comma 3, sostituire le parole: "da 100 euro a 1.000 euro" con le parole: "da 1.000 euro a 3.000 euro"; al comma 4, sostituire le parole: "da 100 euro a 1.000 euro" con le parole: "da 500 euro a 3.000 euro".

In riferimento all'articolo 18, considerato che appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni previste dall'articolo 18, si propone di aumentarne l'ammontare, mediante la proposta di osservazione seguente. All'articolo 18 occorre: sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "da 100 euro a 1.000 euro" con le parole: "da 500 euro a 3.000 euro"; al comma 5, sostituire le parole: "da 1.000 euro a 3.000 euro" con le parole: "da 3.000 euro a 8.000 euro".

In riferimento all'articolo 19, considerato che appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni previste dall'articolo 19, si propone di aumentarne l'ammontare, mediante la proposta di osservazione seguente. All'articolo 19, occorre apportare le seguenti modifiche: al comma 1, sostituire le parole: "da 200 euro a 2.000 euro" con le parole: "da 3.000 euro a 5.000 euro"; al comma 2, sostituire le parole: "da 200 euro a 2.000 euro" con le parole: "da 3.000 euro a 5.000 euro"; al comma 3, sostituire le parole: "da 1.000 euro a 6.000 euro" con le parole: "da 3.000 euro a 8.000 euro"; al comma 4, sostituire le parole: "da 200 euro a 2.000 euro" con le parole: "da 3.000 euro a 5.000 euro"; al comma 5, sostituire le parole: "da 2.000 euro" con le parole: "da 5.000 euro"; al comma 6, sostituire le parole: "da 200 euro a 2.000 euro" con le parole: "da 2.000 euro a 5.000 euro"; al comma 7, sostituire le parole: "da 2.000 euro a 20.000 euro" con le parole: "da 6.000 euro a 30.000 euro"; al comma 8, sostituire le parole: "da 100 euro a 1.000 euro" con le parole: "da 500 euro a 2.000 euro"; al comma 9, sostituire le parole: "da 300 euro a 3.000 euro" con le parole: "da 3.000 euro a 5.000 euro".

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) senza una disciplina autorizzatoria non comprende quali limiti e quali funzioni spieghi la "consultazione" della banca dati proposta dalla senatrice Cirinnà; sugli incrementi edittali proposti, sarebbe invece incline ad accoglierli, seppure non nella misura indicata dalla senatrice ma con un criterio unico da individuare nella dialettica di Commissione.

Si apre un breve dibattito, cui prendono parte i senatori [D'ANGELO](#) (*M5S*), [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*), [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*), [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [CIRINNA'](#) (*PD*), [MIRABELLI](#) (*PD*) ed il presidente [OSTELLARI](#), che sintetizza l'esito della riflessione indicando al relatore un'ipotesi di criterio da seguire per l'incremento edittale.

Quindi il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), accedendo all'invito, propone lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi (allegato al resoconto) che, posto ai voti previo accertamento del numero legale, è accolto a maggioranza dalla Commissione, con l'astensione del senatore Crucioli.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 382)

(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [CIRINNA'](#) (PD), considerato che appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni previste dall'articolo 24, propone di aumentarne l'ammontare con la seguente proposta di osservazione: all'articolo 24, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "da euro 3.000" con le parole: "da 10.000 euro" e le parole: "da euro 1.000" con le parole: "da 5.000 euro".

Considerato poi che non è stato attuato, in sede di predisposizione dello schema di decreto legislativo, il criterio di delega di cui alla lettera m) della legge 22 aprile 2021, n. 53, volto a prevedere, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti *de minimis*, misure di incentivazione finanziaria per gli operatori e i professionisti degli animali che sviluppano buone prassi di allevamento non intensivo, dichiara che appare necessario assicurare che anche il detto criterio di delega sia oggetto di attuazione, mediante la seguente proposta di condizione. Dopo l'articolo 22, occorre inserire il seguente: "Art. 22-bis (Misure di promozione e sostegno degli allevamenti non intensivi) - 1. Al fine di promuovere le attività di allevamento che sviluppino pratiche non intensive sono previste misure di sostegno proporzionali alla tipologia e numero degli animali allevati, erogate dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali previo parere del Ministero della Salute, volte ad incoraggiare l'introduzione ed il mantenimento di tecniche e sistemi di allevamento che garantiscano standard di benessere degli animali superiori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. 2. Per allevamenti estensivi devono intendersi tutte le attività che facciano ricorso al pascolamento giornaliero e al ricovero nelle strutture di stabulazione solo a tempo parziale, con esclusione dell'uso di gabbie. 3. Le misure di cui al comma 1 sono concesse agli allevatori che sottoscrivono specifici impegni per il benessere animale per un periodo minimo di cinque anni e sono in ogni momento revocabili in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti. Gli impegni in materia di benessere degli animali devono rispettare standard superiori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente nei seguenti ambiti: a) utilizzo di acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale; b) condizioni di stabulazione che prevedano tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale; c) accesso allo spazio aperto; d) assenza di mutilazioni sistematiche, nonché di pratiche d'isolamento o di contenzione permanente; e) prevenzione delle patologie determinate prevalentemente dalle pratiche di allevamento e/o dalle condizioni di detenzione degli animali; f) riduzione della densità e del numero di animali allevati. 5. Le misure di cui al comma 1 si articolano in cinque azioni, nel cui ambito sono previste, per ciascuna specie animale, le condizioni di impegno al cui rispetto è subordinato la corresponsione dell'aiuto: a) alimentazione; b) gestione aziendale; c) sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione; d) controllo ambientale; e) igiene e rispetto delle necessità comportamentali di specie per la prevenzione di patologie; f) riduzione della densità e del numero di animali allevati. 6. Non possono beneficiare delle misure di cui al comma 1 coloro che abbiano riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per uno dei delitti di cui agli articoli 416, 416-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinques, 727 del codice penale, ovvero per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189."

Il relatore [CUCCA](#) (IV-PSI), sugli incrementi edittali proposti, sarebbe incline ad accoglierli, seppure non nella misura indicata dalla senatrice ma con un criterio unico da individuare nella dialettica di Commissione. Sull'articolo aggiuntivo, non vede obiezioni all'accoglimento, ma prende atto dell'opposizione del [PRESIDENTE](#) che lo giudica estraneo alla competenza della Commissione ed invita a riproporlo nella Commissione di merito.

Si apre un breve dibattito, cui prendono parte i senatori [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*), [CIRINNA'](#) (*PD*) ed il presidente [OSTELLARI](#), che sintetizza l'esito della riflessione indicando al relatore la medesima ipotesi di criterio da seguire per l'incremento edittale, già seguita nel precedente esame.

Quindi il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), accedendo all'invito, propone lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi (allegato al resoconto) che, posto ai voti previo accertamento del numero legale, è accolto a maggioranza dalla Commissione, con l'astensione del senatore Crucioli.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

(Parere alle Commissioni 12a e 13a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [CIRINNA'](#) (*PD*), considerato che il 9 marzo 2022 è entrata in vigore la legge di revisione costituzionale che ha modificato l'articolo 9, inserendo nel testo di tale disposizione un riferimento esplicito alla tutela degli animali e della biodiversità, dichiara che appare opportuno inserire nel primo rigo dei "Visto" anche un riferimento a detto articolo. Avanza perciò la proposta di osservazione secondo cui, in epigrafe, al primo rigo, dopo la parola: "articoli" devesi inserire la parola: "9,".

In riferimento all'articolo 14, considerato che appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni previste dall'articolo 14, nonché di salvaguardare in ogni caso l'applicazione della legge 20 luglio 2004, n. 189, si propone una riscrittura del comma 2, che superi l'alternatività tra arresto e ammenda, mediante la seguente proposta di osservazione. Occorre sostituire il comma 2 con il seguente: "Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n.189, chiunque contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, e all'autorizzazione di cui al comma 5, del medesimo articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 20.000 euro a 300.000 euro.".

In riferimento all'articolo 15, considerato che l'attuale formulazione dell'articolo 727-bis c.p. ne rende molto difficile l'applicazione - soprattutto per la difficoltà di definire in maniera chiara e tassativa la "quantità trascurabile" e "l'impatto trascurabile sulla conservazione della specie" - e che le sanzioni previste dal medesimo articolo sono irrisorie e dunque non dissuasive, si propone un più ampio intervento sulla disposizione in esame, mediante la proposta di condizione seguente. Occorre ostituire l'articolo con il seguente: «Art. 15 (Modifiche all'articolo 727-bis del Codice penale) 1. All'articolo 727-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole "salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie" sono abrogate; b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui agli articoli 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da quattro a dodici mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro."».

Considerato poi che appare opportuno disciplinare e sanzionare in forma specifica il traffico di specie protette, si propone l'inserimento di un articolo aggiuntivo a ciò finalizzato, mediante la seguente proposta di osservazione. Dopo l'articolo 16, occorre inserire il seguente: "Art. 16 -bis (Traffico di specie protette) 1. Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime

doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale, ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie di fauna protetta, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 30.000 a 90.000 euro. 2. La pena è aumentata della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici. 3. Ai fini di cui al primo comma per specie di fauna protetta si intendono quelle elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni; nell'allegato I della Direttiva 2009/ 147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009; nell'allegato IV, lettera a), della Direttiva 92/43/ CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modificazioni; nell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 08.09.1997, nonché tutte le specie sottoposte a particolari misure di tutela di disposizioni nazionali, dell'Unione europea o internazionali. 4. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 c.p.p. per i delitti previsti dal primo comma, o di messa alla prova ai sensi dell'art. 168 -bis c.p. o di tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. è sempre ordinata la confisca dell'animale e dei suoi cuccioli, anche se nati nel corso del procedimento ed è altresì disposta l'interdizione alla detenzione di animali familiari. È, altresì, disposta la sospensione da un mese a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o ludici di animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime. 5. Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito alla estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per i delitti previsti dal comma 1 ed ove si sia proceduto alla confisca o ad affidamento definitivo degli animali, il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde efficacia. 6. I costi per la custodia giudiziaria degli esemplari vivi in sequestro e per la confisca conseguente ai reati di cui al comma 1 sono posti a carico dell'autore del reato e del proprietario dell'animale e, in caso di insolvenza, del Ministero della transizione ecologica di concerto e del Ministero della Salute che potrà rivalersi sull'autore del reato. 7. In caso di sequestro e confisca di animale per violazione della presente legge, il Ministero della Salute e il Ministero della Transizione ecologica, di concerto tra loro, dispongono la destinazione degli esemplari nel seguente ordine di priorità: a) assegnazione al centro di cui all'articolo 1, comma 755 della legge 30 dicembre 2020, n. 178; b) affidamento a strutture pubbliche o private, anche estere che diano adeguate garanzie di tutela degli animali coinvolti o ad associazioni di protezione animale individuate ai sensi della legge 20 luglio 2004, n.189. In caso di affido a strutture estere sono esclusi quegli Stati che non abbiano un quadro normativo a tutela degli animali analogo a quello nazionale."

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) ipotizza l'accoglimento della sola proposta riguardante l'epigrafe, stante il rischio dell'eccesso di delega che si correrebbe accogliendo tutte le altre.

Si apre un breve dibattito, cui prende parte il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) (intenzionato ad integrare le osservazioni con una più incisiva modifica, volta a prevenire il rischio di procedura di infrazione euro-unitaria) ed il presidente [OSTELLARI](#) (che giudica più proprio fare presente tale rilievo presso la quattordicesima Commissione).

Quindi il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) propone lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi (allegato al resoconto) che, posto ai voti previo accertamento del numero legale, è accolto a maggioranza dalla Commissione, con l'astensione del senatore Crucioli.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del

regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ([n. 384](#))
(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Con il voto contrario del senatore Crucioli, la Commissione a maggioranza, previo accertamento del numero legale, conferisce mandato al relatore Cucca ad esprimere osservazioni favorevoli.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ([n. 385](#))

(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) offre al senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) spiegazioni sulle definizioni contenute nello schema di decreto.

Con il voto contrario del senatore Crucioli la Commissione a maggioranza, previo accertamento del numero legale, conferisce mandato al relatore Cucca ad esprimere osservazioni favorevoli.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il Documento VII, n. 34 costituisce un affare già da tempo deferito alla Commissione: ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento del Senato, la sua trattazione - dopo un'adeguata attività istruttoria ed eventualmente la nomina di un relatore - potrà comportare la proposta di una risoluzione che inviti il Governo ad assumere iniziative in relazione al pronunciato della Corte costituzionale, di cui alla sentenza n. 24/2019 della Corte Costituzionale. Essa attiene alle misure di prevenzione patrimoniale, che è materia su cui sono pervenute anche richieste da parte di singoli senatori, poste all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Pertanto si procederà a mettere in calendario lo svolgimento di audizioni, da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato, di soggetti esperti, per la cui indicazione il Presidente invita i Gruppi a far pervenire i nominativi entro le ore 12 di giovedì 30 giugno prossimo.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

Invocando la necessità di calendarizzare le pendenze presso le Commissioni riunite Prima e Seconda intervengono i senatori [MIRABELLI](#) (*PD*), Grazia [D'ANGELO](#) (*M5S*) e [BALBONI](#) (*FdI*), segnalando rispettivamente: il primo oratore il disegno di legge n. 2461 (Parrini ed altri. - Modifiche agli articoli 8 e 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235); la seconda oratrice il disegno di legge n. 1690 (Deputato Dori. - Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori, approvato dalla Camera) con i connessi atti Senato nn. 1275, 1180, 1692, 1743 e 1747; il terzo oratore il disegno di legge n. 2582 (Modifica all'articolo 6 della legge 20 giugno 2003,

n. 140, concernente la ripartizione tra le Camere della competenza in materia di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera), cui il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) ricorda va congiunto il connesso disegno di legge n. 2578 (Modifiche alla legge 20 giugno 2003, n. 140, in materia di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione) a sua firma.

Il [PRESIDENTE](#) aderisce agli inviti testé avanzati ed aggiunge, ai disegni di legge per la cui trattazione si impegna a compulsare il collega senatore Parrini, anche i seguenti a trattazione congiunta: n. 2324 (Parrini ed altri.- Disposizioni in materia di responsabilità penale, amministrativa e contabile dei sindaci), 2145 (Ostellari ed altri. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di reato di abuso d'ufficio) e 2279 (Santangelo ed altri. - Modifica all'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità penale degli amministratori locali).

La seduta termina alle ore 15,35.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 381

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di propria competenza, esprime osservazioni favorevoli considerando altresì che appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni previste dagli articoli 17, 18 e 19 incrementandole nel minimo edittale sino al doppio.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 382

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di propria competenza, esprime osservazioni favorevoli considerando altresì che appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni previste dall'articolo 24, incrementandole nel minimo edittale sino al doppio.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 383

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di propria competenza, esprime osservazioni favorevoli considerando altresì che:

- il 9 marzo 2022 è entrata in vigore la legge di revisione costituzionale che ha modificato l'articolo 9, inserendo nel testo di tale disposizione un riferimento esplicito alla tutela degli animali e della biodiversità, per cui appare opportuno inserire nel primo rigo dei "Visto" anche un riferimento a detto articolo, nella seguente guisa:

In epigrafe, al primo rigo, dopo la parola: "articoli" inserire la parola: "9,".

1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 299 (pom.) del 28/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022
299ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore del disegno di legge n. 2607, avverte che la sua individuazione, da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato nell'ultima seduta, ne ha determinato la messa all'ordine del giorno. Poiché però nella medesima materia è pendente, nella medesima sede, anche il disegno di legge n. 2548 della senatrice Boldrini ed altri, soprassiede alla relazione e avverte che svolgerà una relazione congiunta che avrà luogo nella seduta supplementare di domani.

La senatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) dichiara che è in via di assegnazione anche il disegno di legge n. 2643, a sua prima firma, nella medesima materia.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) Deputato Giorgia MELONI e altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO e altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 22 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto dell'aggiunta di firma dei senatori Gaudiano e Nannicini all'emendamento 5.25, con l'assenso della firmataria senatrice D'Angelo fatto pervenire fuori seduta. Si dà conto altresì che, sempre fuori seduta, il senatore Mirabelli ha ritirato i seguenti emendamenti a sua prima firma 2.5, 2.9, 2.10, 2.16, 2.20, 2.31, 2.39, 3.11, 4.2, 5.6, 5.7, 7.3, 7.6, 11.5 e ha trasformato l'emendamento 5.19 in un ordine del giorno. Si dà conto inoltre che, ancora fuori seduta, i senatori Mirabelli, Cirinnà e Rossomando aggiungono la loro firma all'emendamento 10.5 del senatore Nannicini.

Allo scopo di agevolare l'approvazione del disegno di legge entro la legislatura, ma riservandosi iniziative ulteriori per il suo miglioramento, annunciano il ritiro di tutti gli emendamenti dei loro Gruppi i senatori [MODENA](#) (*FIBP-UDC*), [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [BALBONI](#) (*FdI*).

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) avverte che il suo Gruppo ha mantenuto sei emendamenti sui quali, in sede di riunione di maggioranza, il Governo non diede parere negativo: si tratta di testi non residuali, ma "chirurgici", in quanto una celere seconda lettura della Camera consentirebbe ugualmente l'approvazione entro la legislatura, con un effetto decisamente migliorativo del testo.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) ritira gli emendamenti del proprio Gruppo sui quali la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*), in accordo con il senatore Cucca, annuncia il ritiro degli emendamenti 2.12, 2.13, 3.15, 5.2, 5.21, 7.4 e 9.0.1, sui quali aveva aggiunto firma.

Si passa all'articolo 1 ed ai relativi emendamenti, già in precedenza dati per illustrati.

Previo parere contrario del relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), il sottosegretario SISTO si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.1, al quale il senatore [CRUCIOLI](#) (*CAL-Alt-PC-IdV*) dichiara voto contrario.

Previo accertamento della presenza del numero prescritto di senatori, la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 1.1.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, il [PRESIDENTE](#) dichiara decaduto per assenza del proponente l'emendamento 1.6.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 1.7 e 1.8, il RELATORE esprime parere contrario all'emendamento 1.9, sul quale il Governo si rimette alla Commissione.

Con l'astensione della senatrice Unterberger, la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 1.9.

Essendo stato ritirato l'emendamento 1.10, si passa all'emendamento 1.11, che il [PRESIDENTE](#) dichiara decaduto per assenza del proponente.

Previo parere contrario del RELATORE e dopo che il GOVERNO si è rimesso alla Commissione, quest'ultima respinge a maggioranza l'emendamento 1.12.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 1.13 e 1.14.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 1.15 e 1.16, si passa all'emendamento 1.17: previo parere contrario del RELATORE, il GOVERNO si rimette alla Commissione, la quale respinge a maggioranza l'emendamento 1.17.

La Commissione poi approva all'unanimità l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Si passa all'articolo 2 ed ai relativi emendamenti, già in precedenza dati per illustrati.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) trasforma l'emendamento 2.1, al quale aveva aggiunto firma,

nell'ordine del giorno n. 2, che viene accolto dal sottosegretario SISTO come raccomandazione. La proponente del testo (pubblicato in allegato al resoconto) non insiste per la votazione.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 e 2.22, il [PRESIDENTE](#) dichiara decaduto per assenza del proponente l'emendamento 2.23.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 2.24 e 2.25, il [PRESIDENTE](#) dichiara decaduto per assenza del proponente l'emendamento 2.26.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42 e 2.0.1, il [PRESIDENTE](#) dichiara decaduto per assenza del proponente l'emendamento 2.0.2.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) ritira l'emendamento 2.0.3, stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 2.0.4 e 2.0.5, la Commissione passa alla votazione dell'articolo 2 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati: esso è approvato all'unanimità.

Si passa all'articolo 3 ed ai relativi emendamenti, già in precedenza dati per illustrati.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3, il RELATORE esprime parere contrario all'emendamento 3.4; indi il GOVERNO si rimette alla Commissione, che respinge a maggioranza tale emendamento 3.4.

Il RELATORE esprime parere contrario all'emendamento 3.5, sul quale il GOVERNO si rimette alla Commissione.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) dichiara voto favorevole all'emendamento 3.5, che risolve una *vexata quaestio*, fonte di distorsioni applicative che valeva la pena di modificare in questa sede.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 3.5.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha dichiarato decaduti, per assenza del proponente, gli emendamenti 3.6 e 3.7, essendo stati ritirati gli emendamenti 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12, si passa all'emendamento 3.13, al quale la senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) aggiunge firma.

Previ parere contrari di RELATORE e GOVERNO, l'emendamento 3.13 è respinto dalla Commissione.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) aggiunge firma all'emendamento 3.14 e lo ritira.

Essendo stato ritirato l'emendamento 3.15, si passa alla votazione dell'articolo 3 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati: esso è accolto all'unanimità dalla Commissione.

Si passa all'articolo 4 ed ai relativi emendamenti, già in precedenza dati per illustrati.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5, il [PRESIDENTE](#) dichiara decaduto per assenza del proponente l'emendamento 4.0.1.

La Commissione approva all'unanimità l'articolo 4 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Si passa all'articolo 5 ed ai relativi emendamenti, già in precedenza dati per illustrati.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8, l'emendamento 5.9 - sul quale il RELATORE esprime parere contrario ed il GOVERNO si rimette alla Commissione - è respinto.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 5.10 e 5.11, il [PRESIDENTE](#) dichiara decaduto per assenza del proponente l'emendamento 5.12.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) ritira l'emendamento 5.13, preferendo convergere sull'emendamento 5.16 nella medesima materia.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 5.14 e 5.15, l'emendamento 5.16 - previo parere contrario del RELATORE e dichiarazione del GOVERNO di rimettersi alla Commissione - risulta respinto a maggioranza.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 5.17 e 5.18, la senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) illustra l'ordine del giorno n. 1 (il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto), nel quale era stato trasformato l'emendamento 5.19.

Il sottosegretario SISTO, pur propenso ad accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione, invita i proponenti a modificarne il testo.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) preferirebbe che rimanesse la parola "automatico", ma accede alla fine al testo suggerito dal Governo.

L'ordine del giorno n. 1 testo 2 (il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto) riceve il parere favorevole del RELATORE ed è pienamente accolto dal GOVERNO. Su di esso aggiungono firma, anche a nome dei componenti dei rispettivi Gruppi, i senatori [MAIORINO](#) (M5S), [BALBONI](#) (Fdl), [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az), Fiammetta [MODENA](#) (FIBP-UDC), [CRUCIOLI](#) (CAL-Alt-PC-IdV), [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco) e [GIARRUSSO](#) (Misto-IpI-PVU).

La senatrice [PIARULLI](#) (M5S) insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1 testo 2 che, posto ai voti, è approvato all'unanimità dalla Commissione.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 5.20, 5.21, 5.22, 5.23 e 5.24, la senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) ritira l'emendamento 5.25, in quanto assorbito dall'ordine del giorno testé approvato.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) aggiunge firma all'emendamento 5.26, sul quale il RELATORE esprime parere contrario e il GOVERNO si rimette alla Commissione, che lo respinge.

La Commissione approva all'unanimità l'articolo 5, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Si passa all'articolo 6 ed ai relativi emendamenti, già in precedenza dati per illustrati.

Essendo stato ritirato l'emendamento 6.1, il RELATORE ed il GOVERNO esprimono parere contrario all'emendamento 6.2 che, posto ai voti, è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Essendo stato ritirato l'emendamento 6.3, la senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) aggiunge firma all'emendamento 6.4: su di esso il RELATORE esprime parere contrario mentre il GOVERNO si rimette alla Commissione, la quale respinge l'emendamento.

Il senatore [LOMUTI](#) (M5S) si dichiara disponibile a trasformare l'emendamento 6.5 in un ordine del giorno, ma - espressi i pareri contrari di RELATORE e GOVERNO - accede alla decisione di votare il testo originario: tale emendamento 6.5 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

La Commissione approva poi l'articolo 6 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, all'unanimità.

Si passa all'articolo 7 ed ai relativi emendamenti, già in precedenza dati per illustrati.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, l'emendamento 7.1 è respinto all'unanimità dalla Commissione.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.0.1, la senatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) trasforma l'emendamento 7.0.2 (a cui aveva aggiunto firma) nell'ordine del giorno n. 3, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

Previ pareri favorevoli del RELATORE e l'accoglimento da parte del GOVERNO, l'ordine del giorno n. 3 - al quale aggiungono firma, a nome anche dei componenti dei rispettivi Gruppi, i senatori [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az), Fiammetta [MODENA](#) (FIBP-UDC), [BALBONI](#) (FdI), [MIRABELLI](#) (PD), [MAIORINO](#) (M5S), [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco) e [GIARRUSSO](#) (Misto-IpI-PVU) - è approvato a maggioranza dalla Commissione.

La Commissione poi approva, con separate votazioni, gli articoli 7 e 8 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Il seguito della discussione congiunta, è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 29 giugno, alle ore 15 o comunque alla prima sospensione dei lavori d'Aula se successiva.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2419](#)

G/2419/1/2 (testo 2) (già emdt 5.19)

[Mirabelli](#), [Nannicini](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'articolo 5 del disegno di legge n. 2419,

premessi che:

differentemente dalle tariffe che fissavano valori inderogabili validi *erga omnes*, l'equo compenso, previsto nel disegno di legge *de quo*, interviene solo nei casi in cui vi sia un forte squilibrio nei rapporti di forza contrattuali tra grandi committenti e professionisti;

il disegno di legge in oggetto all'articolo 3 dispone che il professionista per ottenere l'equo compenso possa impugnare innanzi al tribunale competente la convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo qualora si previsto un compenso determinato sotto la soglia dei parametri;

il provvedimento in titolo, inoltre, all'articolo 5, comma 5, prevede che ordini e collegi professionali adottino disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale debba rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni dalla disciplina introdotta con il predetto disegno di legge;

tale previsione, relativamente alle prestazioni non coperte da clausola di esclusiva o riserva a favore dei liberi professionisti, determinerebbe sullo stesso mercato la concorrenza tra professionisti vincolati a presentare offerte non inferiori alla soglia dei parametri e soggetti, tra i quali strutture societarie e multinazionali, e professionisti abilitati a formulare offerte anche inferiori alla predetta soglia, causando effetti distorsivi e possibili riflessi negativi sulla tenuta del sistema delle Casse previdenziali;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di introdurre un sistema sanzionatorio significativo nei confronti dei committenti volto a sanzionare i committenti che corrispondono compensi sotto la soglia dei parametri previsti;

che il mancato avvertimento del cliente previsto dall'articolo 5, comma 5 del disegno di legge non comporti sanzioni sul piano deontologico;

che le sanzioni contemplate dal predetto articolo 5, comma 5, del disegno di legge non possano comportare in nessun caso la radiazione del professionista.

G/2419/1/2

[Mirabelli](#), [Nannicini](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, A.S. 2419,

premessi che:

differentemente dalle tariffe che fissavano valori inderogabili validi *erga omnes*, l'equo compenso, previsto nel disegno di legge *de quo*, interviene solo nei casi in cui vi sia un forte squilibrio nei rapporti di forza contrattuali tra grandi committenti e professionisti;

il disegno di legge in oggetto all'articolo 3 dispone che il professionista per ottenere l'equo compenso possa impugnare innanzi al tribunale competente la convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo qualora si previsto un compenso determinato sotto la soglia dei parametri;

il provvedimento in titolo, inoltre, all'articolo 5, comma 5, prevede che ordini e collegi professionali adottino disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il

cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale debba rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni dalla disciplina introdotta con il predetto disegno di legge;

tale previsione, relativamente alle prestazioni non coperte da clausola di esclusiva o riserva a favore dei liberi professionisti, determinerebbe sullo stesso mercato la concorrenza tra professionisti vincolati a presentare offerte non inferiori alla soglia dei parametri e soggetti, tra i quali strutture societarie e multinazionali, e professionisti abilitati a formulare offerte anche inferiori alla predetta soglia, causando effetti distorsivi e possibili riflessi negativi sulla tenuta del sistema delle Casse previdenziali;

impegna il Governo a:

introdurre, in sede di approvazione del primo provvedimento utile, un sistema sanzionatorio automatico e significativo nei confronti dei committenti volto, indipendentemente dalla natura giuridica della prestazione professionale soggetta a parametri, a sanzionare i committenti che corrispondono compensi sotto la soglia dei parametri previsti;

disporre che il mancato avvertimento del cliente previsto dall'articolo 5, comma 5 del disegno di legge in titolo non costituisca violazione di disposizioni deontologiche;

disporre che le sanzioni contemplate dal predetto articolo 5, comma 5, del disegno di legge in esame non possano comportare in nessun caso la sospensione o la radiazione del professionista.

G/2419/2/2 (già emdt 2.1)

[Conzatti](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2419, impegna il Governo a valutare l'opportunità di estendere la previsione anche alle professioni diverse da quelle di cui alla citata normativa.

G/2419/3/2 (già emdt 7.0.2)

[Conzatti](#)

Il Senato, in sede di esame dell'articolo 7 del disegno di legge n. 2419,

premessi che:

la disposizione che attribuisce ai pareri di congruità il valore di titolo esecutivo presenta un carattere particolarmente innovativo;

è necessario agevolare l'esercizio dei poteri dell'AGCOM, in modo da contemperare le esigenze di tutela del decoro della professione con quelle di promozione della concorrenza nell'attuazione della nuova disciplina sull'equo compenso;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che gli ordini e i collegi professionali trasmettano, ogni anno, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i pareri sulla congruità dei compensi e degli onorari pattuiti tra committente e professionista, emessi ai sensi del disegno di legge in esame, affinché l'Autorità eserciti i poteri di *advocacy* alla stessa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

1.3.2.1.18. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 300 (pom.) del 29/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022
300ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene il senatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*), rappresentando l'urgenza di affrontare alcune criticità emerse nella sede giudiziaria del tribunale di Nocera Inferiore dove, recentemente, il presidente del tribunale ha presentato le dimissioni. Essendo tale atto motivato dalla protesta contro le carenze strutturali del tribunale, l'oratore chiede, in proposito, un intervento della Commissione giustizia presso il Governo e produce documentazione relativa alla vicenda narrata.

Il rappresentante del governo SISTO si impegna a riferire alla Ministra e agli uffici del Dicastero di via Arenula, in modo da poter far avere una risposta in tempi ragionevoli rispetto alla urgenza presentata.

Il presidente [OSTELLARI](#), non facendosi osservazioni, ottiene mandato dalla Commissione per scrivere alla Ministra, rappresentando l'urgenza di svolgere comunicazioni in Commissione sulla questione.

La senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) insiste con il rappresentante del Governo perché vengano resi noti al più presto i relativi pareri sul disegno di legge, di cui è Relatrice, in materia di geografia giudiziaria.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) richiede la calendarizzazione del disegno di legge n. 2499 del senatore Dal Mas e di quello n. 2582 approvato dalla Camera in tema immunità parlamentari, deferito alle commissioni Prima e Seconda riunite.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) Deputato Giorgia MELONI e altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO e altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività

espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Si riprende con l'esame dell'articolo 9 e dei relativi emendamenti, già in precedenza dati per illustrati.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 9.4.

Previo parere contrario del Relatore, sull'emendamento 9.5 il Governo si rimette alla Commissione, che lo respinge a maggioranza.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 9.6 e 9.0.1, la Commissione conviene all'unanimità sull'articolo 9, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame dell'articolo 10 e dei relativi emendamenti, già in precedenza dati per illustrati.

Essendo stato ritirato l'emendamento 10.1, l'emendamento 10.2 decade per assenza del proponente.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 10.3 e 10.4, il Relatore esprime parere contrario all'emendamento 10.5, sul quale il Governo si rimette alla Commissione.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 10.5.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 10.6 e 10.7, la Commissione conviene all'unanimità sull'articolo 10 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'articolo 11 e agli emendamenti ad esso proposti, già precedentemente dati per illustrati.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 11.1 e 11.2, la senatrice [PIARULLI](#) (M5S) ritira l'emendamento 11.3, che aveva ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7, la senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) ritira l'emendamento 11.8, che aveva ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione conviene all'unanimità sull'articolo 11 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'articolo 12; l'unico emendamento ad esso proposto, già dato per illustrato, è stato successivamente ritirato.

In sede di dichiarazione di voto favorevole sull'articolo 12, il senatore [DE BERTOLDI](#) (Fdl), a nome di tutti i professionisti, ringrazia i colleghi per la collaborazione prestata e la disponibilità manifestata. L'atteggiamento costruttivo di tutti i Gruppi, nel corso dell'iter che sta concludendosi con l'approvazione del disegno di legge, corrisponde alle istanze che ancora ieri sono state avanzate da ProfessionItaliane (l'associazione che riunisce CUP e RPT), da ConfProfessioni e da Adepp in ordine alla necessità di garantire al più presto ai professionisti italiani una legge organica sulla materia, al fine di eliminare il fenomeno delle prestazioni professionali gratuite, imponendo il rispetto del principio

dell'equo compenso, soprattutto ai committenti "forti"; si dice disponibile a migliorare in futuro il provvedimento e ringrazia a nome del suo Gruppo tutti i colleghi della Commissione.

Con separate votazioni, la Commissione unanime conviene sugli articoli 12 e 13, nei testi pervenuti dalla Camera dei deputati.

Si passa alla proposta del Presidente di conferire mandato al relatore, senatore Emanuele Pellegrini.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S), in sede di dichiarazione di voto, fa presente come - pur pronunciando il proprio voto favorevole - il suo Gruppo lamenta la persistenza di criticità del provvedimento che avrebbero potuto e dovuto essere eliminate in questa sede.

Attraverso l'accoglimento degli emendamenti proposti, si sarebbe ad esempio potuto estendere il disegno di legge anche alle professioni non ordinistiche: è realmente incomprensibile la condotta politica dei Gruppi che, pur dichiarando la fondatezza di questi rilevi, si sono spesi per un'approvazione *sic et simpliciter* del testo pervenuto dalla Camera, con il contraddittorio argomento secondo cui si spenderanno in altri provvedimenti (quali?) ed in un futuro (quanto prossimo?) per sanare dei vizi, che si sarebbero potuti più utilmente rimuovere qui ed ora.

Esprime quindi rammarico perché non si sia potuto migliorare il testo in questa sede.

Il senatore [BALBONI](#) (Fdl) esprime il proprio voto favorevole, manifestando la soddisfazione per l'approvazione di un testo importante e particolarmente sentito dal mondo dei professionisti; ringrazia tutti i colleghi e i rappresentanti dei gruppi per aver, in maniera coscienziosa, ritirato gli emendamenti che avrebbero impedito una celere approvazione del testo.

Si dice consapevole di alcune imperfezioni del provvedimento che valuta tuttavia - nel complesso - come positivo, impegnandosi sin da adesso, appena ve ne sia occasione, a migliorare ulteriormente la disciplina della materia; condivide le opinioni espresse dal collega De Bertoldi e dà atto alla maggioranza di non aver avuto un atteggiamento preconcetto nei confronti di un disegno di legge che veniva da un testo che, alla Camera, ebbe come primo firmatario il *leader* del maggior partito di opposizione, Giorgia Meloni.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), pur salutando positivamente l'approvazione di tale disegno di legge, fa notare come si tratti di una problematica che era stata ampiamente discussa, già nella precedente legislatura; segnala alcune criticità che a suo avviso andranno poi modificate alla prima occasione utile, confermando la fiducia nel Relatore con il voto sul mandato per l'Aula.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD), pur preannunciando il proprio voto favorevole, manifesta rammarico per non aver avuto occasione di apportare i necessari miglioramenti al testo, in particolare per quanto concerne l'allargamento dell'ambito di applicazione del testo anche ad altre figure professionali a carattere non ordinistico; segnala poi le criticità relative al tema delle sanzioni.

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI), pur esprimendo il proprio voto favorevole, condivide le opinioni manifestate da alcuni colleghi in merito alla necessità che il provvedimento venga quanto prima migliorato; esprime poi rammarico per il fatto che, sempre più spesso, la Commissione giustizia del Senato si vede costretta a lavorare in tempi ristretti, rinunciando quindi ad apportare i necessari miglioramenti ai provvedimenti che vengono portati alla sua attenzione.

Auspica un'inversione di rotta metodologica, almeno rispetto ai prossimi provvedimenti in materia di violenza domestica ed ergastolo ostativo su cui la Commissione sarà chiamata ad intervenire.

Il senatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az) evidenzia come il gruppo della Lega sia stato protagonista nell'iter di approvazione del provvedimento, che reputa necessario in quanto viene a colmare un inaccettabile vuoto normativo; coglie l'occasione per ringraziare il Relatore del lavoro svolto, e che merita di

proseguire con un convinto voto favorevole al mandato per l'Aula.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*), pur esprimendo il proprio voto favorevole, auspica che vi sia un cambio di rotta nella metodologia di lavoro, che possa consentire di operare con maggiore serenità apportando le necessarie modifiche ai testi che giungeranno alla commissione Giustizia del Senato dopo l'approvazione della Camera.

La Commissione quindi conferisce all'unanimità mandato al relatore Emanuele Pellegrini a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2419, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, e a proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 1425, autorizzandolo alla richiesta dello svolgimento della relazione orale.

Prima dell'applauso di congedo, il rappresentante del governo SISTO esprime la propria soddisfazione per l'approvazione del testo, ringraziando i Gruppi parlamentari per l'atteggiamento coscienzioso e responsabile manifestato durante l'iter di approvazione.

[\(2548\)](#) Paola BOLDRINI e altri. - Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

[\(2607\)](#) Paola BINETTI e altri. - Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(Discussione del disegno di legge n. 2548, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2607 e rinvio)

Il relatore [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra i provvedimenti in titolo, che recano ambedue disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche e che quindi, non facendosi osservazioni, proseguiranno congiuntamente il loro *iter*.

Il disegno di legge n. 2607 si propone di garantire il diritto all'oblio degli ex pazienti oncologici, mediante un solo articolo: esso, al comma 1, prevede che in sede di stipula o di rinnovo dei contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari non potranno essere richieste al consumatore informazioni sul suo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse, trascorsi dieci anni dalla data di conclusione dei trattamenti terapeutici, in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del diciottesimo anno di età. Al comma 2 si specifica che, una volta trascorsi i predetti termini, il consumatore non sarà tenuto a dichiarare alla banca o alla compagnia assicurativa la pregressa patologia oncologica e che sono inapplicabili gli articoli 1892 (dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave) e 1893 (dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave) del codice civile. Come precisa il successivo comma 3, le clausole che impongono al consumatore limiti, costi e oneri ulteriori rispetto a quelli già previsti in via generale sono da considerarsi nulle. Infine, il comma 4 demanda al Ministro della salute - con atto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge - il compito di individuare e aggiornare le patologie per le quali possono variare i termini rispetto a quelli previsti al comma 1 (dieci e cinque anni).

Illustra poi il disegno di legge n. 2548, il cui articolo 1 enuncia le finalità della legge, stabilendo che essa riconosce il diritto delle persone che sono state affette da patologia oncologica a non subire discriminazioni nell'accesso all'adozione di minori e ai servizi bancari e assicurativi.

L'articolo 2 declina gli obiettivi della legge nel settore dei contratti bancari e assicurativi. A tal fine, il comma 1 pone il divieto di richiedere informazioni concernenti lo stato di salute - e, in particolare, patologie oncologiche pregresse - in sede di stipula di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età. Il comma 2 specifica che - trascorso il medesimo periodo - tali

informazioni, ove legittimamente raccolte in sede di stipula prima del decorso del termine decennale o quinquennale, non possono più essere considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del cliente. Il comma 3 integra le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 prevedendo che, nei medesimi casi da essi disciplinati, non possono essere imposti al consumatore limiti, costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. Il comma 4 impone uno specifico obbligo di informazione a carico degli operatori bancari e assicurativi, a beneficio del consumatore. Il comma 5 prevede infine che i termini e i requisiti terapeutici di cui al comma 1 possano essere derogati e integrati - sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dei protocolli - con decreto del Ministro della salute, da adottare ogni due anni, su proposta della Consulta istituita dall'articolo 4.

L'articolo 3 interviene in materia di procedure di adozione, modificando specifiche disposizioni della legge 4 maggio 1983, n. 184. In particolare, viene modificato il comma 4 dell'articolo 22: tale disposizione include, tra gli aspetti della personalità e della vita dei richiedenti che possono formare oggetto delle indagini funzionali alla verifica dell'idoneità all'adozione, anche lo stato di salute. La modifica proposta incide sul perimetro delle indagini riguardanti lo stato di salute, specificando che le stesse indagini non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età, fatti salvi i diversi termini e requisiti terapeutici eventualmente stabiliti per specifiche patologie con decreto del Ministro della salute. Di conseguenza, specifici rinvii all'articolo 22, comma 4, secondo periodo, vengono inseriti all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c) - relativo alle verifiche di idoneità in sede di accesso all'adozione internazionale - e all'articolo 57, terzo comma, lettera a) - relativo alle verifiche di idoneità degli adottanti in sede di formulazione dei criteri di valutazione dell'interesse del minore all'adozione in casi particolari).

L'articolo 4 disciplina l'istituzione, le competenze e le modalità di funzionamento della Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, alla quale sono attribuite funzioni essenziali nell'attuazione della presente legge e, più in generale, nella promozione di una più matura consapevolezza delle situazioni problematiche che possono caratterizzare l'esperienza di vita degli ex pazienti oncologici. Infine, l'articolo 5 detta disposizioni transitorie. Il primo comma prevede, in particolare, che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) individuino con proprio provvedimento, sentita la Consulta, le modalità di attuazione dell'articolo 2, comma 1, se del caso predisponendo formulari e modelli. Il comma 2 prevede in ogni caso che, nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi, gli operatori bancari e assicurativi si adeguino, in sede di stipula dei contratti successivamente alla sua entrata in vigore, ai principi enunciati dalla legge, a pena di nullità delle clausole contrattuali da essi difformi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2530) Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica

(1564) Valeria VALENTE ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere

(1770) Alessandra MAIORINO ed altri. - Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore

(1885) NENCINI ed altri. - Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

(1868) Donatella CONZATTI ed altri. - Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere

(2377) Marzia CASOLATI ed altri. - Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi

(2594) Micheline LUNESU e altri. - Disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1564, 1770, 1868, 1885 e 2377, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2594 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 aprile.

Il correlatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) dà per illustrato il nuovo disegno di legge n. 2594, sopraggiunto nella medesima materia, proponendone la congiunzione ai precedenti. Si tratta del disegno di legge della senatrice Micheline Lunesu e altri che reca disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita.

Con l'espressione «violenza di genere» si indicano tutte quelle forme di violenza maschile, di natura psicologica, fisica e sessuale che colpiscono le donne in quanto tali, costituendo non solo una discriminazione, ma anche, e soprattutto, una violazione dei diritti umani. Vi sono dei dati allarmanti in ordine alle violenze e ai femminicidi, i quali dimostrano che, nonostante le misure attuate siano molteplici, sia necessario prevedere una cospicua implementazione delle misure, in particolare in ordine alla prevenzione: le forme più gravi di violenza sono esercitate da *partner*, parenti o amici; oltre alla violenza fisica o sessuale le donne con un partner subiscono forme di violenza psicologica ed economica, cioè comportamenti di umiliazione, svalorizzazione, controllo ed intimidazione, nonché di privazione o limitazione nell'accesso alle proprie disponibilità economiche o della famiglia. Si ritiene indispensabile, dunque, intervenire tempestivamente, prima che i disagi subiti possano tramutarsi in veri e propri disturbi psicologici per il minore; affinché vi sia una pronta ed efficiente presa in carico già dalle prime fasi dell'emergenza, invero, tutti gli adulti che sono a contatto con i minori, a partire dalle scuole e dai servizi sanitari, devono assumere una responsabilità diretta per far emergere queste situazioni sommerse, attrezzandosi per riconoscere tempestivamente ogni segnale di disagio, senza trascurarlo o minimizzarlo. Allo stesso tempo, è necessario prevedere un sistema di protezione diffuso capillarmente che non lasci sole le donne ad affrontare il complesso percorso di liberazione dalla violenza domestica. Con il disegno di legge si intende intervenire con strumenti di supporto ancor prima che la violenza si sia concretamente perpetrata e, dunque, si intende delineare un sistema che sia capace di intercettare il malessere della donna già nel momento in cui questa individui i primi segnali dell'esistenza di un rapporto insano: ciò a partire dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato nel mese di aprile dello scorso anno, che prevede tra l'altro la realizzazione entro il 2026 delle Case della comunità.

Considerata la funzione che esse svolgono - come luogo fisico di prossimità e facile individuazione, dove la comunità (fondamentale per la prevenzione) può accedere per entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria e socio-sanitaria - il disegno di legge intende istituire degli sportelli di ascolto per le donne in difficoltà presso le presenti Case della comunità: ciò affinché siano garantiti interventi basati sull'unitarietà di approccio, centrati sulla donna ed orientati su una miglior organizzazione dei servizi con la piena integrazione e responsabilizzazione di tutti gli attori dell'assistenza, al fine di dare un supporto fattivo alle donne che si trovano in situazioni di difficoltà, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi socio-sanitari in termini di prevenzione ed assistenza delle donne al fine di prevenire ipotesi di violenza domestica e atti di femminicidio, assicurando uniformità, facilità ed equità di accesso.

L'articolo 1 è volto all'introduzione di azioni volte alla prevenzione della violenza sulle donne, attraverso l'istituzione di sportelli di ascolto per il supporto, l'accoglienza e l'informazione delle donne, attività didattiche per gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado volte alla prevenzione dei disagi legati alla violenza assistita, nonché la promozione di servizi a sostegno della responsabilità genitoriale: ciò affinché si forniscano alle famiglie degli elementi in ordine agli effetti della violenza assistita su minori e adolescenti. L'articolo 2 dispone che, all'interno dell'insegnamento

dell'educazione civica, siano tenuti incontri con professionisti psicologi volti all'intercettazione di disturbi dovuti alla partecipazione passiva ad atti di violenza da parte del padre nei confronti della propria madre. L'articolo 3 contiene un rafforzamento del rapporto tra la scuola e la famiglia, prevedendo un supporto ai genitori in ordine alla gestione dei rapporti a fronte della sensibilità di minori e adolescenti. L'articolo 4 prevede l'istituzione di un uno sportello di ascolto volto all'accoglienza, all'informazione e al supporto delle donne. L'articolo 5 dispone la copertura finanziaria.

Infine il correlatore Cucca, parlando anche a nome dell'altra relatrice, auspica una celere approvazione dei provvedimenti in titolo, che corrispondono tutti ad un'esigenza assai sentita dall'opinione pubblica in quanto pongono rimedio ad una grave emergenza sociale.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) concorda con quanto affermato dal correlatore Cucca.

Il [PRESIDENTE](#), non facendosi osservazioni, dispone la congiunzione, convenendo con l'esigenza di non farsi distrarre dall'obiettivo di dare una risposta al Paese, dinanzi alla estrema gravità del fenomeno. Non intende quindi attardarsi in polemiche sterili, ricordando semplicemente che le audizioni in Ufficio di Presidenza integrato furono svolte grazie alla decisione della Commissione, del 13 aprile 2022, di aprire una fase conoscitiva con audizioni di soggetti, affidandone la designazione ai Gruppi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

IN SEDE REFERENTE

(2574) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri
(2465) GRASSO e altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si resta in attesa del parere della Quinta Commissione, che si provvederà a sollecitare anche per la prossima settimana.

Il correlatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az) propone di organizzare un'opportuna riunione di maggioranza per discutere i temi più problematici del provvedimento.

Il correlatore [MIRABELLI](#) (PD) ricorda la necessità di prendere posizione sulla questione di tecnica normativa posta dal senatore Grasso, per la quale sarebbe utile che l'Ufficio legislativo del Dicastero offrisse il suo supporto.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco) ricorda di aver presentato un documento scritto, a disposizione di tutti i commissari, con opportune osservazioni in merito alla questione cui allude il relatore Mirabelli: la riunione di maggioranza, che potrebbe non essere preclusa in una seconda occasione anche alle opposizioni, dovrebbe prendere atto della sovrapposizione delle due normative e trarne le

debite conclusioni, in termini di prosieguo dell'iter, sotto il profilo testuale.

Il correlatore [MIRABELLI](#) (PD) replica al senatore Grasso che la tecnica giuridica offerta dagli esperti ministeriali - che non si è mai pensato di coinvolgere in termini sostitutivi della decisione politico-parlamentare - potrebbe semplicemente essere di ausilio per addivenire a soluzioni diverse da quelle emendative, che rischierebbero di ritardare l'approvazione del provvedimento con probabile violazione del termine accordato dalla Corte costituzionale.

Il rappresentante del governo SISTO ricorda che il Governo, con i propri uffici legislativi, è a disposizione della Commissione per un leale confronto.

Il [PRESIDENTE](#) invita i Relatori di farsi carico di convocare le riunioni testé prospettate e di riferirne al più presto alla Commissione gli esiti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(170) Laura GARAVINI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(286) Julia UNTERBERGER e Donatella CONZATTI. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(2102) Paola BINETTI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(2276) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(2293) Loredana DE PETRIS e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

(2547) Danila DE LUCIA e altri. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 170, 286, 2102, 2276 e 2293, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2547 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

I relatori Alessandra [MAIORINO](#) (M5S) e [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) danno per illustrato il nuovo disegno di legge n. 2547, sopraggiunto nella medesima materia, proponendone la congiunzione ai precedenti. Si tratta del disegno di legge della senatrice Danila De Lucia (M5S) e altri, *Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli*. L'intervento normativo in parola prevede all'articolo 1 la sostituzione dell'articolo 143-bis del codice civile prevedendo la conservazione del cognome di ciascun coniuge, che può, quindi, aggiungere al proprio il cognome dell'altro coniuge, conservandolo fino allo scioglimento del matrimonio; nei casi di doppio cognome il coniuge indica quale intenda mantenere. Sono, poi, abrogati, per esigenze di coordinamento normativo: l'articolo 156-bis del codice civile; i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della legge sul divorzio (legge 1° dicembre 1970, n. 898).

L'articolo 2 introduce nel codice civile l'articolo 143-*quater*, relativo al cognome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome di entrambi nell'ordine concordato o quello del padre o della madre. In assenza di accordo tra i genitori, al figlio è attribuito il cognome di entrambi i genitori in ordine alfabetico. Ai figli degli stessi genitori, nati successivamente è attribuito lo stesso cognome del primo figlio; il figlio cui sono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno a sua scelta. L'articolo 3 modifica la disciplina dell'articolo 262 del codice civile relativa al cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio, stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dall'articolo 143-*quater*. Se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome e, ove il riconoscimento da parte dell'altro genitore avvenga

successivamente, il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché del figlio stesso (se già ha compiuto 14 anni). Spetta al giudice decidere in merito all'assunzione del cognome del genitore previo ascolto del figlio minore al compimento dei dodici anni di età e anche di età inferiore ove capace di discernimento, nei casi di disaccordo. Quest'ultima disposizione si applica anche nel caso di riconoscimento successivo alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità. In caso di figli nati successivamente dagli stessi genitori e di attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-*quater*, terzo comma.

L'articolo 4, comma 1, detta, anzitutto, una nuova formulazione dell'articolo 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età. La nuova disciplina prevede che l'adottato anteponga al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere. Se l'adozione del maggiorenne è fatta da entrambi i coniugi, si applica l'articolo 143-*quater*. Il comma 2 dell'articolo 4 sostituisce l'articolo 27 della legge sull'adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184), confermando l'attuale previsione secondo cui, a seguito dell'adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, il nuovo articolo 27 rinvia - per l'attribuzione del cognome all'adottato - alla disciplina introdotta dal nuovo articolo 143-*quater* del codice civile. Il comma fa salvi i commi 2 e 3 dell'articolo 27 della legge sull'adozione che prevedono che nei casi di adozione disposta da moglie separata l'adottato ne assuma il cognome e la cessazione dei rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine ad esclusione dei divieti matrimoniali.

L'articolo 5 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità - con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. Si precisa, infine, che nelle ipotesi indicate non si applica la disciplina amministrativa necessaria per promuovere l'istanza relativa al cambiamento del nome o del cognome prevista dagli articoli da 89 a 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

L'articolo 6 demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame - le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile (il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000). L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria e, da ultimo, l'articolo 8 prevede disposizioni finali.

Il [PRESIDENTE](#), non facendosi osservazioni, dispone la congiunzione. Avverte poi che, in riferimento ai disegni di legge in titolo, è sopraggiunto il fatto nuovo rappresentato dalla pronuncia della Corte costituzionale 31 maggio 2022, n. 131, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità di una serie di norme nella fase in cui prevedono "che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che assumi i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo il diverso accordo". Si segnala peraltro che, al paragrafo 15 del *Considerato in diritto*, la medesima sentenza contiene un duplice invito al legislatore: impedire "un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome", da un lato; pronunciarsi sull'eventuale vincolatività della prima scelta rispetto ai successivi figli, dall'altro lato. Stante la fase procedurale in cui la Commissione giustizia versa, che era quella dello svolgimento di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, si evidenzia l'opportunità di riaprire il termine per l'individuazione delle audizioni, in modo da consentire a tutti i Gruppi di indicare soggetti qualificati a dare una risposta a queste problematiche dalla Corte.

Concorda il correlatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) mentre dissente la correlatrice [MAIORINO](#) (*M5S*).

Si apre un breve dibattito, cui prendono parte i senatori Grazia [D'ANGELO](#) (*M5S*), [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), [CUCCA](#) (*IV-PSI*) e [MIRABELLI](#) (*PD*).

Indi la Commissione conviene di fissare a venerdì 1° luglio prossimo, alle ore 12, il termine per indicare gli auditi, nel limite di un nominativo per ciascuno Gruppo, ritenendo superate le precedenti indicazioni. Già in seduta i senatori [MIRABELLI](#) (PD) e [CUCCA](#) (IV-PSI) indicano, per i rispettivi Gruppi, il nominativo di Domenico Pittella, mentre il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco) designa Rosanna Oliva e la senatrice [MAIORINO](#) (M5S) indica Daniela Monaco.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1425
XVIII Legislatura

Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

Titolo breve: *Equo compenso prestazioni professionali*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 225 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2021

[N. 234 \(pom.\)](#)

9 novembre 2021

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N. 260 \(pom.\)](#)

15 marzo 2022

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 8[^] Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 225 (pom.) del 26/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021
225ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ([n. 282](#))
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che, non essendo ancora pervenuto il parere della Conferenza unificata, la riserva non è stata sciolta e il seguito dell'esame dovrà essere rinviato ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di piano per la transizione ecologica ([n. 297](#))
(Osservazioni alla 13a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, illustra un nuovo schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato, sottolineando che esso recepisce ulteriori suggerimenti provenienti dai colleghi.

Il senatore [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az) ringrazia il Presidente-relatore per l'apertura dimostrata nei confronti delle sue proposte.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone

in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi, che risulta approvato.

(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MARGIOTTA](#) (PD) illustra il provvedimento in esame, volto a garantire ai liberi professionisti di incassare il compenso pattuito per le prestazioni professionali relative alla presentazione di istanze alla pubblica amministrazione per conto di privati cittadini o imprese, nonché a contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale.

Il provvedimento consta di 5 articoli.

L'articolo 1 individua oggetto e finalità dell'intervento.

L'articolo 2 prevede che alle istanze autorizzative, o alle istanze di ogni tipo di intervento nei settori nei quali è necessaria l'attività di un professionista, debba essere allegata la lettera di affidamento dell'incarico, sottoscritta dal committente e dal professionista e redatta ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, nonché nel rispetto delle prescrizioni in materia di modalità di pattuizione del compenso per le prestazioni professionali di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012.

Nella lettera deve essere espressamente determinato l'oggetto dell'incarico, con precisa individuazione delle prestazioni commissionate al professionista in riferimento alle possibili fasi procedurali propedeutiche al rilascio degli atti, nonché la misura del compenso pattuito per ognuna delle predette fasi, nel rispetto dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile - ai sensi del quale la misura del compenso deve essere in ogni caso adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione - e delle altre disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

Ai sensi dell'articolo 3, l'amministrazione - al momento della ricezione di istanze volte al rilascio di atti autorizzativi o di comunicazione di ultimazione della fase realizzativa o di qualsiasi altro atto costituente elemento conclusivo di un *iter* autorizzativo o realizzativo - deve acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista sottoscrittore degli elaborati progettuali o responsabile, a qualsiasi titolo, dell'esecuzione delle prestazioni professionali che attesta il pagamento da parte del committente dei compensi relativi alla prestazione resa, oggetto della lettera di affidamento dell'incarico.

In mancanza del pagamento, la dichiarazione attesta l'avvenuta corresponsione al professionista da parte del committente dell'anticipo del compenso pattuito, in misura non inferiore al 30 per cento, nonché il relativo piano dei pagamenti.

Nella dichiarazione devono essere riportati gli estremi del bonifico bancario incluso il CRO e le date di effettiva disposizione e valuta del pagamento, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'articolo 4 stabilisce che la mancata presentazione della lettera di affidamento dell'incarico e della dichiarazione attestante il pagamento dei compensi costituisce motivo ostativo per il completamento del procedimento amministrativo fino all'avvenuta integrazione.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione.

La senatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az), premesso di condividere le finalità del provvedimento, ritiene che sia tuttavia necessario approfondire alcuni profili.

In primo luogo, bisognerebbe valutare se la dichiarazione attestante il pagamento da parte del committente non ponga problemi dal punto di vista della tutela della *privacy*, anche considerato che essa verrebbe trattata da uffici comunali o comunque da amministrazioni diverse da quella delle entrate, istituzionalmente preposta a gestire tale tipo di dati. Tale procedimento poi riguarderebbe coloro che operano nel campo dei servizi di architettura e di ingegneria, mentre altre categorie, quali

ad esempio gli avvocati, non dovrebbero presentare analoghe dichiarazioni.

Inoltre, sarebbe opportuno comprendere se il meccanismo introdotto dal provvedimento possa funzionare con riferimento a tutti i tipi di istanza e a tutti i tipi di progetto e non crei disparità fra l'architetto che deve presentare l'istanza e tutti gli altri professionisti - ingegneri, geologi, ecc. - che possono a vario titolo prestare la propria attività professionale nelle varie fasi.

Il senatore [SANTILLO](#) (M5S), anche in qualità di primo firmatario del disegno di legge, ne chiarisce le finalità e osserva che esso nasce proprio dalla volontà di introdurre una tutela per categorie che al momento ne sono sprovviste, mentre gli avvocati hanno già una disciplina.

Ritiene possibile svolgere la riflessione su eventuali profili di riservatezza, ma ricorda che, oltre a tutelare i professionisti, il provvedimento è espressamente finalizzato a contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale, per cui una limitazione della *privacy* potrebbe essere necessaria.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) suggerisce di valutare se i dati sui compensi possano essere comunicati all'Agenzia delle entrate, invece che al Comune o ad altra amministrazione.

Il relatore [MARGIOTTA](#) (PD) osserva che eventuali prestazioni rese da ulteriori professionisti emergerebbero comunque dalla lettera di affidamento dell'incarico, che deve determinare l'oggetto dello stesso e le prestazioni connesse alle varie fasi procedurali. Ritiene inoltre che, a fronte della tutela accordata ai liberi professionisti, un piccolo sacrificio in termini di *privacy* non sembrerebbe comunque irragionevole.

La senatrice [SUDANO](#) (L-SP-PSd'Az) esprime perplessità sull'articolo 4, che determinerebbe una stasi dell'attività dell'amministrazione la cui opportunità andrebbe valutata attentamente.

Il senatore [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene necessario approfondire tutte le questioni emerse nella discussione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 297

La Commissione, esaminata la proposta di piano per la transizione ecologica (n. 297),

premessi che:

il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha approvato il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche nazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, mobilità sostenibile, contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, risorse idriche e relative infrastrutture, qualità dell'aria, economia circolare e

bioeconomia circolare e fiscalità ambientale;

il Piano individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonché le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure. Viene inoltre sottolineato che il Comitato interministeriale per la transizione ecologica avrà la responsabilità della programmazione e del monitoraggio del processo fino al raggiungimento del suo fine;

nella premessa della proposta di Piano per la transizione ecologica (PTE) viene evidenziato che tale piano "intende fornire informazioni di base e un inquadramento generale sulla strategia per la transizione ecologica, dare un quadro concettuale che accompagni gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

dal punto di vista degli investimenti necessari, nel PTE si evidenzia che: "ai fondi del PNRR dovranno affiancarsi, per le misure di competenza, i fondi della coesione europea e nazionale e i fondi di bilancio ordinario gestiti dalla pubblica amministrazione centrale e dagli enti territoriali e contemporaneamente, dovrà essere promossa l'attivazione di ulteriori investimenti da parte degli operatori privati e pubblico-privati";

considerato che:

il PTE intende tracciare le tappe per la trasformazione ambientale, economica e socio-politica ritenuta necessaria per avviare mutamenti di lungo periodo. Tali mutamenti hanno la finalità di determinare la radicale trasformazione degli assetti economici, industriali e sociali necessari a scongiurare il pericolo che i cambiamenti climatici in corso e la riduzione della biodiversità compromettano i progressi e i benefici raggiunti dal genere umano. Il Piano è basato, oltre che sul *Green Deal*, sull'Accordo di Parigi, sottoscritto nel dicembre 2015, e sull'Agenda 2030;

la proposta di Piano prevede, in particolare, otto ambiti di intervento, che riguardano: la decarbonizzazione; la mobilità sostenibile; il miglioramento della qualità dell'aria; il contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico; il miglioramento delle risorse idriche e delle relative infrastrutture; il ripristino e rafforzamento della biodiversità; la tutela del mare; la promozione dell'economia circolare, della bioeconomia e dell'agricoltura sostenibile;

tra le aree di intervento di maggiore interesse per le competenze della Commissione, assume particolare rilevanza quella relativa alla decarbonizzazione, sia per quanto riguarda il settore dei trasporti che dell'edilizia. Il Piano ricorda infatti gli obiettivi per la decarbonizzazione: *net zero* al 2050 e riduzione del 55 per cento al 2030 delle emissioni di CO₂ rispetto al 1990;

con riferimento alla mobilità sostenibile, il Piano ricorda l'obiettivo *net zero* per il trasporto navale ed aereo e l'accelerazione verso l'alta velocità e il traffico merci su rotaia, nonché gli investimenti per circa 38 miliardi di euro nel periodo 2021-2026 nelle Missioni 2 e 3 del PNRR. Il Piano risulta coerente con gli obiettivi indicati dalla Strategia europea sulla mobilità (2020), che prevedono 30 milioni di auto elettriche entro il 2030, dei quali 6 milioni in Italia, e la quasi totalità per il 2050, navi e aerei a emissioni zero fra il 2030 e il 2035, il raddoppio del traffico ferroviario ad alta velocità per il 2030 e la triplicazione entro il 2050, l'aumento del 50 per cento del traffico merci su rotaia entro il 2030 e il suo raddoppio per il 2050;

rilevato che:

l'Italia è caratterizzata da una mobilità intensa e disomogenea sul territorio con una netta prevalenza dell'infrastruttura stradale: il 90 per cento del traffico passeggeri avviene in auto e il 6 per cento su

ferrovia (la media europea è 7,9 per cento), mentre le merci si muovono per circa la metà su strada e per il resto su vie d'acqua e treni. I trasporti sono responsabili di circa il 30 per cento del totale nazionale delle emissioni di gas serra, pari a poco più di 100 milioni di tonnellate all'anno che vanno sostanzialmente azzerate entro il 2050;

il PNRR rappresenta indubbiamente un cambio di passo nella disponibilità di risorse per la promozione di una mobilità sostenibile a emissioni zero entro il 2050, ma per raggiungere un obiettivo così ambizioso sarà necessario programmare - nel periodo compreso fra il 2030 e il 2050 - la sostituzione completa dei carburanti fossili con elettricità da rinnovabili, idrogeno e biocarburanti avanzati o di origine sintetica per alimentare autoveicoli leggeri e pesanti, ma anche navi e aerei, dove in particolare saranno necessari ingenti investimenti in ricerca e innovazione. Nella prospettiva di una decarbonizzazione completa la motorizzazione elettrica dovrà coprire fino al 50 per cento del settore, diventando ampiamente maggioritaria nel comparto auto, mentre sul fronte carburanti un peso analogo dovranno averlo idrogeno, biocarburanti o carburanti sintetici ad impatto zero;

occorrerà che il trasporto passeggeri e merci su ferro assuma un ruolo preponderante rispetto a quello su gomma e più in generale la promozione della mobilità collettiva e condivisa rispetto a quella individuale. A ciò occorrerà integrare una più incisiva pianificazione urbana che favorisca la cd. mobilità dolce, pedonale e ciclabile;

anche il trasporto marittimo ed il settore portuale saranno chiamati a dare un contributo alla riduzione dei gas serra e dei carichi inquinanti, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di Parigi sul clima che, per la prima volta, riconosce agli oceani e ai mari un ruolo fondamentale nella regolazione del sistema climatico a livello globale;

la Proposta di piano in esame pone obiettivi estremamente ambiziosi e, nonostante si assista in questa fase ad un dispiego ingente di risorse, è probabile che, in ragione di una revisione al rialzo dei consumi energetici previsti, si renda necessario uno sforzo ancora maggiore al fine di dare alla transizione ecologica l'accelerazione necessaria per conseguirli;

considerato inoltre che:

l'Italia è un paese estremamente fragile e antropizzato a causa di interventi che in passato hanno compromesso la resilienza degli edifici e della rete infrastrutturale ai fenomeni idro-meteorologici e sismici. I numerosi casi di dissesto idrogeologico sono ora aggravati dai cambiamenti climatici in corso. Su una superficie nazionale di più di 300.000 kmq il 16,8 per cento è mappato nelle classi a maggiore pericolosità per frane (8,4 per cento) e alluvioni (8,4 per cento). Il 91 per cento dei Comuni italiani è esposto a forme più o meno marcate di rischio idrogeologico mentre le Regioni più in pericolo sono l'Emilia-Romagna, la Toscana, la Campania, la Lombardia, il Veneto e la Liguria;

nei prossimi anni per via degli obiettivi previsti dal Regolamento (UE) 2019/631 (del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011), che fissa stringenti obiettivi di contenimento delle emissioni di CO₂ in capo ai produttori *automotive*, continuerà a crescere l'offerta di autovetture e veicoli commerciali leggeri alimentati con energia elettrica e debutteranno quelli ad idrogeno;

l'Italia ha una consolidata tradizione industriale in materia di autoveicoli, carburanti e infrastrutture alternative (v. GPL e metano), che di recente ha trovato nuovo slancio e maggior beneficio ambientale con il biometano e il GNL (anch'essi destinati a diventare sempre più bio, con il bioGNL come per il bioGPL), come pure dimostrano le esplicite previsioni e stanziamenti di incentivazioni previste nel

PNRR, che si inseriscono appieno nell'efficace sistema di incentivazione previsto dal decreto 2 marzo 2018 recante "*Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti*", che potrà essere rinnovato e affinato nei prossimi anni, anche nell'ambito del recepimento della direttiva 2018/2001, cosiddetta RED II;

la classificazione dei veicoli adibiti al trasporto su strada, in ordine all'impatto ambientale e al consumo energetico, basata sulle emissioni allo scarico dei gas climalteranti (CO₂ g/km) e all'emissioni di inquinanti, è da ritenersi sempre meno adeguata considerando la progressiva penetrazione delle auto elettrificate (e prossimamente di quelle a idrogeno) che non hanno motori a combustione interna,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

- 1) si invita a valutare l'opportunità di adoperarsi affinché - per un efficace svolgimento delle gare di appalti pubblici e, segnatamente, allo scopo di aumentare il numero delle possibili offerte, così da avere maggior concorrenza e, in ultima analisi, un miglior esito - oltre ad autovetture e veicoli commerciali leggeri alimentati con energia elettrica (e idrogeno) sia prevista e garantita la partecipazione degli altri "veicoli puliti" che utilizzano combustibili alternativi *low carbon* come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 257 del 2016;
- 2) si invita a valutare l'opportunità di adoperarsi per assicurare che la valutazione degli impatti energetico e ambientale dei veicoli adibiti al trasporto su strada possa essere certificata mediante l'adozione dei principi del *Life Cycle Assessment* (LCA) per la valutazione dell'impronta ambientale (emissioni di CO₂), in considerazione della necessità di valutare i reali impatti emissivi delle differenti alimentazioni delle auto, non solo con riferimento all'uso del veicolo, ma anche al suo processo di fabbricazione e al cosiddetto "fine vita" (produzione e smantellamento del veicolo e della batteria e riciclaggio dei materiali);
- 3) al fine di fornire un ulteriore apporto alla resilienza degli edifici, alla riduzione dei consumi e alla conservazione delle risorse nel settore dell'edilizia, sia valutata l'opportunità:
 - di incentivare la realizzazione di un'apposita certificazione degli edifici che permetta di caratterizzare le vulnerabilità idro-meteorologiche, sismiche e i rischi connessi;
 - di incentivare l'installazione sugli edifici di nuova costruzione e sulle ristrutturazioni, anche effettuate con il superbonus 110 per cento, di impianti fotovoltaici e annessi sistemi di accumulo al fine di incrementare velocemente la produzione di energia rinnovabile;
 - di dare maggiore impulso a modelli di edilizia circolare anche attraverso l'inserimento di specifici criteri ambientali minimi nei bandi di gara degli appalti pubblici;
- 4) al fine di raggiungere l'obiettivo di contenimento del consumo di suolo, valuti il Governo di promuovere interventi volti ad affermare e garantire i principi fondamentali del riuso e della rigenerazione urbana, anche favorendo l'adozione di un testo unico che disciplini la progettazione urbanistica individuando le specifiche competenze di ciascuna figura professionale;
- 5) al fine di conseguire gli obiettivi connessi alla decarbonizzazione, si valuti l'opportunità di contenere i consumi energetici del settore del trasporto aereo e marittimo;
- 6) si raccomanda di destinare maggiori risorse verso soluzioni di decarbonizzazione che tendano all'annullamento delle emissioni climalteranti alla fonte, attraverso lo sviluppo di energie rinnovabili e dell'innovazione dei processi produttivi;
- 7) tenuto conto che l'idrogeno è un vettore energetico imprescindibile per la transizione ecologica e

può contribuire alla decarbonizzazione in molteplici settori quali la mobilità, la produzione industriale, la produzione di energia e il riscaldamento, siano privilegiati gli investimenti diretti a sostenere lo sviluppo di tutta la filiera dell'idrogeno, con particolare riferimento all'idrogeno verde prodotto da fonti rinnovabili, concentrando maggiori sforzi sulla realizzazione delle infrastrutture necessarie ad una reale espansione e ad incrementarne la competitività;

8) si suggerisce di sostenere interventi volti a promuovere l'educazione ambientale al fine di sensibilizzare sia i cittadini che gli imprenditori in merito all'urgenza della trasformazione delle filiere produttive e al fine di favorire cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti dei cittadini, sia singolarmente che a livello di comunità.

1.4.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 234 (pom.) del 09/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2021
234ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da Covid-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (n. 320)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, commi 718 e 719, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 4 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*) ha presentato uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato. Nel dichiarare aperta la discussione, ricorda che la Commissione dovrà esprimersi entro domani e propone pertanto di prevedere che la votazione del parere abbia luogo nella seduta già convocata per domani alle ore 13,30, ovvero alla sospensione dei lavori d'Aula, se successiva.

La Commissione conviene.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta antimeridiana del 4 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di presentare una proposta di parere nel corso della prossima seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale
(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa seduta è stata aperta la discussione e informa che la Commissione giustizia ha deliberato lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Il relatore [MARGIOTTA](#) (*PD*), in considerazione dell'importanza del tema e della pluralità dei punti di vista che sono emersi nel corso della discussione, propone di rinviare l'esame ad un momento successivo alle audizioni, in maniera tale da poter avere contezza delle posizioni che verranno espresse dai vari *stakeholder*.

La senatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda con la proposta del relatore e chiede al Presidente di voler acquisire dalla Commissione giustizia informazioni in merito al calendario delle audizioni, in modo da agevolare la partecipazione dei senatori della 8ª Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) conferma che procederà ad acquisire le informazioni richieste dalla senatrice Pergreffi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta antimeridiana già convocata per domani, mercoledì 10 novembre, alle ore 8,30, non avrà più luogo. Resta confermata la seduta già prevista, sempre nella stessa giornata, alle ore 13,30, ovvero alla sospensione dei lavori d'Aula se successiva.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL'ATTO DEL GOVERNO N. 320

L'8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da Covid-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (n. 320),

premessi che:

l'articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (legge di bilancio per il 2021) ha

istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla compensazione: nel limite di 450 milioni di euro, dei danni subiti dai gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'ENAC; nel limite di 50 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'ENAC;

l'articolo 73 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha incrementato il fondo suddetto di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021, destinati alla compensazione: nel limite di 285 milioni di euro, dei danni subiti dai gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'ENAC; nel limite di 15 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'ENAC;

il comma 718 della suddetta legge di bilancio per il 2021 ha previsto che i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di erogazione del contributo stesso siano definiti con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;

considerato che:

le risorse complessivamente stanziare, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, costituiscono un importante intervento volto a mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;

è auspicabile che il decreto ministeriale in esame sia adottato rapidamente e che tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento di erogazione delle risorse del fondo pongano in essere ogni atto necessario alla tempestiva corresponsione dei contributi alle imprese beneficiarie,

esprime parere favorevole.

1.4.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 260 (pom.) del 15/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 15 MARZO 2022
260ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [LUPO](#) (M5S) chiede che l'inizio dell'esame dell'atto del Governo n. 365, del quale è stata nominata relatrice, sia rinviato ad altra seduta.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'incardinamento dell'atto in questione potrà avere luogo nella seduta già prevista per domani alle ore 12.30 ovvero alla sospensione dei lavori d'Aula, se successiva.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 di individuazione di interventi diversi nei settori delle infrastrutture portuali, dei presidi di pubblica sicurezza, delle infrastrutture idriche e delle infrastrutture stradali quali interventi infrastrutturali prioritari per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di commissari straordinari (n. 364)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Esame e rinvio)

Il relatore [PAROLI](#) (FIBP-UDC) illustra il provvedimento in titolo, segnalando preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esprimersi, entro il prossimo 28 marzo, su cinque schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, volti a modificare o a sostituire alcuni dei DPCM del 16 aprile e del 5 agosto 2021, con i quali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, sono state individuate le opere infrastrutturali per la cui realizzazione si è ritenuto di dover procedere alla nomina di Commissari straordinari, nomina disposta con i medesimi decreti.

Come evidenziato nella relazione che accompagna gli schemi, in alcuni casi le modifiche proposte, che introducono la previsione della possibilità di finanziare le spese per il supporto tecnico e abilitano i

Commissari ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, sono finalizzate a superare le criticità operative emerse, *medio tempore*, nell'attività di alcuni Commissari straordinari.

In altri casi, le dimissioni dall'incarico o il collocamento in quiescenza dei Commissari nominati in precedenza hanno reso necessaria la nomina di nuovi Commissari.

In altri casi ancora, si è proceduto a razionalizzare l'attribuzione dei compiti relativi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali sulla base degli ambiti territoriali di riferimento dei Commissari.

In particolare, l'atto del Governo n. 364 modifica i decreti di nomina di diversi Commissari incaricati della realizzazione di interventi nei settori delle infrastrutture portuali, dei presidi di sicurezza pubblica, delle infrastrutture idriche e delle infrastrutture stradali.

Gli articoli da 1 a 3 dello schema integrano i decreti di nomina del dottor Paolo Emilio Signorini (Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova), del dottor Pasqualino Monti (Presidente della Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Commissario straordinario per il rilancio del polo della cantieristica navale nel porto di Palermo e per la realizzazione del sistema interfaccia Porto-Città) e del dottor Luciano Guerrieri (Presidente della Autorità di sistema portuale del Mare Tirreno settentrionale, Commissario straordinario per la Darsena europea di Livorno), al fine di consentire ai suddetti Commissari di potersi avvalere, per la realizzazione delle opere di rispettiva competenza, di supporto tecnico ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 2019, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La quota di risorse del quadro economico degli interventi che può essere destinata alle spese di supporto tecnico per ciascun Commissario è quantificata in 200.000 euro annui, aumentabile, in ragione dell'anno di riferimento, del 50 per cento, previa autorizzazione della competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sulla base di specifiche e motivate esigenze prospettate dal Commissario.

L'articolo 4 stabilisce che l'ingegner Vittorio Rapisarda, Provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, nominato con DPCM 16 aprile 2021 Commissario straordinario per la realizzazione di interventi di edilizia statale a Roma, può assumere le funzioni stazione appaltante, con conseguente autorizzazione ad aprire un'apposita contabilità speciale. Anche in tale caso è consentito il ricorso al supporto tecnico per le attività connesse alla realizzazione delle opere, con una quantificazione di risorse pari a 200.000 euro annui, aumentabili del 50 per cento.

Con l'articolo 5 anche l'architetto Ornella Segnalini, Commissario straordinario per la realizzazione della diga di Pietrarossa, è autorizzata ad assumere le funzioni di stazione appaltante, in raccordo con la Regione Siciliana. Viene inoltre specificato che, come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 32, per il supporto tecnico delle attività connesse alla realizzazione dell'opera, il Commissario può avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti pubblici, nell'ambito della quota di risorse già quantificata dal DPCM 16 aprile 2021 (200.000 euro annui).

L'articolo 6 procede a sostituire, in quanto collocato in quiescenza, il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, ingegner Gianluca Ievolella, nella sua funzione di Commissario straordinario per la realizzazione di interventi di edilizia statale, complessivamente relativi a presidi di pubblica sicurezza nelle città di Palermo, Catania, Reggio Calabria e Crotone, con il nuovo Provveditore, l'ingegner Tommaso Colabrufo. Anche in questo caso è esplicitata la possibilità di assumere le funzioni di stazione appaltante e di avvalersi di supporto tecnico a carico del quadro economico dell'opera, entro il limite di 200.000 euro annui.

Con l'articolo 7 la possibilità di usufruire di supporto tecnico, sempre entro il limite di 200.000 annui euro è riconosciuta anche all'ingegner Antonio Mallamo, Commissario straordinario per la realizzazione del collegamento stradale Cisterna - Valmontone e relative opere connesse.

L'articolo 8 introduce una modifica al decreto di nomina dell'ingegner Massimo Simonini a Commissario straordinario per la S.S.106 Jonica e la E 78 Grosseto Fano, al fine di allineare la qualifica citata nel decreto al nuovo incarico da lui ricoperto all'interno di Anas.

L'articolo 9, al fine di regolare le modalità e i termini con cui i Commissari straordinari possono

avvalersi, per il supporto tecnico, di strutture delle amministrazioni o di società a controllo pubblico, stabilisce che possano essere stipulati appositi accordi e protocolli operativi, vincolanti tra le parti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021 di individuazione dei lavori relativi al compendio immobiliare denominato "Palazzo Fienga" in Torre Annunziata (Napoli) quale intervento infrastrutturale per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario (n. 366)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Esame e rinvio)

Il relatore [SANTILLO](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo, finalizzato alla nomina del nuovo Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di edilizia statale relative alla riqualificazione e rifunzionalizzazione del compendio immobiliare denominato "Palazzo Fienga" di Torre Annunziata.

Con DPCM 5 agosto 2021, infatti, tale Commissario straordinario era stato individuato nella persona dell'architetto Maria Lucia Conti, dimessasi dall'incarico e che l'Atto del Governo n. 365 propone di nominare quale Commissario straordinario per la Metro C e il sistema delle tranvie di Roma.

In sostituzione dell'architetto Conti, l'articolo 1 del provvedimento in esame propone dunque di nominare quale Commissario straordinario per la realizzazione delle opere relative al compendio immobiliare "Palazzo Fienga" l'ingegner Paolo Delli Veneri, che finora ha svolto le funzioni di Commissario straordinario per il sistema delle tranvie di Roma.

L'articolo 2 stabilisce che il Commissario straordinario può avvalersi, per l'espletamento del suo incarico, del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, nonché, per il supporto tecnico, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti. Egli può inoltre assumere direttamente la funzione di stazione appaltante ed è, in tal caso, autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.

L'articolo 3 disciplina gli obblighi informativi posti in capo al Commissario, ai fini del monitoraggio dell'attività svolta da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

L'articolo numerato come 5 disciplina il compenso del Commissario straordinario, nonché gli oneri per il finanziamento del supporto tecnico. Entrambe le spese sono poste a carico del quadro economico dell'opera, nel limite complessivo di 200.000 euro, aumentabili, in ragione dell'anno di riferimento, del 50 per cento, previa autorizzazione della competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sulla base di specifiche e motivate esigenze prospettate dal Commissario.

L'articolo 6 chiarisce che il presente provvedimento sostituisce i DPCM 5 agosto 2021 con i quali erano stati affidati in precedenza gli incarichi di Commissario straordinario all'architetto Conti e all'ingegner Delli Veneri.

In conclusione, osserva che in virtù del contenuto dell'atto non appare a suo avviso necessario prevedere lo svolgimento di audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 e 5 agosto 2021 di individuazione dei lavori relativi alla realizzazione della Cittadella della sicurezza "caserma Boscariello" di Napoli e alla realizzazione della nuova sede centrale del comando dei vigili del fuoco di Barletta-Andria-Trani quali interventi infrastrutturali per la cui realizzazione o il cui completamento si rende

necessaria la nomina di commissari straordinari ([n. 367](#))

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Esame e rinvio)

Il relatore [ASTORRE](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo, che riguarda la nomina dei Commissari straordinari per la realizzazione della Cittadella della sicurezza "caserma Boscariello" di Napoli e della nuova sede centrale del comando dei Vigili del fuoco di Barletta-Andria-Trani.

Gli incarichi per questi due interventi, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile e del 5 agosto 2021, erano stati conferiti, rispettivamente, all'ingegner Giuseppe D'Addato, nella sua qualità di Provveditore alle opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata e all'architetto Maria Lucia Conti.

L'ingegner D'Addato è stato collocato in quiescenza. L'architetto Conti ha rassegnato le dimissioni dall'incarico (e, in base a quanto proposto con l'atto del Governo n. 365, dovrebbe assumere le funzioni di Commissario straordinario per la Metro C e il sistema tranviario di Roma).

Con l'atto in esame si procede dunque alla nomina del nuovo Commissario straordinario per la realizzazione delle due opere in questione, individuandolo, ai sensi dell'articolo 1 dello schema, nell'ingegner Placido Migliorino, attuale Provveditore alle opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata.

Il Commissario può assumere le funzioni di stazione appaltante e, in tal caso, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, il Commissario può avvalersi di supporto tecnico per le attività connesse alla realizzazione degli interventi. Per tale finalità può essere utilizzata la somma di 200.000 euro annui a carico del quadro economico dell'opera, aumentabile, in ragione dell'anno di riferimento, del 50 per cento, previa autorizzazione della competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sulla base di specifiche e motivate esigenze prospettate dal Commissario straordinario.

In conclusione, concorda con il senatore Santillo sul fatto che non sia necessario svolgere audizioni sull'atto in questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 e 5 agosto 2021 di individuazione dei lavori relativi a vari presidi di pubblica sicurezza quali interventi infrastrutturali per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di commissari straordinari ([n. 368](#))

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Esame e rinvio)

Il relatore [CORTI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, che riguarda la nomina dei Commissari straordinari per la realizzazione dei lavori relativi a vari presidi di sicurezza nelle città di Bologna, Milano, Alessandria, Genova e Torino.

Con DPCM 16 aprile 2021 la responsabilità dei lavori relativi alla riorganizzazione dei presidi di sicurezza di Bologna, Genova, Milano e Torino era stata attribuita all'ingegner Fabio Riva, Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna. Con DPCM 5 agosto 2021, lo stesso ingegner Riva era stato nominato Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi relativi alla caserma Cardile di Alessandria.

Con lo schema in esame la responsabilità degli interventi infrastrutturali commissariati viene riportata nell'ambito della competenza territoriale dei rispettivi Provveditorati regionali.

L'articolo 1 conferma dunque l'affidamento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi relativi alla riorganizzazione dei presidi di sicurezza di Bologna e Milano

all'ingegner Riva, mentre attribuisce gli interventi relativi ai presidi di sicurezza di Genova e Torino al Provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, ingegner Vittorio Maugliani, in qualità di Commissario straordinario.

Per la realizzazione delle opere a Bologna e a Milano il Commissario straordinario può svolgere le funzioni di stazione appaltante ed è, in tal caso, autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale. Anche in questo caso è previsto che il Commissario si possa avvalere di supporto tecnico per le attività connesse alla realizzazione delle opere, con spese a carico del quadro economico complessivo, nel limite di 200.000 euro annui aumentabili, in ragione dell'anno di riferimento, del 50 per cento, previa autorizzazione della competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sulla base di specifiche e motivate esigenze prospettate dal Commissario straordinario.

In base all'articolo 2, l'ingegner Maugliani è nominato Commissario straordinario anche per gli interventi relativi alla caserma Cardile di Alessandria. Per tutti e tre gli interventi di sua competenza, il Commissario può assumere le funzioni di stazione appaltante, con conseguente apertura di apposita contabilità speciale.

Con riferimento al complesso degli schemi di DPCM oggi all'esame della Commissione, auspica che i vari avvicendamenti previsti tra i Commissari straordinari non abbiano un impatto negativo sulla realizzazione delle opere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1º marzo 2022.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, predisposto alla luce delle proposte formulate dai Gruppi.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) ringrazia il senatore Steger per il lavoro svolto e gli chiede di valutare l'opportunità di eliminare, dall'ultima osservazione, il riferimento alla conformità a quanto previsto dalle norme europee.

Il senatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che la richiesta formulata dal Gruppo della Lega era quella di inserire una osservazione volta alla soppressione *tout court* dell'articolo 8 del provvedimento in esame e della delega in materia di trasporto pubblico non di linea in esso contenuta, per puntare invece al completamento del processo di adozione dei decreti ministeriali attuativi delle misure urgenti in materia di servizi pubblici non di linea contenute nell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) dichiara la contrarietà del MoVimento 5 Stelle all'inserimento nello schema di parere di una osservazione volta alla soppressione dell'articolo 8.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*PD*) segnala che è vero che, come riferito dal senatore Rufa, la riforma del 2018-2019 non è stata completata, ma ricorda che ciò è avvenuto a seguito di una sentenza della Corte costituzionale. A suo avviso, è dunque assolutamente necessario un nuovo intervento con una norma di rango legislativo e la proposta del relatore costituisce un buon punto di equilibrio.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (*IV-PSI*) dichiara di condividere appieno lo schema di parere

predisposto dal relatore che, a suo avviso, non necessita di alcuna modifica.

Il senatore [PAROLI](#) (*FIBP-UDC*) chiede al relatore un chiarimento in merito alla formulazione dell'osservazione sull'articolo 8.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nel fornire il chiarimento richiesto dal senatore Paroli, afferma che l'osservazione relativa all'articolo 8 gli è parsa il punto di mediazione possibile tra le varie sensibilità emerse e, alla luce delle posizioni espresse dai vari Gruppi, ritiene di non poter accogliere la richiesta di proporre lo stralcio dell'articolo 8. Viceversa, ritiene che possa essere accolta la richiesta del senatore Cioffi di eliminare dall'ultima osservazione le parole: "conformemente a quanto previsto dalle norme europee", che appaiono pleonastiche. Presenta dunque un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, così riformulato.

Il [PRESIDENTE](#) chiede un chiarimento sull'osservazione relativa all'articolo 27, che viene fornito dal relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*).

Il senatore [CORTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il relatore Steger per avere accettato di inserire nello schema di parere una osservazione volta a calmierare il prezzo delle assicurazioni nel settore delle due ruote, che rischia altrimenti di essere sproporzionato rispetto al valore dei veicoli, e di evitare l'evasione.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) ricorda che l'obbligo del CARD è stato inserito nella scorsa Legislatura ma che esso non ha dato gli effetti sperati, in quanto ha determinato un aumento dei costi. Si sarebbe potuto chiedere lo stralcio dell'articolo o di ritornare alla situazione previgente, ma si è preferito circoscrivere l'osservazione ai soli veicoli a due ruote. Sul punto, il MoVimento 5 Stelle non si oppone alla formulazione accolta nello schema di parere, ma ne sottolinea comunque l'incompletezza.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur ringraziando il relatore Steger per l'ottimo lavoro svolto, dichiara che il suo Gruppo si asterrà, in quanto sono tanti i profili critici del provvedimento in esame sui quali la Lega ritiene necessario compiere ulteriori approfondimenti.

Il senatore [RUSPANDINI](#) (*FdI*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, che risulta approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento all'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1425, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali, il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione giustizia, al termine del ciclo di audizioni, ha adottato come testo base il disegno di legge n. 2419, già approvato dalla Camera dei deputati, in merito al quale non è previsto il parere della 8ª Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2469

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- in relazione all'articolo 8, appare opportuno che la delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea preveda tra i principi e i criteri direttivi: una regolazione delle piattaforme tecnologiche, distinguendo tra quelle di pura intermediazione e quelle che svolgono attività di trasporto in modalità aggregata; la tutela delle forme artigiane e cooperative e della natura differente delle prestazioni trasporto/intermediazione; la riduzione e la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea, attraverso l'introduzione di un Registro elettronico nazionale degli operatori professionali, mirato a garantire legalità e contrastare le forme di abusivismo diffuso; la definizione di politiche attive mirate alla costituzione di piattaforme nazionali di settore e aggregazioni di imprese, con l'obiettivo di migliorare l'offerta di servizio e *standard* qualitativi più elevati; una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio; l'armonizzazione delle competenze dell'autorità dei trasporti, al fine di evitare conflittualità e rallentamenti nell'adozione dei provvedimenti adottati da regioni ed enti locali; l'adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche al fine di contrastare l'esercizio non autorizzato del servizio di trasporto pubblico; l'adeguamento del Codice della strada, tenendo conto della specificità dell'attività professionale riguardo l'uso della tecnologia di bordo e dei sistemi di sicurezza oltre a revisionare le regole sugli allestimenti taxi in coerenza con l'evoluzione dei prodotti disponibili sul mercato;
- con riferimento al Capo VII, rubricato "Concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parità di trattamento tra gli operatori", si valuti l'opportunità di introdurre specifici meccanismi di trasparenza finalizzati alla rendicontazione delle incentivazioni riconosciute ai vettori aerei, con particolare riferimento alla loro durata, al loro ammontare e ai requisiti che devono possedere gli operatori per accedervi al fine di garantire la più ampia trasparenza e l'accessibilità alle incentivazioni in condizioni di parità tra gli operatori;
- con particolare riferimento alla materia del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto, di cui all'articolo 27, si valuti l'opportunità di prevedere una deroga per consentire alle compagnie assicurative straniere di continuare a vendere, solo per i veicoli a due ruote, assicurazioni che non prevedono il risarcimento diretto di cui alla Convenzione fra gli assicuratori per il risarcimento diretto (CARD) oppure consentire anche alle compagnie assicurative italiane di non aderire al CARD solo per le assicurazioni dei veicoli a due ruote;
- appare infine opportuno salvaguardare, anche attraverso l'utilizzo del cosiddetto *golden power*, le imprese italiane di particolare rilevanza nazionale nell'ambito dei settori disciplinati dal disegno di legge in esame, salvaguardando comunque il principio della libera concorrenza.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2469

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- in relazione all'articolo 8, appare opportuno che la delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea preveda tra i principi e i criteri direttivi: una regolazione delle piattaforme tecnologiche, distinguendo tra quelle di pura intermediazione e quelle che svolgono attività di trasporto in modalità aggregata; la tutela delle forme artigiane e cooperative e della natura differente delle prestazioni trasporto/intermediazione; la riduzione e la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea, attraverso l'introduzione di un Registro elettronico nazionale degli operatori professionali, mirato a garantire legalità e contrastare le forme di abusivismo diffuso; la definizione di politiche attive mirate alla costituzione di piattaforme nazionali di settore e aggregazioni di imprese, con l'obiettivo di migliorare l'offerta di servizio e *standard* qualitativi più elevati; una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio; l'armonizzazione delle competenze dell'autorità dei trasporti, al fine di evitare conflittualità e rallentamenti nell'adozione dei provvedimenti adottati da regioni ed enti locali; l'adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche al fine di contrastare l'esercizio non autorizzato del servizio di trasporto pubblico; l'adeguamento del Codice della strada, tenendo conto della specificità dell'attività professionale riguardo l'uso della tecnologia di bordo e dei sistemi di sicurezza oltre a revisionare le regole sugli allestimenti taxi in coerenza con l'evoluzione dei prodotti disponibili sul mercato;
- con riferimento al Capo VII, rubricato "Concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parità di trattamento tra gli operatori", si valuti l'opportunità di introdurre specifici meccanismi di trasparenza finalizzati alla rendicontazione delle incentivazioni riconosciute ai vettori aerei, con particolare riferimento alla loro durata, al loro ammontare e ai requisiti che devono possedere gli operatori per accedervi al fine di garantire la più ampia trasparenza e l'accessibilità alle incentivazioni in condizioni di parità tra gli operatori;
- con particolare riferimento alla materia del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto, di cui all'articolo 27, si valuti l'opportunità di prevedere una deroga per consentire alle compagnie assicurative straniere di continuare a vendere, solo per i veicoli a due ruote, assicurazioni che non prevedono il risarcimento diretto di cui alla Convenzione fra gli assicuratori per il risarcimento diretto (CARD) oppure consentire anche alle compagnie assicurative italiane di non aderire al CARD solo per le assicurazioni dei veicoli a due ruote;
- appare infine opportuno salvaguardare, anche attraverso l'utilizzo del cosiddetto *golden power*, le imprese italiane di particolare rilevanza nazionale nell'ambito dei settori disciplinati dal disegno di legge in esame, salvaguardando comunque il principio della libera concorrenza e conformemente a quanto previsto dalle norme europee.

